

CORTE COSTITUZIONALE

Servizio Studi

*I profili processuali del giudizio per conflitto di
attribuzione tra enti*

a cura di M. A. Scurati Manzoni

Marzo 2022

*I profili processuali del giudizio per conflitto di
attribuzioni tra enti*

a cura di Maria Alessandra Scurati Manzoni
composizione: Mariangela Prestipino

INDICE

PREMESSA	11
CAPITOLO 1 – LE PARTI DEL CONFLITTO	13
1.1. Lo Stato	13
1.1.1. La nozione di Stato rilevante nella disciplina del conflitto (“conglomerato di organi ed enti titolari di istanze unitarie in rapporto dialettico con il sistema delle autonomie”)	13
Sentenza n. 259/2019 (red. Sciarra).....	13
Sentenza n. 31/2006 (red. Silvestri).....	14
Sentenza n. 72/2005 (red. F. Gallo).....	15
1.1.2. Il difetto di legittimazione in via suppletiva nell’interesse dello Stato	16
Ordinanza n. 175/2020 (red. Modugno).....	16
1.1.3. La rappresentanza del potere giudiziario	17
Sentenza n. 43/2019 (red. Amoroso)	17
Sentenza n. 252/2013 (red. Mattarella).....	18
Sentenza n. 309/2000 (red. Zagrebelsky).....	20
Sentenza n. 70/1985 (rel. Malagugini).....	21
1.2. Le Regioni e le Province autonome	21
1.2.1. Il difetto di legittimazione attiva delle Regioni in relazione a lesioni di competenza arrecate agli enti locali	21
Sentenza n. 157/1975 (rel. Volterra).....	21
1.2.2. La legittimazione attiva in relazione a lesioni delle prerogative dei gruppi consiliari regionali e la mancanza di legittimazione dei consiglieri regionali	22
Ordinanza n. 15/2019 (red. Amato).....	22
Sentenza n. 107/2015 (red. Coraggio)	23
Sentenza n. 130/2014 (red. Coraggio)	23
Sentenza n. 163/1997 (red. Vassalli)	24
1.2.3. Il difetto di legittimazione degli enti locali	24
Sentenza n. 130/2009 (red. Mazzella).....	24
Sentenza n. 303/2003 (red. Mezzanotte).....	25
1.3. I terzi intervenienti	26
Sentenza n. 259/2019 (red. Sciarra).....	26
Sentenza n. 224/2019 (red. Amato)	26
Sentenza n. 230/2017 (red. Zanon).....	27
Sentenza n. 107/2015 (red. Coraggio)	27
Sentenza n. 222/2007 (red. Silvestri).....	28
Sentenza n. 195/2007 (red. Napolitano).....	28
Sentenza n. 89/2006 (red. Quaranta)	29
Sentenza n. 76/2001 (red. Flick)	29

CAPITOLO 2 – L’OGGETTO DEL CONFLITTO: ATTI IMPUGNABILI E COMPORTAMENTI CENSURABILI.....	31
2.1. I regolamenti.....	31
Sentenza n. 274/2010 (red. Frigo)	31
Sentenza n. 364/2003 (red. Onida)	32
Sentenza n. 266/2001 (red. Contri).....	33
2.2. I decreti ministeriali	34
Sentenza n. 382/2006 (red. De Siervo)	34
Sentenza n. 265/2003 (red. De Siervo)	35
2.3. Altri atti ministeriali.....	36
Sentenza n. 238/2012 (red. Mattarella).....	36
Sentenza n. 118/2012 (red. Carosi)	37
Sentenza n. 340/2011 (red. Tesauro)	38
Sentenza n. 370/2010 (red. Cassese)	39
Sentenza n. 89/2006 (red. Quaranta)	40
Sentenza n. 97/2003 (red. De Siervo)	40
Ordinanza n. 79/2003 (red. Mezzanotte).....	41
Sentenza n. 153/1967 (rel. Chiarelli).....	41
2.4. Gli atti giurisdizionali	42
Sentenza n. 22/2020 (red. Zanon).....	42
Sentenza n. 332/2011 (red. Frigo)	44
Sentenza n. 222/2007 (red. Silvestri).....	45
Sentenza n. 39/2007 (red. Napolitano)	45
Sentenza n. 285 /1990 (red. Ferri)	46
2.5. Gli atti meramente attuativi di atti legislativi.....	48
2.5.1. La necessità di impugnare preventivamente in via principale l’atto legislativo	48
Sentenza n. 225/2019 (red. Barbera)	48
Sentenza n. 36/2018 (red. Barbera)	48
Sentenza n. 77/2016 (red. Carosi)	49
Sentenza n. 207/2012 (red. Napolitano).....	50
Sentenza n. 149/2009 (red. De Siervo)	51
Sentenza n. 334/2000 (red. Capotosti).....	51
2.5.2. La proposizione in via incidentale di questioni di legittimità costituzionale (condizioni e limiti)	52
Sentenza n. 144/2013 (red. Carosi)	52
Sentenza n. 140/1970 (rel. Chiarelli)	53
Ordinanza n. 57/1961 (rel. Gabrieli).....	54
Ordinanza n. 22/1960 (rel. Sandulli)	55
2.6. Gli atti delle Regioni e delle Province autonome	56
Sentenza n. 84/2015 (red. Sciarra).....	56
Sentenza n. 13/2003 (red. Contri).....	56
Sentenza n. 341/1996 (red. Mezzanotte).....	57

Sentenza n. 39/1992 (red. Pescatore).....	58
2.7. I comportamenti omissivi	58
Sentenza n. 57/2019 (red. Coraggio)	58
Sentenza n. 230/2017 (red. Zanon).....	59
Sentenza n. 276/2007 (red. F. Gallo).....	60
 CAPITOLO 3 – IL TONO COSTITUZIONALE QUALE REQUISITO DEL CONFLITTO	61
3.1. La vindicatio potestatis e la menomazione di attribuzioni.....	61
Sentenza n. 164/2021 (red. Barbera)	61
Sentenza n. 259/2019 (red. Sciarra).....	61
Sentenza n. 255/2019 (red. Modugno).....	63
Sentenza n. 10/2017 (red. Barbera)	64
Sentenza n. 337/2009 (red. De Siervo)	65
Sentenza n. 129/2009 (red. Tesauro)	65
 3.2. Il difetto di tono costituzionale in relazione alle lesioni patrimoniali	66
Sentenza n. 319/2011 (rel. Silvestri).....	66
Sentenza n. 102/2010 (red. Criscuolo).....	67
Sentenza n. 179/2004 (red. Quaranta).....	68
Sentenza n. 443/2008 (red. Maddalena).....	69
 3.3. Il difetto di tono costituzionale in relazione ad altre illegittimità	70
Sentenza n. 108/2021 (red. Modugno).....	70
Sentenza n. 104/2016 (red. Coraggio)	70
Sentenza n. 77/2016 (red. Carosi)	71
Sentenza n. 137/2014 (red. Tesauro)	71
Sentenza n. 235/2008 (red. Tesauro)	72
Sentenza n. 380/2007 (red. Napolitano).....	72
 CAPITOLO 4 – L’INTERESSE AL CONFLITTO.....	75
4.1. I requisiti dell’attualità e della concretezza	75
Sentenza n. 51/2007 (red. Saulle).....	75
Sentenza n. 263/2005 (red. Maddalena).....	75
Sentenza n. 199/2004 (red. De Siervo)	76
Sentenza n. 350/1989 (red. E. Gallo).....	77
 4.2. Le sopravvenienze	77
Sentenza n. 255/2019 (red. Modugno).....	77
Sentenza n. 224/2019 (red. Amato)	77
Sentenza n. 146/2018 (red. de Pretis)	78
Sentenza n. 198/2017 (red. Carosi)	79
Sentenza n. 260/2016 (red. Barbera)	80
Sentenza n. 232/2014 (red. Cartabia).....	80
Sentenza n. 9/2013 (red. Carosi)	81
Sentenza n. 328/2010 (red. De Siervo)	82

Sentenza n. 289/1993 (red. Cheli)	83
4.3. L'inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza	83
Sentenza n. 36/2018 (red. Barbera)	83
Sentenza n. 130/2014 (red. Coraggio)	84
Sentenza n. 275/2011 (red. Silvestri).....	84
Sentenza n. 95/2003 (red. Bile).....	85
Sentenza n. 511/2002 (red. Onida)	85
Sentenza n. 58/1993 (red. Spagnoli).....	85
Sentenza n. 525/1990 (red. Baldassarre).....	86
CAPITOLO 5 – I PARAMETRI DI GIUDIZIO	89
5.1. Le norme dell'ordinamento europeo	89
Sentenza n. 9/2013 (red. Carosi)	89
Sentenza n. 399/1987 (red. Saja).....	89
5.2. Le leggi ordinarie attuative di norme costituzionali	90
Sentenza n. 27/1996 (red. Zagrebelsky).....	90
Sentenza n. 217/1985 (rel. Saja).....	91
Sentenza n. 97/1977 (rel. Gionfrida)	91
5.3. I parametri extra-competenziali (l'onere motivazionale sulla ridondanza)	92
Sentenza n. 108/2021 (red. Modugno).....	92
Sentenza n. 57/2019 (red. Coraggio)	92
Sentenza n. 156/2011 (red. Maddalena).....	93
Sentenza n. 62/2011 (red. Silvestri).....	93
Sentenza n. 102/2010 (red. Criscuolo).....	94
Sentenza n. 9/2004 (red. Amirante)	94
5.4. I Parametri statutari e costituzionali nei conflitti riguardanti le autonomie speciali (l'onere motivazionale del ricorrente)	94
Sentenza n. 90/2011 (red. Tesauro)	94
Sentenza n. 328/2010 (red. De Siervo)	95
Sentenza n. 337/2009 (red. De Siervo)	95
Sentenza n. 438/2007 (red. Napolitano).....	96
Sentenza n. 312/2006 (red. Saulle).....	96
Sentenza n. 263/2005 (red. Maddalena).....	97
Sentenza n. 258/2004 (red. Contri).....	97
Sentenza n. 206/1985 (rel. Corasaniti).....	98
5.5. Il principio di leale collaborazione	99
Sentenza n. 199/2004 (red. De Siervo)	99
CAPITOLO 6 – LE DECISIONI DELLA CORTE E I CAPI DI DISPOSITIVO (2002-2021).....	101
6.1. Elenco cronologico	101

6.2. Tipologie	154
6.2.1. Decisioni processuali.....	154
6.2.2. Decisioni di merito	162
6.3. Dati statistici	172
6.3.1. Grafici annuali	172
6.3.2. Grafici generali	192

PREMESSA

Il quaderno è diviso in sei capitoli. Nei primi cinque sono riportati sistematicamente e in ordine cronologico decrescente gli estratti delle pronunce in cui la Corte affronta espressamente i profili processuali più rilevanti del giudizio per conflitto di attribuzione tra enti. Il sesto riproduce i dispositivi delle decisioni della Corte a decorrere dal 2002, offrendo altresì una classificazione per tipologia degli stessi e prospetti statistici annuali e generali.

Ciascuno degli estratti è corredato dall'indicazione del numero, dell'anno, del Giudice relatore o redattore della pronuncia, dei punti del *Considerato in diritto* ritenuti rilevanti, ed è preceduto da una breve enunciazione dei principi giurisprudenziali affermati o comunque ricavabili dalla singola decisione.

Il capitolo I riguarda le parti del conflitto. L'analisi parte dalla delimitazione dell'ambito soggettivo del conflitto per approdare alle delicate problematiche della rappresentanza del potere giudiziario e dell'intervento di terzi.

Il capitolo II è dedicato all'oggetto del conflitto: atti impugnabili e comportamenti censurabili. In particolare, si pone l'accento sull'idoneità dell'atto a generare un conflitto, in quanto esprime una manifestazione della volontà dell'ente di esercitare una competenza invasiva della sfera di attribuzioni costituzionali di un altro ente. Diverse tra le sentenze selezionate si soffermano sulla necessità che la lamentata menomazione di attribuzioni sia imputabile all'atto in quanto tale e non perché attuativo di una norma legislativa non impugnata in via principale.

Il capitolo III riguarda il tono costituzionale del conflitto. L'analisi si sofferma innanzitutto sulla circostanza che il conflitto non deve necessariamente implicare una contestazione circa la titolarità di un'attribuzione costituzionale, potendo sorgere anche in relazione a una menomazione della sfera di attribuzioni di un ente, conseguente al non corretto esercizio di un potere da parte di altro ente. Inoltre, emerge l'esigenza che le doglianze della parte ricorrente non si identifichino nella mera illegittimità della funzione esercitata da un altro ente.

Il capitolo IV è dedicato all'interesse al conflitto. Al riguardo, le sopravvenienze di fatto, come l'esaurirsi degli effetti dell'atto da cui origina il conflitto, non comportano il venir meno dell'interesse alla decisione, in quanto esso discende dalla necessità di porre fine alla situazione di incertezza sul riparto di attribuzioni costituzionali generata dall'atto impugnato. È altresì costante l'attenzione sull'inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza.

Il capitolo V riguarda i parametri evocabili. In particolare, l'ammissibilità dell'evocazione di parametri extra-competenziali è subordinata alla ridondanza della violazione degli stessi sulle attribuzioni costituzionali del ricorrente e all'adeguata motivazione sul punto nell'atto introduttivo. Inoltre, con riferimento ai conflitti in cui è parte una Regione a statuto speciale o una Provincia autonoma, lo studio si sofferma sulla possibilità di invocare parametri non statutari.

Nel capitolo VI, infine, sono riportati i dispositivi di tutte le sentenze adottate in sede di giudizio per conflitto di attribuzione tra enti dal 2002 ad oggi; è operata altresì una classificazione per tipologia e, attraverso l'ausilio di grafici su base annuale e generale, è dettagliatamente illustrata la pertinente produzione giurisprudenziale della Corte. Il criterio cronologico prescelto ha inteso delimitare il campo d'indagine ai conflitti instaurati nel vigore del novellato Titolo V della Parte II della Costituzione in un contesto di rafforzamento delle autonomie territoriali.

CAPITOLO 1 – LE PARTI DEL CONFLITTO

1.1. LO STATO

1.1.1. La nozione di Stato rilevante nella disciplina del conflitto (“conglomerato di organi ed enti titolari di istanze unitarie in rapporto dialettico con il sistema delle autonomie”)

Sentenza n. 259/2019 (red. Sciarra)

Ai fini del conflitto intersoggettivo, lo Stato è individuato non come persona giuridica, ma come sistema ordinamentale, costituito da organi, con o senza personalità giuridica, ed enti distinti in rapporto di strumentalità con lo Stato per l'esercizio di tipiche funzioni unitarie. Gli Ordini professionali sono parte di detto sistema ordinamentale, in quanto enti pubblici non economici preposti dallo Stato a garanzia del corretto esercizio delle professioni, e, a tal fine, affidatari di poteri, funzioni e prerogative statali preordinate alla tutela di pregnanti interessi di rilievo costituzionale.

Considerato, 4.

“A tal proposito si deve precisare, sempre in linea preliminare, che l'atto posto in essere dal citato Ordine provinciale dei medici di Bologna – impugnato in questa sede – è riferibile allo Stato «inteso, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non come persona giuridica, bensì come sistema ordinamentale (sentenza n. 72 del 2005) complesso e articolato, costituito da organi, con o senza personalità giuridica, ed enti distinti dallo Stato in senso stretto, ma con esso posti in rapporto di strumentalità in vista dell'esercizio, in forme diverse, di tipiche funzioni statali» (sentenza n. 31 del 2006). Da tempo questa Corte ha sottolineato che, nella prospettiva dei rapporti con il sistema regionale, il termine Stato è impiegato dall'art. 134 Cost. in una accezione più ampia, quale «conglomerato di enti, legati tra loro da precisi vincoli funzionali e di indirizzo, destinati ad esprimere, nel confronto dialettico con il sistema regionale, le esigenze unitarie imposte dai valori supremi tutelati dall'art. 5 Cost.» (sentenza n. 31 del 2006). Con riguardo in particolare alla qualificazione degli ordini professionali, occorre ricordare che questa Corte, già nel passato, peraltro in armonia con la giurisprudenza di legittimità (fra le altre, Cassazione civile, sezione prima, sentenza 14 ottobre 2011, n. 21226) e con la giurisprudenza amministrativa (fra le tante, Consiglio di Stato, sezione quarta, decisione 16 marzo 2004, n. 1344), li ha configurati come «enti pubblici ad appartenenza necessaria» (sentenza n. 405 del 2005) e ha riconosciuto che la loro istituzione e disciplina «risponde all'esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso», affidando loro «il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirino ad iscriversi», in vista dell'obiettivo di «garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività» (sentenza n. 405 del 2005). Si tratta, in altri termini, di organismi associativi a partecipazione obbligatoria cui il legislatore statale ha affidato poteri, funzioni e prerogative, sottoposti a vigilanza da parte di organi dello Stato-apparato, tutti preordinati «alla tutela di pregnanti interessi di rilievo costituzionale» (sentenza n. 173 del 2019, inerente all'Ordine forense), connessi all'esercizio di attività professionali, caratterizzati da una necessaria «dimensione nazionale» e pertanto dalla «infrazionabilità» (sentenza n. 405 del 2005). Tali sono gli interessi inerenti alla tutela della salute. Questa Corte ha ricondotto alla materia

dell'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (sentenza n. 405 del 2005) la disciplina di organismi, «ausiliari della Pubblica Amministrazione» (Consiglio di Stato, n. 1344 del 2004) perché chiamati a svolgere funzioni pubbliche di tutela di interessi pubblici unitari. Ciò serve a confermare inequivocabilmente l'appartenenza degli stessi al sistema ordinamentale dello Stato. L'art. 4 della legge n. 3 del 2018, già citato, conferma quanto si è ora affermato, con specifico riguardo agli Ordini delle professioni sanitarie. Gli Ordini sono qualificati, come già si è visto, «enti pubblici non economici» e agiscono «quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale» (art. 1, comma 3, lettera a, del d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, come sostituito dal citato art. 4). A questo fine, sono affidati a tali enti molteplici compiti e funzioni, che è opportuno elencare a fini esemplificativi: verifica del possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale; tenuta, anche informatizzata, e pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti; parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale; concorso con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e collaborazione con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi. La stretta inerenza di tali compiti alla tutela di un interesse pubblico unitario ne qualifica con chiarezza la natura di enti che esercitano funzioni pubbliche imputabili all'apparato statale. Ai soli fini del conflitto costituzionale di attribuzione tra Regione e Stato, la riconducibilità alla sfera di competenza statale di tali funzioni – «affidate» all'Ordine degli esercenti le professioni sanitarie, nell'ambito del peculiare modulo organizzatorio disegnato dal legislatore statale, in particolare dal d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, come modificato dalla legge n. 3 del 2018 – esige di imputare al sistema ordinamentale statale gli atti emessi nell'esercizio delle medesime (sentenza n. 72 del 2005)».

Sentenza n. **31/2006** (red. Silvestri)

L'art.134 Cost. si riferisce allo Stato in una duplice accezione: ristretta se inteso come persona giuridica che esercita le supreme potestà, più ampia quando viene considerato nella prospettiva dei rapporti con il sistema regionale. In proposito, lo Stato si pone come conglomerato di enti, legati tra loro da precisi vincoli funzionali e di indirizzo, destinati ad esprimere, nel confronto dialettico con il sistema delle autonomie, le esigenze unitarie imposte dai valori supremi tutelati dall'art. 5 Cost. Poiché, nelle more dell'attuazione dell'ultimo comma dell'art. 119 Cost., proprietà e disponibilità dei beni demaniali spettano allo Stato e, per esso, all'Agenzia del demanio, nei rapporti con il sistema regionale l'Agenzia è parte integrante del sistema ordinamentale statale. Pertanto, è ammissibile un conflitto promosso in relazione ad una Circolare dell'Agenzia del Demanio disciplinante l'alienazione di aree del demanio e del patrimonio statale situate nel territorio della Regione ricorrente.

Considerato, 2.

“Il presente conflitto di attribuzione ha per oggetto un atto dell'Agenzia del demanio, la quale – definita «ente pubblico economico» dall'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003 n. 173 (Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002 n. 137) – tuttora le funzioni che erano proprie della Direzione generale del demanio e

delle direzioni compartimentali. Con riferimento a queste funzioni, tipiche dell'amministrazione pubblica statale, si deve ritenere che gli atti posti in essere dalla suddetta Agenzia siano riferibili allo Stato, inteso, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non come persona giuridica, bensì come sistema ordinamentale (sentenza n. 72 del 2005) complesso e articolato, costituito da organi, con o senza personalità giuridica, ed enti distinti dallo Stato in senso stretto, ma con esso posti in rapporto di strumentalità in vista dell'esercizio, in forme diverse, di tipiche funzioni statali. Il termine Stato deve ritenersi impiegato dall'art. 134 Cost. in un duplice significato: più ristretto quando viene in considerazione come persona giuridica, che esercita le supreme potestà, prima fra tutte quella legislativa; più ampio, quando, nella prospettiva dei rapporti con il sistema regionale, si pone come conglomerato di enti, legati tra loro da precisi vincoli funzionali e di indirizzo, destinati ad esprimere, nel confronto dialettico con il sistema regionale, le esigenze unitarie imposte dai valori supremi tutelati dall'art. 5 Cost. Questa Corte ha precisato che la proprietà e disponibilità dei beni demaniali spettano – sino all'attuazione dell'ultimo comma dell'art. 119 Cost. – allo Stato «e per esso all'Agenzia del demanio» (sentenza n. 427 del 2004). Nei rapporti con il sistema ordinamentale regionale, l'Agenzia del demanio è pertanto parte integrante del sistema ordinamentale statale. L'uno e l'altro insieme formano il sistema ordinamentale della Repubblica. Al suo interno possono verificarsi conflitti tra organi e soggetti, statali e regionali, agenti rispettivamente per fini unitari o autonomistici, che attingono il livello costituzionale se gli atti o i comportamenti che li originano sono idonei a ledere, per invasione o menomazione, la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita del sistema statale o di quello regionale, anche se non provengono da organi dello Stato o della Regione intesi in senso stretto come persone giuridiche. È compito della giurisdizione di costituzionalità mantenere un costante equilibrio dinamico tra i due sistemi, perché le linee di ripartizione tracciate dalla Costituzione siano rispettate nel tempo, pur nel mutamento degli strumenti organizzativi che lo Stato e le Regioni sceglieranno via via di adottare per conseguire i propri fini nel modo ritenuto più adatto, secondo i diversi indirizzi politici e amministrativi. Nel caso di specie, è innegabile che l'impugnata circolare della Direzione generale dell'Agenzia del demanio si pone sul confine tra le sfere di competenza statale e regionale in materia di governo del territorio, in quanto incide contemporaneamente sulla gestione e sulla disponibilità di beni demaniali destinati a soddisfare interessi pubblici delle comunità amministrate, nel quadro dei principi fondamentali posti a tutela dell'intera collettività nazionale. Essa è pertanto atto idoneo, sotto i profili soggettivo ed oggettivo, a far sorgere un conflitto di attribuzione tra la Regione Lombardia e lo Stato, cui sostanzialmente può essere riferito il citato atto dell'Agenzia del demanio”.

Sentenza n. **72/2005** (red. F. Gallo)

Ai fini del conflitto tra enti, l'Agenzia delle entrate deve ritenersi riconducibile nell'ambito dell'amministrazione statale. Il d.lgs. n. 300 del 1999, infatti, nel delineare l'organizzazione delle agenzie fiscali, affida all'Agenzia delle Entrate la gestione di tipiche ed essenziali funzioni statali concernenti le entrate tributarie erariali e, pertanto, gli atti adottati dall'Agenzia nell'esercizio di tali funzioni devono imputarsi all'ordinamento statale.

Considerato, 2.

“La difesa erariale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del conflitto, perché avente ad oggetto atti non dello Stato, ma dell'Agenzia delle entrate. L'eccezione è infondata. Questa Corte ha già ritenuto ammissibile il conflitto costituzionale di attribuzione in relazione ad atti dell'Agenzia delle entrate, sul presupposto della sostanziale riconducibilità di tale ente, ai fini del conflitto,

nell'ambito dell'amministrazione dello Stato (sentenza n. 288 del 2004, riguardante, appunto, un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana in relazione ad atti emessi dall'indicata Agenzia). Tale conclusione deve essere qui ribadita. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) affida, infatti, all'Agenzia delle entrate la «gestione» dell'esercizio delle tipiche funzioni statali concernenti «le entrate tributarie erariali» prima attribuite al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ed agli uffici connessi e, in particolare, assegna a tale ente la cura del fondamentale interesse statale al perseguimento del «massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali» (artt. 57, comma 1, primo periodo; 61, comma 3; 62, commi 1 e 2). Ai soli fini del conflitto costituzionale di attribuzione tra Regione e Stato, la riconducibilità alla sfera di competenza statale di tali essenziali funzioni – «affidate» all'Agenzia delle entrate nell'ambito del peculiare modulo organizzatorio disegnato per le agenzie fiscali dal decreto legislativo n. 300 del 1999, con disciplina derogatoria rispetto a quella dettata per le agenzie non fiscali (art. 10 del decreto) – esige di imputare al sistema ordinamentale statale gli atti emessi nell'esercizio delle medesime funzioni”.

1.1.2. Il difetto di legittimazione in via suppletiva nell'interesse dello Stato

Ordinanza n. **175/2020** (red. Modugno)

In assenza di elementi letterali o sistematici che lo consentano, non può essere superato il dato ricavabile dal combinato disposto degli artt. 134 Cost. e 39, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, in base al quale solo lo Stato e le Regioni (e le Province autonome) possono essere parti di un conflitto. La prospettazione da parte del CODACONS di un'azione per far valere, in via suppletiva, le attribuzioni dello Stato in materia di gestione dell'emergenza COVID-19, in relazione a comportamenti formali delle Regioni asseritamente invasivi delle attribuzioni statali, non consente di superare le limitazioni relative alla legittimazione a proporre il conflitto tra enti.

Considerato

“(…) il Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (CODACONS) ha promosso conflitto di attribuzione tra enti nei confronti delle Regioni Lombardia e Veneto, in riferimento «ai comportamenti formali posti in essere» da queste, per violazione delle attribuzioni costituzionalmente riservate allo Stato dagli artt. 117, commi secondo, lettere d), q) e h), terzo, e 120, comma secondo, della Costituzione; (...) il ricorrente dichiara espressamente di agire in via suppletiva dello Stato e chiede a questa Corte di «accertare e dichiarare a chi spettano, in base alle norme costituzionali sopra richiamate, le attribuzioni per la gestione della c.d. fase 2, nell'ambito dell'emergenza COVID19»; (...) va innanzitutto rilevato, sotto il profilo soggettivo, che l'art. 39, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), attribuisce la legittimazione a proporre ricorso per lo Stato al «Presidente del Consiglio dei ministri o [ad] un Ministro da [questi] delegato» e per la Regione al «Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa»; (...), in forza del chiaro tenore letterale della richiamata disposizione, la costante giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che «nessun elemento letterale o sistematico [...] consente di superare la chiara limitazione soggettiva che si ricava dagli artt. 134 della Costituzione e 39, terzo comma, della citata legge n. 87 del 1953» (sentenza n. 130 del 2009); (...) consapevole di ciò, il ricorrente deduce di «agire in via suppletiva dello Stato» e che tale azione sarebbe ammissibile in quanto non impedirebbe al soggetto originariamente titolare di agire, in qualsiasi momento, per assumere in proprio la titolarità

del conflitto; (...) la predetta azione suppletiva è del tutto estranea al nostro ordinamento e la sua prospettazione è quindi inidonea a superare la chiara e inequivoca limitazione soggettiva alla proposizione del conflitto tra enti”.

1.1.3. La rappresentanza del potere giudiziario

Sentenza n. **43/2019** (red. Amoroso)

La notifica del ricorso introduttivo di un conflitto, effettuata ai sensi dell’art. 25, comma 2, delle Norme integrative, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei conti che ha adottato l’atto che vi ha dato origine, integra l’evocazione in giudizio di un organo dello Stato dotato di autonomia e soggettività, legittimandolo a intervenire per contestare che l’atto leda o menomi le attribuzioni della Regione ricorrente.

Considerato 2., 2.1.

“Preliminarmente, va ritenuta l’ammissibilità dell’intervento spiegato in giudizio dalla Procura regionale della Corte dei conti. La difesa della Regione Emilia-Romagna, con la memoria depositata il 31 dicembre 2018, ne ha sostenuto l’inammissibilità sul rilievo che, essendo consentito solo un intervento da *amicus curiae* o comunque puramente adesivo, questo necessiterebbe, quale presupposto indefettibile, della previa costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale, nella specie, è invece mancata. Tale eccezione non è fondata. (...) L’art. 25, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvato con deliberazione del 7 ottobre 2008 e riproducendo l’art. 27, comma 2, di quelle precedentemente approvate con deliberazione del 10 giugno 2004, espressamente prevede che il ricorso per conflitto di attribuzione, proposto ai sensi dell’art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), debba essere notificato anche «all’organo che ha emanato l’atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo». Non si tratta di semplice *litis denuntiatio*, ma dell’evocazione in giudizio di un organo dello Stato dotato di autonomia, in quanto non dipendente dal Governo, e di soggettività, sì da legittimarlo passivamente nel processo (sentenza n. 252 del 2013). Tale organo può intervenire in giudizio per contestare che l’atto emesso costituisca lesione o turbativa delle competenze della Regione ricorrente. Ciò può fare in piena autonomia come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte nell’affermare, in particolare, che a tali organi «è riconosciuta la facoltà di intervenire nel giudizio costituzionale al fine di fare valere le ragioni della legittimità dell’atto impugnato, da essi adottato, in via autonoma dal resistente Presidente del Consiglio dei ministri» (sentenza n. 252 del 2013). La riconosciuta autonomia dell’organo che interviene smentisce l’interpretazione della difesa della Regione secondo cui sarebbe ammissibile solo un intervento adesivo, che presupporrebbe la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri. Si ha invece che la mancata costituzione di quest’ultimo non preclude l’intervento, in piena autonomia, dell’organo che ha emesso l’atto. Peraltro, nella specie, la mera mancata costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri non può significare acquiescenza alle doglianze espresse dalla Regione ricorrente e ciò esonera dall’esame dell’ammissibilità, o no, di un intervento dell’organo, che ha emesso l’atto, la quale in ipotesi non sia adesiva, ma si ponga in opposizione alle conclusioni rassegnate dal Governo”.

In base al combinato disposto dell'art. 39 della legge n. 87 del 1953 e dell'originario art. 27 delle Norme integrative, nel giudizio per conflitto tra enti era legittimato a costituirsi in giudizio per lo Stato solo il Presidente del Consiglio dei ministri, anche quando il conflitto aveva ad oggetto atti adottati da organi dello Stato in posizione di autonomia ed indipendenza rispetto al Governo, quali gli organi giurisdizionali. Il comma 2 dell'art. 27, introdotto con la riforma del 2004 e successivamente confluito nel comma 2 dell'art. 25 delle Norme integrative, prevede che il ricorso deve essere notificato dalla Regione ricorrente al Presidente del Consiglio, nonché all'organo che ha adottato l'atto, se si tratta di autorità diversa da quelle di Governo o da quelle dallo stesso dipendenti. Atteso che la finalità della notifica degli atti giudiziari è l'instaurazione del contraddittorio, dopo l'introduzione del citato comma 2 dell'art. 25, l'ulteriore destinatario della notifica può esercitare la facoltà di intervento in via autonoma nel giudizio costituzionale.

Considerato 3.

“Nel corso della discussione delle cause in pubblica udienza, la difesa della Provincia autonoma di Bolzano ha eccepito l'inammissibilità degli interventi spiegati, in entrambi i giudizi, dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano, deducendo che quest'ultima non sarebbe legittimata a partecipare ai giudizi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni o Province autonome. A sostegno del proprio assunto, la difesa provinciale invocava l'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il quale, individuando nel Presidente del Consiglio dei ministri e nel Presidente della Giunta regionale i soli organi legittimati a ricorrere e a resistere, in rappresentanza dei rispettivi enti di appartenenza, nei giudizi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni o Province autonome, non lascerebbe spazio all'intervento di organi diversi, quale, nella specie, la Procura regionale della Corte dei conti. Né – sempre ad avviso della difesa provinciale – la legittimazione della Procura regionale a intervenire nei giudizi potrebbe essere riconosciuta sulla base delle due disposizioni della medesima legge n. 87 del 1953, gli artt. 37, ultimo comma, e 20, secondo comma, che sarebbero state invocate dalla stessa Procura a sostegno del proprio diritto all'intervento. In proposito, la difesa provinciale osservava infatti: quanto all'art. 37, ultimo comma, che esso prevede la comparizione degli «organi interessati» nell'ambito dei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e non tra Stato e Regioni; quanto all'art. 20, secondo comma (secondo cui, nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale, «Gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio»), che esso non riguarda, come costantemente affermato da questa Corte (in particolare, nelle sentenze n. 350 del 1998 e n. 163 del 2005, nonché nell'ordinanza letta in udienza e allegata alla sentenza n. 232 del 2006), la disciplina dell'intervento in giudizio di detti organi ma, come risulta dal contesto dell'intero articolo, quella della loro rappresentanza e difesa – consentendo di stare in giudizio senza valersi di un difensore abilitato (ai sensi del primo o del terzo comma dello stesso art. 20) a quegli organi per i quali sussistono i presupposti per un intervento ammissibile – e non legittima, perciò, di per sé, all'intervento organi per i quali, come nel caso della Procura regionale, detti presupposti sono, per le ragioni dette, insussistenti. La legittimazione a intervenire della Procura regionale non potrebbe, infine, essere affermata neppure sulla base dell'art. 25, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (nel testo, attualmente vigente, modificato con la deliberazione della stessa Corte del 7 ottobre 2008), secondo cui: «Il ricorso [per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni] deve essere notificato altresì all'organo che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo»; secondo la difesa provinciale, tale notificazione del ricorso all'organo che ha emanato l'atto sarebbe infatti

prevista non in funzione dell'eventuale intervento dello stesso nel giudizio sul conflitto ma «perché questi organi possano dare allo Stato [...] tutti i contributi che possono emergere dall'esperienza, dalla documentazione e dagli elementi di cui dispongono». L'eccezione non è fondata. Il problema posto dalla ricorrente Provincia autonoma è quello della partecipazione al giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni o Province autonome dell'autorità giudiziaria che ha adottato l'atto dal quale sarebbe stata invasa la competenza costituzionale regionale o provinciale. Si tratta di una questione non nuova nella giurisprudenza di questa Corte che, nelle prime pronunce sul tema, aveva escluso che la disciplina dei conflitti all'epoca vigente consentisse tale partecipazione. Nelle sentenze n. 70 del 1985 e n. 309 del 2000, si era infatti affermato che, poiché in base agli artt. 39, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, e 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, legittimato a intervenire per lo Stato era sempre e solo il Presidente del Consiglio dei ministri, ciò valeva anche nei casi in cui il conflitto avesse ad oggetto atti provenienti da organi dello Stato che – come quelli appartenenti all'ordine giudiziario – per la natura delle funzioni esercitate godono, secondo Costituzione, di una posizione di autonomia e indipendenza dal Governo. In tali occasioni, questa Corte non mancò tuttavia di sottolineare che, proprio in ragione dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria da quella governativa, essa non ignorava «l'esigenza di autonoma rappresentanza e difesa dell'ordine giudiziario anche nei conflitti tra Stato e Regioni nei quali siano in discussione provvedimenti giudiziari» (sentenza n. 70 del 1985, richiamata, sul punto, anche dalla sentenza n. 309 del 2000), aggiungendo che, poiché l'ordinamento vigente, che pure detta esigenza «pone [...], non fornisce indicazioni sufficienti circa il modo di colmare la lacuna» in via interpretativa, «a tale carenza occorre [...] che si ponga rimedio in via normativa», nella sede competente a dettare le norme in materia di giudizi costituzionali (sentenza n. 309 del 2000). Tale disciplina delle modalità della partecipazione dell'autorità giudiziaria ai giudizi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni o Province autonome è stata dettata – successivamente alla citata pronuncia di questa Corte, che ne aveva messo in rilievo la carenza – a mezzo dell'inserimento, nell'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (nel testo modificato con la deliberazione di questa Corte del 10 giugno 2004), di un nuovo comma 2, il quale, col prevedere che il ricorso con cui il conflitto è promosso deve essere notificato, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri, «altresì all'organo che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo o da quelle dipendenti dal Governo», pone tale organo nella condizione di esercitare la facoltà – che la norma implicitamente ma inequivocabilmente così gli riconosce – di intervenire nel giudizio costituzionale. Che tale sia la funzione dell'ulteriore obbligo di notificazione del ricorso introdotto con la novella del 2004 (ora collocata nell'art. 25, comma 2, delle Norme integrative, nel testo modificato con la deliberazione di questa Corte del 7 ottobre 2008), risulta in effetti evidente alla luce sia delle citate sentenze n. 70 del 1985 e n. 309 del 2000 – essendo tale novella chiaramente rivolta a dare forma, sul piano procedurale, a quell'esigenza, imposta dall'ordinamento, di adeguata rappresentanza e difesa dell'autorità giudiziaria sottolineata in dette pronunce –, sia del fatto che finalità della notificazione degli atti giudiziari è, di regola, proprio quella di consentire l'instaurazione del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa (*ex plurimis*, sentenza n. 346 del 1998), ciò che vale, in tutta evidenza, anche per la notificazione degli atti dei giudizi costituzionali. Per tali ragioni, non può trovare accoglimento la tesi della difesa della ricorrente Provincia autonoma secondo cui la finalità della notificazione prevista dall'art. 25, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, sarebbe invece quella di consentire agli organi che ne sono destinatari di «dare allo Stato [...] tutti i contributi che possono emergere dall'esperienza, dalla documentazione e dagli elementi di cui dispongono»; tali «contributi», del resto, ben avrebbero potuto (e potrebbero) essere richiesti dal Presidente del Consiglio dei ministri agli organi in questione senza che fosse necessario prevedere, al fine di consentirne l'acquisizione da parte dello stesso Presidente del Consiglio, la notificazione agli stessi dell'atto introduttivo del giudizio. Può perciò affermarsi che, in base

all'attuale disciplina dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni o Province autonome, successiva alla modificazione delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte posta in essere nel 2004, quando l'esercizio dell'attribuzione statale spetta a organi indipendenti dal Governo – destinatari, perciò, della notificazione prevista dall'art. 25, comma 2, delle citate Norme integrative – a questi è riconosciuta la facoltà di intervenire nel giudizio costituzionale al fine di fare valere le ragioni della legittimità dell'atto impugnato, da essi adottato, in via autonoma dal resistente Presidente del Consiglio dei ministri. Tale facoltà di intervento è stata, in effetti, già riconosciuta da questa Corte nelle sentenze n. 2 del 2007 – resa in un giudizio che, per la prima volta, ha visto la concreta partecipazione al processo costituzionale di un'autorità giudiziaria destinataria della notificazione ai sensi dell'art. 27, comma 2, delle Norme integrative – e n. 195 del 2007. Gli interventi spiegati dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano sono, pertanto, ammissibili”.

Sentenza n. **309/2000** (red. Zagrebelsky)

Alla stregua dell'ordinamento vigente, la mancanza di previsioni riferite alla rappresentanza e difesa dell'autorità giudiziaria nei giudizi per conflitto tra enti in cui sia coinvolto l'esercizio dei relativi poteri può essere sanata esclusivamente con la predisposizione ex novo di un complesso di regole, nella sede competente a dettare norme nella materia dei giudizi costituzionali. Pertanto, attesa la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di determinarsi autonomamente in relazione alla costituzione in giudizio, anche quando siano in questione atti giudiziari, la mancata costituzione dello stesso in simile conflitto non determina un vulnus nelle attribuzioni del potere giurisdizionale, idoneo a dare origine a un conflitto interorganico.

Considerato, 2.1.

“Il problema posto con il presente ricorso per conflitto di attribuzione riguarda la partecipazione al giudizio per conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni o Province autonome dell'autorità giudiziaria, quando la controversia abbia avuto origine da un suo atto che si ritenga lesivo di una competenza costituzionale e del quale si chiedi l'annullamento. Nella configurazione attuale di tali conflitti, per lo Stato è sempre e solo legittimato a intervenire il Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 39, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 27 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) anche quando, come nel caso che ha dato origine al presente giudizio, siano in discussione atti provenienti da organi dello Stato che, per la natura delle funzioni che sono chiamati a esercitare, godono secondo la Costituzione di una posizione di assoluta autonomia e indipendenza dal Governo. Si comprende perciò quella “esigenza di autonoma rappresentanza e difesa dell'ordine giudiziario anche nei conflitti tra Stato e Regioni nei quali siano in discussione provvedimenti giudiziari”, sulla quale questa Corte, conformemente a rilievi numerose volte prospettati dai commentatori, già con la sentenza n. 70 del 1985 ha richiamato l'attenzione, esigenza al cui soddisfacimento mira ora il presente conflitto di attribuzioni. Senonché, a tale carenza occorre come ha rilevato la difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri – che si ponga rimedio in via normativa, non essendo possibile ovviare a essa in via di interpretazione e applicazione dell'ordinamento vigente. Questo pone bensì l'esigenza di un'idonea rappresentanza e difesa dell'autorità giudiziaria nei giudizi su conflitto di attribuzioni in cui sia coinvolto l'esercizio dei suoi poteri, ma non fornisce indicazioni sufficienti circa il modo di colmare la lacuna, cosicché si possa provvedere al riguardo da questa Corte nell'esercizio dei poteri giurisdizionali che le spettano. La riprova di quanto testé osservato sta nello stesso ricorso per conflitto qui in discussione, per mezzo

del quale si chiede che, nel riconoscere la carenza di potere del Presidente del Consiglio dei ministri nel determinarsi autonomamente in relazione ai suoi poteri di intervento nel giudizio, quando siano in questione atti dell'autorità giudiziaria, la Corte costituzionale detti essa stessa una disciplina relativa alle procedure da seguire e ai poteri esercitabili dall'organo giudiziario interessato: una disciplina che – indipendentemente dalla congruità delle specifiche soluzioni indicate dal ricorrente, con riguardo alla reciproca posizione costituzionale del potere esecutivo e dell'ordine giudiziario – verrebbe necessariamente a configurarsi come la predisposizione *ex novo* di un complesso di regole che non può che essere posto nella sede competente a dettare norme nella materia dei giudizi costituzionali”.

Sentenza n. **70/1985** (rel. Malagugini)

È esclusa la possibilità per un sostituto procuratore della Repubblica di essere parte o dispiegare un intervento in un conflitto tra enti.

Considerato 2.

“Preliminarmente, deve essere dichiarata l'irricevibilità dello scritto, definibile come memoria, inviato in data 24 ottobre 1983 dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa e pervenuto alla cancelleria della Corte il 7 novembre dello stesso anno. Invero, quel magistrato non è parte nel conflitto (n. 27/1983 R.C.) cui fa riferimento la memoria che, quand'anche, impropriamente, fosse qualificabile come atto di intervento, sarebbe pur sempre inammissibile in un conflitto fra enti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn. 206 del 1975 e 75 del 1977). Da tali precedenti la Corte non ritiene di potersi discostare, pur non ignorando l'esigenza di autonoma rappresentanza e difesa dell'ordine giudiziario anche nei conflitti tra Stato e Regioni nei quali siano in discussione provvedimenti giudiziari, sottesa all'iniziativa del sostituto procuratore della Repubblica di Massa”.

1.2. LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

1.2.1. Il difetto di legittimazione attiva delle Regioni in relazione a lesioni di competenza arretrate agli enti locali

Sentenza n. **157/1975** (rel. Volterra)

Le Regioni non sono legittimate a sollevare un conflitto intersoggettivo in sostituzione degli enti locali, non essendo prevista nei giudizi costituzionali la sostituzione processuale.

Considerato, 3.

“Per quanto attiene all'asserita lesione dell'autonomia degli enti locali e dei loro diritti, non si vede in base a quali norme la Regione possa essere legittimata a sollevare conflitti d'attribuzione avanti la Corte costituzionale per pretese violazioni dello Statuto regionale che incidono sugli interessi delle Province e dei Comuni e non sulla sfera di interessi regionali. Né la Costituzione né lo Statuto siciliano prevedono sotto nessuna forma la sostituzione processuale per i giudizi costituzionali della

Regione alle Province e ai Comuni e tanto meno l'art. 15 dello Statuto che sancisce anzi la più ampia autonomia amministrativa e finanziaria degli Enti locali. Né dalla circostanza che le Province e i Comuni non siano legittimati a sollevare conflitti di competenza costituzionali può desumersi che nel silenzio della legge, questa legittimazione spetti alla Regione. Nell'ordinamento italiano sono previsti altri mezzi per salvaguardare di fronte allo Stato l'autonomia o gli interessi che si pretendano violati delle Province e dei Comuni, quali i giudizi di costituzionalità in via incidentale contro leggi che dettano tale autonomia e i rimedi giurisdizionali ordinari avverso atti non legislativi”.

1.2.2. La legittimazione attiva in relazione a lesioni delle prerogative dei gruppi consiliari regionali e la mancanza di legittimazione dei consiglieri regionali

Ordinanza n. **15/2019** (red. Amato)

La legittimazione dei consiglieri regionali a promuovere singolarmente il conflitto deve essere esclusa, in applicazione del consolidato principio secondo cui, in assenza di elementi letterali o sistematici che lo consentano, non può essere superato il dato ricavabile dal combinato disposto degli artt. 134 Cost. e 39, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, in base al quale solo lo Stato e le Regioni (e le Province autonome) possono essere parti di un conflitto tra enti. Attesa la loro natura eccezionale, le disposizioni riferite alle prerogative dei parlamentari che consentono loro di sollevare un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato non sono estensibili ai consiglieri regionali. Del resto, deve essere esclusa l'assimilabilità delle attribuzioni dei Consigli regionali a quelle del Parlamento, in quanto, pur essendo qualificabili come esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, i primi non si esprimono a livello di sovranità.

Considerato

“(…) i ricorrenti lamentano la lesione dell'autonomia e delle prerogative costituzionali dei consiglieri regionali, garantite dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, poiché tale richiesta di rinvio a giudizio avrebbe realizzato un'indebita interferenza della funzione giurisdizionale nelle prerogative costituzionali delle quali essi sono titolari; le contestazioni formulate dalla Procura della Repubblica riguarderebbero scelte attinenti all'organizzazione, all'attività istituzionale e alla dotazione anche finanziaria dei gruppi regionali, le quali sarebbero sottratte all'invadenza di altri soggetti e poteri dello Stato, perché essenziali al funzionamento di organi regionali, come i gruppi e i consiglieri che ne fanno parte; (...) «in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, “nessun elemento letterale o sistematico [...] consente di superare la chiara limitazione soggettiva che si ricava dagli artt. 134 della Costituzione e 39, terzo comma, della citata legge n. 87 del 1953”» (sentenza n. 130 del 2009, con richiamo alla sentenza n. 303 del 2003); ciò in quanto «l'eventuale lesione dei poteri spettanti ai rappresentanti di un ente fornito di autonomia costituzionalmente protetta, non può, in tesi, non offendere anche l'autonomia dell'ente medesimo (sentenza n. 211 del 1972), facendo così insorgere per esso l'interesse a tutelare nell'appropriata sede le proprie attribuzioni» (sentenza n. 163 del 1997; nello stesso senso, altresì, sentenze n. 107 del 2015 e n. 130 del 2014); (...) «l'identità formale degli enunciati di cui all'art. 68, primo comma, e 122, quarto comma, Cost., non riflette una compiuta assimilazione tra le assemblee parlamentari ed i consigli regionali in quanto, diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere, le attribuzioni dei Consigli si inquadrano, invece, nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità» (sentenza n. 279 del 2008; nello stesso senso, sentenza n. 245 del 1995); proprio con riferimento ai caratteri dell'autonomia organizzativa e contabile dei Consigli regionali, questa Corte ha affermato che «le assemblee elettive delle Regioni si differenziano, anche sul piano dell'autonomia

organizzativa e contabile, dalle assemblee parlamentari, atteso che i consigli regionali godono bensì, in base a norme costituzionali, di talune prerogative analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento, ma, al di fuori di queste espresse previsioni, non possono essere assimilati ad esso, quanto meno ai fini della estensione di una disciplina che si presenta essa stessa come eccezionale e derogatoria» (sentenza n. 39 del 2014; nello stesso senso, sentenze n. 301 del 2007, n. 292 del 2001 e n. 81 del 1975) e che conseguentemente non copre procedure e atti previsti soltanto da leggi regionali (sentenze n. 337 del 2009 e n. 69 del 1985)».

Sentenza n. **107/2015** (red. Coraggio)

Sussiste la legittimazione delle Regioni a promuovere un conflitto in relazione agli ordini di deposito dei rendiconti notificati dalla Corte dei conti ai presidenti dei gruppi consiliari regionali, in quanto la presentazione del rendiconto è non già un obbligo di natura personale del Presidente del gruppo connesso al maneggio di risorse pubbliche, bensì facente capo al gruppo consiliare, quale organo del Consiglio regionale, e, pertanto, alla Regione le cui attribuzioni potrebbero risultare lese dai predetti ordini di deposito.

Considerato, 6.

“Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, poi, il ricorso della Regione Piemonte sarebbe inammissibile perché mancherebbe anche il presupposto soggettivo del conflitto, «in quanto l’obbligo di presentazione del conto è atto personale di chi maneggia il pubblico denaro, non della Regione, che perciò non può sentirsi direttamente menomata nelle sue prerogative dall’iniziativa giudiziale della Corte». Anche tale eccezione non è fondata. Questa Corte, nella sentenza n. 130 del 2014, partendo dall’osservazione che i gruppi consiliari sono stati qualificati come organi del Consiglio regionale (sentenza n. 39 del 2014), ha affermato che «La lamentata lesione delle prerogative dei gruppi si risolve dunque in una compressione delle competenze proprie dei consigli regionali e quindi delle Regioni ricorrenti, pertanto legittimate alla proposizione del conflitto (sentenze n. 252 del 2013, n. 195 del 2007 e n. 163 del 1997)». Identica considerazione non può che essere svolta con riferimento ai presidenti dei gruppi consiliari, dal che consegue la legittimazione della Regione Piemonte alla proposizione del conflitto”.

Sentenza n. **130/2014** (red. Coraggio)

I gruppi consiliari regionali sono qualificabili come organi del Consiglio e proiezione dei partiti politici nell’assemblea regionale, sicché la lesione delle loro prerogative si risolve in una lesione delle competenze dei Consigli e quindi delle stesse Regioni.

Considerato, 3.4.

“È infine non fondata l’eccezione di inammissibilità per difetto d’interesse del conflitto promosso dalla Regione Piemonte, dal momento che gli atti impugnati inciderebbero sui gruppi consiliari, soggetti autonomi rispetto al consiglio regionale, in quanto tali legittimati a far valere le proprie ragioni di fronte alla giurisdizione comune. Va rammentato, al riguardo, che «I gruppi consiliari sono stati qualificati dalla giurisprudenza di questa Corte come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale (sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio (sentenza n. 1130 del 1988)» (sentenza n. 39 del 2014). La lamentata lesione delle prerogative dei gruppi si risolve

dunque in una compressione delle competenze proprie dei consigli regionali e quindi delle Regioni ricorrenti, pertanto legittimate alla proposizione del conflitto (sentenze n. 252 del 2013, n. 195 del 2007 e n. 163 del 1997)”.

Sentenza n. **163/1997** (red. Vassalli)

Con riferimento al giudizio contabile, la lesione delle prerogative dei rappresentanti di un ente fornito di autonomia costituzionalmente protetta viola necessariamente anche l'autonomia dell'ente. Pertanto, sussiste la legittimazione delle Regioni a sollevare un conflitto, in relazione a inviti a dedurre notificati dalla Procura contabile a consiglieri ed assessori regionali, nell'ipotesi in cui l'evocazione della responsabilità amministrativa degli stessi consegua alla inammissibile disapplicazione di una legge regionale.

Considerato, 3.

“In ordine di pregiudizialità logica, va esaminata, anzitutto, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione della regione Veneto; eccezione che è da disattendere, considerata la evidente necessità di tenere distinto il problema della legittimazione e dell'interesse nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa, da quello che concerne la verifica degli analoghi elementi nell'ambito del giudizio per conflitto di attribuzione. Quanto a quest'ultimo, la Corte, proprio con riferimento al processo contabile, ha già avuto occasione di rilevare che l'eventuale lesione dei poteri spettanti ai rappresentanti di un ente fornito di autonomia costituzionalmente protetta, non può, in tesi, non offendere anche l'autonomia dell'ente medesimo (sentenza n. 211 del 1972), facendo così insorgere per esso l'interesse a tutelare nell'appropriata sede le proprie attribuzioni. Di ciò è, del resto, esempio paradigmatico il ricorso in esame, con il quale la ricorrente lamenta che l'iniziativa in materia di responsabilità amministrativa assunta dal procuratore regionale della Corte dei conti si traduce, attraverso la “disapplicazione” di una legge regionale, nel disconoscimento e, quindi, nella lesione delle competenze ad essa costituzionalmente garantite, tra cui, in particolare, quelle di carattere legislativo previste dall'art. 117 della Costituzione”.

1.2.3. Il difetto di legittimazione degli enti locali

Sentenza n. **130/2009** (red. Mazzella)

Difetta la legittimazione dei Comuni a promuovere un conflitto tra enti. Al riguardo, non può essere superato il dato ricavabile dal combinato disposto degli artt. 134 Cost. e 39, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, in base al quale solo lo Stato e le Regioni (e le Province autonome) possono essere parti di un conflitto.

Considerato, 2.

“Il conflitto è inammissibile per più ragioni. Va premesso che il ricorso proposto dal Comune di Transacqua nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, pur riproponendo, in sostanza, la medesima questione di costituzionalità già respinta dal Tribunale, assume – per le argomentazioni ivi svolte – i connotati di un conflitto tra enti, ritenendo il ricorrente di potersi collocare, a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, nella medesima posizione delle Regioni. Così qualificato, il ricorso è inammissibile perché non risulta notificato al Presidente del Consiglio dei

ministri presso la sua sede, né all'organo che ha emanato l'atto impugnato, nel termine di 60 giorni prescritto dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (a decorrere dalla notificazione, o pubblicazione, ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato). Il sollevato conflitto non è ammissibile, inoltre, in relazione ad entrambi i requisiti, soggettivo e oggettivo, richiesti per la proposizione di un conflitto tra enti. Quanto al primo dei due requisiti, è sufficiente sottolineare che, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, "nessun elemento letterale o sistematico [...] consente di superare la chiara limitazione soggettiva che si ricava dagli artt. 134 della Costituzione e 39, terzo comma, della citata legge n. 87 del 1953" (sentenza n. 303 del 2003). Quanto al profilo oggettivo, questa Corte ha costantemente affermato (sentenze n. 39 del 2007, n. 326 del 2003, n. 276 del 2003) che gli atti giurisdizionali sono suscettibili di essere posti a base di un conflitto di attribuzione tra enti (oltre che tra poteri dello Stato) solo quando sia radicalmente contestata la riconducibilità dell'atto che determina il conflitto alla funzione giurisdizionale, ovvero sia messa in questione l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente. Nella fattispecie il conflitto si configura come uno strumento improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale. In conclusione, sotto tutti i profili esaminati, il ricorso del Comune di Transacqua va dichiarato inammissibile".

Sentenza n. **303/2003** (red. Mezzanotte)

Anche se la riforma del Titolo V della Costituzione ha attribuito ai Comuni potestà normative ed amministrative, gli stessi non hanno, tuttavia, acquisito la legittimazione a proporre né l'impugnazione in via principale, né il conflitto tra enti. Al riguardo, dal tenore letterale dell'art. 127 Cost., discende inequivocabilmente che la titolarità del potere di impugnare le leggi statali appartiene esclusivamente alle Regioni (e alle Province autonome). Parimenti, dal combinato disposto degli artt. 134 Cost. e 39, terzo comma, della legge n. 87 del 1953 non sono desumibili elementi letterali o sistematici che consentano di ritenere che con la riforma il potere di promuovere il conflitto di attribuzioni tra enti debba considerarsi esteso anche agli altri enti territoriali, diversi dalle Regioni (o dalle Province autonome).

Considerato, 33.

“Avverso il medesimo decreto legislativo ha proposto ricorso, «per sollevare questione di legittimità costituzionale e conflitto di attribuzione», anche il Comune di Vercelli. Il ricorrente ritiene che la propria legittimazione ad impugnare discenda dal fatto che la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione ha attribuito direttamente ai Comuni potestà amministrative e normative che dovrebbero poter essere difese nel giudizio di legittimità costituzionale in via di azione e nel giudizio per conflitto di attribuzione. A prescindere dalla qualificazione dell'atto e dal problema se con esso il Comune abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale o abbia introdotto un conflitto di attribuzione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'art. 127 Cost. prevede che «La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge». Con formulazione dal tenore inequivoco, la titolarità del potere di impugnazione di leggi statali è dunque affidata in via esclusiva alla Regione, né è sufficiente l'argomento sistematico invocato dal ricorrente per estendere tale potere in via interpretativa ai diversi enti territoriali. Analogo discorso deve ripetersi per il potere di proporre ricorso per conflitto di attribuzione. Nessun elemento letterale o sistematico consente infatti di superare la limitazione soggettiva che si ricava dagli artt. 134 della Costituzione e 39, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e, comunque, sotto il profilo oggettivo, resta ferma, anche dopo la revisione costituzionale

del 2001, la diversità fra i giudizi in via di azione sulle leggi e i conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni, i quali ultimi non possono riguardare atti legislativi”.

1.3. I TERZI INTERVENIENTI

Sentenza n. **259/2019** (red. Sciarra)

Ai sensi dell’art. 25, comma 2, delle Norme integrative, il ricorso per conflitto deve essere notificato dalla Regione ricorrente anche all’organo che ha emanato l’atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle da esso dipendenti o quando si tratti di organi dello Stato dotati di autonomia e di soggettività, sicché il destinatario della notifica ha la facoltà di intervenire nel giudizio. Deve essere altresì ammesso l’intervento delle parti di un giudizio comune il cui esito può essere condizionato dalla pronuncia della Corte. Pertanto, nel giudizio per conflitto sorto in relazione a un provvedimento disciplinare è ammissibile l’intervento dell’Ordine professionale che lo ha adottato e quello del relativo destinatario che lo ha impugnato avanti alla Commissione centrale di disciplina dell’ordine professionale.

Considerato, 2., 3.

“Preliminarmente, deve essere dichiarato ammissibile sia il conflitto nei confronti dello Stato, sia l’intervento spiegato nel giudizio dall’assessore regionale alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, dott. S. V. Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o resistervi, «subendo tale regola l’eccezione relativa all’ipotesi in cui l’interventore sia parte di un giudizio comune, il cui esito la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare» (sentenza n. 107 del 2015). Nel caso di specie ricorrono gli estremi dell’eccezione indicata. Infatti, il dott. S. V. è parte del giudizio pendente dinanzi alla Commissione centrale di disciplina per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS), avente ad oggetto l’impugnazione del medesimo provvedimento disciplinare, adottato dall’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, impugnato anche in questa sede. Pertanto, il presente giudizio costituzionale, volto ad accertare se spettasse allo Stato – e, per esso, all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna – adottare il suddetto provvedimento disciplinare, è suscettibile di incidere sul giudizio pendente dinanzi alla CCEPS. (...) Ancora in via preliminare, nessun ostacolo si pone all’intervento in giudizio dell’Ordine dei medici, nonostante la mancata costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri quale parte resistente. Questa Corte ha, di recente, sottolineato che, nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, promossi dalla Regione nei confronti dello Stato, l’art. 25, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale «espressamente prevede che il ricorso [...] debba essere notificato anche “all’organo che ha emanato l’atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo”» (sentenza n. 43 del 2019), di organi dello Stato dotati di autonomia e di soggettività, «sì da legittimarli passivamente nel processo (sentenza n. 252 del 2013)» (sentenza n. 43 del 2019). E ciò «al fine di fare valere le ragioni della legittimità dell’atto impugnato, da essi adottato, in via autonoma dal resistente Presidente del Consiglio dei ministri» (sentenza n. 252 del 2013)”.

Sentenza n. **224/2019** (red. Amato)

Nei conflitti originati da atti giurisdizionali è ammissibile l’intervento delle parti del giudizio, qualora l’esito del giudizio costituzionale possa pregiudicare il diritto fatto valere nelle sedi ordinarie.

Considerato, 3., 3.1.

“In via preliminare deve essere dichiarato ammissibile l’intervento di *Rockhopper Italia spa*. (...) Com’è noto, sebbene nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non sia ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, non può escludersi che l’oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall’esito dello stesso (tra le tante, sentenze n. 230 del 2017 e n. 305 del 2011; ordinanza letta in udienza, allegata alla sentenza n. 380 del 2007). Con specifico riferimento ai conflitti su atti giurisdizionali, pertanto, questa Corte ha in più occasioni dichiarato ammissibile l’intervento di soggetti che, quali parti nel giudizio ordinario la cui decisione era oggetto del conflitto, sarebbero stati incisi, senza possibilità di far valere le loro ragioni, dall’esito del giudizio per conflitto (tra tutte, sentenza n. 195 del 2007). Tali condizioni ricorrono nel caso di specie, poiché tale esito incide sul diritto della parte interveniente fatto valere nel giudizio comune, deciso con la sentenza del Consiglio di Stato all’origine del medesimo conflitto”.

Sentenza n. **230/2017** (red. Zanon)

È ammesso l’intervento di terzi che vantino situazioni soggettive suscettibili di essere pregiudicate dall’esito del conflitto. Pertanto, qualora la pronuncia della Corte possa incidere su una situazione soggettiva fondata su un provvedimento amministrativo, è ammesso l’intervento del relativo destinatario.

Considerato, 2.

“Come deciso con ordinanza dibattimentale letta all’udienza pubblica del 10 ottobre 2017, deve essere dichiarato ammissibile l’intervento spiegato nel giudizio dalla società *Trans Adriatic Pipeline AG*. Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi (ordinanze allegata alle sentenze n. 380 e n. 222 del 2007), ma non può escludersi che l’oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall’esito dello stesso (ordinanza allegata alla sentenza n. 195 del 2007). Nel caso di specie, la società *Trans Adriatic Pipeline AG* è stata parte del giudizio amministrativo avente a oggetto il provvedimento di autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico del 20 maggio 2015 alla costruzione del gasdotto TAP. Poiché il ricorso per conflitto della Regione Puglia mira in definitiva a incidere su tale provvedimento, l’esito dell’odierno giudizio è suscettibile di ripercuotersi sulla posizione giuridica soggettiva della società, la quale si fonda proprio su quel provvedimento, in base all’assetto giuridico da quest’ultimo determinato e rimasto inalterato a seguito della definizione del giudizio amministrativo di cui la società stessa è stata parte”.

Sentenza n. **107/2015** (red. Coraggio)

Nei giudizi per conflitto promossi dalle Regioni, in relazione agli ordini di deposito dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali avanti alle competenti sezioni della Corte dei conti, è ammesso l’intervento dei Presidenti dei gruppi, in quanto convenuti in un giudizio di conto la cui procedibilità viene condizionata dalla pronuncia della Corte.

Considerato, 4.

“Ancora in via preliminare, come del pari deciso con ordinanza dibattimentale letta all’udienza pubblica del 28 aprile 2015, deve essere dichiarato ammissibile l’intervento spiegato nel giudizio n. 11 del registro conflitti tra enti 2013 da V. B., M. R., A. M., P. C., M. G., A. G. V. e M. S., nella qualità di Presidenti dei Gruppi consiliari del Consiglio della Regione Toscana. Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o resistervi, subendo tale regola l’eccezione relativa all’ipotesi in cui l’interventore sia parte di un giudizio comune, il cui esito la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare (sentenze n. 305 del 2011, n. 312 del 2006 e n. 386 del 2005). Tale è il caso di specie, dal momento che gli intervenienti sono convenuti nei giudizi di conto originati dai provvedimenti impugnati in questa sede e il giudizio costituzionale, vertendo sulla spettanza o meno della competenza allo Stato dell’esercizio della giurisdizione contabile, è suscettibile di condizionare la stessa possibilità che i detti giudizi comuni abbiano luogo (sentenza n. 312 del 2006)”.

Sentenza n. **222/2007** (red. Silvestri)

Non possono intervenire le parti del giudizio comune avente ad oggetto il provvedimento che ha dato origine al conflitto se la pronuncia della Corte non è suscettibile di incidere sulla definitiva affermazione del diritto azionato.

Ordinanza letta all’udienza del 22 maggio 2007 allegata alla sentenza

“ (...) che nei giudizi per conflitto di attribuzione non è, di regola, ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi; che, tuttavia, tale preclusione non opera quando l’atto impugnato sia oggetto di un giudizio comune in cui l’interveniente sia parte e la pronuncia di questa Corte sia suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo (sentenze n. 149 del 2007, n. 312 e n. 89 del 2006, n. 386 del 2005, n. 154 del 2004 e n. 76 del 2001); che la società P. B. e F.lli era parte nel giudizio comune la cui decisione è oggetto del conflitto; che, però, la pronuncia di questa Corte non è suscettibile di incidere sulla definitiva affermazione o negazione dello stesso diritto della parte interveniente di agire nel giudizio comune”.

Sentenza n. **195/2007** (red. Napolitano)

È ammesso l’intervento quando l’oggetto del conflitto è tale da coinvolgere in modo immediato e diretto situazioni soggettive di terzi che potrebbero essere pregiudicate dall’esito del giudizio. Pertanto, nel conflitto promosso da una Regione, per asserita lesione delle prerogative del suo Presidente, in relazione ad una sentenza di condanna dello stesso al risarcimento dei danni, deve essere ammesso l’intervento di coloro ai quali è riconosciuto il risarcimento.

Considerato, 2.

“Preliminarmente, come già deciso con l’ordinanza emessa nell’udienza pubblica del 20 marzo 2007, deve essere dichiarato ammissibile l’intervento spiegato nel presente giudizio da G. C. e R. R., entrambi parti del giudizio che ha originato il presente conflitto. Anche se di regola, nei giudizi per conflitto di attribuzione non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, tuttavia può verificarsi che l’oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono imprescindibilmente dall’esito del conflitto. In tali casi questa Corte ritiene ammissibile l’intervento di soggetti che, quali parti nel giudizio ordinario la cui decisione è oggetto

del conflitto, sarebbero incisi, senza possibilità di far valere le loro ragioni, dall'esito del giudizio relativo al conflitto (sentenze n. 386 del 2005; n. 154 del 2004 e n. 76 del 2001). È questa la situazione che si riscontra nel presente giudizio, in quanto il suo oggetto incide sulla definitiva affermazione o negazione dello stesso diritto delle parti intervenienti di agire nel giudizio comune”.

Sentenza n. **89/2006** (red. Quaranta)

L'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati ad adire la Corte è ammesso se sono anche parti di un giudizio comune avente ad oggetto l'atto da cui origina il conflitto, ove la pronuncia costituzionale sia suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo.

Considerato, 4.

“Nel giudizio è intervenuta la società Porto Turistico Domiziano eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Toscana, e concludendo nel merito per il rigetto del ricorso stesso. Tale intervento, a prescindere dalla sua tardività, deve essere dichiarato inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni non possono intervenire soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, salvo che gli atti impugnati siano oggetto di un giudizio comune in cui l'interventore sia parte e la pronuncia della Corte sia «suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo» (sentenze n. 386 del 2005; n. 76 del 2001). Non ricorrendo la circostanza da ultimo indicata, l'orientamento che esclude la legittimazione ad intervenire in giudizio dei predetti soggetti, nei limiti in cui è inteso a salvaguardare il tono costituzionale dei conflitti affidati al giudizio della Corte, deve essere tenuto fermo”.

Sentenza n. **76/2001** (red. Flick)

L'orientamento secondo cui nei conflitti tra enti non possono intervenire soggetti diversi da quelli legittimati a promuoverli intende salvaguardarne il tono costituzionale, evitando che il relativo oggetto, consistente nella lesione o menomazione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, possa confondersi o sovrapporsi con quello dei giudizi di diritto comune. Tuttavia, qualora dalla decisione sul conflitto dipenda la soluzione di una questione pregiudiziale relativa al diritto di agire in un giudizio comune, il contraddittorio deve essere esteso a coloro ai quali precludere l'intervento comporterebbe una compromissione della possibilità di tutelare i propri diritti. Pertanto, quando una Regione solleva un conflitto, in relazione a un decreto che dispone il giudizio a carico di un consigliere regionale, per far valere la garanzia di non perseguibilità, ex art. 122, comma quarto, Cost., delle opinioni espresse, devono essere ammessi gli interventi delle parti civili costituite nel procedimento penale.

Considerato, 1.

“Deve ritenersi ammissibile l'intervento spiegato, nel presente giudizio, dalla parte civile costituita nel procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. L'atto propulsivo di tale procedimento – rappresentato dal decreto che dispone il giudizio – è assunto dalla Regione ricorrente come invasivo delle proprie attribuzioni costituzionali, in quanto nella specie la condotta incriminata si sottrarrebbe al sindacato del giudice penale, operando per essa la immunità sancita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione. Va in proposito rilevato che – come lo stesso

interveniente ha diffusamente e criticamente posto in risalto – la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che nei giudizi per conflitto tra poteri o tra enti non possono intervenire soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto. Si è sottolineato peraltro, di recente, come un simile orientamento debba essere mantenuto fermo nei limiti in cui esso sia “inteso a salvaguardare il tono costituzionale dei conflitti affidati al giudizio della Corte e a far sì che questi non mettano capo a controversie di diritto comune” (v. sentenza n. 426 del 1999, nonché nel medesimo senso, *ex plurimis*, sentenze n. 35 del 1999; n. 375 del 1997; n. 419 del 1995). La preclusione all'intervento si ricollega, dunque, all'esigenza di impedire che la controversia sulla menomazione, che si assume esser derivata dall'esercizio anomalo di una attribuzione costituzionale, si confonda con l'oggetto di un contenzioso devoluto o devolvibile alla giurisdizione comune: così da mantenere in capo ai soli contraddittori necessari – e non anche agli eventuali soggetti comunque “interessati” alla risoluzione del giudizio costituzionale – il potere di azione e di resistenza, e quindi il corrispondente potere di partecipare al procedimento davanti a questa Corte. Per contro, qualora si rivendichi la sussistenza della eccezionale garanzia di non perseguibilità sancita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, e si neghi pertanto in radice il diritto di azione in capo a chi pretende di aver subito lesione da una condotta “scriminata” dalla garanzia medesima, la valutazione sull'esistenza della garanzia svolta dalla Corte in sede di conflitto finirebbe per sovrapporsi all'analoga valutazione demandata al giudice del processo comune. Ove dunque si ritenesse precluso l'intervento nel giudizio costituzionale, finirebbe per risultare in concreto compromessa la stessa possibilità per la parte di agire in giudizio a tutela dei suoi diritti. La conclusione alla quale occorre ora pervenire, d'altra parte, è ulteriormente avvalorata dalla circostanza che l'esigenza del contraddittorio – fortemente riaffermata dalla nuova formulazione del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione – si riflette anche sul piano della partecipazione al giudizio riservato a questa Corte, derivando da esso la risoluzione di un tema del tutto “pregiudiziale”, quale è quello relativo alla sussistenza o meno nel caso concreto del potere di agire”.

CAPITOLO 2 – L’OGGETTO DEL CONFLITTO: ATTI IMPUGNABILI E COMPORAMENTI CENSURABILI

2.1. I REGOLAMENTI

Sentenza n. 274/2010 (red. Frigo)

Un decreto ministeriale contenente norme intese a disciplinare in via generale ed astratta i requisiti e l’ambito di operatività di soggetti svolgenti attività di pubblico interesse, pur non recando la denominazione di regolamento, ha tale natura e, pertanto, nella parte in cui attiene a interventi riconducibili a materie di competenza regionale residuale, contrasta con la previsione del sesto comma dell’art. 117 Cost., in base al quale il potere regolamentare in tali materie spetta alle Regioni.

Considerato, 4.2.

“La decisione sugli odierni ricorsi non può evidentemente che orientarsi nella medesima direzione, consistendo le censure di fondo delle Regioni ricorrenti (così come le difese dell’Avvocatura generale dello Stato) in una mera replica delle argomentazioni già svolte in sede di impugnazione in via principale delle norme legislative attuate. Premesso che l’atto impugnato richiama, quanto al concetto di «sicurezza urbana», la definizione offerta dal d.m. 5 agosto 2008 (art. 1, comma 2), mentre non fornisce alcuna precisazione in ordine alla valenza del concetto alternativo di «disagio sociale», si deve concludere che – per le ragioni già indicate nella citata sentenza n. 226 del 2010 e d’anzi ricordate – la tesi delle ricorrenti non è fondata in rapporto alla prima delle due formule, mentre lo è rispetto alla seconda, in quanto comprensiva di interventi riconducibili alla materia «servizi sociali», di competenza legislativa regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.). Ne deriva che, per la parte in cui disciplina l’attività di segnalazione di «situazioni di disagio sociale», l’atto impugnato viola anche il sesto comma dell’art. 117 Cost., che circoscrive la potestà regolamentare dello Stato alle sole materie di sua competenza legislativa esclusiva. Il presupposto, non contestato dalla difesa dello Stato, da cui muovono le ricorrenti – e, cioè, che l’atto impugnato, pur non recando formalmente tale denominazione, abbia natura di regolamento – corrisponde, infatti, ai contenuti sostanziali dell’atto, il quale detta norme intese a disciplinare, in via generale e astratta, i requisiti delle associazioni e degli osservatori volontari ad esse appartenenti, il loro ambito di operatività e i procedimenti amministrativi connessi, vincolando con ciò i comportamenti dei diversi soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell’attività in questione (lo stesso art. 9 del decreto reca, del resto, la rubrica «norme transitorie»). Eventuali profili di illegittimità dell’atto conseguenti a tale qualificazione, legati segnatamente alla mancata osservanza della procedura di cui all’art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), esulano dal tema del presente giudizio. Al fine di eliminare la rilevata lesione delle attribuzioni regionali è sufficiente, peraltro, rimuovere i riferimenti alle «situazioni di disagio sociale» che compaiono nei commi 1 e 2 dell’art. 1 e nel comma 1 dell’art. 2 del decreto impugnato, con riguardo, rispettivamente, all’elenco delle associazioni di osservatori volontari, agli scopi e ai compiti di queste (l’ulteriore riferimento che figura nel quarto capoverso del preambolo ha carattere meramente descrittivo dei contenuti delle norme primarie attuate). Anche in questo caso, va esclusa la necessità di interventi sulle restanti previsioni del decreto (ivi compresa la norma transitoria di cui all’art. 9, sulla quale in modo particolare si appuntano le censure delle ricorrenti). Una volta circoscritta l’attività degli osservatori volontari alla segnalazione degli eventi pericolosi per la «sicurezza urbana» – e, dunque, in un ambito riconducibile alla prevenzione e repressione dei reati – dette previsioni perdono, infatti, automaticamente ogni carattere invasivo delle

competenze regionali. Il discorso vale anche in rapporto alla lesione del «principio di legalità», denunciata dalla Regione Emilia-Romagna sull'assunto che il decreto ministeriale impugnato, in alcune sue parti, avrebbe travalicato l'ambito di intervento assegnatogli dall'art. 3, comma 43, della legge n. 94 del 2009. Tale ipotizzato profilo di illegittimità dell'atto resta, infatti, irrilevante in questa sede, qualora non ridondi in una lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione. Con riguardo, poi, alle censure formulate in via subordinata dalla medesima Regione Emilia-Romagna, va escluso che l'atto impugnato sia tenuto comunque a prevedere forme di coordinamento con le Regioni, anche qualora l'attività degli osservatori volontari rimanga ristretta nell'ambito dell'«ordine pubblico e sicurezza». Come già rilevato da questa Corte, infatti, l'art. 118, terzo comma, Cost., nel prevedere una riserva di legge statale ai fini della disciplina di forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117 Cost. (immigrazione, ordine pubblico e sicurezza), non impegna indefettibilmente lo Stato a prevedere un simile coordinamento ogni qualvolta rechi disposizioni riferibili alle suddette materie (sentenza n. 226 del 2010). Neppure, da ultimo, richiede una soluzione differenziata la disposizione dell'art. 8 del decreto, attinente all'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento, avuto riguardo alla censura della Regione Emilia-Romagna, secondo la quale il regolamento statale non potrebbe comunque prevedere e disciplinare l'attività regionale di formazione. Al riguardo, è sufficiente considerare che l'organizzazione dei suddetti corsi è configurata dalla norma come una mera facoltà delle Regioni e degli enti locali che vi abbiano interesse («Le regioni e gli enti locali interessati possono organizzare corsi di formazione e aggiornamento...»), circostanza che esclude in ogni caso l'attitudine lesiva della previsione”.

Sentenza n. 364/2003 (red. Onida)

I regolamenti di delegificazione emanati prima della riforma del Titolo V possono afferire anche a disposizioni statali relative a materie di competenza regionale, aventi carattere di norme di dettaglio cedevoli la cui efficacia, pertanto, si esplica solo in assenza di una normativa regionale. Non avendo alcun effetto abrogativo o invalidante di leggi regionali, né potendo in alcun modo vincolare il legislatore territoriale, detti regolamenti non possono comportare una lesione delle competenze regionali e, conseguentemente, neppure dare origine a un conflitto tra enti.

Considerato, 4.2, 4.3.

“In questo quadro legislativo nazionale, tuttora immutato, è intervenuto il regolamento impugnato, che apporta alcune modifiche ed integrazioni al regolamento emanato con il d.P.R. n. 447 del 1998. Quest'ultimo, come si è detto, è un regolamento di “delegificazione”, destinato a disciplinare il procedimento previsto dagli articoli da 23 a 27-*bis* del d.lgs. n. 112 del 1998. Sulla natura e sui caratteri di tali regolamenti si è espressa in generale questa Corte nella già citata sentenza n. 376 del 2002, chiarendone, alla luce del testo costituzionale antecedente alla novella di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, la portata e i limiti nelle ipotesi in cui essi vengano ad interferire in materie di competenza regionale. In particolare, si è affermato (par. 6 del *Considerato in diritto*) che la delegificazione “riguarda (...) e può riguardare – oltre a disposizioni di leggi statali regolanti oggetti a qualsiasi titolo attribuiti alla competenza dello Stato – solo disposizioni di leggi statali che, nelle materie regionali, già avessero carattere di norme di dettaglio cedevoli la cui efficacia si esplicava nell'assenza di legislazione regionale”; e che “l'emanazione dei regolamenti statali di delegificazione, riguardanti eventualmente ambiti materiali di competenza regionale, non ha alcun effetto abrogativo né invalidante sulle leggi regionali in vigore (...), né produce effetti di vincolo per i legislatori regionali”. (...) Alla luce di tali considerazioni, è palese che i regolamenti di delegificazione emanati prima della entrata in vigore del nuovo titolo V della parte II della Costituzione non si presentano, in linea di principio, come idonei a produrre lesioni delle competenze regionali. Ma se è così, anche ai

regolamenti emanati, sempre prima dell'entrata in vigore della riforma costituzionale, per modificare norme dei preesistenti regolamenti di delegificazione – come il regolamento qui impugnato –, non può che riconoscersi la stessa limitata portata e lo stesso carattere. Anch'essi dunque, in linea di principio, non incidono sulla legislazione regionale tuttora applicabile, in quanto rispettosa dei principi fondamentali recati dalla legislazione statale, e non vincolano i legislatori regionali. L'atto impugnato si rivela pertanto, a prescindere dal suo contenuto, inidoneo a ledere le competenze delle Regioni: a tale carenza di lesività consegue la inammissibilità del conflitto”.

Sentenza n. 266/2001 (red. Contri)

L'espressa abrogazione, intervenuta prima dell'emanazione di un decreto ministeriale di natura regolamentare, della norma di legge sulla quale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si fondava il potere regolamentare del Ministro comporta che non sarebbe spettato allo Stato adottare l'atto contestato.

Considerato, 5.

“Il ricorso con il quale la Provincia di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 deve essere accolto. È fondata infatti la doglianza della ricorrente, che lamenta come la disciplina impugnata sia priva di “base legislativa” e pertanto lesiva dell'autonomia provinciale. Anteriormente all'emanazione del regolamento impugnato è venuto meno il fondamento legislativo del potere ministeriale invocato dalla difesa erariale, essendo stato espressamente abrogato il d.lgs. n. 132 del 1992 - che all'art. 4, comma 3, conferiva al Ministro dell'ambiente il potere di indicare le misure necessarie per impedire scarichi indiretti di sostanze inquinanti – dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1999, n. 124, ed entrato in vigore prima della pubblicazione dell'impugnato d.m. 24 maggio 1999, n. 246, in Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1999, n. 176. Poco dopo, anche l'altro provvedimento legislativo indicato dall'Avvocatura dello Stato quale “base legislativa” dei contestati regolamenti ministeriali, il d.lgs. n. 175 del 1988 - che all'art. 12 assegnava al Ministro dell'ambiente funzioni di indirizzo e prevedeva che “con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente verranno indicate le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricanti le cui attività industriali rientrano nel campo di applicazione del presente decreto” – è stato (ad eccezione dell'art. 20, disciplinante le ispezioni), espressamente abrogato dall'art. 30 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/1982/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). Quanto precede impone a questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato, in difetto di esplicita autorizzazione legislativa ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, emanare il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 e altresì, conseguentemente, di annullare lo stesso decreto ministeriale n. 246 del 1999. Rimane assorbita ogni ulteriore censura”.

2.2. I DECRETI MINISTERIALI

Sentenza n. 382/2006 (red. De Siervo)

Un conflitto può avere origine anche dalla premessa di un decreto ministeriale, dal momento che qualsiasi comportamento significativo dotato di rilevanza esterna, imputabile allo Stato o a una Regione, è idoneo a innescare un conflitto, qualora esprima in modo inequivoco l'intenzione di esercitare una competenza invasiva della sfera di attribuzioni di altro ente. Tuttavia, se le ragioni dell'asserita lesività vengono riferite dalla Regione alla sola premessa del decreto, la ricorrente deve chiedere la declaratoria che non spettava allo Stato l'adozione della sola premessa e non dell'intero atto.

Considerato, 2.

“Il ricorso della Regione Valle d’Aosta presenta una evidente anomalia, da considerare in via preliminare rispetto alla stessa valutazione dei profili di inammissibilità eccepiti dall’Avvocatura generale dello Stato, dal momento che la ricorrente chiede che questa Corte dichiari la non spettanza allo Stato del potere di adottare il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 giugno 2004, prot. n. 578 (Segr) L.1, deliberato in prima attuazione di quanto previsto dall’art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 355 del 2003. La legittimità del decreto impugnato, che concerne soltanto la formazione «dell’anagrafe delle aziende che operano nel settore del trasporto pubblico locale» (accessibile anche agli enti territoriali) e che a tal fine prevede la fornitura dei dati necessari da parte di una serie di soggetti pubblici e privati, viene contestata sulla base del contenuto di una delle premesse dello stesso decreto ministeriale, ritenuta lesiva sia dell’autonomia finanziaria della Regione che delle sue competenze in materia di trasporto pubblico locale. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte riconosciuto che «qualsiasi comportamento significativo, imputabile allo Stato o ad una Regione è idoneo a produrre un conflitto attuale di attribuzione fra enti, purché sia dotato di efficacia o di rilevanza esterna e sia diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare un’invasione attuale dell’altrui sfera di attribuzioni o comunque una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima» (sentenza n. 211 del 1994; analogamente, si vedano le sentenze nn. 341 del 1996 e 137 del 1998); su questa base può essere sicuramente impugnata in forma autonoma anche una premessa di un decreto ministeriale cui sia, appunto, imputata una esplicita negazione della autonomia finanziaria di spesa della Regione. Tuttavia, l’anomalia del ricorso proposto dalla Regione Valle d’Aosta scaturisce, anzitutto, dal fatto che la premessa contestata non incide minimamente sul contenuto del decreto stesso, tanto che la difesa regionale imputa al decreto semplicemente di non smentire quanto contenuto nella premessa, così come confermato dal fatto che – come risulta dalla nota n. 11983 del 12 settembre 2005 a firma del Presidente *pro tempore* della Regione Valle d’Aosta depositata negli atti di causa – l’amministrazione regionale «ha regolarmente e tempestivamente fornito» i dati richiesti dal decreto impugnato. Ma soprattutto, in secondo luogo, le motivazioni addotte nel ricorso e nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, nella parte in cui individuano i termini del sollevato conflitto e le ragioni della asserita lesività della citata premessa al d.m. 24 giugno 2004 rispetto alle attribuzioni costituzionali della ricorrente, si rivelano in insanabile contraddizione con le conclusioni formulate dalla difesa regionale, nelle quali si chiede testualmente a questa Corte di «dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» non tanto l’imposizione di quegli obblighi e di quei vincoli lamentati nelle motivazioni in diritto del ricorso e riferiti alla sola premessa espressamente contestata, bensì «adottare il decreto in data 24 giugno 2004, prot. n. 578 (Segr) L.1, recante la seguente premessa: “Considerati (...)”; e di conseguenza annullare l’impugnato decreto del Ministro». Impugnare espressamente l’intero atto ministeriale previsto dall’art. 23, comma 1, della legge n. 47 del 2004, evidenzia che in realtà si contesta anche e prioritariamente che sia compatibile con la speciale autonomia finanziaria della

Regione, attualmente disciplinata in modo organico dalla legge n. 690 del 1981, la previsione di una nuova spesa a carico della finanza regionale ad opera di una legge nazionale, seppur nell'ambito di uno speciale intervento a livello nazionale in materia di competenza di tutte le Regioni. Al tempo stesso, la delibera di impugnazione della Giunta regionale e la memoria della ricorrente contestano la opportunità e forse la legittimità dello stesso accordo nazionale, allorché la prima afferma che nell'accordo non vi sarebbe stato «alcun coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome», e la seconda rileva che solo una Regione ha partecipato «alle trattative sfociate nell'accordo», parlando quindi di «una spesa imposta alla Regione per adempiere obbligazioni contratte da altri – le imprese di trasporto – nei confronti dei lavoratori autoferrotranviari, con la mediazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali». Una simile formulazione del *petitum*, pertanto, si rivela intrinsecamente contraddittoria rispetto alle doglianze fatte valere nella parte motiva del ricorso, non consentendo in alcun modo una chiara ed univoca identificazione dei termini del conflitto su cui questa Corte è chiamata a giudicare. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile”.

Sentenza n. 265/2003 (red. De Siervo)

Un decreto ministeriale adottato in adempimento di un obbligo di comunicazione previsto da una direttiva europea, sia pure in una materia di competenza concorrente, se non contiene alcun elemento da cui arguire una preclusione del successivo esercizio di poteri spettanti alle Regioni e Province autonome, non è potenzialmente idoneo a ledere alcuna attribuzione costituzionalmente protetta degli enti territoriali.

Considerato, 5.

“Ricostruito così l'ambito delle competenze delineate dalla normativa europea e da quella nazionale, non risulta che la Provincia di Trento – che pure aveva proceduto all'attività di ricognizione dei siti di *habitat* naturali in attuazione del progetto *Bioitaly* e ne aveva trasmesso, tramite i propri uffici, i risultati al Ministero – abbia però mai provveduto ad individuare, mediante apposita delibera della Giunta, i siti da proporre alla Commissione europea. E ciò, nonostante che tra il momento della ultimazione dell'attività di ricognizione (giugno 1995) e la adozione del decreto ministeriale censurato nel presente giudizio (aprile 2000) sia intercorso un notevole lasso di tempo, durante il quale le posizioni della Provincia e del Ministero hanno avuto ampio modo di manifestarsi e di risultare reciprocamente ben note. Il Ministero dell'ambiente ha introdotto nell'elenco allegato al d.m. 3 aprile 2000 anche le aree ricadenti nel territorio della Provincia di Trento. Tali aree non sono state individuate dal Ministero in modo unilaterale, malgrado la mancata approvazione da parte della Giunta provinciale dell'elenco delle aree, poiché sono state riportate nel decreto censurato e trasmesse alla Commissione europea le aree precedentemente individuate dagli organi tecnici della Provincia nell'ambito dell'attività di ricognizione scientifica da essi svolta in attuazione del progetto *Bioitaly*. Inoltre nessuna efficacia preclusiva all'ulteriore esercizio del potere di individuazione dei siti rilevanti da parte della Giunta provinciale può riconoscersi al decreto ministeriale censurato, il quale, come emerge dal titolo – significativamente rettificato – e dal suo contenuto, si limita a rendere pubblico l'elenco dei siti di importanza comunitaria individuati e proposti. Infatti, alla stregua del nostro ordinamento, la stessa trasmissione alla Commissione europea dei siti di importanza comunitaria effettuata dal Ministero, non preclude di per sé, alla Provincia, l'adozione di una propria decisione nelle more del completamento del procedimento comunitario. Conferma di tale ricostruzione è data proprio dalla vicenda che ha interessato la Regione Emilia-Romagna e che ha determinato la sua rinuncia al ricorso. Successivamente alla proposizione del conflitto di attribuzioni, la Giunta regionale ha adottato una delibera con cui è stato modificato l'elenco dei siti di importanza comunitaria e tale nuovo elenco è stato trasmesso al Ministero che ha provveduto ad inoltrarlo alla Commissione europea. Dunque gli atti ministeriali che la ricorrente censura nel presente giudizio non risultano

idonei ad incidere sulle rivendicate attribuzioni costituzionali della Provincia di Trento, non avendo determinato alcuna lesione delle potestà di quest'ultima, potestà che ben avrebbero potuto e potrebbero tuttora essere esercitate. Viene dunque a mancare quell'interesse a ricorrere, qualificato dalla finalità di ripristinare l'integrità della sfera di attribuzioni costituzionali della Provincia autonoma, che deve sussistere per la stessa ammissibilità di un conflitto tra Regioni e Stato sottoponibile alla giurisdizione di questa Corte. D'altronde, è indubbio che l'accertamento degli eventuali vizi di legittimità degli atti qui censurati, compreso l'eventuale eccesso di potere per travisamento dei fatti in cui il Ministro possa essere incorso nel considerare la trasmissione dei siti effettuata dagli organi tecnici della Provincia come atto sufficiente ai sensi del d.P.R. n. 357 del 1997, se ed in quanto non comporti violazione di attribuzioni costituzionali, resta affidato agli ordinari rimedi giurisdizionali esperibili nei confronti degli atti amministrativi".

2.3. ALTRI ATTI MINISTERIALI

Sentenza n. 238/2012 (red. Mattarella)

Poiché la competenza di una Provincia autonoma in materia di riconoscimento del titolo per l'esercizio di una professione nell'ambito provinciale si radica solo a seguito della richiesta di iscrizione all'albo, un provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri di riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato non è potenzialmente idoneo a ledere tale competenza, con conseguente inammissibilità del conflitto.

Considerato, 2.

“Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha costantemente affermato, ai fini dell'ammissibilità del conflitto di attribuzione, la necessità del livello costituzionale del medesimo. Ai sensi dell'art 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), infatti, le Regioni possono sollevare conflitto di attribuzione qualora la loro «sfera di competenza costituzionale» sia invasa da un atto dello Stato; l'atto oggetto del conflitto, dunque, deve aver provocato una lesione della sfera costituzionale di competenza. Nel caso sottoposto all'esame della Corte non sussiste la lesione della competenza costituzionale della Provincia di Bolzano, in quanto l'atto oggetto di conflitto non ha invaso una sfera costituzionalmente garantita alla ricorrente. Alla Provincia autonoma di Bolzano è indubbiamente attribuita competenza legislativa primaria, con la relativa competenza amministrativa, in materia di riconoscimento del titolo di maestro di sci ai fini dell'esercizio della professione nel suo territorio; tuttavia, in base all'art. 3, comma 2, della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), ed alla disciplina contenuta nella legge della Provincia di Bolzano 19 febbraio 2001, n. 5 (Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci), si deve ritenere che tale competenza si eserciti a partire dal momento in cui interviene una domanda di iscrizione all'albo provinciale dei maestri di sci di quella Provincia, ai fini dell'esercizio della professione nel suo territorio. Il presupposto per l'applicazione della disciplina provinciale è costituito, infatti, dalla richiesta di iscrizione al relativo albo, condizione per «l'esercizio stabile dell'attività di maestro di sci in provincia di Bolzano» (art. 4, comma 1, della legge provinciale n. 5 del 2001), presupposto fatto salvo dal provvedimento impugnato, tramite la espressa indicazione della necessità di «previa iscrizione al collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale eserciterà la professione»; iscrizione che, nella Provincia ricorrente, è disciplinata autonomamente dalla legge provinciale con le relative previsioni di prove attitudinali. La Provincia di Bolzano, quindi, avrebbe potuto respingere la domanda, presentata ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata legge provinciale n. 5 del 2001, che disciplina l'iscrizione dei maestri di sci, in quanto il richiedente non risultava già iscritto all'albo di altra Regione; oppure avrebbe potuto considerarla proposta ai sensi

del comma 3 del medesimo art. 8, che riguarda i maestri in possesso di titolo professionale rilasciato da Stato estero, e richiedere il superamento delle relative prove, nell'ambito della sua indiscussa competenza. La competenza della Provincia di Bolzano non è contestata dalla Presidenza del Consiglio con il provvedimento impugnato, che è stato rilasciato sulla base del presupposto della presentazione di una domanda di esercizio della professione in Italia e con la clausola espressa della «previa iscrizione al Collegio regionale dei Maestri di sci dove svolgerà la professione». Risulta, del resto, dai decreti depositati in giudizio dalla difesa della Provincia ricorrente, che l'ufficio dello sport della Presidenza del Consiglio, in altri casi, ha respinto le domande di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, proprio in quanto collegate alla richiesta di iscrizione all'albo della Provincia di Bolzano, affermando la propria incompetenza. Non vi è stata, dunque, lesione di competenza costituzionale”.

Sentenza n. **118/2012** (red. Carosi)

Una nota adottata dalla Ragioneria Generale dello Stato nell'ambito della progressiva negoziazione delle concrete modalità di attuazione del patto di stabilità interno e di concorso alla manovra di finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto speciale, contenente una mera richiesta di riformulazione della proposta iniziale della Regione, non è idonea a dare origine a un conflitto, in quanto non reca una manifestazione di volontà statale preclusiva all'accordo.

Considerato, 2.

“L'eccezione di inammissibilità formulata dal Presidente del Consiglio dei ministri è fondata. Il tenore della nota della RGS non si pone in contrasto con la *ratio* dell'accordo, istituito attraverso il quale il legislatore (con l'art. 1, comma 132, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011»), ha voluto dare attuazione, in questa particolare materia, al principio della leale collaborazione. Per questo motivo, il mancato perfezionamento dell'accordo, a seguito del primo scambio di proposte tra le parti, appare del tutto compatibile con il criterio del previo confronto e della progressiva negoziazione e specificazione delle singole clausole dell'accordo stesso tra Regione e Stato. Una lettura corretta della nota della RGS dimostra che lo Stato non ha inteso sottrarsi all'accordo attraverso una controproposta chiusa al successivo confronto con la Regione, che possa intendersi come “imposizione” o presa di posizione in senso preclusivo al raggiungimento di un atto consensuale. Lo Stato si è mantenuto nell'ambito delle proprie prerogative costituzionali, non eccedendo dai propri poteri in materia di coordinamento della finanza pubblica. È bene ricordare che l'accordo è lo strumento, ormai consolidato (in quanto già presente nella legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e poi confermato da tutte le disposizioni che si sono occupate successivamente della materia) per conciliare e regolare in modo negoziato il doveroso concorso delle Regioni a statuto speciale alla manovra di finanza pubblica e la tutela della loro autonomia finanziaria, costituzionalmente rafforzata (*ex plurimis* sentenza n. 353 del 2004). Nel solco di questo indirizzo normativo l'art. 1, comma 132, della legge n. 220 del 2010, ha stabilito che per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le Regioni a statuto speciale, escluse la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze le concrete modalità attuative del patto di stabilità e del concorso alla manovra di finanza pubblica. Il contenuto dell'accordo deve essere compatibile con il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, della cui salvaguardia anche le Regioni a statuto speciale devono farsi carico e contemporaneamente deve essere conforme e congruente con le norme statutarie della Regione, ed in particolare con l'art. 8 dello statuto modificato – per effetto del meccanismo normativo introdotto dall'art. 54 dello statuto stesso – dall'art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria

2007). Quest'ultimo ha rideterminato e quantificato le entrate tributarie e la loro misura di pertinenza della Regione autonoma Sardegna. Ne consegue che «l'equilibrio del bilancio» di cui agli artt. 5 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), e 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) non potrà che realizzarsi all'interno dello spazio finanziario delimitato, in modo compensativo, dalle maggiori risorse regionali risultanti dalla entrata in vigore dell'art. 8 dello statuto (con decorrenza dal 1° gennaio 2010 per effetto dell'art. 1, comma 838, della legge n. 296 del 2006) e dalla riduzione della spesa conseguente all'applicazione del patto di stabilità 2011 (tabella 1 allegata all'art. 1, comma 131, della legge n. 220 del 2010). È infatti di palmare evidenza che proprio il principio inderogabile dell'equilibrio in sede preventiva del bilancio di competenza comporta che non possono rimanere indipendenti e non coordinati, nel suo ambito, i profili della spesa e quelli dell'entrata. Le norme richiamate costituiscono, nel loro complesso, il quadro normativo di riferimento della finanza regionale della Sardegna. Il combinato delle suddette disposizioni in materia di entrata e spesa compone dunque la disciplina delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione autonoma. Alla luce delle espresse considerazioni, il conflitto sollevato dalla Regione autonoma Sardegna deve essere, allo stato, dichiarato inammissibile”.

Sentenza n. **340/2011** (red. Tesauro)

Per dare origine a un conflitto, un atto deve contenere una chiara manifestazione di volontà dell'ente che lo emette in ordine all'affermazione di una propria competenza o alla negazione di una competenza altrui. Una e-mail del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in risposta ad un quesito del Consorzio dei Comuni di una Provincia autonoma, invita il richiedente a fornire, in adempimento di un obbligo di legge, i dati relativi agli immobili di sua proprietà o comunque detenuti a qualsiasi titolo, non avendo carattere vincolante per i destinatari, non è idonea a ledere alcuna attribuzione costituzionale della Provincia autonoma.

Considerato, 2., 2.1, 2.2., 2.2.1.

“In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. (...) Secondo il resistente, il ricorso sarebbe inammissibile avendo ad oggetto un atto non dispositivo né imperativo, ma dichiaratamente chiarificatorio e non proveniente da un organo legittimato a rappresentare lo Stato e quindi non idoneo a ledere le competenze della Provincia. (...) L'eccezione è fondata, con conseguente inammissibilità del ricorso. (...) Dal testo del ricorso introduttivo risulta che l'atto impugnato è costituito da una *e-mail* indirizzato al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano in risposta ad un quesito da quest'ultimo formulato per risolvere i dubbi inerenti all'ambito di applicabilità ed alla portata dell'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali disposto dall'art. 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009. Tale disposizione ha, infatti, previsto una ricognizione generale del patrimonio edilizio pubblico «ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche a valori di mercato» ed ha conseguentemente prescritto a «tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, che utilizzano o detengono, a qualsiasi titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici» di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni e di comunicare tutte le successive variazioni. In riferimento agli adempimenti connessi con l'applicazione di tale disposizione, il Dipartimento del tesoro ha predisposto un sistema di comunicazione di dati relativi agli immobili di proprietà dello Stato e delle amministrazioni

pubbliche e di quelli detenuti o utilizzati, a qualunque titolo, dagli stessi soggetti. Detto Dipartimento ha offerto alle amministrazioni interessate un supporto in termini di informazioni, non solo attraverso il sito, completo di informazioni sul progetto, ma anche con l'ausilio di due indirizzi telematici, il primo per le questioni di carattere tecnico, il secondo per le questioni di carattere giuridico, relative alla risoluzione di dubbi interpretativi. L'e-mail impugnato dalla ricorrente è stato adottato proprio in risposta ad uno dei numerosi quesiti pervenuti, al fine di spiegare il contenuto della norma. Tale risposta del «Dipartimento del Tesoro, Supporto Tematico Patrimonio» al quesito proposto dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, costituisce pertanto espressione della predetta collaborazione tecnica, fornita da parte di una delle articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze (il supporto tematico patrimonio), alle amministrazioni interessate in vista dell'applicazione della normativa citata. Questa Corte, fin da epoca risalente, ha espressamente chiarito che, per quanto riguarda i conflitti tra Stato e Regione, l'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel prevedere che l'atto che si assume lesivo della competenza di uno dei due soggetti può essere costituito da «qualunque atto di un loro organo che, nell'esercizio di funzioni legislative o amministrative, affermi in concreto la propria competenza o neghi l'altrui» (sentenza n. 153 del 1967), esige che esso «contenga una chiara manifestazione di volontà dell'organo in ordine all'affermazione di una [...] competenza» propria dell'ente, in un determinato settore (sentenza n. 12 del 1957). Alla stregua di tale principio, si è ripetutamente ribadito che non hanno attitudine lesiva della sfera di attribuzione costituzionale dell'ente confliggente quegli atti che siano privi di efficacia vincolante e che non contengano una chiara manifestazione di volontà dell'ente di riaffermare la propria competenza nel settore in esame e di negare l'altrui, risolvendosi, ad esempio, in mere istruzioni o pareri non vincolanti o indicazioni tecniche (vedi sentenze n. 197 del 2007, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005, n. 97 del 2003). Nella specie, l'e-mail impugnato ha, come si è già rilevato, una portata puramente informativa, essendo stata adottata dal supporto informatico appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze al solo scopo di rispondere al quesito proposto proprio dal Consorzio dei Comuni siti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, sull'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, risolvendosi in un mero parere tecnico, non vincolante. Essa, conseguentemente, non ha alcuna portata vincolante nei confronti delle amministrazioni alle quali è indirizzata, non contenendo alcuna manifestazione di volontà, che sia peraltro riconducibile ad un organo dell'amministrazione legittimato a rappresentare lo Stato e ad esprimerne appunto la volontà all'esterno, che si risolva nell'affermazione di una competenza propria dello Stato nell'ambito indicato. L'e-mail impugnato, pertanto, in quanto privo di carattere vincolante sia per il Consorzio dei Comuni siti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, che ha formulato il quesito in risposta del quale detto e-mail è stata adottata, sia per la Provincia stessa, non ha attitudine lesiva delle attribuzioni costituzionali della Provincia autonoma di Bolzano nella materia in esame”.

Sentenza n. **370/2010** (red. Cassese)

È ammissibile un conflitto promosso da una Regione, in relazione ad una nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che dispone una verifica amministrativo-contabile sulle risorse finanziarie destinate agli enti strumentali. Infatti, la nota esprime una chiara manifestazione di volontà dello Stato di affermare una propria competenza.

Considerato, 2.

“Il ricorso è ammissibile. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, il ricorso sarebbe inammissibile perché l'atto oggetto di conflitto non presenterebbe un'autonoma attitudine lesiva della sfera di competenza costituzionale della Regione. Ma la nota ministeriale impugnata esprime una

chiara manifestazione di volontà dello Stato di affermare la propria competenza a svolgere verifiche. Ne deriva che la questione è rilevante dal punto di vista costituzionale, «in quanto involge questioni afferenti al riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni, qual[e] risulta dal nuovo Titolo V della parte II della Costituzione» (sentenza n. 255 del 2007)”.

Sentenza n. **89/2006** (red. Quaranta)

È ammissibile un conflitto avente ad oggetto note ministeriali contenenti una manifestazione di volontà dell'amministrazione statale di riaffermare, a seguito della riforma del Titolo V, la propria competenza in una data materia, negando quella regionale.

Considerato, 1., 5.

“Con il ricorso indicato in epigrafe, la Regione Toscana ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, impugnando i seguenti atti: note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Viareggio, in data 12 e 26 febbraio 2003, note dello stesso Ministero, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in data 31 gennaio e 4 febbraio 2003 – con le quali, in relazione al porto di Viareggio, l'amministrazione marittima statale si considerava “nuovamente” competente nella materia delle concessioni sui beni del demanio marittimo portuale – nonché, “per quanto possa occorrere”, il parere della seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato, n. 767 del 15 maggio 2002. (...) In via preliminare, è opportuno puntualizzare che le note ministeriali impuginate contengono una chiara manifestazione di volontà dello Stato di riaffermare la propria competenza nel settore in esame e di negare quella regionale; pertanto, al presente giudizio va riconosciuto tono costituzionale, in quanto involge questioni afferenti al riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni, quale risulta dal nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione”.

Sentenza n. **97/2003** (red. De Siervo)

Le istruzioni del Ministero delle Finanze che prevedono, per talune delle imposte riscosse nel territorio regionale, il versamento allo Stato con successivo riversamento alla Regione della quota di spettanza, si riferiscono ad una fase interna del procedimento di riscossione, non incidendo sul diritto della Regione a percepire il gettito e, pertanto, non sono idonee a dare origine a un conflitto.

Considerato, 2.

“Il ricorso è inammissibile. Perché si dia la materia di un conflitto di attribuzione fra Regione e Stato, occorre che l'atto impugnato abbia idoneità ad essere lesivo della “sfera di competenza costituzionale” di cui all'art. 39, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e tale carattere manca al provvedimento qui in esame. Le istruzioni ministeriali impuginate, infatti, sono relative ad una fase interna e meramente provvisoria del procedimento di versamento dallo Stato alla Regione Siciliana del gettito tributario ad essa spettante e riscosso dall'amministrazione finanziaria statale ai sensi del d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Disposizioni integrative e correttive dei d.lgs 9 luglio 1997, n. 237 e d.lgs 9 luglio 1997, n. 241, d.lgs 4 dicembre 1997, n. 460, d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472). Non a caso l'allegato 1 dell'atto impugnato fa esplicito riferimento alle imposte riscosse sul territorio siciliano, prevedendo in alcuni casi al suo immediato versamento (in tutto o in parte) alla Regione Siciliana ed in altri casi allo Stato, ma evidentemente in via provvisoria, dal momento che resta salvo il successivo conguaglio da effettuarsi sulla base della effettiva titolarità dei tributi. Questa Corte, d'altronde, ha già avuto occasione, proprio in riferimento

ad un ricorso della Regione Siciliana, di affermare - nella sentenza n. 66 del 2001 - che “il meccanismo di riscossione lascia (...) del tutto impregiudicata la titolarità in capo alle varie amministrazioni del diritto a percepire il gettito, secondo le norme che disciplinano il riparto delle entrate” e – nella successiva sentenza n. 156 del 2002 - che non può ritenersi contrario a Costituzione prevedere il versamento alla Regione “solo dopo che la struttura di gestione [abbia] provveduto ai conteggi e alle operazioni di propria competenza”. Ovviamente, resta impregiudicato che la Regione Siciliana, al termine dei procedimenti di versamento dei gettiti e di conguaglio rispetto alle somme provvisoriamente devolute ad essa, possa eventualmente contestare errori od inesattezze nelle sedi amministrative o giurisdizionali competenti”.

Ordinanza n. **79/2003** (red. Mezzanotte)

Nell’ambito della disciplina relativa alla riscossione delle imposte, in base alla quale le somme vengono riversate agli enti destinatari dall’apposita struttura centralizzata, una circolare del Ministero delle Finanze contenente istruzioni applicative di disposizioni legislative sul differimento dei termini per la regolarizzazione di omessi versamenti non è idonea a ledere interessi costituzionalmente protetti delle Regioni, in quanto comporta solo una minima dilazione nell’afflusso delle somme.

Considerato

“(...) la circolare impugnata detta istruzioni applicative in ordine alla disciplina, posta dall’articolo 12 della legge n. 448 del 1998, sul differimento dei termini per la regolarizzazione degli omessi versamenti già contemplata dai commi 204, 208 e 209 dell’art. 3 della legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni (comma 1), nonché sulla estensione della medesima regolarizzazione anche all’anno 1996 (comma 2), prevedendo che le relative somme versate dai contribuenti debbano “affluire per intero all’Erario”; che tuttavia la medesima circolare non può che leggersi in coerenza con il sistema normativo delineato dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) ed attuato dal d.P.R. 18 maggio 1998, n. 189 (Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall’articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e dal decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 183 (Regolamento recante norme per l’individuazione della struttura di gestione prevista dall’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l’attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno spettanti); che, segnatamente, detto sistema disciplina la raccolta dei tributi prevedendo, tra l’altro, che le somme dovute agli enti destinatari, tra cui la Regione Siciliana, vengano ad essi riversate soltanto dopo che un’apposita struttura di gestione, centralizzata, abbia provveduto ai conteggi ed alle operazioni di propria competenza; che, come già ritenuto da questa Corte, la minima dilazione nell’afflusso delle somme alla Regione Siciliana, dovuta alla interposizione di operazioni devolute alla struttura di gestione, non integra una lesione dell’interesse costituzionalmente protetto della Regione medesima (sentenza n. 156 del 2002)”.

Sentenza n. **153/1967** (rel. Chiarelli)

Mentre, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il conflitto interorganico insorge fra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono e, conseguentemente, non può configurarsi un conflitto tra i poteri dello Stato finché non ci sia stata una definitiva manifestazione della loro volontà, con riguardo ai conflitti tra Stato e Regione, il

successivo art. 39 non richiede quale presupposto del giudizio la definitività dell'atto che vi ha dato luogo. È pertanto ammissibile il conflitto sorto in relazione al decreto prefettizio di nomina della Commissione presso la Camera di Commercio per l'istruttoria delle domande di iscrizione all'albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e all'albo nazionale degli esportatori di fiori e piante ornamentali, in quanto, nonostante l'atto non abbia carattere definitivo, con esso si è in concreto e positivamente affermata una competenza dello Stato, che viene invece negata dalla Regione.

Considerato, 2.

“(…) A maggior ragione non può negarsi l'ammissibilità del ricorso in relazione al decreto del Prefetto di Siracusa, che ha proceduto alla nomina della Commissione, in quanto con esso si è in concreto e positivamente affermata la competenza dello Stato, che viene invece negata dalla Regione. Né ostacola la proponibilità del ricorso l'asserito carattere non definitivo di tale atto del Prefetto. Infatti il vigente ordinamento dei conflitti costituzionali di attribuzione richiede che il conflitto sia insorto fra “organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono” per quanto riguarda i conflitti tra poteri dello Stato (art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87), mentre per quanto riguarda i conflitti tra Stato e Regione l'art. 39 della citata legge non richiede la definitività dell'atto che ha dato luogo al conflitto. E la differente normativa corrisponde ai caratteri peculiari dei due tipi di conflitto. Non può infatti configurarsi un conflitto tra i “poteri dello Stato” finché non ci sia stata una definitiva manifestazione della loro volontà. Finché essa manchi, non c'è il conflitto tra “poteri” dello Stato. Ed è da notare che in questi casi il concetto di definitività non corrisponde del tutto al concetto di definitività dell'atto amministrativo. Nei rapporti, invece, tra Stato e Regioni, l'atto lesivo della competenza di uno dei due soggetti può consistere in qualunque atto di un loro organo che, nell'esercizio di funzioni legislative o amministrative, affermi in concreto la propria competenza o neghi l'altrui. La definitività dell'atto non è richiesta dal legislatore come presupposto del giudizio di regolamento di attribuzione, e l'interprete non può a lui sostituirsi nel porre condizioni che possano essere preclusive della proponibilità del conflitto. La ragione per cui non si richiede la definitività dell'atto sta nella particolare natura del giudizio di cui trattasi, diretto alla immediata risoluzione del conflitto, con la conseguente rimozione, ad opera dell'organo istituito a garanzia del rispetto delle competenze costituzionalmente stabilite, della situazione di illegittimità costituzionale eventualmente determinatasi. Il sistema trova riscontro nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, che può essere proposto in qualunque grado del giudizio principale. D'altra parte, quando l'atto che ha dato occasione al conflitto non è definitivo, resta aperta la via alla Regione o allo Stato, una volta venuti a conoscenza della proposizione del conflitto, di confermare, resistendo in giudizio, la propria competenza, o di annullare l'atto, ad opera dell'organo gerarchicamente superiore, eventualmente determinando la cessazione della materia del contendere. In base alle esposte considerazioni deve ritenersi validamente proposto il conflitto di attribuzione di cui ai due ricorsi della Regione siciliana, restando assorbite le altre eccezioni pregiudiziali riguardanti atti diversi da quelli innanzi esaminati”.

2.4. GLI ATTI GIURISDIZIONALI

Sentenza n. **22/2020** (red. Zanon)

Può dare origine a un conflitto qualsiasi comportamento imputabile allo Stato, a una Regione o una Provincia Autonoma, dotato di rilevanza esterna e diretto a esprimere in modo non inequivoco la pretesa di esercitare una competenza il cui esercizio possa comportare una lesione o menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali di un altro ente territoriale e, pertanto, anche una sentenza non definitiva, a condizione che il ricorso non si risolva in un improprio mezzo

di gravame. Nella specie, sono rigettate le eccezioni di inammissibilità del conflitto per asserita inidoneità delle sentenze censurate a generare una lesione definitiva delle attribuzioni regionali, sino all'avvenuto passaggio in giudicato.

Considerato, 2.1.

“Innanzitutto, secondo il resistente, il ricorso sarebbe inammissibile perché la Regione avrebbe impugnato per conflitto un atto che – pur promanando da un’ autorità giurisdizionale e, quindi, da un potere statale – non sarebbe «idoneo ad esprimere in maniera definitiva la volontà del potere di appartenenza». Evocando quanto asseritamente affermato dalla sentenza n. 81 del 2012 di questa Corte, assume l’Avvocatura generale che la Regione, prima di proporre ricorso per conflitto, avrebbe dovuto attendere il passaggio in giudicato della sentenza, dato che quest’ultima, proprio perché non definitiva, non sarebbe suscettibile di «generare una lesione definitiva delle attribuzioni costituzionali rivendicate dalla parte regionale». L’eccezione è da respingere. Non pertinente, in primo luogo, è il richiamo alla sentenza n. 81 del 2012. In quel caso non fu infatti l’assenza di definitività della pronuncia del giudice amministrativo oggetto di ricorso a determinare l’inammissibilità dello stesso, bensì l’aver la Regione ricorrente denunciato «semplici *errores in iudicando*», portando così all’esame della Corte un conflitto di attribuzioni che si risolveva «in un improprio mezzo di gravame avverso le sentenze del giudice amministrativo». Ciò posto, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che «costituisce atto idoneo ad innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione qualsiasi comportamento significativo, imputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna e che – anche se preparatorio o non definitivo – sia comunque diretto “ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima”» (sentenza n. 332 del 2011; nello stesso senso, sentenze n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988). In disparte la possibilità che l’atto oggetto del conflitto possa essere altresì impugnato in sede giurisdizionale, quel che rileva è, dunque, il tono costituzionale del conflitto stesso, il quale sussiste quando il ricorrente non lamenti una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali (*ex plurimis*, sentenze n. 28 del 2018, n. 87 del 2015 e n. 52 del 2013). Quando, in particolare, oggetto di ricorso siano sentenze o altri atti giurisdizionali, il conflitto intersoggettivo è costantemente ritenuto ammissibile, in presenza delle anzidette condizioni, anche laddove l’atto sia non definitivo e altresì contestualmente impugnato in sede giurisdizionale (di recente, sentenze n. 259 e n. 57 del 2019, n. 2 del 2018 e n. 260 del 2016). L’ammissibilità del conflitto intersoggettivo da atti giurisdizionali, in altre parole, è condizionata dalla sussistenza del tono costituzionale, nonché dalla già rilevata esigenza che il ricorso non si risolva in un mezzo improprio di censura sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale. Per queste complessive ragioni, non incidono sull’ammissibilità del presente conflitto le ordinanze del Consiglio di Stato, sezione quinta, 7 ottobre 2019, n. 5079 e 5 luglio 2019, n. 3426, con le quali il giudice di secondo grado ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla Regione Puglia, sospendendo l’efficacia della impugnata sentenza del TAR. Infatti, la mera sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato – che continua ad essere presente nell’ordinamento, pur se in una situazione di “quiescenza” – non fa venir meno l’interesse al ricorso, «dal momento che “la lesione delle attribuzioni costituzionali può concretarsi anche nella mera emanazione dell’atto invasivo della competenza, potendo, quindi, perdurare l’interesse dell’ente all’accertamento del riparto costituzionale delle competenze”» (sentenza n. 328 del 2010, che richiama le sentenze n. 287 del 2005, n. 222 del 2006 e n. 199 del 2004)”.

Sentenza n. 332/2011 (red. Frigo)

Un'ordinanza di ammissione di mezzi istruttori adottata in un giudizio a carico di un consigliere regionale, prospettando una pronuncia nel merito con implicito disconoscimento delle prerogative ex art. 122, comma quarto, Cost., è idonea a dare origine a un conflitto.

Considerato, 4.

“Sussistono, invece, i requisiti di ammissibilità dei conflitti, ivi compreso quello oggettivo, rappresentato dall'idoneità dell'atto impugnato a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione. Per costante giurisprudenza di questa Corte, costituisce atto idoneo ad innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione qualsiasi comportamento significativo, imputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna e che – anche se preparatorio o non definitivo – sia comunque diretto «ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima» (*ex plurimis*, sentenze n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988). Con particolare riguardo alla garanzia prevista a favore dei consiglieri regionali dall'art. 122, quarto comma, Cost., questa Corte ha escluso che – contrariamente a quanto sostiene la Regione Veneto – il mero «esercizio della giurisdizione civile» nei confronti di un consigliere, pure in presenza di una eccezione della difesa di quest'ultimo tesa a far valere l'insindacabilità, possa ritenersi, di per sé, lesivo della garanzia e tale, dunque, da legittimare la Regione a reagire con lo strumento del conflitto. Nell'attuale assetto dei rapporti fra attribuzioni dell'autorità giudiziaria e tutela della prerogativa in questione – che concreta una immunità di ordine sostanziale, e non già una esenzione dalla giurisdizione – la Regione può, infatti, censurare solo «il “cattivo uso” del potere valutativo da parte di chi, in via ordinaria, svolge la funzione giurisdizionale, ritenendo che la pronuncia sia in contrasto con la previsione contenuta nella citata disposizione costituzionale» (sentenza n. 195 del 2007). In altre parole, il conflitto di attribuzione è proponibile solo in presenza di un atto – anche preliminare alla definizione del giudizio – che concretamente trascuri la prerogativa di cui si discute (sentenza n. 235 del 2007). La fattispecie oggi in esame si presenta, pur tuttavia, diversa da quelle già esaminate e decise da questa Corte nel senso della carenza dell'idoneità lesiva (sentenze n. 235 e n. 173 del 2007, concernenti, rispettivamente, provvedimenti di semplice rinvio delle udienze per la produzione di scritti difensivi e l'ordinanza di fissazione dell'udienza di trattazione). Non si è di fronte, infatti, a un mero atto di impulso processuale, imposto dalla legge senza margini di discrezionalità in presenza di determinate condizioni, o comunque privo di ogni «contenuto decisorio»: ma, al contrario, di un provvedimento con il quale il giudice si è pronunciato – con valutazione discrezionale e sia pure in funzione preparatoria della pronuncia volta a definire il giudizio – sulle istanze istruttorie delle parti. Con l'ordinanza impugnata, d'altro canto, il Giudice veneziano ha ammesso mezzi istruttori finalizzati, non già alla mera verifica della sussistenza dei presupposti di operatività della garanzia della insindacabilità, eccitata dalla difesa dei consiglieri regionali convenuti, quanto piuttosto allo scrutinio della fondatezza nel merito della domanda della società attrice (circostanza di tutta evidenza, specie in rapporto alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, diretta ad accertare le caratteristiche e le eventuali manchevolezze del sistema informatico predisposto dalla predetta società). Sulla , premessa che le prove vengono disposte dal giudice solo in quanto reputate ammissibili e rilevanti ai fini della decisione, e tenuto conto, altresì, dell'assenza di qualsiasi riserva o specifica indicazione di segno contrario riguardo alla questione preliminare relativa alla insindacabilità, si deve quindi concludere che l'ordinanza in questione – prefigurando una pronuncia sul merito della domanda – contenga un implicito disconoscimento della garanzia, sufficiente a concretizzare la potenzialità lesiva”.

Sentenza n. 222/2007 (red. Silvestri)

Il giudice amministrativo che, procedendo all'accertamento della effettiva vigenza delle norme di cui viene invocata l'applicazione, rileva l'intervenuta abrogazione di una legge regionale, si limita ad esercitare un potere inerente la funzione giurisdizionale, senza determinare alcuna lesione delle attribuzioni regionali.

Considerato, 3, 3.1.

“Il ricorso è inammissibile. (...) La Regione ricorrente lamenta che il Tribunale amministrativo regionale del Veneto abbia dichiarato l'abrogazione della legge regionale 30 giugno 1993 n. 27 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti) per effetto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 [Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti], recante norme di attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). L'effetto abrogativo rilevato dal giudice amministrativo deriverebbe – secondo la sentenza impugnata per conflitto di attribuzione – dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1953 n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali), nel quale è stabilito che le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente abrogano le leggi regionali che siano in contrasto con esse. Nel dichiarare il suddetto effetto abrogativo, il T.A.R. del Veneto non ha fatto altro che esercitare un potere strettamente inerente alla funzione giurisdizionale, che consiste nell'applicazione delle norme vigenti ai casi concreti. È del tutto evidente che il giudice deve previamente accertare se le norme che viene chiamato ad applicare nel procedimento di sua competenza siano ancora in vigore o eventualmente siano state abrogate in modo esplicito o implicito da leggi successive, secondo quanto stabilisce l'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile. Tale dovere di verifica è conseguenza naturale e necessaria del criterio cronologico, che, insieme a quello gerarchico ed a quello di competenza, disciplina il sistema delle fonti del diritto. Il controllo sull'attuale vigenza di una norma giuridica spetta istituzionalmente al giudice comune e precede ogni possibile valutazione sulla legittimità costituzionale della medesima norma. Pertanto, il giudice amministrativo ha operato in via preliminare tale controllo, giungendo alla conclusione che la legge della Regione Veneto n. 27 del 1993 era stata abrogata. Aver rilevato l'avvenuta produzione dell'effetto abrogativo ha inibito al giudice stesso ogni valutazione sulla legittimità costituzionale della norma – invocata invece dalla ricorrente – che sarebbe stata irrilevante in quel giudizio. Le doglianze che le parti possono esprimere nei confronti di una pronuncia giurisdizionale dichiarativa dell'avvenuta abrogazione di una norma devono seguire le ordinarie vie predisposte dal sistema delle impugnazioni. Non è ammissibile pertanto che il conflitto di attribuzione davanti a questa Corte diventi uno strumento improprio di censura degli asseriti errori *in iudicando*, sostitutivo dei rimedi previsti dagli ordinamenti delle diverse giurisdizioni (*ex plurimis*, sentenze n. 150 e n. 2 del 2007)”.

Sentenza n. 39/2007 (red. Napolitano)

Il conflitto tra enti è ammissibile in relazione ad un atto giurisdizionale quando è in contestazione la sua riconducibilità all'esercizio del potere giurisdizionale o la stessa sussistenza di un potere giurisdizionale esercitabile nei confronti dell'ente territoriale ricorrente; il ricorso per conflitto non è ammissibile, invece, se la contestazione si risolve in una censura relativa ad un error in iudicando, integrando un improprio strumento di gravame dell'atto giurisdizionale. Pertanto, è ammissibile il conflitto promosso da una Regione che, nel contestare la riconducibilità all'esercizio della funzione giurisdizionale del contenuto delle decisioni dei Commissari per il

riordino degli usi civici, prospetta che esse esprimono inequivocabilmente la pretesa di un organo statale di esercitare una competenza giurisdizionale su vicende che dovrebbero essere oggetto di un atto di amministrazione attiva, ad essa spettante in via esclusiva.

Considerato, 1.2.

“L’esposta eccezione non è fondata sotto entrambi i profili dedotti. Quanto al primo, più volte questa Corte ha affermato che lo strumento del conflitto di attribuzione fra enti è esperibile anche in relazione ad atti della giurisdizione ogni qualvolta sia dal ricorrente «radicalmente contestata la riconducibilità dell’atto che determina il conflitto alla funzione giurisdizionale ovvero sia messa in questione l’esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente» (fra le altre: sentenze nn. 326 e 276 del 2003; n. 27 del 1999; n. 432 del 1994), là dove il conflitto sarebbe, invece, inammissibile se il provvedimento che ne è oggetto fosse censurato quanto a pretesi *errores in iudicando* commessi dall’organo giurisdizionale, risolvendosi, in quest’ultima ipotesi, il giudizio di fronte alla Corte costituzionale in un improprio strumento di gravame le cui risultanze si andrebbero a sovrapporre allo scrutinio sull’atto già operato nella sede propria. Nel caso in questione la Regione ricorrente, lungi dal censurare il merito della decisione assunta dal Commissario per il riordino degli usi civici, contesta invece, in radice, la stessa riconducibilità del contenuto della decisione da questo assunta, cioè la potestà di provvedere in tema di legittimazione delle occupazioni abusive dei terreni gravati da usi civici, all’esercizio della funzione giurisdizionale, trattandosi, secondo la sua prospettazione, al contrario, di un atto di amministrazione attiva ad essa spettante in via esclusiva. Quanto alla seconda, deve essere qui ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale è considerato «idoneo ad innescare un conflitto di attribuzione qualsiasi atto o comportamento significativo, imputabile allo Stato o alla regione, purché sia dotato di efficacia o di rilevanza esterna e sia diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza il cui svolgimento possa determinare un’invasione della altrui sfera di attribuzioni» (sentenza n. 771 del 1988). Nella presente fattispecie va, per un verso, considerato che il provvedimento impugnato, nell’indicare, peraltro in maniera impropria, il «Ministro delle politiche agrarie» quale organo competente a procedere alla definitiva «approvazione della legittimazione», è atto a determinare, già per tale individuazione, una violazione delle attribuzioni rivendicate dalla Regione Abruzzo. Per altro verso va rilevato che, stante la sua tipologia, l’atto impugnato è idoneo, oltretutto, a divenire immodificabile a seguito del suo passaggio in giudicato e, perciò, oltre a costituire l’origine di diritti di carattere sostanziale in capo ai soggetti da esso coinvolti, ad essere anche il fondamento per la adozione di ulteriori, successivi, provvedimenti diretti ad assicurarne la attuazione, anche coattiva. Pertanto non pare realisticamente discutibile il fatto che, rispondendo alle descritte caratteristiche di «comportamento significativo, imputabile allo Stato (...), dotato di efficacia o di rilevanza esterna (...), diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza» oggetto, appunto, di contestazione, l’atto impugnato valga a radicare l’interesse a ricorrere di chi contesti la legittimità della attribuzione esercitata attraverso la sua adozione”.

Sentenza n. 285 /1990 (red. Ferri)

Il conflitto tra enti può trarre origine da un atto giurisdizionale che integri un’invasione della competenza costituzionalmente garantita ad una Regione, quale che sia il giudice che l’ha pronunciato e, quindi, anche da una sentenza della Corte di cassazione che esplicitamente disapplica leggi regionali riferibili alla fattispecie sottoposta al suo giudizio. È pertanto ammissibile un conflitto, promosso in relazione ad una sentenza della Corte di cassazione, in cui la ricorrente prospetta che il giudice di legittimità, esercitando in modo non corretto le sue attribuzioni in relazione alla verifica della legge da applicare, anziché sollevare una questione di legittimità costituzionale, abbia disapplicato una legge regionale vigente, negandone l’efficacia, in

contrasto con gli artt. 101, 117, primo comma, e 134 Cost. In particolare, la disapplicazione di leggi regionali, sia sotto il profilo di una loro equiparazione ad atti amministrativi, sia in quanto ritenute costituzionalmente illegittime, vulnera il potere legislativo regionale.

Considerato, 3.1., 3.2., 4.1., 4.3.

“L’eccezione non può essere accolta. La Regione in realtà non sostiene che la sentenza di cui si discute si fondi su erronee interpretazioni di legge ovvero sull’errata individuazione della normativa da applicare nel caso concreto; essa lamenta invece che la Cassazione, pur avendo ritenuto riferibili alla fattispecie le citate leggi regionali, le abbia espressamente disapplicate, considerandole alla stregua di atti amministrativi; e più ancora che, in base ad una valutazione di incostituzionalità delle anzidette leggi, anziché sollevare la relativa questione dinanzi alla Corte costituzionale, sia pervenuta direttamente alla disapplicazione delle medesime. Non si è dunque dinanzi alla denuncia di un *error in iudicando*, nel senso in cui questa Corte in precedenti sentenze (cfr. sentt. nn. 289 del 1974, 70 del 1985; ordd. nn. 77 e 98 del 1981, 244, 245, 246 del 1988) lo ha ritenuto sottratto al proprio giudizio come non idoneo a costituire materia di conflitto di attribuzione. L’errore di cui si discute è consistito, secondo la ricorrente, nell’erroneo convincimento che ha indotto la Corte di cassazione ad esercitare un potere che non le compete, errore cioè che è caduto sui confini stessi della giurisdizione e non sul concreto esercizio di essa. Ed è proprio l’esercizio di tale potere di disapplicazione delle leggi che costituisce l’oggetto del presente conflitto. (...) Quanto al punto se venga o meno in discussione una menomazione di una competenza costituzionalmente attribuita alla regione, non può esservi dubbio che la prospettata disapplicazione di leggi regionali, sia sotto il profilo di una loro equiparazione ad atti amministrativi, sia in quanto ritenute costituzionalmente illegittime, violi, ove accertata, le invocate norme costituzionali e incida, in particolare, sulla competenza legislativa garantita alla regione dall’art. 117, primo comma. Né ha pregio l’argomento addotto dall’Avvocatura dello Stato secondo cui gli effetti della sentenza sarebbero limitati all’oggetto del giudizio, così che la legge regionale continuerebbe integra a spiegare la sua efficacia in via generale: l’efficacia della legge sta proprio nell’obbligo del giudice di applicarla nel caso concreto che gli è sottoposto. La disapplicazione della legge anche in un solo caso – come esattamente osserva la difesa della regione – viene a negarne la intrinseca natura, e costituisce pertanto una lesione del potere legislativo regionale. (...) La decisione, dopo aver premesso che “il ricorso è infondato e deve, perciò, essere rigettato con le conseguenze di legge”, si sofferma prima sulla questione “della natura dell’insediamento (civile o produttivo) delle imprese agricole di allevamento” alla stregua dell’orientamento sviluppato in precedenti pronunce della Corte di cassazione. Enunciata diffusamente “questa impostazione generale circa la problematica connessa alle imprese agricole”, la terza sezione penale della Cassazione viene alle ulteriori precisazioni che rappresentano in effetti l’esame del vero motivo dedotto nel ricorso, vale a dire la mancata applicazione delle leggi regionali sopra citate, il cui precetto riproduce il contenuto della deliberazione 8/5/80 del Comitato interministeriale. A tale proposito, dopo aver richiamato l’affermazione di una precedente sentenza (Sez. III, 10.12.1985) secondo cui “la delibera 8 maggio 80 del Comitato interministeriale non può vincolare il giudice (...) perché le sue statuizioni sono state emanate senza una preventiva determinazione dei principi e criteri direttivi nella legge 650 del 1979”, la motivazione prosegue testualmente: “Ne consegue che tale deliberazione non si sottrae al sindacato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E. Ed anzi, il giudice penale può disapplicare in base al citato art. 5, anche la normativa regionale che recepisca tale delibera in modo tale da vincolare di fatto l’interprete, in sede penale, ai parametri della delibera (che invece, come si è detto, vengono ritenuti non vincolanti)”. Appare quindi chiaramente *per tabulas* che i giudici della Cassazione hanno ritenuto di poter disapplicare la normativa regionale, nella specie costituita dalla legge n. 7 del 1983 e dalle successive leggi nn. 13 del 1984 e 42 del 1986 (le quali - prosegue la motivazione - “si muovono nella medesima logica”), trattandole alla stregua di un atto amministrativo. Essi hanno dunque esercitato un potere del tutto abnorme, non previsto nel nostro ordinamento costituzionale,

con palese violazione degli artt. 101, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. (...) Si deve dunque concludere che nel caso in esame i giudici della Cassazione non si sono limitati ad esercitare il loro potere di verificare quale legge dovesse applicarsi nel caso concreto e di interpretare la legge stessa, bensì hanno espressamente disapplicato leggi regionali, con violazione degli artt. 101, 117 e 134 della Costituzione”.

2.5. GLI ATTI MERAMENTE ATTUATIVI DI ATTI LEGISLATIVI

2.5.1. La necessità di impugnare preventivamente in via principale l’atto legislativo

Sentenza n. **225/2019** (red. Barbera)

La mancata impugnazione da parte di una Regione di un atto legislativo statale su cui si fonda un decreto ministeriale, in relazione al quale essa propone un conflitto, non è motivo di inammissibilità se il decreto non è immediatamente riproduttivo della legge non impugnata.

Considerato, 5.

“In via preliminare, questa Corte non rinviene alcuna ragione di inammissibilità del ricorso, dovuta alla mancata impugnazione, ad opera della ricorrente, del decreto legislativo n. 219 del 2016, da cui trae fondamento il decreto ministeriale. L’atto censurato non è immediatamente riproduttivo dell’atto legislativo, oggetto del conflitto in esame. È, infatti, solo nel decreto ministeriale che trova esplicito riferimento la Camera Valdostana, con conseguente applicabilità delle disposizioni ivi previste alla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.

Sentenza n. **36/2018** (red. Barbera)

È inammissibile il conflitto proposto in relazione a una norma regolamentare meramente riproduttiva di una norma di legge non impugnata nei termini dalla Regione ricorrente.

Considerato, 5.2.

“Con riferimento ai procedimenti relativi agli interventi così individuati, la lettera d) dell’art. 4 della legge n. 124 del 2015 ha attribuito allo stesso Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei Ministri (cui, secondo il regolamento, sono chiamati a partecipare i Presidenti delle Regioni interessate), un potere sostitutivo, lasciando al regolamento il compito di prevedere, «per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali», «idonee forme di raccordo» per l’esercizio dei menzionati poteri sostitutivi (art. 4, lettera e). È evidente, dunque, che le censure della Regione avrebbero dovuto essere rivolte alla norma legislativa – la quale ha affidato il potere sostitutivo allo Stato, e per esso, al Presidente del Consiglio – posto che l’impugnato regolamento è, sul punto, meramente riproduttivo della legge di delegificazione. La giurisprudenza di questa Corte è costante, infatti, nel ritenere inammissibili ricorsi per conflitto intersoggettivo avverso atti meramente consequenziali (esecutivi, confermativi o meramente riproduttivi) di altri atti precedentemente non impugnati (*ex plurimis*, sentenze n. 260, n. 103 e n. 104 del 2016 e n. 144 del 2013). Ciò vale, a maggior ragione, nei confronti di atti riproduttivi di precedenti norme legislative: in tali casi «viene, infatti, a determinarsi la decadenza dall’esercizio dell’azione, dal momento che non può essere consentita, attraverso l’impugnazione dell’atto meramente consequenziale della norma non impugnata, la contestazione di quest’ultima, in ordine alla quale è già inutilmente spirato il termine fissato dalla legge (sentenze n. 77 del 2016 e n. 144 del 2013)”.

Non sono ammissibili conflitti tra enti in relazione a provvedimenti meramente consequenziali, in quanto confermativi, riproduttivi, esplicativi ed esecutivi rispetto ad atti legislativi non impugnati nei termini in via principale: se così non fosse, il conflitto si trasformerebbe in uno strumento per impugnare tardivamente l'atto legislativo.

Considerato, 3.

“Il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione siciliana è tuttavia inammissibile per una diversa ragione. Giova in proposito ricordare che questa Corte «ha già sottolineato l'inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi, etc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati, con i quali sia già stata esercitata la competenza contestata. In questi casi viene, infatti, a determinarsi la decadenza dall'esercizio dell'azione, dal momento che non può essere consentita, attraverso l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale della norma non impugnata, la contestazione di quest'ultima, in ordine alla quale è già inutilmente spirato il termine fissato dalla legge» (*ex plurimis*, sentenza n. 144 del 2013). Gli atti impugnati sono meramente consequenziali rispetto all'art. 2, commi 3 e 4, del d.l. n. 74 del 2012, a suo tempo non impugnato dalla Regione siciliana. Come già evidenziato, il citato comma 3 prevede che affluisca al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il maggior gettito tributario derivante dall'aumento di due centesimi al litro, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota delle accise sui carburanti, mentre il successivo comma 4 demanda ad un decreto ministeriale di stabilire le modalità di individuazione del «maggior gettito di competenza delle autonomie speciali» da attribuire all'Erario. Dette disposizioni contemplano una riserva erariale che riguarda «le risorse derivanti dall'aumento» menzionato, locuzione sufficientemente ampia da includere tutte le maggiori entrate che l'aumento genera, ossia anche il maggior gettito dell'IVA applicata, facendo concorrere le accise alla formazione della base imponibile (a prescindere dalla legittimità di tale condotta, che nella fattispecie non viene in rilievo). La descritta interpretazione normativa, oltre che conforto nel dato letterale, trova riscontro nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge e nei lavori preparatori concernenti la successiva legge di conversione. Alla stregua di quanto precede si deve concludere che la riserva riguarda tanto il maggior gettito delle accise sui carburanti quanto il maggior gettito dell'IVA ad esso correlato. Ne consegue che gli atti in relazione ai quali è stato promosso il conflitto non affermano o realizzano direttamente ed autonomamente l'acquisizione all'Erario del gettito dell'IVA derivante dall'aumento dell'aliquota delle accise sui carburanti – e quindi l'asserita violazione degli artt. 36 dello statuto siciliano e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 – ma si limitano a ribadire, esplicitare ed attuare quanto già prescritto dall'art. 2, commi 3 e 4, del d.l. n. 74 del 2012. Più in particolare, la nota n. 26757 del 5 dicembre 2012 ha carattere confermativo ed esplicativo delle disposizioni poc'anzi richiamate, essendo anch'essa diretta «ad affermare la spettanza allo Stato delle entrate» (sentenza n. 369 del 2010) dovute a titolo di IVA ed a chiarire le ragioni normative dell'attribuzione. Il decreto del 5 dicembre 2012, a sua volta, ha natura meramente consequenziale, in quanto si limita ad indicare l'entità del gettito – anche dell'IVA – dipendente dall'aumento dell'aliquota tributaria «ed a definire le modalità concrete dell'acquisizione del maggior gettito» (sentenza n. 144 del 2013) a carico delle autonomie speciali, specificando «i termini concreti» (sentenza n. 30 del 2012) della previsione normativa. Inoltre, poiché lo stesso art. 2, comma 4, del d.l. n. 74 del 2012 non prevede alcuna forma di collaborazione con la Regione siciliana per l'adozione del decreto ministeriale – tantomeno che esso sia frutto d'intesa da perseguirsi attraverso reiterate trattative – le considerazioni che precedono debbono estendersi anche al secondo profilo di censura dedotto dalla ricorrente, ossia alla violazione del principio di leale collaborazione. Giova peraltro rammentare che quest'ultimo impone la previsione di un procedimento che contempli la partecipazione della Regione siciliana – mediante

l'interlocuzione sulle scelte tecniche e sulle stime da effettuare e la possibilità di rappresentare il proprio punto di vista – solamente se la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme sia complessa (*ex plurimis*, sentenze n. 42 del 2013) e che «Al termine del procedimento, com'è naturale, una decisione finale deve comunque intervenire, ad opera degli organi centrali, anche se vi sia dissenso da parte della Regione» (sentenza n. 98 del 2000). Alla luce delle considerazioni che precedono, dalla mancata impugnazione dell'atto legislativo presupposto discende l'inammissibilità del conflitto”.

Sentenza n. **207/2012** (red. Napolitano)

Ai fini della legittimazione di una Provincia autonoma a proporre un conflitto in relazione ad un d.P.R. di natura regolamentare, non rileva la preventiva e tempestiva impugnazione in via principale della norma di cui il primo rappresenta la puntuale attuazione, qualora dall'esame complessivo dell'atto legislativo emergano dubbi circa l'estensione alle autonomie speciali della disciplina demandata al regolamento.

Considerato, 2., 2.1., 2.1.1., 2.1.2.

“Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso. (...) Ritiene la difesa statale, innanzitutto, che l'inammissibilità del ricorso in esame si baserebbe sulla considerazione che l'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 139 del 2010 (come, del resto, l'intero regolamento) non avrebbe carattere innovativo, ma sarebbe meramente attuativo dell'art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004, norma primaria, alla quale sarebbe riconducibile l'asserita lesione delle prerogative della ricorrente, che, dunque, avrebbe dovuto, nei termini, essere oggetto del ricorso in via principale. (...) L'eccezione non è fondata. Questa Corte ha ripetutamente sottolineato «l'inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi, etc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati, con i quali era già stata esercitata la competenza contestata. In tali ipotesi, infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, si verificherebbe una decadenza dall'esercizio dell'azione, per il fatto che, in siffatta evenienza, attraverso l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale, si tenterebbe in modo surrettizio, di contestare giudizialmente l'atto di cui quello impugnato è mera conseguenza e, per il quale, è già inutilmente spirato il termine» (tra le ultime, sentenza n. 369 del 2010). Tuttavia, nel caso di specie, tali principi non risultano applicabili. Infatti, il d.P.R. n. 139 del 2010 impugnato non costituisce pedissequa attuazione della norma primaria. L'art. 146 del Codice dei beni culturali disciplina l'autorizzazione in materia paesaggistica e al comma 9 – nella parte che qui interessa – prevede che con «regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni». Poiché l'art. 8 del d.lgs. n. 42 del 2004 prevedeva che nelle materie «disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione», sussistevano ampi margini di dubbio sull'estensione della specifica disciplina relativa al rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità anche alla ricorrente Provincia autonoma e, quindi, non può ritenersi che si realizzino le condizioni per una decadenza dell'esercizio dell'azione nei confronti dell'impugnato regolamento. (...) Pertanto, poiché la menomazione delle attribuzioni lamentata dalla Provincia autonoma ricorrente «è autonomamente imputabile al provvedimento impugnato, e non già a questo quale mero e puntuale provvedimento attuativo ed esecutivo della

norma censurata di incostituzionalità» (sentenza n. 386 del 2005), secondo costante giurisprudenza costituzionale, non è precluso l'esame del merito dell'odierno conflitto”.

Sentenza n. **149/2009** (red. De Siervo)

Il ricorso è inammissibile quando le censure si risolvono nella prospettazione di un dubbio sulla legittimità costituzionale della disposizione di legge su cui si fonda l'atto oggetto del conflitto, non impugnata in via principale. Il ricorso non può costituire un mezzo né per eludere i termini perentori di cui all'art. 127 Cost. per promuovere in via principale le questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali o statali, né per sottrarre al giudice a quo il potere-dovere di sollevare in via incidentale la questione di legittimità costituzionale dell'atto avente forza di legge, sul quale si fonda il provvedimento davanti ad esso giudice impugnato.

Considerato, 3.

“In relazione alla prima delle due doglianze, il ricorso è inammissibile. Invero, il ricorrente ha inteso dimostrare che l'atto di promulgazione si è basato su una disciplina del referendum (il combinato disposto degli artt. 14, secondo comma, della l.r. Sardegna n. 20 del 1957, e 15, comma 1, della l.r. Sardegna n. 21 del 2002) incompatibile con l'art. 15 dello statuto, che non prevede alcun *quorum* strutturale. L'illegittimità costituzionale di tale disciplina si estenderebbe all'atto di promulgazione. La censura così formulata in realtà si esaurisce nella prospettazione di un dubbio d'incostituzionalità su una legge regionale che, a suo tempo, non fu oggetto di alcuna impugnazione in via principale. Da ciò la inammissibilità del ricorso in questa parte. Questa Corte ha in più occasioni statuito che, «altrimenti ritenendo, il ricorso per conflitto di attribuzioni si risolverebbe, da un lato, in strumento attraverso il quale si eluderebbero i termini perentori previsti dall'art. 127 Cost. per promuovere in via principale le questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali o statali e, dall'altro lato, in mezzo utilizzabile per sottrarre al giudice *a quo* il potere-dovere di sollevare in via incidentale la questione di legittimità costituzionale dell'atto avente forza di legge, sul quale si fonda il provvedimento davanti ad esso giudice impugnato» (sentenza n. 386 del 2005, si vedano anche le sentenze n. 375 del 2008; n. 386 del 2005 e n. 334 del 2000)”.

Sentenza n. **334/2000** (red. Capotosti)

Il conflitto è inammissibile se sorge in relazione a “comportamenti” e determinazioni che, costituendo applicazione di una norma di legge non impugnata tempestivamente che ne predetermina presupposti, contenuto e forme applicative, sono privi di autonoma attitudine lesiva della sfera di attribuzione regionale costituzionalmente garantita.

Considerato, 2.

“Il ricorso è inammissibile. La Regione ricorrente sostanzialmente si duole della “connotazione giuridica esclusivamente statale” della S.p.a. Acquedotto pugliese e della conseguente estromissione della regione Puglia dall'amministrazione e dalla gestione della società stessa. E, in questa ottica, in particolare articola le proprie censure sulle clausole statutarie che rispettivamente riservano alla società stessa i compiti relativi alla “gestione del servizio idrico integrato”, nonché attribuiscono al Ministero del tesoro la totalità delle azioni e la nomina di un amministratore unico. Si tratta, però, di censure che riguardano propriamente non già lo statuto della Società Acquedotto pugliese, bensì il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, che ha appunto disciplinato la trasformazione del preesistente Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni. Ed invero è l'art. 2 del decreto a prevedere espressamente l'affidamento alla società “Acquedotto pugliese” delle finalità già

attribuite al disciolto Ente autonomo, nonché dei compiti relativi alla “gestione del ciclo integrato dell’acqua e, in particolare, alla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua a usi civili”. È evidente pertanto che la censurata clausola 4.1. dello statuto della società non rappresenta altro che una trascrizione del contenuto normativo del predetto art. 2 del citato decreto. Allo stesso modo è l’art. 3 dello stesso decreto legislativo che, al comma 2, stabilisce che “le azioni sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell’azionista” e, al comma 4, prevede che l’organo gestorio della società possa essere un consiglio di amministrazione o un amministratore unico. La censurata clausola statutaria pertanto si mantiene rigorosamente all’interno di un’opzione già compiutamente prefigurata in modo esplicito dal legislatore. In definitiva, il ricorso in esame prospetta censure che, in realtà, riguardano norme di legge, delle quali i “comportamenti” e le determinazioni impugnati costituiscono applicazione. Essi non hanno, dunque, di per sé, autonoma attitudine lesiva della sfera di attribuzione regionale costituzionalmente garantita, dal momento che il disposto legislativo predetermina, come si è detto, presupposti, contenuto e forme applicative di essi (sentenze n. 277 del 1998 e n. 467 del 1997). Ma secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, si deve escludere che in sede di conflitto di attribuzioni tra regione e Stato sia possibile impugnare atti (o “comportamenti”), al solo scopo di far valere pretese violazioni della Costituzione da parte della legge, che è a fondamento dei poteri svolti con gli atti (o i “comportamenti”) impugnati (sentenze n. 467 del 1997, n. 215 del 1996, n. 472 del 1995”.

2.5.2. La proposizione in via incidentale di questioni di legittimità costituzionale (condizioni e limiti)

Sentenza n. **144/2013** (red. Carosi)

Sono inammissibili i ricorsi per conflitto proposti contro atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi) rispetto ad atti anteriori, non impugnati nei termini, mediante i quali sia già stata esercitata la competenza contestata. L’inammissibilità del ricorso non consente l’esame della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge di cui gli atti oggetto del conflitto costituiscono attuazione, formulata in via incidentale.

Considerato, 3., 3.1., 4.

“L’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla difesa dello Stato è fondata. (...) Questa Corte ha già sottolineato l’inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi, etc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati, con i quali sia già stata esercitata la competenza contestata. In questi casi viene, infatti, a determinarsi la decadenza dall’esercizio dell’azione, dal momento che non può essere consentita, attraverso l’impugnazione dell’atto meramente consequenziale della norma non impugnata, la contestazione di quest’ultima, in ordine alla quale è già inutilmente spirato il termine fissato dalla legge (sentenze n. 207 del 2012 e n. 369 del 2010). Nella fattispecie in esame, l’art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, determinando un incremento di gettito relativo alle tasse automobilistiche attraverso l’aumento delle relative tariffe, ha espressamente previsto, all’ultimo periodo, che: «I trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma». Detta disposizione si riferisce in modo indifferenziato (così come il successivo comma 322 dello stesso articolo) sia alle «regioni» che alle «province autonome», con incontrovertibile implicita inclusione degli enti territoriali dotati di autonomia speciale come la ricorrente. Si deve pertanto escludere che le lamentate violazioni statutarie e delle norme di attuazione possano essere determinate dal decreto in esame, atto meramente consequenziale della disposizione di legge non impugnata, la

quale ha previsto l'attribuzione allo Stato del maggior gettito relativo alla tassa automobilistica regionale, al netto del minor gettito della stessa dipendente dalle esenzioni dovute agli ecoincentivi (art. 1, comma 235, della medesima legge n. 296 del 2006). Il decreto direttoriale 2 aprile 2012 si è limitato ad indicare l'entità delle riduzioni ed a definire le modalità concrete dell'acquisizione del maggior gettito netto della tassa automobilistica regionale, così come previsto dall'art. 1, comma 322, della legge n. 296 del 2006, secondo cui: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano». In tale contesto normativo non può assumere rilievo la clausola di salvaguardia contemplata dall'art. 1, comma 1363, della legge n. 296 del 2006, secondo cui: «Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione». Essa infatti non può operare nelle ipotesi, come quella in esame, in cui una inequivocabile disposizione normativa – nel caso di specie non impugnata nei termini – preveda la sua diretta ed immediata applicabilità agli enti ad autonomia speciale (sentenza n. 241 del 2012). Alla stregua delle considerazioni che precedono, dalla mancata impugnazione dell'atto legislativo presupposto discende l'inammissibilità del conflitto. (...) La suddetta inammissibilità impedisce di prendere in esame la questione incidentale di legittimità costituzionale formulata nel ricorso dalla Regione siciliana (sentenza n. 319 del 2011), avente ad oggetto l'art. 1, commi 321 e 322, della legge n. 296 del 2006”.

Sentenza n. **140/1970** (rel. Chiarelli)

Affinché in un giudizio per conflitto la Corte possa sollevare avanti a sé stessa un incidente di costituzionalità della legge su cui si fonda l'atto impugnato, il conflitto deve essere validamente proposto, essendo diretto all'accertamento della competenza ad emanare l'atto impugnato, autonomamente considerato, e non in quanto attuativo della disciplina di rango primario. La Corte è, infatti, chiamata a decidere una questione di competenza, risolubile indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale, potendosi prospettare solo in via subordinata che sia costituzionalmente illegittima la norma di legge attributiva del potere esercitato con l'atto contestato. Sulla questione di legittimità la Corte decide ove proposta nei termini, ove ricorrano gli estremi. La garanzia della certezza del diritto verrebbe meno se, ammettendo la possibilità di sollevare conflitti di attribuzione in relazione ad atti meramente esecutivi o applicativi, restasse aperta indefinitamente nel tempo la possibilità dell'impugnativa delle leggi da parte di soggetti che hanno ommesso di proporla in via diretta, nei termini stabiliti dalle norme che regolano l'azione dei soggetti e degli organi costituzionali, al fine di assicurare il rispetto della Costituzione e l'unità dell'ordinamento positivo.

Considerato, 3.

“La mancanza di una questione sulla competenza, riferibile all'atto impugnato come atto autonomo, esclude altresì la possibilità della introduzione nel presente giudizio di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale. Non vi è dubbio che la Corte possa sollevare davanti a se stessa, in un giudizio per conflitto di attribuzione, un incidente di costituzionalità di una legge sulla quale si basi l'atto impugnato (v. ord. n. 22 del 1960; n. 57 del 1961; n. 73 del 1965). Ma occorre che si sia in presenza di un conflitto di attribuzione validamente proposto; occorre cioè che la questione relativa alla competenza a emanare l'atto impugnato sia autonoma e distinta dalla questione di legittimità costituzionale della legge, anche se dalla pronuncia su quest'ultima può discendere come conseguenza la pronuncia sulla prima (art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87). Tali sono i casi (come

quelli precedentemente sottoposti alla Corte) in cui col ricorso per conflitto si deduce che l'atto impugnato esorbita dalla competenza del soggetto che lo ha emesso e subordinatamente si prospetta l'ipotesi che, ove l'atto sia stato emesso nell'esercizio di un potere attribuito da una legge, questa sia costituzionalmente illegittima. In questi casi la Corte è chiamata a decidere, in via principale, sulla questione di competenza, eventualmente risolvibile indipendentemente dall'altra questione di legittimità costituzionale della legge, e in via incidentale, ove ne ricorrano gli estremi, su quest'ultima, nella quale ipotesi vi sarà rapporto di consequenzialità tra le due pronunce. Nel caso in esame, la legge regionale non è attributiva di competenze, e nell'emanazione del regolamento la Regione non ha fatto uso di un potere da essa derivante. Secondo l'assunto del ricorrente, come si è già rilevato, l'asserito esercizio di un potere statale si è concretato non nel regolamento, ma nella legge, così che la domanda di risoluzione del conflitto di competenza si identifica con la domanda di pronuncia sulla legittimità costituzionale della legge ed è da essa assorbita. Sostanzialmente, col ricorso si solleva non un conflitto di attribuzione, ma una questione di legittimità costituzionale di una legge a suo tempo non impugnata. Ma, com'è noto, l'impugnativa in via principale delle leggi della Regione da parte dello Stato (o dello Stato o di altra Regione da parte della Regione) è sottoposta dall'ordinamento dei giudizi costituzionali a termini perentori. La ragione della inderogabilità di tali termini sta nella esigenza che il tempestivo intervento dei soggetti legittimati a proporre l'impugnativa eviti l'indefinito protrarsi di una situazione di incertezza sulla legittimità costituzionale delle leggi. È vero che il ricorso incidentale da parte di terzi può sempre portare alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge; ma se ciò è ammesso a garanzia dei destinatari delle leggi, a garanzia, nei loro stessi confronti, della certezza del diritto si richiede che Stato e Regione intervengano in termini tassativamente fissati a promuovere direttamente il giudizio di legittimità costituzionale. Tale garanzia verrebbe meno se, con la possibilità di sollevare conflitti di attribuzione per atti meramente esecutivi o applicativi, restasse aperta indefinitamente nel tempo la possibilità della impugnativa delle leggi da parte di soggetti che hanno omissso di proporla in via diretta, nei termini stabiliti dalle norme che regolano l'azione dei soggetti e degli organi costituzionali al fine di assicurare il rispetto della Costituzione e l'unità dell'ordinamento giuridico positivo. Le esposte considerazioni impediscono di scendere al merito della questione di legittimità costituzionale della legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, che potrà sempre formare oggetto di impugnativa, in via incidentale, in eventuali giudizi davanti alla Autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa”.

Ordinanza n. **57/1961** (rel. Gabrieli)

La Corte può sollevare anche d'ufficio, stante l'irrelevanza dell'impulso di parte nei giudizi costituzionali, questione di legittimità costituzionale di una disposizione che deve essere applicata per la soluzione del conflitto.

Considerato

“(…) ciò premesso, per risolvere i conflitti in esame è necessario vedere se l'Assemblea regionale poteva trasferire all'Assessore la facoltà di regolare l'I. G. E. ; (...) si rende perciò necessario esaminare, se la legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, che ha trasferito detti poteri all'Assessore, sia costituzionalmente legittima; che questa Corte con l'ordinanza n. 22 del 5 aprile 1960 ha ammesso la possibilità di sollevare, in via incidentale su istanza di parte, la questione di legittimità costituzionale di disposizioni legislative in base alle quali il conflitto dovrebbe risolversi. E a maggior ragione l'incidente può essere sollevato anche di ufficio, essendo irrilevante l'impulso di parte nel procedimento costituzionale, (...) si svolge in piena indipendenza dal giudizio principale (art. 22 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale); che, infine, la questione di legittimità costituzionale non appare manifestamente infondata”.

Ordinanza n. 22/1960 (rel. Sandulli)

In un giudizio per conflitto tra enti può essere sollevata in via incidentale la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative in base alle quali il conflitto deve essere risolto, non potendo la Corte, unico organo competente nel nostro ordinamento a decidere sulle questioni di legittimità costituzionale, essere tenuta ad applicare leggi incostituzionali o a disapplicarle senza sottoporle a un preventivo scrutinio di legittimità.

Considerato

“(…) come risulta chiaramente dagli elementi formali e sostanziali dei singoli atti, la Regione siciliana, nell’emanare i decreti dei quali si discute, ha inteso far uso del potere di annullamento contemplato dall’art. 6 T.U. comunale e provinciale statale 3 marzo 1934, n. 383, che ha ritenuto spettarle in conseguenza dell’art. 27 legge 7 dicembre 1953, n. 62, e dell’art. 6 T.U. reg. 9 giugno 1954, n. 9, di cui ha fatto applicazione; (…) la difesa dello Stato ha sollevato innanzi a questa Corte la questione di legittimità costituzionale delle anzidette disposizioni legislative della Regione siciliana, in quanto l’attribuzione al Governo della Regione del potere di annullamento di cui trattasi sarebbe in contrasto con le norme statutarie; (…) contrariamente all’assunto della Regione, deve ammettersi la possibilità di sollevare in via incidentale, in un giudizio innanzi alla Corte per conflitto di attribuzione, la questione della legittimità costituzionale delle disposizioni legislative in base alle quali il conflitto dovrebbe esser risolto. Non può infatti ritenersi che proprio la Corte - che è il solo organo competente a decidere delle questioni di costituzionalità delle leggi - sia tenuta ad applicare leggi incostituzionali, e neanche che, nell’ipotesi di incostituzionalità delle leggi che regolano la materia, possa e debba disapplicarle, senza mettere in moto il meccanismo (di portata generale e necessaria nel vigente ordinamento) destinato a condurre, se del caso, con le debite garanzie di contraddittorio, alla eliminazione, con effetti *erga omnes*, delle leggi incostituzionali. Né alcuna preclusione può derivare alla possibilità di sollevare in giudizio, in via incidentale, una questione relativa alla legittimità costituzionale di una legge, dal fatto che il giudizio verta tra gli stessi enti - Stato e Regione -, l’uno dei quali avrebbe potuto sollevare, e non sollevò, a suo tempo, in via principale, mediante ricorso contro la legge dell’altro, la questione di cui trattasi (cfr. la sentenza di questa Corte 1 marzo 1957, n. 42). Infatti il non aver agito in tempo utile a tutela del proprio ordinamento, mediante l’impugnativa in via principale di una legge altrui lesiva di esso, non può precludere, rispettivamente allo Stato e alle Regioni, la possibilità di difendere in giudizio le posizioni giuridiche loro spettanti in quanto soggetti dell’ordinamento, anche se per la realizzazione di tale difesa si imponga la necessità di sollevare un incidente di legittimità costituzionale nei confronti della legge a suo tempo non impugnata in via principale; (…) l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non può valere a escludere che anche nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale vengano sollevate in via incidentale, ai sensi dell’art. 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, questioni relative alla legittimità costituzionale delle leggi da applicare. Né la risoluzione di siffatte questioni, aventi carattere strumentale, può essere considerata estensione dell’oggetto del giudizio; (…) la risoluzione della questione, sollevata dall’Avvocatura dello Stato, circa il contrasto delle disposizioni contenute nell’art. 27 legge reg. 7 dicembre 1953, n. 62, e nell’art. 6 T.U. reg. 9 giugno 1954, n. 9, che attribuiscono al Governo regionale il potere generale di annullamento degli atti amministrativi contemplato dall’art. 6 T.U. comunale e provinciale statale 3 marzo 1934, n. 383, con i principi statuari dell’autonomia della Regione siciliana, quali risultano dagli artt. 20, 14 e 15 St. spec., si presenta come necessaria, in quanto strumentale, ai fini della decisione del conflitto di attribuzione di cui è causa; e non appare manifestamente infondata”.

2.6. GLI ATTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Sentenza n. **84/2015** (red. Sciarra)

La delibera di una Giunta regionale che introduce una disposizione di natura regolamentare, in deroga a una previsione contenuta in un decreto ministeriale, in una materia riconducibile a una competenza esclusiva dello Stato, è invasiva delle attribuzioni statali in quanto contiene una chiara manifestazione di volontà della Regione di delimitare l'ambito di applicazione del decreto.

Considerato, 2.

“In linea preliminare, occorre riconoscere l'idoneità lesiva dell'atto impugnato, in linea con la giurisprudenza costante di questa Corte. Si è, infatti, ripetutamente affermato che «è idoneo a innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione qualsiasi atto, dotato di efficacia e rilevanza esterna, diretto a esprimere in modo chiaro e inequivoco la pretesa di esercitare una competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione, o una menomazione, della altrui sfera di attribuzioni» (sentenza n. 232 del 2014; fra le altre, sentenze n. 122 del 2013 e n. 332 del 2011). Nella specie, è indiscutibile l'efficacia e la rilevanza esterna della delibera impugnata, nella parte in cui stabilisce che, per la movimentazione di sedimenti marini di entità inferiore alla soglia dei 25.000 metri cubi, è sufficiente una comunicazione all'autorità regionale competente, in luogo dell'autorizzazione. Tale delibera è, infatti, censurata in quanto, così disponendo, invaderebbe la competenza esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente» che l'art. 117, secondo comma, lettera s), attribuisce allo Stato, al quale solo spetta definire i criteri e gli ambiti di applicazione del regime di autorizzazione all'immersione in mare, nonché di movimentazione di sedimenti marini. A tali criteri le Regioni devono attenersi nel rilascio delle relative autorizzazioni. La delibera in esame, recante determinazioni inerenti al rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale, riconducibili alla generale attività di gestione delle coste, avrebbe determinato una riduzione degli *standards* di tutela dell'ambiente marino garantiti dal legislatore statale, idonea a ledere la sfera di attribuzione statale, nella parte in cui ha introdotto una deroga al regime di autorizzazione in riferimento ad ipotesi non contemplate dalla normativa statale vigente. Essa, in altri termini, nella parte impugnata, contiene una chiara manifestazione di volontà della Regione di delimitare l'ambito di applicazione del regime di autorizzazione, escludendolo nel caso di movimentazione di sedimenti marini di entità inferiore alla soglia dei 25.000 metri cubi, sul presupposto che la disciplina di tale caso non rientri nella competenza statale, ma nella propria. Al presente giudizio, pertanto, va riconosciuto «tono costituzionale» (sentenza n. 89 del 2006), in quanto involge questioni afferenti al riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni (sentenza n. 255 del 2007)”.

Sentenza n. **13/2003** (red. Contri)

A prescindere dalla riconducibilità del suo oggetto alle materie di competenza regionale, una lettera di intenti sottoscritta, prima della riforma del Titolo V, dal Presidente di una Regione e dal Ministro per gli affari esteri di un altro Stato, in assenza di una preventiva intesa o di un assenso del Governo, deve ritenersi lesiva della sfera di attribuzioni statali in materia di politica estera.

Considerato, 2., 3.

“Il ricorso, come di recente affermato da questa Corte (sentenza n. 507 del 2002) e come peraltro concordano le stesse parti, deve essere scrutinato alla luce delle disposizioni costituzionali sulla competenza vigenti nel momento in cui l'atto all'origine del conflitto è stato adottato, non rilevando di norma il successivo mutamento del parametro conseguente all'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione. (...) Il ricorso è fondato. Questa Corte ha più volte affermato

che la sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri senza che la Regione abbia preventivamente informato il Governo, quindi senza la necessaria intesa o assenso, è di per sé lesiva della sfera di attribuzioni statali (sentenze n. 204 e n. 290 del 1993; n. 212 del 1994; n. 332 del 1998). Il Governo deve, infatti, essere messo in grado, in osservanza del principio di leale cooperazione, di verificare la compatibilità di tali atti con gli indirizzi di politica estera, riservati alla competenza dello Stato (sentenza n. 332 del 1998). La “lettera di intenti” sottoscritta dal Presidente della Regione Veneto senza la preventiva intesa o l’assenso del Governo, contenente accordi tra la Regione Veneto e la Repubblica Argentina – esaminata alla stregua dei parametri normativi invocati – è perciò lesiva della sfera di attribuzioni dello Stato, indipendentemente da ogni valutazione della riconducibilità delle materie trattate dalla “lettera” stessa alla sfera di attribuzioni regionali”.

Sentenza n. **341/1996** (red. Mezzanotte)

Anche se non genera un’immediata alterazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni, un ordine del giorno di un Consiglio Regionale con il quale la Giunta venga impegnata ad osservare un determinato comportamento nei rapporti con lo Stato è suscettibile in astratto di menomare competenze statali costituzionalmente protette e, pertanto, è idoneo a dare origine a un conflitto. Infatti, anche se non crea un vincolo giuridico per l’esercizio dell’attività amministrativa, l’ordine del giorno produce comunque un vincolo politico per il Presidente della Regione ad attenersi agli indirizzi espressi dal Consiglio.

Considerato, 3.

“L’eccezione è infondata. Si può consentire con la difesa della regione Sardegna che un ordine del giorno del consiglio il quale impegni l’esecutivo regionale ad assumere determinati comportamenti non crei un vincolo giuridico “esterno”; tanto meno lo crea – si deve aggiungere - quando si verta in materia di competenza amministrativa delegata, in relazione alla quale sia previsto (art. 47 dello statuto) che il potere di direzione spetti al Presidente della giunta, che deve conformarsi alle istruzioni del Governo. L’attività successiva dell’esecutivo regionale non sarebbe censurabile, sotto il profilo della sua legittimità, solo perché esercitata in contrasto con l’orientamento espresso dal consiglio regionale; altrimenti l’ordine delle competenze fissato nell’art. 47 dello statuto ne risulterebbe alterato: sarebbe infatti il consiglio e non il presidente della giunta a dirigere – per di più in piena autonomia dallo Stato – l’esercizio di tali funzioni. E tuttavia, anche se insuscettibile di vincolare giuridicamente l’esercizio dell’attività amministrativa della regione, un ordine del giorno come quello in oggetto, con il quale la giunta venga impegnata ad osservare un determinato comportamento nei rapporti con lo Stato, non resta privo di rilievo giuridico e non può essere considerato, in sede di conflitto di attribuzione, come se non fosse stato adottato. Esso, in base alla regola statutaria secondo la quale la giunta regionale è responsabile di fronte al consiglio, il cui voto di sfiducia ne determina le dimissioni (art. 37 statuto reg. Sardegna), fa sorgere per la giunta e per il suo Presidente un vincolo politico ad attenersi agli indirizzi consiliari; e, trattandosi di un vincolo tendente a precludere al Ministero per i beni culturali e ambientali l’esercizio di qualsiasi potere in materia, è astrattamente configurabile una menomazione dell’attribuzione statale sotto il profilo della certezza del suo esercizio. Nella prospettazione del ricorrente, alla regione è infatti richiesto, nella specie, l’adempimento di un dovere di informazione, espressivo a sua volta del più generale dovere di leale cooperazione. Il dovere di lealtà, al quale devono essere improntati i rapporti tra Stato e regione, trova la sua naturale sfera di incidenza proprio là dove l’assetto delle competenze dei due enti comporti un reciproco condizionamento delle funzioni, nel senso che il potere spettante all’un soggetto non possa essere esercitato quando l’altro non adempia ai propri compiti. Viene allora in gioco con il massimo risalto la necessità di un permanente fattore di composizione di un disegno autonomistico che è basato sì sulla distinzione e sull’articolazione delle competenze, ma anche, talvolta, sulla loro interferenza e

sul loro reciproco legame. Ed è questa la funzione propria del principio di leale cooperazione, il quale opera pertanto in una dimensione che è anche, se non prevalentemente, politico-costituzionale, nel senso che qualifica, prima ancora delle rispettive posizioni giuridiche dello Stato e della regione, il contesto entro il quale devono svolgersi le relazioni tra i due enti. Tale principio - alla cui osservanza non può certo sottrarsi il consiglio regionale che, quale organo di rappresentanza politica della regione, ne è, se possibile, ancor più strettamente avvinto - può risultare lesa anche in presenza di atti che, pur senza generare alcuna immediata alterazione dell'ordine delle competenze, non abbiano il valore di una semplice opinione, confinabile nella sfera del pregiuridico, ma vadano ad incidere, in quanto produttivi di un vincolo - seppure meramente politico - sul contesto di lealtà e trasparenza entro il quale devono appunto essere esercitate le rispettive competenze ed adempiuti i reciproci doveri. Anche un atto di indirizzo politico, come un ordine del giorno, è dunque idoneo, in astratto, a menomare competenze costituzionalmente attribuite allo Stato o alla regione, ed è nella specie evidente l'interesse attuale dello Stato a che sia rimosso l'atto consiliare in questione”.

Sentenza n. **39/1992** (red. Pescatore)

Attesa la natura meramente formale della legge di approvazione del bilancio regionale, la sua preventiva impugnazione non si rende necessaria ai fini dell'ammissibilità di un conflitto promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ad una circolare di una Regione a statuto speciale che dispone il versamento alla Regione stessa di un contributo, in esecuzione dell'iscrizione a bilancio della relativa entrata.

Considerato, 2., 3.

“L'eccezione di inammissibilità va rigettata. Ad avviso della parte resistente, le istruzioni emanate per il versamento alla Regione siciliana del contributo di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasporti di merci per conto terzi traggono origine dal bilancio regionale, approvato con legge 26 gennaio 1991, n. 6. L'odierno conflitto sarebbe tardivo, data la natura meramente esecutiva della circolare rispetto alla normativa di bilancio, non impugnata tempestivamente. In effetti lo stato di previsione dell'entrata della Regione siciliana per l'anno finanziario 1991 reca, al capitolo 1962, la denominazione “Contributo dovuto dagli autotrasportatori di cose per conto terzi per l'iscrizione all'albo nazionale”. La normativa di riferimento è indicata nella legge n. 298 del 1974 e nel d.P.R. n. 485 del 1981. Peraltro la legge di bilancio, conformemente alla sua natura di documento contabile, contiene soltanto previsioni o stime di entrate e di uscite, come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato; essa non ha quindi attitudine a determinare il sorgere di diritti e di obblighi nei rapporti esterni. Ne consegue che l'iscrizione nel bilancio di una entrata non può rilevare ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del conflitto di attribuzione”.

2.7. I COMPORTAMENTI OMISSIVI

Sentenza n. **57/2019** (red. Coraggio)

Il silenzio serbato dall'amministrazione statale su un'istanza volta alla restituzione di risorse nazionali già assegnate ad una Regione, ma, in quanto non impegnate al 1° gennaio 2015, reincamerate dallo Stato, è idoneo a dare origine a un conflitto. Ciò in considerazione dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma statale relativa alla riprogrammazione delle risorse nazionali già assegnate alle Regioni e non impegnate a tale data,

che, facendo venir meno le condizioni per il reincameramento di tali risorse, rende illegittimo il silenzio.

Considerato, 5., 11.

“Sotto il profilo oggettivo, la giurisprudenza costituzionale ha affermato l’ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra enti che riguardi condotte omissive, laddove queste ultime siano realmente idonee a produrre un’immediata violazione o menomazione di attribuzioni costituzionali (*ex multis*, sentenze n. 230 del 2017, n. 276 del 2007 e n. 187 del 1984; nello stesso senso, sentenza n. 111 del 1976). (...) Ebbene ciò è quanto, attraverso il comportamento omissivo dello Stato, si è verificato nel caso in esame, atteso che la dichiarazione di illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza n. 13 del 2017 ha fatto venir meno il fondamento legislativo del silenzio serbato dallo Stato. Difatti, la riconosciuta incostituzionalità del termine del 1° gennaio 2015, entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l’impegno dei fondi relativi agli interventi previsti dal programma parallelo della Regione Umbria, comporta il venir meno delle condizioni che giustificano l’automatico incameramento delle risorse da parte dello Stato, a seguito appunto della mancanza di tale adempimento”.

Sentenza n. **230/2017** (red. Zanon)

In assenza di qualificazione giuridica, il silenzio serbato da un Ministero sulle istanze di una Regione volte ad ottenere l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ad ottemperare a una sentenza della Corte integra solo un’ipotesi di inerzia a fronte di una sollecitazione non vincolante, inidonea a comportare una lesione immediata e diretta delle prerogative regionali.

Considerato, 4.

“Ciò affermato in via preliminare, il conflitto è inammissibile. Non è in discussione, in astratto, l’ammissibilità di ricorsi per conflitto di attribuzione aventi ad oggetto condotte omissive, laddove esse siano realmente idonee a produrre un’immediata violazione o menomazione di attribuzioni costituzionali (sentenze n. 276 del 2007, n. 187 del 1984, n. 111 del 1976). Tale idoneità lesiva è tuttavia assente laddove l’inerzia dell’amministrazione a fronte di un’istanza ad essa rivolta possa essere interpretata solo come una mancata risposta ad una sollecitazione non vincolante e non come un comportamento omissivo concludente volto a negare attribuzioni costituzionali (sentenza n. 276 del 2007). È ciò che è accaduto nel caso di specie, in cui il silenzio sulle istanze regionali non è significativo, non potendosi attribuire ad esso idoneità lesiva. Il conflitto, pertanto, è inammissibile perché difetta dei necessari requisiti di attualità e originarietà, mirando in sostanza, come correttamente eccepito dall’Avvocatura generale dello Stato, a superare la mancata impugnazione del provvedimento di autorizzazione (adottato in data 20 maggio 2015) alla realizzazione del gasdotto TAP, unico atto potenzialmente lesivo delle attribuzioni regionali. La Regione Puglia, a questo riguardo, sostiene di non aver potuto tempestivamente impugnare tale provvedimento con ricorso per conflitto di attribuzione, poiché la consapevolezza della lesione delle proprie prerogative sarebbe intervenuta solo a seguito della ricordata sentenza n. 110 del 2016 di questa Corte (depositata il 20 maggio 2016), nonché a fronte del silenzio del Ministero dello sviluppo economico rispetto alle due diffide e, in particolare, a seguito della scadenza del termine per provvedere indicato nella seconda di queste. Dal silenzio del Ministero la Regione avrebbe dedotto in via «definitiva e inequivoca» la volontà dello Stato di negare l’adozione degli atti sollecitati, ritenuti necessari ad ottemperare alla sentenza n. 110 del 2016. Si è già chiarito che il richiamo a quest’ultima è inconferente. Ma anche a voler concedere che l’interesse a ricorrere sia sorto in capo alla Regione solo a seguito del deposito della sentenza più volte citata, cionondimeno la Regione avrebbe dovuto impugnare l’atto di

autorizzazione alla costruzione del gasdotto TAP. Pertanto, come da costante giurisprudenza di questa Corte, il conflitto è inammissibile”.

Sentenza n. 276/2007 (red. F. Gallo)

Un comportamento omissivo può essere qualificato come atto lesivo di attribuzioni costituzionali di un altro soggetto se determina un’immediata menomazione o violazione delle stesse, come nel caso di indebito rifiuto da parte dell’amministrazione statale di adottare un provvedimento necessario all’esplicazione di un’attribuzione costituzionale di una Regione. Tuttavia, il silenzio dell’amministrazione statale a fronte della richiesta di una Regione di adottare, nel termine indicato, i provvedimenti necessari per consentire l’acquisizione al bilancio del gettito di alcuni tributi non comporta violazioni o menomazioni delle attribuzioni regionali. Infatti, tale comportamento, in assenza di una norma che lo qualifichi come silenzio diniego, non può essere interpretato come un disconoscimento delle spettanze tributarie regionali, ma semplicemente come mancata risposta ad una sollecitazione non vincolante.

Considerato, 3.

“L’eccezione della difesa erariale è fondata. Nella giurisprudenza di questa Corte in tema di conflitti di attribuzione è affermato il principio per cui, perché un comportamento omissivo possa essere qualificato come atto lesivo, esso deve essere «idoneo a produrre un’immediata violazione o menomazione di attribuzioni, come, ad esempio, l’indebito rifiuto di adottare un provvedimento necessario affinché una Regione sia posta in grado di esplicare un’attribuzione costituzionalmente ad essa spettante» (sentenze n. 187 del 1984 e n. 111 del 1976). Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, l’inerzia delle amministrazioni statali a fronte delle istanze loro rivolte può essere interpretata solo come una mancata risposta ad una sollecitazione non vincolante che fa permanere lo stato di incertezza, ma non come un comportamento omissivo concludente volto a negare le attribuzioni costituzionali della Regione Siciliana. Nessuna norma dell’ordinamento attribuisce, infatti, a tale inerzia il significato di diniego della spettanza del gettito dei tributi oggetto delle istanze regionali. La stessa ricorrente ammette, del resto, che questo significato di silenzio-diniego non può discendere dall’applicazione nel caso di specie delle norme dettate dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990 per la formazione del silenzio-inadempimento nel procedimento amministrativo; e ciò ancorché, nella fase antecedente l’instaurazione del giudizio costituzionale, essa abbia fatto ricorso a tali norme per assegnare alla pubblica amministrazione il termine di novanta giorni per provvedere. Ne consegue l’inidoneità, nella specie, della mancata risposta del Ministero dell’economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri a determinare una diretta menomazione delle attribuzioni della Regione nella materia dei prelievi tributari cui si riferisce il ricorso. Il conflitto è, dunque, inammissibile, perché privo di tono costituzionale, rimanendo, peraltro, impregiudicato il diritto della Regione Siciliana di soddisfare, di fronte al giudice comune, le proprie pretese relative alle somme in questione”.

CAPITOLO 3 – IL TONO COSTITUZIONALE QUALE REQUISITO DEL CONFLITTO

3.1. LA VINDICATIO POTESTATIS E LA MENOMAZIONE DI ATTRIBUZIONI

Sentenza n. 164/2021 (red. Barbera)

Il conflitto tra enti può avere ad oggetto non solo la contestazione circa l'appartenenza di un potere, ma anche la menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate, conseguente all'esercizio di una competenza da parte di altro ente, con carenza di potere in concreto. Pertanto è ammissibile un conflitto in cui la Regione ricorrente lamenta la menomazione delle proprie competenze costituzionali in tema di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, riferite in particolare all'elaborazione congiunta del piano paesaggistico e al governo del territorio nel suo sviluppo urbanistico, in relazione ad un decreto direttoriale del Ministero per i beni e le attività culturali di dichiarazione di notevole interesse pubblico, adottato in asserito difetto dei relativi presupposti.

Considerato, 8.

“Per il resto, e contrariamente a quanto eccepito dall'Avvocatura generale dello Stato, il ricorso è ammissibile, poiché la Regione sostiene che le proprie competenze costituzionali in tema di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di governo del territorio siano state menomate, in spregio alla leale collaborazione, a causa dell'esercizio di una competenza statale con carenza di potere in concreto (sentenza n. 255 del 2019). Sarebbero cioè mancati i presupposti per attivare il potere di vincolo proprio dello Stato, sicché esso avrebbe trasmodato nella compressione delle concomitanti prerogative costituzionali della Regione (per l'ammissibilità di conflitto promosso dalla Regione avverso una dichiarazione statale di notevole interesse pubblico di bene culturale, sentenza n. 334 del 1998). Difatti, questa Corte ha da lungo tempo affermato e costantemente ribadito che «la figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per sé, ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto» (sentenza n. 259 del 2019). Nel caso di specie, siffatta menomazione si riferirebbe alla elaborazione congiunta del piano paesaggistico e al governo del territorio nel suo sviluppo urbanistico, ovvero a sfere il cui esercizio sarebbe stato compromesso dal decreto oggetto di conflitto”.

Sentenza n. 259/2019 (red. Sciarra)

L'oggetto del conflitto non è circoscritto alla contestazione circa l'appartenenza di un potere che i contendenti rivendicano, ma può comprendere anche le ipotesi in cui l'illegittimo esercizio di un potere comporta una menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali altrui: per conferire tono costituzionale a un conflitto è sufficiente prospettare l'esercizio effettivo di un potere, non avente base legale, in concreto incidente sulle prerogative costituzionali del ricorrente. La Corte ha pertanto esaminato nel merito, accogliendolo, il ricorso proposto da una Regione in relazione ad un provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un medico, titolare dell'incarico di assessore regionale alle politiche per la salute, che, sanzionandone una condotta di natura politico-amministrativa, risultava lesivo delle attribuzioni regionali.

Considerato, 5., 5.1.

“Poste tali necessarie premesse, occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa dell’Ordine provinciale dei medici di Bologna. Quest’ultima, anzitutto, eccepisce l’inammissibilità del ricorso di attribuzione fra enti. La Regione ricorrente chiederebbe a questa Corte di accertare non già la spettanza di un’attribuzione costituzionale, ai sensi dell’art. 38 [richiamato dall’art. 41] della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ma l’inesistenza del potere dell’Ordine di adottare la sanzione disciplinare impugnata e di annullare la stessa, peraltro erroneamente individuando come oggetto del provvedimento impugnato una condotta dell’assessore regionale e non del medico iscritto all’albo. Si lamenta, in altri termini, che il presente giudizio sia volto non già alla delimitazione delle sfere di attribuzione dello Stato e della Regione, quanto al sindacato e alla delimitazione del potere disciplinare dell’Ordine, che si esercita sulle condotte dei medici iscritti all’albo. Non vi sarebbe, pertanto, alcuna attitudine lesiva delle attribuzioni regionali, né sussisterebbe alcun interesse concreto e attuale della Regione ad agire in giudizio. Da un lato, la delibera regionale, proposta e votata da S. V., in qualità di assessore regionale alla sanità, che è all’origine della sanzione, risulta vigente ed esecutiva; dall’altro, V., in quanto assessore regionale, non gode della prerogativa di cui all’art. 122, quarto comma, Cost. Si tratta, in sostanza, di eccezioni che possono essere riassunte nella pretesa insussistenza dei presupposti per promuovere un conflitto di attribuzione fra enti. In particolare si denuncia la carenza di interesse a ricorrere della Regione nei confronti di un atto – la sanzione disciplinare della radiazione del dottor V. dall’albo dei medici – destinato a incidere sulla sfera individuale di quest’ultimo e perciò privo di ogni attitudine lesiva delle attribuzioni regionali. Sarebbe dunque assente il tono costituzionale del conflitto. (...) Queste eccezioni sono prive di fondamento. Questa Corte ha da lungo tempo affermato e costantemente ribadito che «la figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l’appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per sé, ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall’illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all’altro soggetto» (sentenza n. 110 del 1970; più di recente, sentenza n. 130 del 2014). La Regione ritiene che il provvedimento emesso dall’Ordine dei medici, all’esito del procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’assessore regionale alle politiche della salute, che è anche medico, per aver questi proposto e votato una delibera di Giunta contenente una disciplina dell’organizzazione dei servizi di emergenza sanitaria, non condivisa dal medesimo Ordine, sia illegittimo, perché lo Stato (e, per esso, l’Ordine) non avrebbe il potere di sottoporre a giudizio disciplinare e censurare l’attività di indirizzo politico-amministrativo in materia di organizzazione sanitaria dell’assessore, membro della Giunta regionale. All’esercizio di tale potere si contrapporrebbe, infatti, l’autonomia amministrativa regionale costituzionalmente garantita, che ne risulterebbe quindi menomata. Questa Corte ha ritenuto che per conferire tono costituzionale a un conflitto serve essenzialmente prospettare l’esercizio effettivo di un potere, non avente base legale, «in concreto incidente sulle prerogative costituzionali della ricorrente» (fra le altre, vedi sentenze n. 260 e n. 104 del 2016). Sono, pertanto, prive di fondamento le eccezioni di inammissibilità del ricorso per insussistenza del tono costituzionale del conflitto. La Regione contesta, infatti, non già le modalità di esercizio del potere disciplinare dell’Ordine, ma l’esistenza stessa di tale potere, con riferimento alla condotta politico-amministrativa dell’assessore regionale medico, e afferma che la lesione delle prerogative di quest’ultimo (facoltà di proposta e di voto), derivante dall’esercizio “abusivo” del potere disciplinare, si risolve nella lesione delle competenze della Giunta stessa, in ragione del rapporto di immedesimazione organica fra assessori e Giunta, e quindi della Regione. In tal modo, risulta evidente non solo l’interesse a ricorrere della Regione, «qualificato dalla finalità di ripristinare l’integrità della sfera di attribuzioni costituzionali» (sentenza n. 265 del 2003) che si assumono menomate, ma anche l’attualità della lesione, derivante dall’atto impugnato. L’adozione di quest’ultimo, infatti, costituendo esercizio illegittimo del potere di sindacare e sanzionare sul piano disciplinare le scelte politico-amministrative della Giunta regionale, per il tramite dell’assessore

sottoposto alla più rigorosa delle sanzioni disciplinari, determinerebbe di per sé la lesione dell'autonomia amministrativa regionale. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso non riveste alcun rilievo la circostanza che il medesimo atto impugnato in questa sede è stato impugnato anche dinanzi alla CCEPS, giudice competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalle commissioni di albo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, come successivamente modificato. La pendenza di un giudizio dinanzi all'autorità giurisdizionale avente come oggetto il medesimo atto impugnato in sede di conflitto di attribuzione fra enti non comporta – come questa Corte ha precisato – l'inammissibilità del conflitto, ove sussista il tono costituzionale (di recente, sentenza n. 57 del 2019)".

Sentenza n. **255/2019** (red. Modugno)

Sussiste il tono costituzionale di un ricorso per conflitto laddove la ricorrente Regione non si limiti a denunciare la mera violazione di legge, bensì l'esercizio di un potere radicalmente diverso da quello previsto dalla legge che integri un'ipotesi di carenza di potere in concreto, incidente sulle sue prerogative costituzionali.

Considerato, 2.2.

“Con la seconda eccezione di inammissibilità, l'Avvocatura generale dello Stato deduce che il conflitto non sarebbe sorretto dal necessario tono costituzionale. Per un verso, la Regione sarebbe carente della legittimazione a ricorrere avverso la delibera in contestazione, perché espressione dell'esercizio del potere sostitutivo, di competenza esclusiva statale; il che escluderebbe che la ricorrente possa essere titolare di una posizione soggettiva giuridica attiva, in base alla quale poter pretendere la nomina del proprio Presidente pro tempore quale commissario *ad acta*; per l'altro, l'interesse regionale al risanamento e al riequilibrio economico-finanziario in ambito sanitario (fondantesi sulla competenza legislativa e amministrativa in materia di tutela della salute e in quella del coordinamento della finanza pubblica), non assumerebbe una consistenza tale da consentire alla Regione di sindacare la legittimità e l'opportunità della scelta governativa nell'esercizio del potere sostitutivo, qual è quello della nomina del commissario, che «è e rimane di competenza esclusiva dello Stato». In modo del tutto conseguente, la delibera non sarebbe invasiva della sfera di competenza costituzionalmente riservata alle Regioni; pertanto, la ricorrente starebbe denunciando, semmai, vizi di mera violazione di legge. Anche tale eccezione non è fondata. Occorre rilevare, innanzitutto, che la Regione Molise non rivendica la spettanza di una posizione soggettiva giuridica attiva, in forza della quale pretendere la nomina quale commissario *ad acta* del Presidente pro tempore della Giunta regionale, bensì si duole della menomazione delle proprie attribuzioni costituzionali, derivante, a suo modo di vedere, dal cattivo esercizio del potere sostitutivo, del quale, peraltro, non viene contestata la titolarità esclusiva in capo allo Stato. Così stando le cose, la Regione ha titolo e interesse a dolersi della menomazione delle proprie attribuzioni, tanto più che, come ha avuto già modo di rilevare questa Corte, «la disciplina, generale e astratta, del potere sostitutivo e delle sue modalità di esercizio può essere di per sé idonea a invadere le competenze costituzionali della Regione o a comprimere il principio di leale collaborazione, laddove non preveda adeguati meccanismi di raccordo con gli enti territoriali interessati» (sentenza n. 36 del 2018). Posta l'idoneità del potere sostitutivo ad incidere sulle competenze regionali, il conflitto ha allora tono costituzionale, in quanto la ricorrente non si è limitata a denunciare la mera violazione di legge, bensì l'«esercizio di un potere radicalmente diverso da quello attribuito dalla legge», integrante «“un'ipotesi di lamentata carenza di potere in concreto incidente sulle prerogative costituzionali della ricorrente”» (così, sentenza n. 10 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 260 del 2016 e 104 del 2016), e, pertanto, ha lamentato «non una qualsiasi lesione» (sentenza n. 28 del 2018), ma una lesione di proprie

competenze costituzionali (in questo senso, fra le tante, sentenze n. 28 del 2018, n. 52 del 2013 e n. 90 del 2011)”.

Sentenza n. **10/2017** (red. Barbera)

Un conflitto ha tono costituzionale quando il ricorrente non lamenta una qualsiasi lesione, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali. Pertanto, le censure che prospettano l'esercizio di un potere diverso da quello attribuito per legge hanno tono costituzionale, in quanto denunciano una carenza di potere in concreto, potenzialmente lesiva delle prerogative del ricorrente. Le censure che lamentano una mera illegittimità della funzione esercitata, invece, devono essere fatte valere innanzi alla giurisdizione comune.

Considerato, 3.3., 3.3.1., 3.3.2.

“La terza eccezione di inammissibilità, relativa all’assenza di tono costituzionale, non è fondata con riferimento alla prima censura avanzata nel ricorso della Regione. La ricorrente lamenta, infatti, che la sezione regionale della Corte dei conti, con la deliberazione impugnata, avrebbe esercitato non un controllo documentale ed esterno, ma di inerenza all’attività istituzionale dei gruppi, ledendo la propria autonomia statutaria, nonché l’autonomia del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari. Come la Corte ha già avuto modo di affermare, a conferire tono costituzionale ad un conflitto basta la prospettazione dell’esercizio di un potere radicalmente diverso da quello attribuito dalla legge, così integrando «un’ipotesi di lamentata carenza di potere in concreto incidente sulle prerogative costituzionali della ricorrente» (sentenze n. 260 e n. 104 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 235 del 2015, n. 263 e n. 137 del 2014). (...) L’eccezione di inammissibilità relativa al difetto di tono costituzionale è, invece, fondata con riferimento alle restanti censure che riguardano la presunta irregolarità del controllo relativo a specifiche spese per il personale e per attività di comunicazione anche via web. Come ripetutamente affermato da questa Corte, «il tono costituzionale del conflitto sussiste quando le Regioni non lamentino una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali» (*ex plurimis* v. sentenza n. 260 del 2016; in senso conforme sentenze n. 87 del 2015, n. 263 del 2014, n. 52 del 2013). Vanno dunque distinti i casi in cui la lesione derivi da un atto meramente illegittimo (la tutela dal quale è apprestata dalla giurisdizione amministrativa), da quelli in cui l’atto è viziato per contrasto con le norme attributive di competenza costituzionale (mentre non rileva che l’atto possa essere anche oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale) (così espressamente, sentenze n. 260 del 2016, n. 87 del 2015, n. 137 del 2014). Questa Corte ha già avuto modo di sottolineare, inoltre, che, «con specifico riguardo al conflitto sorto in riferimento al peculiare controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sulle singole spese, in ordine a censure dal contenuto analogo pur se riferite ad esercizi diversi, [...] oggetto delle doglianze non è l’invasione della sfera costituzionale della ricorrente ma la mera illegittimità della funzione esercitata, illegittimità da fare valere innanzi alla giurisdizione comune» (sentenze n. 260 e n. 104 del 2016). (...) Quanto poi alla censura che riguarda la presunta erronea richiesta di restituzione delle somme irregolarmente rendicontate, anch’essa è priva del necessario tono costituzionale. Quello che viene contestato dalla ricorrente non è tanto la spettanza del potere della sezione regionale di chiedere la restituzione delle somme, con le conseguenti ricadute sulle attribuzioni costituzionali del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari, quanto, piuttosto, l’interpretazione degli effetti della sospensione delle procedure esecutive di recupero delle somme operata dal tribunale amministrativo regionale”.

Sentenza n. 337/2009 (red. De Siervo)

Il conflitto di attribuzioni non deve necessariamente implicare una vindicatio potestatis, ma può anche originare da una menomazione di attribuzioni costituzionali. Ai fini del tono costituzionale, non occorre, pertanto, che la parte ricorrente contesti alla resistente di aver voluto esercitare la funzione che con il ricorso per conflitto si intende tutelare.

Considerato, 2.

“In via preliminare, occorre decidere le eccezioni di inammissibilità del conflitto sollevate dall’Avvocatura generale dello Stato, che non sono fondate. In primo luogo, si afferma che la ricorrente, non avendo contestato alla Procura contabile di avere voluto esercitare la funzione di controllo politico sull’attività della Giunta, che si intende tutelare in capo alla Commissione assembleare per mezzo dell’odierno conflitto, avrebbe dedotto un mero difetto di giurisdizione, proponibile innanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. L’eccezione è chiaramente non fondata, anzitutto perché pretende di confinare il conflitto di attribuzione alla sola *vindicatio potestatis*, ignorando che esso può originarsi anche da una menomazione delle altrui attribuzioni costituzionali (tra le molte, da ultimo si veda la sentenza n. 195 del 2007); inoltre si trascura che, nel caso di specie, l’eventuale difetto di giurisdizione contabile implicherebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, anche una lesione delle prerogative costituzionali dell’Assemblea regionale, la cui cognizione è di sicura spettanza di questa Corte, come già ritenuto in analoghe fattispecie (sentenze n. 337 del 2005, n. 100 del 1995 e n. 209 del 1994). In secondo luogo, l’Avvocatura ritiene inammissibili le censure fondate sulla dedotta violazione della sfera di insindacabilità dei deputati regionali, poiché le note istruttorie oggetto del conflitto si limiterebbero ad adempiere ad una finalità conoscitiva, che non potrebbe preludere ad un’immediata azione di responsabilità nei confronti dei membri della Commissione assembleare. In senso contrario, è agevole osservare che entrambi gli atti impugnati richiedono la trasmissione delle generalità complete dei soli componenti della Commissione che hanno espresso voto favorevole sulla proposta di parere: è ovvio che tale richiesta, indirizzata ad individuare nominativamente i deputati regionali che hanno concorso alla produzione del preteso danno erariale, costituisce atto prodromico perlomeno alla valutazione, da parte della Procura, della sussistenza degli estremi della responsabilità amministrativa dei deputati stessi, con implicito riconoscimento della sindacabilità giurisdizionale del voto da questi espresso. Vero è, invece, che tale doglianza andrà presa in esame con riferimento al solo art. 6 dello statuto, giacché a tale disposizione, e non agli artt. 68 e 122, quarto comma, Cost., deve attribuirsi la disciplina del regime di insindacabilità dei deputati regionali siciliani”.

Sentenza n. 129/2009 (red. Tesauro)

Ha tono costituzionale un ricorso per conflitto nel quale, allegando la violazione di disposizioni contenute nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione, una Provincia autonoma prospetta una lesione delle proprie attribuzioni.

Considerato, 1.

“La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Questore di detta Provincia del 24 aprile 2008 n. 11 – A/A.S./2008, che ha disposto la sospensione per dieci giorni, con effetto immediato a decorrere dalla data di notificazione del decreto medesimo, della licenza di esercizio n. 669/2747, rilasciata in data 18 gennaio 2006 dal Sindaco del Comune di Bolzano, per la gestione del Bar Caffè “Teatro”. A suo avviso, l’atto impugnato violerebbe gli articoli 9, primo comma, numero 7, 16 e 20 del decreto del Presidente della

Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), l'articolo 3 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici), l'articolo 3, comma 3, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), in quanto sarebbe lesivo delle competenze provinciali in materia di «esercizi pubblici» assegnate dalle predette norme, comprensive anche delle attribuzioni inerenti a detta materia e concernenti la pubblica sicurezza. La Provincia autonoma di Bolzano invoca a conforto delle censure la circostanza che è titolare di competenza legislativa di tipo concorrente nella materia «esercizi pubblici» (art. 9, primo comma, numero 7, dello statuto) e nella medesima il Presidente della Provincia esercita «le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza» (art. 20, primo comma, dello statuto). Inoltre, l'art. 3 del d.P.R. n. 686 del 1973 dispone che, in questa materia, «i provvedimenti che le leggi attribuiscono all'autorità provinciale di pubblica sicurezza, sono adottati [...] dal Presidente della Giunta provinciale» (primo comma); mentre l'art. 3 del d.P.R. n. 526 del 1987 attribuisce al medesimo Presidente della Provincia le funzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti, in ordine ai provvedimenti di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che rientrano tra le materie di competenza provinciale (comma 3). Alla luce delle richiamate norme statutarie e di attuazione statutaria, pertanto, spetterebbe alla Provincia, ed in specie al suo Presidente, esercitare, nelle materie assegnate alla sfera di competenza provinciale, fra le quali rientra quella degli esercizi pubblici, anche le funzioni di pubblica sicurezza, tutte le volte in cui non sia possibile individuare una netta separazione tra i compiti di polizia amministrativa locale e gli interventi a tutela della pubblica sicurezza, come accade nella specie, posto che gli interessi tutelati attraverso il decreto di sospensione non atterrebbero in modo diretto all'ordine pubblico strettamente inteso, ma rientrerebbero nelle attribuzioni provinciali inerenti alla gestione degli esercizi pubblici".

3.2. IL DIFETTO DI TONO COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALLE LESIONI PATRIMONIALI

Sentenza n. **319/2011** (rel. Silvestri)

Sono estranei all'ambito dei conflitti i ricorsi che hanno ad oggetto la titolarità di immobili di cui non è stato disposto, mediante l'atto impugnato, il trasferimento dallo Stato in capo alle Regioni, in difetto di un nesso di strumentalità tra tali beni e le attribuzioni costituzionali della ricorrente.

Considerato, 2, 2.1.

“Il ricorso è inammissibile. (...) La Regione ricorrente si duole del mancato trasferimento al suo demanio – o, in subordine, al suo patrimonio – di due immobili indicati nel decreto direttoriale sopra citato: il Faro Capo Mulini di Acireale e l'ex carcere militare di Palermo. In ulteriore subordine, la ricorrente lamenta di non essere stata coinvolta nel procedimento volto alla dismissione dei suddetti immobili. Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha ritenuto che siano estranee alla materia dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni le controversie circa la titolarità di un bene, «che non coinvolgano, neppure mediamente, l'accertamento della violazione di norme attributive di competenza di rango costituzionale» (in questi termini, sentenze n. 443 del 2008 e n. 213 del 2001). L'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, delimita chiaramente l'oggetto del conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni nella richiesta di un «regolamento di competenza», sicché «la controversia relativa alla titolarità di un bene e la interpretazione della normativa – di rango legislativo o costituzionale – che ad essa si riferisce restano di competenza dei giudici comuni se non pongono in questione la

delimitazione delle attribuzioni costituzionali degli enti in conflitto» (sentenza n. 213 del 2001). Nel caso di specie, il fatto che la ricorrente evochi, come parametri asseritamente violati, gli artt. 32 e 33 dello statuto speciale siciliano non implica l'ammissibilità dell'odierno conflitto, poiché l'oggetto di quest'ultimo non è la lesione di una sfera di competenza della Regione, ma la spettanza dei suddetti beni; né è possibile rinvenire un nesso di strumentalità tra beni e attribuzioni costituzionali, in quanto la pretesa della ricorrente è esclusivamente diretta al riconoscimento dell'appartenenza alla Regione dei beni in questione. In definitiva, il conflitto in esame non concerne la delimitazione delle attribuzioni costituzionali degli enti interessati e si risolve in una controversia sull'interpretazione delle disposizioni dirette a stabilire a quale, tra gli enti medesimi, spetti la proprietà di determinati beni, nonché quale sia il titolo giuridico di appartenenza dei beni stessi. Il ricorso finalizzato a reclamare la titolarità di alcuni beni non costituisce, pertanto, una *vindicatio potestatis*, bensì una *vindicatio rerum*, estranea alla competenza del giudice costituzionale (*ex plurimis*, sentenze n. 102 del 2010, n. 443 del 2008, n. 302 del 2005)».

Sentenza n. **102/2010** (red. Criscuolo)

La lesione deducibile in giudizio è connessa alla finalità stessa del conflitto, vale a dire alla necessità di tutelare gli enti territoriali titolari di funzioni costituzionali da una usurpazione o da una menomazione delle proprie prerogative. Il ricorso per conflitto, pertanto, non può introdurre una controversia di natura meramente patrimoniale, anche se fondata su disposizioni statutarie. Nella specie, è inammissibile il conflitto concernente un avviso d'asta del Ministero dell'Interno avente ad oggetto un immobile che, secondo la ricorrente Regione autonoma, in base a disposizioni statutarie, avrebbe dovuto essere trasferito al suo patrimonio.

Considerato, 2, 2.1.

“Il conflitto è inammissibile. (...) La ricorrente sostiene che oggetto del presente giudizio sarebbe «l'illegittima invasione di competenze ed attribuzioni della Valle d'Aosta, consacrate nello Statuto speciale; invasione che intacca lo svolgimento delle funzioni commesse all'Ente regionale, anche con riguardo alla disposizione e alla gestione di beni rientranti nel suo patrimonio». Questa tesi non può essere condivisa. Si deve premettere che il complesso immobiliare di cui si discute, denominato «Ex Hotel Lanterna», pervenne all'Amministrazione dello Stato, e fu poi destinato alla Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. — Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, mediante atto di compravendita stipulato nel 1972 con i precedenti proprietari. Si tratta, dunque, di un bene patrimoniale, con la destinazione ora indicata. Ciò posto, va rilevato che, come emerge dall'art. 39, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), perché sussista un conflitto di attribuzione tra la Regione interessata e lo Stato occorre che un atto di quest'ultimo, anche omissivo (purché idoneo a produrre un'immediata violazione o menomazione di attribuzioni), leda la sfera di competenza costituzionale della prima, risolvendosi in una usurpazione del potere regionale o in una menomazione delle competenze della Regione stessa. Pertanto, la lesione deducibile nel giudizio per conflitto di attribuzione intersoggettivo deriva dalla finalità stessa del conflitto, cioè dalla necessità di tutelare l'autonomia delle Regioni quali titolari di funzioni costituzionali. Al riguardo, questa Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato che esula dalla materia dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni la *vindicatio rei* da parte di uno di tali enti nei confronti dell'altro (*ex plurimis*: sentenze n. 443 del 2008; nn. 302 e 177 del 2005; n. 179 del 2004; n. 213 del 2001; n. 309 del 1993). Nel caso in esame, la ricorrente richiama gli artt. 5 e 6 dello statuto speciale (norme di carattere costituzionale) e pone l'accento sul tenore di tali disposizioni, la prima delle quali prevede che i beni del demanio statale, situati nel territorio della Regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione stessa (primo comma), mentre

l'art. 6 stabilisce analogo trasferimento al patrimonio regionale dei beni immobili patrimoniali dello Stato, del pari situati in territorio valdostano. Tuttavia tale richiamo – al di là della generica e non motivata affermazione circa la «illegittima invasione di competenze ed attribuzioni della Valle d'Aosta» – è in realtà formulato per sostenere che lo Stato non avrebbe dovuto porre in essere l'atto (avviso d'asta) contestato con il ricorso, bensì avrebbe dovuto adottare «la ben diversa decisione di far transitare i diritti sul bene in questione all'Ente regionale». Risulta evidente, dunque, che la pretesa azionata nei termini sopra indicati, ancorché basata su disposizioni dello statuto di autonomia, si risolve in una controversia circa la titolarità del complesso immobiliare e postula, quindi, non un «regolamento di competenza» in ordine alla delimitazione delle attribuzioni costituzionali degli enti in conflitto, bensì una interpretazione della normativa invocata diretta a stabilire a quale di tali enti spetti la proprietà del complesso medesimo e quale sia il titolo giuridico di appartenenza del bene, con conseguente impossibilità di configurare una *vindicatio potestatis*. Non giova alla tesi della ricorrente la sentenza di questa Corte n. 383 del 1991, secondo cui, quando si controverte della pertinenza di un bene al demanio regionale anziché a quello statale, «viene immediatamente in discussione la spettanza, e cioè il trasferimento o no dallo Stato alle regioni, delle relative funzioni in attuazione della normativa che concerne il trasferimento stesso». Invero, quella pronuncia è rimasta isolata nel contesto del costante indirizzo sopra citato ed è stata espressamente superata dalla giurisprudenza successiva (sentenza n. 309 del 1993)».

Sentenza n. 179/2004 (red. Quaranta)

Esula dalla materia dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, la vindicatio rerum, in quanto il conflitto ha ad oggetto l'accertamento del rispetto di norme attributive di competenze di rango costituzionale e non anche la mera rivendicazione di beni o pretese di contenuto esclusivamente patrimoniale. Pertanto, difetta di tono costituzionale il conflitto sorto in relazione ad un d.P.C.m. di individuazione di immobili demaniali da trasferire alle Regioni, in assenza della dimostrazione di come il lamentato mancato trasferimento di alcuni immobili possa comportare per la Regione ricorrente l'impossibilità di esercitare, in tutto o in parte, attribuzioni costituzionalmente protette.

Considerato, 3.1, 3.2.

«Questa Corte, sin dalla sentenza n. 111 del 1976, con giurisprudenza costante (sentenze n. 95 del 2003, n. 213 del 2001, n. 309 del 1993, n. 223 del 1984), ha affermato che esula dalla materia dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, demandata alla propria competenza dall'art. 134 della Costituzione e dagli artt. 39-41 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la *vindicatio rerum* da parte di uno di tali enti nei confronti dell'altro. Ciò in quanto il conflitto di attribuzione ha per oggetto l'accertamento del rispetto di norme attributive di competenze di rango costituzionale e non anche la mera rivendicazione di beni o pretese di contenuto esclusivamente patrimoniale. Nella specie, dall'esame dei motivi del ricorso risulta che la ricorrente non deduce, con adeguata motivazione, una lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, essendosi limitata a richiedere l'accertamento del proprio titolo giuridico al trasferimento dei beni in esame. Questo elemento è suffragato dalle conclusioni formulate in calce al ricorso stesso con le quali si chiede che questa Corte voglia «dichiarare che lo Stato non ha la possibilità di mantenere ed ha l'obbligo di trasferire alla Regione Veneto i beni statali, siti nel Veneto, necessari alla Regione per poter esercitare le funzioni ed i compiti amministrativi ad essa trasferiti nelle materie dell'agricoltura e delle foreste». (...) Né vale, per affermare il rango costituzionale della controversia, l'osservazione della difesa regionale secondo cui i beni non trasferiti sarebbero necessari per consentire alla Regione di «esercitare in modo effettivo ed efficace le funzioni ed i compiti nelle materie dell'agricoltura e delle foreste». Deve, infatti, rilevarsi che nessuna indicazione, neanche sommaria, viene in proposito fornita dalla

ricorrente. Sarebbe stato, invece, necessario che per ciascun bene, o almeno per ciascuna categoria di beni, oggetto della pretesa, la Regione avesse indicato e dimostrato le ragioni della loro asserita strumentalità necessaria e di come la loro mancanza potesse determinare una situazione di impossibilità di esercitare, in tutto o in parte, le funzioni e i compiti ad essa attribuiti nella materia dell'agricoltura e delle foreste. In altri termini, il legame beni-funzioni è soltanto affermato e non provato, con conseguente impossibilità di configurare una *vindicatio potestatis*. Deve, pertanto, ritenersi che il ricorso della Regione Veneto non assuma il necessario tono costituzionale che caratterizza i conflitti di attribuzione tra enti, risolvendosi in una controversia di competenza dei giudici comuni”.

Sentenza n. 443/2008 (red. Maddalena)

Le pretese a contenuto esclusivamente patrimoniale che non coinvolgono, neppure mediatamente, l'accertamento della violazione di norme attributive di competenze di rango costituzionale sono estranee al conflitto tra enti. Pertanto, il ricorso proposto da una Provincia autonoma, in relazione a una delibera dell'altra Provincia autonoma integrante un atto di esercizio di un suo potere dominicale, introduce una pretesa di natura meramente patrimoniale, priva di spessore costituzionale.

Considerato, 3.

“Il ricorso è inammissibile, non essendo ravvisabile nel caso di specie alcun conflitto di attribuzioni, bensì soltanto una controversia di natura “patrimoniale” tra i due enti provinciali coinvolti. Con la delibera impugnata, la Provincia autonoma di Bolzano, preannunciando l'intenzione di immettersi nel possesso dei beni inerenti le concessioni rilasciate ad Enel S.p.a., in scadenza al 31 dicembre 2010, e tra esse di quella relativa all'impianto di San Floriano d'Egna, dà per scontata la sua titolarità dei beni, esercitando una potestà (l'immissione nel possesso) che rientra nei poteri dominicali, i quali sono certamente poteri diversi dai poteri concessori di grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico. I primi, infatti, hanno il loro fondamento nella titolarità del demanio idrico, mentre i secondi hanno il loro fondamento nella competenza amministrativa dell'Ente concedente. D'altro canto, il ricorso della Provincia autonoma di Trento, pur contestando la lesione della propria competenza statutaria ad emettere dette concessioni, richiama la disposizione di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), mettendo in risalto che nel caso di specie «si discute di una derivazione di acqua pubblica pertinente al demanio idrico della Provincia di Trento». Si tratta, dunque, di una mera rivendicazione di beni non rientrante nella giurisdizione di questa Corte. Infatti, come quest'ultima ha più volte chiarito, la *rei vindicatio* o la pretesa a contenuto esclusivamente patrimoniale che non coinvolgano, neppure mediatamente, l'accertamento della violazione di norme attributive di competenza di rango costituzionale, sono estranee alla materia dei conflitti di attribuzione tra Stato e regioni e tra regioni (cfr. sentenza n. 302 del 2005, ma anche sentenze numeri 179 del 2004, 95 del 2003, 213 del 2001, 444 del 1994, 211 del 1994, 309 del 1993, 111 del 1976)”.

3.3. IL DIFETTO DI TONO COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AD ALTRE ILLEGITTIMITÀ

Sentenza n. **108/2021** (red. Modugno)

Sono inammissibili i ricorsi per conflitto nei quali la ricorrente prospetta l'illegittimo esercizio di un potere statale che determini conseguenze avvertite come negative dalla Regione, ma non tali da alterare la ripartizione costituzionale delle competenze.

Considerato, 6.3.

“In secondo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene il conflitto inammissibile in quanto la Regione Veneto, rispetto a tutti i parametri evocati, non avrebbe prospettato la lesione di una propria sfera di attribuzioni, ma si sarebbe limitata a generiche recriminazioni. L'eccezione deve essere accolta. Secondo il costante orientamento di questa Corte, le Regioni «possono proporre ricorso per conflitto di attribuzioni, a norma dell'art. 39, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, quando esse lamentino non una qualsiasi lesione, ma una lesione di una propria competenza costituzionale» (sentenze n. 380 del 2007 e n. 27 del 1996). Se ciò non si verifici, «e tuttavia si prospetti l'illegittimo uso di un potere statale che determini conseguenze avvertite come negative dalle Regioni, ma non tali da alterare» la ripartizione costituzionale delle competenze (*ex multis*, sentenze n. 28 del 2018, n. 263 del 2014 e n. 380 del 2007) o, comunque sia, se non vengano date prova e adeguata motivazione di tale alterazione, il conflitto non può ritenersi ammissibile. Sebbene l'oggetto del conflitto sia duplice (identificandosi, tanto nella questione sulla competenza, quanto nell'atto del quale si chiede l'annullamento), la sostanza del conflitto di attribuzione si identifica sempre, infatti, nella questione di competenza, per come esplicitata in concreto e non nella prospettazione di essa, per come attribuita in astratto. Le attribuzioni che vengono in rilievo in sede di conflitto non possono considerarsi, quindi, quale mera *causa petendi*, ma concretano il “bene della vita” controverso, non potendosi mai risolvere il conflitto in un giudizio a carattere meramente impugnatorio (...).”

Sentenza n. **104/2016** (red. Coraggio)

La prospettazione dell'esercizio di un potere radicalmente diverso da quello attribuito dalla legge conferisce tono costituzionale al conflitto, in quanto integra un'ipotesi di carenza di potere in concreto. Ciò posto, nei conflitti aventi ad oggetto le delibere della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali hanno tono costituzionale le censure che lamentano l'effettuazione da parte del giudice contabile di un controllo sull'inerenza delle spese alle attività istituzionali dei gruppi, in luogo del prescritto controllo documentale. Non hanno invece tono costituzionale le doglianze che denunciano la mera illegittimità della funzione esercitata, quali quelle riferite all'erronea valutazione, per applicazione di criteri non previsti dall'ordinamento, delle spese dei gruppi consiliari regionali.

Considerato, 5., 5.1., 5.2.

“Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, infine, il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di tono costituzionale. (...) L'eccezione non è fondata con riferimento alla prima censura, poiché con essa la ricorrente ha lamentato che la Corte dei conti, con la deliberazione impugnata, abbia esercitato un controllo non documentale ed esterno ma di inerenza all'attività istituzionale dei gruppi, con ciò ledendo la sua autonomia istituzionale, legislativa, amministrativa, contabile e statutaria, nonché l'autonomia del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari. La prospettazione

dell'esercizio di un potere radicalmente diverso da quello attribuito dalla legge integra un'ipotesi di lamentata carenza di potere in concreto incidente sulle prerogative costituzionali della ricorrente, e tanto basta a conferire tono costituzionale al conflitto (sentenze n. 235 del 2015, n. 263 e n. 137 del 2014, n. 380 del 2007). (...) L'eccezione è invece fondata con riferimento alle restanti censure di erroneità del disconoscimento della regolarità delle spese sostenute per incarichi defensionali davanti alla giurisdizione amministrativa e di illegittimità del controllo in relazione alle spese effettuate dal 1° gennaio al 16 febbraio 2013. Quanto alla prima, infatti, la ricorrente non contesta l'esercizio di un potere radicalmente diverso da quello per legge spettante alla Corte dei conti e per ciò solo incidente sulle sue prerogative costituzionali di autonomia, bensì la mera violazione dei criteri contenuti nel d.P.C.m. 21 dicembre 2012, criteri che, a suo avviso, consentirebbero di ritenere regolari le spese in questione. La seconda, poi, non ha ad oggetto la contestazione del potere di controllo sui rendiconti relativi all'anno 2013 nella loro globalità, potere la cui esistenza è del resto implicita nella necessaria unitarietà dei relativi rendiconti. Ciò che viene contestato, in realtà, è il fatto che, per le spese anteriori all'entrata in vigore del d.P.C.m, il controllo sia stato effettuato alla stregua di criteri non ancora emanati. In entrambi i casi, dunque, oggetto delle doglianze non è l'invasione della sfera costituzionale della ricorrente ma la mera illegittimità della funzione esercitata, illegittimità da fare valere innanzi alla giurisdizione comune (sentenze n. 263 del 2014, n. 52 del 2013, n. 305 del 2011, n. 412 e n. 235 del 2008, n. 380 del 2007)".

Sentenza n. **77/2016** (red. Carosi)

La prospettazione da parte di una Regione autonoma di una lesione di competenze statutarie è sufficiente a conferire tono costituzionale al conflitto, anche quando esso ha ad oggetto un atto altresì illegittimo per violazione di legge.

Considerato, 2.

“Va anzitutto disattesa l'eccezione di difetto di tono costituzionale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale la doglianza concernente l'attribuzione all'Erario dell'incremento di gettito relativo all'IVA si risolverebbe nella deduzione del contrasto degli atti censurati con l'art. 2, comma 3, del d.l. n. 74 del 2012, che farebbe riferimento esclusivamente al maggior gettito delle accise sui carburanti. Questa Corte ha infatti affermato che «la prospettazione della lesione delle competenze costituzionali della ricorrente [...] conferisce ai ricorsi, di per sé, il necessario tono costituzionale (sentenze n. 263 e n. 137 del 2014, n. 380 del 2007 e ordinanza n. 27 del 2006)» (sentenza n. 235 del 2015), il quale deve essere riconosciuto sebbene il conflitto «abbia ad oggetto un atto che potrebbe risultare anche illegittimo per violazione della norma di legge alla quale avrebbe dovuto dare esecuzione» (sentenza n. 137 del 2014)”.

Sentenza n. **137/2014** (red. Tesauro)

La prospettazione da parte di una Provincia autonoma di una lesione delle proprie attribuzioni statutarie conferisce il necessario tono costituzionale a un conflitto avente ad oggetto un atto altresì asseritamente illegittimo per violazione di legge, che può, comunque, essere oggetto anche di impugnativa giurisdizionale.

Considerato, 3.

“Ancora in linea preliminare, si deve riconoscere il tono costituzionale del conflitto proposto, sebbene esso abbia ad oggetto un atto che potrebbe risultare anche illegittimo per violazione della norma di legge alla quale avrebbe dovuto dare esecuzione. Già in numerose occasioni questa Corte ha, infatti, affermato che la pretesa «violazione delle attribuzioni statutarie della Provincia autonoma [...] conferisce di per sé “tono costituzionale” al conflitto, restando irrilevante la concorrente possibilità di impugnativa giurisdizionale» (sentenza n. 287 del 2005)”.

Sentenza n. **235/2008** (red. Tesaurò)

Difetta di tono costituzionale il ricorso per conflitto proposto da una Provincia autonoma nel quale viene prospettata l’illegittimità di un provvedimento per erronea identificazione dei presupposti per la sua adozione e per violazione di una disposizione di legge provinciale.

Considerato, 2., 2.1.

“Il conflitto è inammissibile. (...) La Provincia autonoma di Bolzano, nel ricorso, premette che l’atto impugnato sarebbe stato emanato allo scopo di evitare il verificarsi di situazioni atte a turbare l’ordine pubblico e la sicurezza. La ricorrente espone, quindi, testualmente, che il decreto del Questore, nella premessa, richiama «una serie di vicende avvenute in prossimità o all’interno dei locali della sala da ballo, che hanno reso necessario l’intervento della Polizia di Stato nei mesi precedenti l’adozione del decreto medesimo, per tentare di costruire un quadro fattuale idoneo a giustificare l’intervento del Questore». A suo avviso, l’atto in esame indica, inoltre, quale norma in base alla quale è stato adottato, l’art. 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e, perciò, sarebbe illegittimo, poiché violerebbe l’art. 59, comma 1, lettera *a*), della legge provinciale n. 58 del 1988, il quale stabilisce che, «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere applicazione nel territorio provinciale» una serie di norme, tra le quali anche il citato art. 100. Pertanto, secondo la stessa prospettazione svolta dalla ricorrente, l’atto impugnato sarebbe illegittimo, anzitutto, a causa della erronea identificazione dei presupposti che avrebbero potuto permetterne l’adozione, quindi dell’interesse oggetto di tutela; e, in secondo luogo, in quanto sarebbe stato emanato in violazione di una norma di una legge provinciale. La tesi si sostanzia, in linea preliminare, nella denuncia di una presunta violazione di legge da parte dell’atto impugnato, che ne comporterebbe l’illegittimità e la lesione costituzionale lamentata non sarebbe che il riflesso di tale violazione (sentenza n. 467 del 1997). Il denunciato pregiudizio sarebbe, infatti, riconducibile anzitutto al modo erroneo in cui sarebbe stata applicata la legge. Appunto per questo, però secondo la giurisprudenza di questa Corte, in siffatta ipotesi «non sussiste materia per un conflitto di attribuzione, restando aperta invece all’ente autonomo la strada della ordinaria tutela giurisdizionale al fine di far valere la illegittimità dell’atto impugnato» (tra le più recenti, sentenza n. 380 del 2007)”.

Sentenza n. **380/2007** (red. Napolitano)

Le Regioni possono proporre un conflitto solo quando lamentino una alterazione del riparto di competenze indicato dalla Costituzione o comunque da norme di rango costituzionale e non quando lamentino le conseguenze dell’esercizio di un potere statale, avvertite come negative nel proprio territorio.

Considerato, 2.3.

“Anche l’ultima censura, relativa alla violazione degli artt. 2, comma 1, lettera i), in relazione all’allegato V, n. 2) e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2005 e dell’art. 132 della legge reg. Sicilia n. 6 del 3 maggio 2001 è inammissibile. La Regione, infatti, lamenta la illegittimità degli atti amministrativi impugnati per vizio di incompetenza derivante da una violazione di legge ordinaria, ma non indica l’attribuzione costituzionale che ritiene sia stata lesa. Tale indicazione è necessaria affinché il ricorso proposto possa assumere rilievo in sede di giurisdizione costituzionale in materia di conflitto di attribuzioni. Tutte le doglianze, infatti, ruotano attorno alla violazione dell’assetto di competenze delineato dal decreto legislativo n. 59 del 2005, ma viene lasciato in ombra, o comunque non argomentato, quello che costituisce l’aspetto decisivo della questione, e ne rappresenta il necessario presupposto, affinché le doglianze proposte possano assumere rilievo in sede di giurisdizione costituzionale, cioè l’esistenza di una competenza costituzionalmente garantita della Regione che viene lesa dall’atto o dal comportamento statale che viene censurato. «Le Regioni, infatti, possono proporre ricorso per conflitto di attribuzioni, a norma dell’art. 39, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, quando esse lamentino non una qualsiasi lesione, ma una lesione di una propria competenza costituzionale» (sentenza n. 27 del 2006). Qualora ciò non si verifichi, e tuttavia si prospetti l’illegittimo uso di un potere statale che determini conseguenze avvertite come negative dalle Regioni, ma non tali da alterare la ripartizione delle competenze indicata da norme della Costituzione (o, comunque, da norme di rango costituzionale come gli statuti di autonomia speciale), i rimedi dovranno eventualmente essere ricercati dagli interessati presso istanze giurisdizionali diverse da quella costituzionale”.

CAPITOLO 4 – L'INTERESSE AL CONFLITTO

4.1. I REQUISITI DELL'ATTUALITÀ E DELLA CONCRETEZZA

Sentenza n. **51/2007** (red. Saulle)

La palese inidoneità di un atto a ledere le attribuzioni costituzionali altrui determina la carenza di attualità e concretezza dell'interesse fatto valere nel conflitto. Nella specie, la descritta carenza viene riscontrata nel conflitto sorto in relazione a un decreto ministeriale che introduce una previsione conforme al dettato di un regolamento europeo. Infatti, attesa la diretta applicabilità del regolamento europeo nell'ordinamento interno, il decreto impugnato non è potenzialmente idoneo a ledere attribuzioni costituzionali regionali.

Considerato, 5.

“Anche le censure svolte dalla Regione Sardegna nei confronti dell'art. 2 del decreto impugnato sono egualmente inammissibili. Secondo la ricorrente, infatti, il suddetto art. 2, nello stabilire, per le reti da posta fissa, soltanto il requisito della superficie massima (in 20.000 metri quadrati), avrebbe «contraddetto i requisiti minimi stabiliti» dall'art. 5 e dall'Allegato II del regolamento CE n. 1626/94 che, per tale tipologia di reti, prevedono, invece, i requisiti dell'altezza massima in 4 metri e della lunghezza massima in 5000 metri. In tal modo, secondo la Regione, il decreto ministeriale posto all'origine del presente conflitto avrebbe «aggirato» la disciplina comunitaria, limitandosi a prescrivere il solo requisito della superficie massima complessiva. Invero, a prescindere da ogni considerazione circa l'eventuale competenza statale a dettare, per le attrezzature da pesca, requisiti tecnici più restrittivi rispetto a quelli fissati dalla normativa comunitaria, in funzione di tutela dell'ecosistema marino – ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. – risulta evidente la carenza di attualità e concretezza dell'interesse fatto valere dalla ricorrente nel presente giudizio, sotto il profilo della palese inidoneità della disposizione di cui all'art. 2 del decreto impugnato a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione. La menzionata disposizione ministeriale, infatti, si è limitata a dettare un requisito (relativo alla superficie massima consentita per ciascuna rete da posta fissa) compatibile con quelli imposti dal citato regolamento CE, la cui diretta applicabilità alla «pesca nelle acque della Sardegna» è riconosciuta dalla stessa ricorrente, in considerazione della immediata incidenza della norma comunitaria nell'ordinamento interno”.

Sentenza n. **263/2005** (red. Maddalena)

La lesione delle attribuzioni costituzionali si concreta nell'emanazione dell'atto lesivo. Pertanto, in un conflitto sorto in relazione a un decreto ministeriale che detta disposizioni per l'utilizzazione di un fondo, ai fini dell'interesse al ricorso, non rileva che le relative risorse siano già state utilizzate.

Considerato, 3.

“Deve preliminarmente essere dichiarata infondata l'eccezione di carenza di interesse al ricorso, prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato sul presupposto che il fondo, per la cui utilizzazione è stato emanato il decreto ministeriale impugnato, concerne gli anni 2001 e 2002 e, pertanto, le relative risorse sarebbero già state spese (o comunque non risulta provato dalla ricorrente, su cui graverebbe il relativo onere, che non siano state spese) in forme diverse da quelle prescritte. Se tali modalità fossero state rispettate, secondo la prospettazione della difesa erariale, sarebbe venuto meno

l'interesse della Provincia di Trento al presente conflitto. Al riguardo è sufficiente osservare che, nella specie, la lesione si concreta nella emanazione del regolamento invasivo”.

Sentenza n. 199/2004 (red. De Siervo)

Ai fini della verifica dell'interesse al conflitto, occorre distinguere la concreta efficacia dell'atto dalla potenziale lesione della sfera di attribuzioni che lo stesso comporta. Con riguardo al conflitto sorto in relazione a una delibera della Giunta regionale volta a negare efficacia giuridica a una legge statale, sussiste l'attualità dell'interesse, in quanto la delibera, anche se concretamente inidonea a produrre effetti giuridici, tuttavia, quale atto di indirizzo, risulta potenzialmente lesiva delle attribuzioni statali.

Considerato, 2.

“Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso governativo prospettate dalla Regione Campania. Innanzitutto, secondo la Regione, l'atto introduttivo del giudizio non individuerebbe il parametro costituzionale violato, né motiverebbe la asserita lesione di norme costituzionali da parte della delibera regionale, così oltretutto ponendo a carico della difesa regionale l'onere di dimostrare la “legittimità” dell'atto impugnato. Pur senza negare un non sempre chiaro sovrapporsi di motivazioni diverse nelle memorie dell'Avvocatura (la maggior parte delle quali riferite, in realtà, al problema della titolarità del potere legislativo in materia), il rilievo va respinto, poiché i motivi del ricorso emergono con sufficiente chiarezza. La censura fondamentale, prospettata dallo Stato, è costituita dal rilievo che l'atto regionale - come si esprime il ricorso governativo - “mira [...] a sottrarre effettività a disposizioni legislative prodotte dallo Stato; esso appare perciò atto che contrasta anche con il canone della leale cooperazione tra istituzioni della Repubblica”. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel riconoscere che il principio della leale collaborazione costituisca parametro invocabile nel conflitto di attribuzione, in quanto la sua violazione determini la lesione delle competenze riconosciute allo Stato e alle Regioni (cfr. sentenze n. 255 del 2002 e n. 133 del 2001). Altro motivo di inammissibilità eccepito dalla Regione deriverebbe dalla carenza di un interesse attuale al ricorso conseguente alla mancanza di lesività dell'atto regionale. Questo, infatti, sarebbe in realtà inidoneo a produrre effetti giuridici. Anche tale eccezione deve essere respinta. Occorre infatti tenere distinto il profilo della concreta efficacia dell'atto regionale, rispetto alla lesione della sfera di attribuzioni dello Stato che comunque si produce attraverso l'adozione di un atto regionale di indirizzo che nega efficacia giuridica ad un atto normativo statale. L'atto impugnato, in sostanza, in quanto volto espressamente ad escludere l'applicazione della normativa statale nel territorio regionale, risulta idoneo ad incidere sulle competenze rivendicate dallo Stato. E tanto è sufficiente a ritenere ammissibile il ricorso. Infine, secondo la difesa regionale, il conflitto sarebbe privo di “tono costituzionale”, in quanto il ricorrente lamenterebbe semplicemente l'illegittimità dell'atto regionale, che costituirebbe un vizio dell'atto amministrativo censurabile avanti all'autorità giudiziaria. In realtà, la delibera della Giunta della Regione Campania non viola semplicemente un decreto-legge dello Stato, ma contiene addirittura un rifiuto di riconoscere efficacia ad un'intera normativa statale, pur disponendo la Regione degli strumenti costituzionali per contestarne la eventuale illegittimità costituzionale; ciò che poi è avvenuto con il ricorso della stessa Regione Campania n. 76 del 2003, proposto avverso l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, nonché con il ricorso n. 14 del 2004, avverso l'art. 32 del medesimo d.l., così come convertito in legge dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*)”.

Sentenza n. **350/1989** (red. E. Gallo)

A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione di un consigliere regionale, il conflitto sorto nei confronti dell'attività inquirente, in relazione alla citazione per direttissima, non risulta più sorretto da un interesse attuale.

Considerato, 2.

“Come si è detto, con sentenza divenuta irrevocabile il 14 maggio 1989, il Tribunale di Firenze ha assolto il Consigliere I. dall'imputazione mossagli perché il fatto non costituisce reato. Si è così esaurita l'azione penale intentata contro il Consigliere regionale, con la conseguenza che il conflitto di attribuzione sorto nei confronti dell'attività inquirente, in relazione ad una citazione per direttissima, non è più sorretto da un interesse attuale. Da ciò consegue la pronuncia d'inammissibilità del proposto conflitto”.

4.2. LE SOPRAVVENIENZE

Sentenza n. **255/2019** (red. Modugno)

Una modifica normativa intervenuta nelle more di un conflitto di attribuzione, anche se incide sull'utilità concreta che la ricorrente può trarre dall'esito favorevole del giudizio, non determina la sopravvenuta carenza dell'interesse al ricorso che discende dall'esigenza di por fine all'incertezza in relazione al riparto di attribuzioni costituzionali.

Considerato, 2., 2.1.

“Il Presidente del Consiglio dei ministri, ritualmente costituitosi in giudizio, ha sollevato due eccezioni di inammissibilità del conflitto. (...) In primo luogo, la difesa statale ritiene il conflitto inammissibile per difetto di interesse attuale e concreto, in forza delle modifiche intervenute con l'art. 25-septies, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2018, n. 136. Si sostiene, infatti, che in ragione dell'incompatibilità introdotta da tali norme (la quale si estende agli incarichi commissariali in atto alla data di entrata in vigore della modifica normativa), la Regione Molise non trarrebbe utilità alcuna dall'eventuale pronuncia favorevole di questa Corte, in quanto il Consiglio dei ministri non potrebbe, comunque sia, procedere alla nomina auspicata. L'eccezione non è fondata, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che a rilevare nel conflitto tra enti sia l'interesse all'accertamento del riparto costituzionale delle attribuzioni, «il quale trae origine dall'esigenza di porre fine – secondo quanto disposto dall'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – ad una situazione di incertezza» in ordine a quest'ultimo (sentenza n. 198 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 260 del 2016 e n. 9 del 2013)”.

Sentenza n. **224/2019** (red. Amato)

La cessazione della materia del contendere ricorre quando l'atto impugnato risulti annullato con efficacia ex tunc, con conseguente venir meno delle affermazioni di competenza determinative del conflitto e quindi dell'interesse a ottenere una decisione sull'appartenenza del potere

contestato, non rilevando, invece, a tal fine le sopravvenienze di fatto, quale il semplice esaurimento degli effetti dell'atto impugnato.

Considerato, 4., 4.1.

“Sempre in via preliminare deve essere invece respinta l’eccezione d’inammissibilità sollevata da *Rockhopper Italia spa* per cessazione della materia del contendere, in quanto alla deliberazione regionale di diniego dell’intesa avrebbe ormai fatto seguito la deliberazione del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2018, che ha ritenuto di non superare il dissenso regionale, venendo così meno l’interesse a ricorrere della Regione Basilicata. (...) Come da costante giurisprudenza costituzionale, la cessazione della materia del contendere ricorre quando l’atto impugnato risulti annullato con efficacia *ex tunc*, con conseguente venir meno delle affermazioni di competenza determinative del conflitto e, quindi, dell’interesse del ricorrente a ottenere una decisione sull’appartenenza del potere contestato, non rilevando, invece, le sopravvenienze di fatto, quale, ad esempio, il semplice esaurimento degli effetti dell’atto impugnato (*ex multis*, sentenze n. 183 del 2017, n. 9 del 2013, n. 328 del 2010 e n. 150 del 1981). Nel caso di specie, invece, la sentenza del Consiglio di Stato oggetto d’impugnazione mantiene i suoi effetti anche successivamente alla citata deliberazione del Consiglio dei ministri (in particolare tenuto conto che la stessa è stata oggetto d’impugnazione). Inoltre, e soprattutto, vertendo le doglianze della Regione ricorrente sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa su atti che sarebbero sindacabili esclusivamente in sede di conflitto di attribuzione tra enti, permane l’interesse ad accertare i limiti del sindacato del giudice amministrativo e le conseguenti possibili ricadute sull’autonomia costituzionale regionale (tra le tante, sentenze n. 260 del 2016 e n. 9 del 2013)”.

Sentenza n. **146/2018** (red. de Pretis)

Nei conflitti di attribuzione sono irrilevanti le sopravvenienze di fatto come l’esaurimento degli effetti dell’atto censurato. Infatti, sussiste comunque un interesse all’accertamento circa la spettanza del potere esercitato, che nasce dall’esigenza di porre fine ad una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni. Così, la rinuncia da parte del titolare al permesso di ricerca ed estrazione di idrocarburi oggetto del conflitto non incide sulla lesione della competenza regionale consumatasi con la censurata esclusione della ricorrente dal corrispondente procedimento amministrativo.

Considerato, 2.

“In via preliminare, occorre decidere sulla richiesta, avanzata dall’Avvocatura generale dello Stato, di dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto la società *Petroceltic Italia srl* ha rinunciato al permesso di ricerca, cosicché con decreto 4 aprile 2016 il Ministero dello sviluppo economico ha dichiarato «cessato per rinuncia della titolare» il permesso di ricerca B.R274.EL, all’origine del presente conflitto. La richiesta non è fondata. La rinuncia della società *Petroceltic Italia srl* al permesso di ricerca non è idonea a determinare né la cessazione della materia del contendere, né il sopravvenuto difetto di interesse della Regione Puglia alla decisione del conflitto. La lamentata lesione della competenza costituzionale regionale (cioè, l’avvenuta adozione del decreto senza il coinvolgimento regionale), infatti, non viene meno per la successiva rinuncia della società a quanto richiesto, e la sentenza di merito di questa Corte eliminerebbe l’incertezza sorta (per effetto del decreto) con riferimento ai rapporti Stato-Regioni nella materia in questione, risultando dunque utile per la ricorrente. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare «l’irrilevanza [nei conflitti Stato-Regioni] delle sopravvenienze di fatto, come l’esaurimento degli effetti dell’atto censurato»: «[i]nfatti, [...] “nei conflitti di attribuzione sussiste comunque – anche dopo l’esaurimento degli effetti dell’atto impugnato – un interesse all’accertamento, il quale trae origine

dall'esigenza di porre fine [...] ad una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni" (sentenza n. 9 del 2013; nello stesso senso, sentenza n. 260 del 2016)» (sentenza n. 198 del 2017, riguardante proprio la materia degli idrocarburi; si vedano anche le sentenze n. 232 del 2014, n. 9 del 2013, n. 328 del 2010, n. 222 del 2006, n. 287 e n. 263 del 2005, n. 289 del 1993, n. 3 del 1962). Se è vero che, nel caso di specie, l'atto all'origine del conflitto non solo ha esaurito i suoi effetti ma non ha mai avuto concreta attuazione, dal punto di vista giuridico ciò non incide sulla lesione della competenza regionale che si è consumata con la censurata esclusione della Regione Puglia dal procedimento amministrativo culminato con il rilascio del permesso e che non è sanata dalla condotta successiva del privato. Le pronunce citate dall'Avvocatura generale nel proprio atto di costituzione riguardano quattro casi, in cui, a differenza di quello in esame, è lo Stato ad avere successivamente rimosso la lesione contestata dal ricorrente; in tre di essi inoltre le parti avevano concordemente chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere o l'improcedibilità del conflitto".

Sentenza n. **198/2017** (red. Carosi)

La sostituzione e l'abrogazione del censurato decreto ministeriale ad opera di altro, intervenuto nelle more del giudizio, non determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere, stante l'irrelevanza delle sopravvenienze di fatto come l'esaurimento degli effetti dell'atto censurato. Infatti, l'interesse al conflitto trae origine dall'esigenza di porre fine a una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle competenze e, inoltre, per tutto il periodo anteriore alla sua abrogazione, il decreto dispiega la propria efficacia. Le censure della Regione ricorrente non possono essere estese al successivo decreto ministeriale che costituisce un autonomo e distinto provvedimento.

Considerato, 3.

“Nelle more del giudizio il decreto impugnato è stato sostituito ed abrogato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016 (Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale). Si deve anzitutto escludere che tale circostanza determini l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere, stante l'irrelevanza delle sopravvenienze di fatto, come l'esaurimento degli effetti dell'atto censurato. Infatti, da un lato, «nei conflitti di attribuzione sussiste comunque – anche dopo l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato – un interesse all'accertamento, il quale trae origine dall'esigenza di porre fine – secondo quanto disposto dall'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – ad una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni» (sentenza n. 9 del 2013; nello stesso senso, sentenza n. 260 del 2016); dall'altro, poiché per il periodo anteriore alla cessazione degli effetti (nella fattispecie, per abrogazione) «permane l'efficacia del decreto [...] impugnato, non sono venute meno le ragioni del conflitto» (sentenza n. 334 del 2006; nello stesso senso, sentenze n. 432 del 1994 e n. 289 del 1993). Parimenti, si deve escludere che le censure svolte dalle ricorrenti possano essere estese al successivo decreto ministeriale, sostitutivo di quello impugnato, che costituisce un autonomo e distinto provvedimento e, pur avendo stesso oggetto e finalità, non presenta contenuto precettivo del tutto identico (sentenza n. 222 del 2006)”.

Sentenza n. 260/2016 (red. Barbera)

Le sopravvenienze di fatto non determinano la sopravvenuta carenza dell'interesse al conflitto e la conseguente cessazione della materia del contendere, la quale viene pronunciata a seguito di un'indagine da parte dell'organo giudicante circa il merito della contestazione. Pertanto, data la natura del giudizio per conflitto, il parziale annullamento giurisdizionale dell'atto gravato (una delibera della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari), pur ridimensionandone gli effetti, lascia inalterato l'oggetto del contendere, permanendo l'interesse alla verifica circa la spettanza del potere.

Considerato, 1.5., 1.6., 2.

“Con memoria depositata il 23 aprile 2016, la Regione Veneto ha riferito che è nel frattempo intervenuto un parziale annullamento della deliberazione n. 227 del 2015, disposto dalla sentenza n. 61 del 2015 delle sezioni riunite della Corte dei conti. In seguito a detta pronuncia, la ricorrente ha chiesto a questa Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere in parte qua, relativamente alle spese defensionali e a quelle per il personale, a causa dell'esaurimento degli effetti dell'atto gravato, per sopraggiunta modificazione della situazione giuridica in relazione alla quale il conflitto era sorto. A parere della Regione, la delibera contestata rimarrebbe efficace solo con riguardo ad alcune spese indicate al n. 5) del modello di rendicontazione e riferite ad alcuni gruppi, in particolare spese di redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici anche via web. (...) Con memoria depositata il 14 luglio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri ha replicato a queste ultime deduzioni della ricorrente, ritenendo di non doversi escludere il permanere di un interesse all'accertamento sulla spettanza del potere di adottare la deliberazione, che si riverbera sul riparto costituzionale delle attribuzioni (...) In via preliminare va precisato che la parziale caducazione della deliberazione n. 227 del 2015, disposta dalle sezioni riunite della Corte dei Conti con la citata sentenza n. 61 del 2015, non determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, come invece invocato dalla ricorrente. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la cessazione della materia del contendere, «a differenza della rinuncia al processo, importa da parte dell'organo giudicante un'indagine circa il merito della contestazione» (sentenza n. 3 del 1962). In considerazione della natura del giudizio per conflitto, l'annullamento parziale operato dalla sentenza delle sezioni riunite, pur ridimensionando gli effetti dell'atto gravato, lascia inalterato l'oggetto del contendere che permea di sé l'intero ricorso (indipendentemente dalla riferibilità della sentenza a tutti i gruppi), vale a dire la verifica circa la spettanza del potere. Permane, infatti, l'interesse ad accertare la natura del controllo svolto dalla sezione regionale e le possibili ricadute sull'autonomia costituzionale della Regione, allo scopo di porre fine «ad una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni» (sentenza n. 9 del 2013)”.

Sentenza n. 232/2014 (red. Cartabia)

Ai fini del persistere dell'interesse al conflitto sono irrilevanti le sopravvenienze di fatto. L'entrata in vigore, nelle more del giudizio per conflitto, delle disposizioni statali in una materia nella quale, in attesa dell'approvazione della normativa statale, una Regione aveva adottato un atto di indirizzo, comporta l'esaurimento degli effetti dell'atto regionale, ma non la sopravvenuta carenza dell'interesse al conflitto.

Considerato, 3.

“Ancora in via preliminare, occorre chiarire gli effetti della delibera 11 febbraio 2013, n. 179, dal punto di vista temporale, dato che nelle more del giudizio il legislatore statale ha approvato l'attesa

disciplina che semplifica il regime delle terre e rocce da scavo provenienti da piccoli cantieri. La disciplina semplificata è stata infatti adottata con l'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98. In particolare la novella legislativa prevede che i materiali da scavo, anziché essere gestiti come rifiuti, siano soggetti al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del codice dell'ambiente, purché siano rispettate determinate condizioni. Occorre, in particolare, che il produttore dimostri: «a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere». L'esigenza di semplificazione del regime dei materiali da scavo di piccoli cantieri, di cui la Giunta della Regione Veneto ha ritenuto di farsi carico con la delibera impugnata, è stata dunque soddisfatta dagli interventi legislativi statali sopra ricordati. Poiché la Giunta si proponeva «di fornire indirizzi per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 266, comma 7, per quei quantitativi di materiale di risulta prodotto dagli scavi fino ad un massimo di seimila metri cubi per cantiere», la delibera 11 febbraio 2013, n. 179 statale, è da considerarsi “cedevole” rispetto alla disciplina. Essendo ora sopravvenuta la legislazione statale, si deve dunque ritenere che l'atto regionale abbia esaurito i suoi effetti. Ciò nondimeno, il ricorso deve essere esaminato nel merito, sia perché la delibera sottoposta all'esame di questa Corte è rimasta in vigore per alcuni mesi e si deve presumere che durante quel periodo abbia avuto applicazione, sia perché le censure prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri si appuntano sull'adozione da parte della Giunta regionale di una normativa “ponte”, destinata a cedere il passo alla normativa statale, in una materia di competenza esclusiva dello Stato. Del resto, va ricordato che questa Corte ha già avuto modo di affermare l'irrelevanza delle sopravvenienze di fatto, come l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato, ai fini del persistere dell'interesse alla decisione dei conflitti di attribuzione (*ex plurimis*, sentenze n. 9 del 2013, n. 328 del 2010, n. 222 del 2006, nn. 287 e 263 del 2005 e n. 289 del 1993)”.

Sentenza n. **9/2013** (red. Carosi)

Ai fini del persistere dell'interesse al conflitto non rilevano le sopravvenienze di fatto. Infatti, permane, comunque, l'interesse all'accertamento che trae origine dall'interesse a porre fine, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 87 del 1953, alla situazione di incertezza concernente il riparto costituzionale delle attribuzioni. Pertanto, in un conflitto sorto in relazione ad un decreto ministeriale non rileva l'inidoneità del medesimo ad incidere sulla situazione di fatto consolidatasi in seguito all'esaurimento dei relativi effetti.

Considerato, 3.

“Preliminarmente, va disattesa l'eccezione formulata dallo Stato in ordine alla pretesa cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ed alla conseguente inammissibilità del conflitto. Secondo il resistente, la conclusione della campagna di pesca a circuizione, avvenuta il 15 giugno 2012, farebbe venir meno qualsiasi interesse alla decisione, che non potrebbe in ogni caso mutare lo stato delle cose consolidatosi a tale data. L'oggetto della

doglianza consisterebbe infatti nella contestazione della quota di pesca del tonno rosso assegnata al sistema a circuizione, ritenuta eccessiva rispetto a quella attribuita al sistema utilizzato dalle tonnare. Questa Corte ha già avuto modo di affermare l'irrelevanza delle sopravvenienze di fatto, come l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato, ai fini del persistere dell'interesse alla decisione dei conflitti di attribuzione (sentenze n. 222 del 2006, n. 287 del 2005, n. 263 del 2005 e n. 289 del 1993). In particolare, nei conflitti di attribuzione sussiste comunque – anche dopo l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato – un interesse all'accertamento, il quale trae origine dall'esigenza di porre fine – secondo quanto disposto dall'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – ad una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni. Infatti, ancorché la data di scadenza prevista dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 3 aprile 2012 sia trascorsa relativamente al sistema di pesca di cui la ricorrente richiede il contenimento per favorire l'espansione dei sistemi utilizzati dalle tonnare sarde, nell'ambito del presente conflitto l'interesse della Regione alla pronuncia di questa Corte permane al fine del riconoscimento della titolarità del potere concretamente esercitato dallo Stato nel caso di specie, di cui la Regione stessa contesta la spettanza in nome del vigente riparto delle competenze previsto in Costituzione (*ex multis* sentenza n. 289 del 1993)".

Sentenza n. 328/2010 (red. De Siervo)

L'interesse al conflitto non necessariamente viene meno con l'esaurimento degli effetti dell'atto che vi ha dato origine, in quanto la lesione delle attribuzioni costituzionali può concretarsi anche nella sola emanazione dell'atto invasivo delle altrui competenze. Pertanto, la sospensione degli effetti della delibera della Giunta provinciale da cui ha avuto origine il conflitto non comporta la sopravvenuta carenza d'interesse.

Considerato, 3.

“Non è neppure fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, che è stata formulata dalla difesa provinciale in considerazione dell'effetto prodotto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1388 del 25 maggio 2009, che ha sospeso gli effetti dell'atto impugnato proprio per quanto riguarda la mancata riproduzione dell'emblema e della denominazione della Repubblica italiana accanto all'emblema ed alla denominazione della Provincia autonoma di Bolzano. Si deve rilevare, a tale proposito, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale interesse non sempre viene meno per il semplice esaurimento degli effetti dell'atto impugnato, dal momento che «la lesione delle attribuzioni costituzionali può concretarsi anche nella mera emanazione dell'atto invasivo della competenza, potendo, quindi, perdurare l'interesse dell'ente all'accertamento del riparto costituzionale delle competenze» (sentenza n. 287 del 2005; analogamente, sentenze n. 222 del 2006 e n. 199 del 2004). Ciò tanto più ove, come nel caso di specie, la Provincia abbia motivato la propria delibera n. 1388 del 25 maggio 2009 nei seguenti termini: «La Giunta provinciale ritiene opportuno sospendere la nuova disciplina riguardante gli emblemi da riprodurre sui modelli di cui sopra, e di riprodurre, per ora, sia l'emblema e la denominazione ufficiale della Repubblica italiana sia l'emblema e la denominazione ufficiale della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige». Inoltre, se la difesa della Provincia ha attribuito l'adozione della deliberazione censurata ad un mero “errore tecnico”, organi rappresentativi della Giunta provinciale hanno affermato la piena legittimità «di quanto deliberato ... con provvedimento n. 1034» (ad esempio, si veda la risposta di un assessore provinciale all'interrogazione n.403/09). D'altra parte, nello stesso atto di costituzione la Provincia autonoma di Bolzano afferma che nessuna prescrizione imporrebbe, esplicitamente o implicitamente, «di indicare, nei diplomi, nelle pagelle e nelle certificazioni, accanto all'emblema e alla dicitura “Provincia autonoma di Bolzano”, anche l'emblema e la dicitura “Repubblica italiana”».

Sentenza n. **289/1993** (red. Cheli)

Anche dopo la cessazione dell'efficacia del provvedimento in relazione al quale è sorto permane l'interesse al conflitto, oltre all'interesse all'annullamento dell'atto che potrebbe continuare ad avere effetti indiretti.

Considerato, 2.

“Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità prospettata dalla difesa dello Stato con riferimento all'avvenuto esaurimento dell'efficacia del provvedimento che ha dato origine ai conflitti. Se è vero, infatti, che l'ordinanza del Ministro dell'ambiente del 5 gennaio 1993 aveva un'efficacia interdittiva limitata ad otto giorni dalla data della sua pubblicazione, è anche vero che, in sede di conflitto, l'interesse della Regione alla pronuncia di questa Corte si è protratto e permane anche al di là del termine di efficacia del provvedimento impugnato (v. sent. n. 3 del 1962, par. 4): e questo tanto al fine del riconoscimento della spettanza del potere esercitato che dell'annullamento dell'atto che ha dato luogo al conflitto, i cui effetti indiretti (come nel caso di sanzioni applicate durante il periodo di vigenza del provvedimento) possono prolungarsi oltre il termine di scadenza dello stesso”.

4.3. L'INAPPLICABILITÀ DELL'ISTITUTO DELL'ACQUIESCENZA

Sentenza n. **36/2018** (red. Barbera)

La mancata opposizione della Regione ricorrente, in sede di Conferenza Unificata, ad una intesa prodromica all'approvazione del d.P.R. di natura regolamentare oggetto del conflitto non pregiudica l'interesse a ricorrere, stante l'indisponibilità delle attribuzioni di cui si controverte nei conflitti tra enti.

Considerato, 4., 4.1.

“Preliminarmente, va osservato che l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Ad avviso della difesa erariale, sull'impugnato decreto si sarebbe raggiunta l'intesa in Conferenza unificata, a seguito dell'accoglimento di alcune proposte emendative avanzate dalle Regioni e dagli enti locali. Da ciò deriverebbe la carenza di interesse da parte della ricorrente. Inoltre, mancherebbe l'attualità e la concretezza della lesione nella sfera di attribuzione della ricorrente: le disposizioni impuginate, infatti, stabilirebbero «un diverso sistema di esercizio del potere sostitutivo», da attivarsi «solo eventualmente», «nel pieno rispetto delle attribuzioni regionali». (...) L'eccezione non è fondata. È ben vero, come risulta dagli atti, che la Regione ricorrente non si è opposta alla intesa intervenuta nella riunione del 12 maggio 2016 in sede di Conferenza unificata; va ritenuto però che, nei giudizi per conflitto di attribuzione, l'adesione della ricorrente all'intesa non pregiudica, di regola, l'interesse a ricorrere, stante l'indisponibilità delle attribuzioni costituzionali di cui si controverte in tali giudizi (sentenze n. 130 del 2014, n. 275 del 2011, n. 95 del 2003). Inoltre, non può essere condivisa l'obiezione dell'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di attualità della lesione. La disciplina, generale e astratta, del potere sostitutivo e delle sue modalità di esercizio può essere di per sé idonea a invadere le competenze costituzionali della Regione o a comprimere il principio di leale collaborazione, laddove non preveda adeguati meccanismi di raccordo con gli enti territoriali interessati. La denunciata lesione, paventata dalla ricorrente, non risulta meramente ipotetica ma, al contrario, suscettibile di produrre «effetti lesivi attuali» della sua sfera di attribuzione, dai quali

scaturirebbe una menomazione tangibile delle prerogative regionali (*ex plurimis*, sentenze n. 66 del 2007, n. 72 del 2005, n. 137 del 1998, n. 211 del 1994, n. 153 del 1986)”.

Sentenza n. **130/2014** (red. Coraggio)

Nei giudizi per conflitto non è applicabile l’istituto dell’acquiescenza, attesa l’indisponibilità delle competenze di cui si controverte. Il recepimento di una normativa statale in una legge regionale non comporta acquiescenza della Regione a provvedimenti statali fondati su tale normativa, potenzialmente lesivi delle competenze regionali, che, pertanto, possono essere oggetto di un conflitto.

Considerato, 3.3.

“Non è fondata neanche l’eccezione di inammissibilità per intervenuta acquiescenza del conflitto promosso dalla Regione Veneto, avendo essa recepito la normativa statale sui controlli della Corte dei conti con la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 (Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto). Difatti, per giurisprudenza costante di questa Corte, «nei giudizi per conflitto di attribuzione non trova applicazione l’istituto dell’acquiescenza, data l’indisponibilità delle competenze di cui si controverte in tali giudizi (*ex plurimis*, sentenze n. 95 del 2003, n. 511 del 2002, n. 389 e n. 163 del 1995, n. 191 del 1994; ordinanza n. 195 del 2004)” (sentenza n. 275 del 2011)”.

Sentenza n. **275/2011** (red. Silvestri)

La partecipazione alla Conferenza Unificata per l’approvazione di un provvedimento oggetto di concertazione non vincola una Provincia autonoma dissenziente all’esito della Conferenza, essendo pertanto ammissibile il conflitto proposto dalla stessa. Ciò anche in considerazione dell’indisponibilità delle competenze di cui si controverte e della conseguente inapplicabilità dell’istituto dell’acquiescenza nei giudizi per conflitto.

Considerato, 2., 2.1.

“Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso. (...) Si assume dalla difesa statale, innanzitutto, che la partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla Conferenza unificata che ha approvato il d.m. 10 settembre 2010 vincolerebbe la ricorrente all’esito maturato in quella sede. L’eccezione è infondata, essendo ampiamente documentato, e non contestato, il dissenso della ricorrente all’approvazione del testo nella formulazione poi diventata definitiva, accompagnato dalla richiesta di introdurre emendamenti. Per giurisprudenza costante di questa Corte, il dissenso manifestato anteriormente all’approvazione di normativa oggetto di concertazione implica la perdurante ammissibilità del ricorso per conflitto ad opera della parte dissenziente (*ex plurimis*, sentenze n. 507 del 2002 e n. 206 del 2001). Più in generale, va poi ribadito che nei giudizi per conflitto di attribuzione non trova applicazione l’istituto dell’acquiescenza, data l’indisponibilità delle competenze di cui si controverte in tali giudizi (*ex plurimis*, sentenze n. 95 del 2003, n. 511 del 2002, n. 389 e n. 163 del 1995, n. 191 del 1994; ordinanza n. 195 del 2004)”.

Sentenza n. **95/2003** (red. Bile)

Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti non è applicabile l'istituto dell'acquiescenza, stante la sua incompatibilità con l'indisponibilità delle competenze di cui si controverte.

Considerato, 2.

“Preliminarmente, l'Avvocatura generale dello Stato eccepisce l'inammissibilità del conflitto, in ragione della dedotta tardività del ricorso derivante da acquiescenza della ricorrente alle precedenti note (in data 22 settembre 1997, 17 febbraio 1998 e 9 marzo 1999), mediante le quali la stessa Ragioneria generale dello Stato avrebbe reso, in materia, interpretazione analoga a quella portata dalla nota del 1° agosto 2000, denunciata come lesiva delle attribuzioni regionali. L'eccezione non è fondata, in quanto – a prescindere dall'analisi del contenuto e della specifica valenza delle suddette note – la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente escluso l'applicabilità dell'istituto dell'acquiescenza ai giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, trattandosi di istituto incompatibile con l'indisponibilità delle competenze di cui si controverte nei medesimi giudizi (sentenze n. 389 del 1995, n. 58 del 1993 e n. 278 del 1991)”.

Sentenza n. **511/2002** (red. Onida)

Non trovando applicazione l'istituto dell'acquiescenza, l'assenza di precedenti o successive contestazioni da parte della Regione ricorrente circa la competenza statale oggetto del conflitto non rileva ai fini dell'ammissibilità del ricorso. Tanto meno possono rilevare comportamenti estranei alla vicenda giuridica in cui si inserisce il provvedimento dal quale ha origine il conflitto.

Considerato, 2.

“Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata dall'Avvocatura dello Stato, sulla base della circostanza che la Regione Liguria, in precedenti e successive occasioni, non avrebbe contestato la competenza statale in tema di porti turistici. Nei giudizi per conflitto di attribuzione, infatti, non trova applicazione l'istituto dell'acquiescenza (cfr. sentenze n. 191 del 1994 e n. 389 del 1995). Ancor meno può attribuirsi rilievo, a tal fine, a comportamenti della Regione ricorrente estranei alla vicenda giuridica in cui si inserisce il provvedimento qui impugnato”.

Sentenza n. **58/1993** (red. Spagnoli)

Nei giudizi per conflitto non è applicabile l'istituto dell'acquiescenza, in quanto incompatibile con l'indisponibilità delle competenze di cui si controverte. Nella specie, l'accertamento da parte dell'organo statale di controllo dell'insussistenza di vizi di legittimità nelle deliberazioni regionali oggetto del giudizio, non comporta l'inammissibilità del conflitto proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato, 2.

“Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione sulla base del rilievo che la Commissione di controllo presso il Commissariato del Governo - che pure aveva annullato le deliberazioni in oggetto nelle parti in cui affermavano la competenza delle unità sanitarie locali in materia di controllo sanitario dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti provenienti da energia

nucleare o da sostanze radioattive nonché in materia di prevenzione infortunistica negli ambiti ferroviari nei confronti dei lavoratori dipendenti dall'Ente ferrovie dello Stato - aveva invece espressamente riconosciuto l'insussistenza di vizi di legittimità nei deliberati ora investiti dal ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri e cioè nell'affermazione della competenza delle unità sanitarie locali in materia di tutela delle lavoratrici madri nonché in materia di controllo sanitario dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti provenienti da fonti diverse dall'energia nucleare e dalle sostanze radioattive. In queste condizioni – sostiene la Regione – il ricorso per conflitto di attribuzione rappresenta una illegittima forma di reiterazione e duplicazione di un controllo già esercitato da un organo dello Stato. La Corte osserva che non sussiste la causa di inammissibilità ipotizzata. Né essa può essere configurata in termini di acquiescenza, posto che tale istituto è da ritenersi inapplicabile in ragione dell'indisponibilità delle posizioni soggettive che vengono fatte valere nel conflitto di attribuzioni (cfr., da ultimo, le sentenze nn. 453 e 278 del 1991)".

Sentenza n. **525/1990** (red. Baldassarre)

Per consolidata giurisprudenza costituzionale, al conflitto di attribuzioni non è applicabile l'istituto dell'acquiescenza, attesa l'indisponibilità delle attribuzioni di cui si controverte. Nel conflitto sorto in relazione all'atto finale di un procedimento regionale, pertanto, la mancata impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di atti infraprocedimentali non comporta l'inammissibilità del ricorso.

Considerato, 2.

“(...) Per la resistente il ricorso dovrebbe esser considerato tardivo anche sotto un diverso profilo. Essa, infatti, afferma che la competenza contestata era stata esercitata dalla Provincia sin dal 24 ottobre 1989, allorché questa aveva inviato al Ministro del tesoro la designazione del nuovo vicepresidente al fine di ottenere il parere previsto dall'art. 11, ultimo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Secondo la resistente, il Presidente del Consiglio dei Ministri, anziché attendere l'atto finale del procedimento di nomina, avrebbe dovuto impugnare la comunicazione della predetta designazione, con la quale la Provincia già rivendicava a sé il potere contestato. E, il non averlo fatto, dovrebbe indurre a considerare tardivo il ricorso. Anche sotto il profilo da ultimo indicato, l'eccezione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento non può essere accolta. Non v'è dubbio, che, già con la designazione inviata al Ministro del tesoro per ottenerne il parere, la Provincia abbia compiuto un atto di esercizio della competenza contestata e che, pertanto, già allora il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe potuto sollevare conflitto di attribuzione in relazione a quell'atto infraprocedimentale. Tuttavia, che lo Stato, in replica alla predetta nota di designazione, abbia rivendicato per sé il potere di nomina senza proporre ricorso per conflitto di attribuzione, non può produrre alcun effetto preclusivo rispetto alla successiva proposizione di un conflitto in relazione ad atti susseguenti del procedimento con i quali la Provincia abbia esercitato la medesima competenza e, in particolare, in relazione all'atto finale del procedimento di nomina. Al giudizio per conflitto di attribuzione, infatti, non è applicabile l'istituto dell'acquiescenza (per la conforme costante giurisprudenza di questa Corte, v., ad esempio, sentt. nn. 77 e 82 del 1958, 56 del 1969 e 89 del 1977). Del resto, poiché all'atto infraprocedimentale non può riconoscersi alcun effetto impegnativo nei confronti degli atti successivi del procedimento, non si può escludere la rilevanza dell'ipotesi che la Provincia avrebbe potuto desistere dal portare a compimento il procedimento di nomina iniziato, tanto più che alla richiesta del parere sulla designazione era seguita da parte statale la rivendicazione a sé della competenza esercitata, anche questa senza alcun séguito giudiziale. Sicché il prudente atteggiamento dello Stato, che ha atteso, per l'elevazione del conflitto, l'atto finale del procedimento, non potrebbe in alcun caso essere interpretato come accettazione degli effetti collegati all'esercizio della competenza potenzialmente in contestazione. Né avrebbe alcun valore ricordare in senso

contrario il costante orientamento di questa Corte nel dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi, etc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati, con i quali era già stata esercitata la competenza contestata (v., ad esempio, sentt. nn. 63 del 1965, 94 e 112 del 1972, 28 del 1979). In tali ipotesi, infatti, si deve correttamente parlare di decadenza dall'esercizio dell'azione - azione che, a differenza delle posizioni sostanziali, è pur sempre disponibile -, per il fatto che in siffatta evenienza, attraverso l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale, si tenta, in modo surrettizio, di contestare giudizialmente l'atto di cui quello impugnato è mera conseguenza e per il quale è già inutilmente spirato il termine di proponibilità del ricorso".

CAPITOLO 5 – I PARAMETRI DI GIUDIZIO

5.1. LE NORME DELL'ORDINAMENTO EUROPEO

Sentenza n. **9/2013** (red. Carosi)

Le violazioni di normative internazionali e comunitarie che non necessitano di recepimento legislativo nell'ordinamento interno, dovendo trovare attuazione in via amministrativa, possono comportare lesioni di attribuzioni regionali, in presenza di specifiche prescrizioni che limitano la discrezionalità amministrativa e sempre che vi sia una ridondanza sulle attribuzioni regionali.

Considerato, 7.

“Ai fini dell'esame del gruppo di censure fondate sulla pretesa violazione di regole internazionali e comunitarie afferenti alla pesca del tonno rosso, è opportuno ricostruire sinteticamente il quadro normativo che disciplina la materia. (...). Come risulta evidente dalla ricostruzione del quadro normativo internazionale ed europeo riguardante la conservazione dei tonnidi, le modalità attuative a livello nazionale sono di natura meramente amministrativa e la discrezionalità dei relativi provvedimenti incontra limiti soltanto nelle specifiche prescrizioni contenute nella disciplina sovranazionale. Nessuna delle censure della Regione ricorrente è posta con riferimento alle richiamate prescrizioni ed alla ridondanza sulle attribuzioni della Regione stessa”.

Sentenza n. **399/1987** (red. Saja)

È ammissibile un conflitto tra enti nel quale si lamenti l'invasione di una competenza attribuita, in deroga a disposizioni di rango costituzionale, da un atto normativo europeo che, ai sensi dell'art. 11 Cost., si sostituisce ad una norma interna di rango costituzionale. Al riguardo, le norme dell'ordinamento europeo non sono tenute a rispettare puntualmente la ripartizione di competenze prevista dalle norme interne di rango costituzionale, potendo contenere disposizioni di contenuto discordante, purché nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona.

Considerato, 2.

“Eccepisce preliminarmente il Presidente del Consiglio dei ministri l'inammissibilità dei due ricorsi, in quanto le Regioni lamentano l'invasione di una competenza ad esse demandata da un atto comunitario (Reg. C.E.E. n. 2088/85) e non da disposizioni della Costituzione ovvero da norme costituzionali, sicché non sarebbe configurabile un conflitto di attribuzioni, che ha per indefettibile presupposto l'invasione di una potestà costituzionalmente garantita. L'eccezione non può essere accolta. Già la Corte, pur non affrontando *ex professo* il problema, ha ripetutamente ritenuto l'ammissibilità di analoghi ricorsi (cfr., da ultimo, sent. n. 304/1987) e tale indirizzo va confermato. Invero, gli organi delle Comunità europee non sono tenuti ad osservare puntualmente la disciplina nazionale e, in particolare, la ripartizione delle competenze pur prevista da norme di livello costituzionale, ma possono emanare, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, disposizioni di differente contenuto: le quali però, come questa Corte ha già avvertito, debbono rispettare i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale nonché i diritti inalienabili della persona umana (sent. n. 187/1977). Quando tale condizione, come nella specie, sia osservata, le norme comunitarie si sostituiscono a quelle della legislazione interna e, se hanno derogato a disposizioni di rango

costituzionale, debbono ritenersi equiparate a queste ultime, in virtù del disposto dell'art. 11 Cost., il quale consente la limitazione della sovranità nazionale al fine di promuovere e favorire organizzazioni internazionali tra cui, com'è *ius receptum*, le Comunità europee. Conseguentemente, se viene lamentata l'invasione di una competenza attribuita e garantita da un atto normativo comunitario, che ha disciplinato la materia in maniera differente dalla norma costituzionale interna, il procedimento per conflitto di attribuzioni va considerato ammissibile, sempre che, intuitivamente, ricorrano le altre condizioni richieste dall'ordinamento nazionale”.

5.2. LE LEGGI ORDINARIE ATTUATIVE DI NORME COSTITUZIONALI

Sentenza n. 27/1996 (red. Zagrebelsky)

Le norme primarie qualificabili come attuazione e specificazione necessaria per la concreta operatività delle norme costituzionali sulle competenze possono concorrere, con le norme costituzionali di cui costituiscono attuazione, a definire il parametro nei conflitti tra enti. Al riguardo, i decreti di trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni ordinarie sono ritenuti norme di concretizzazione di quelle costituzionali.

Considerato, 3.

“Tutte le doglianze ruotano attorno all'art. 2, secondo comma, numero 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) ove si stabilisce che il CIPE, “previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica” “determina, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, i criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica”. I contenuti dell'impugnata delibera del CIPE vengono così sottoposti ad analitico riscontro, per negarne la natura di “criteri generali” voluta dalla legge e affermarne così l'illegittimità. Viene invece lasciato in ombra, o assunto come pacifico, quello che è l'aspetto davvero decisivo della questione e ne rappresenta il necessario presupposto, affinché le doglianze proposte possano assumere rilievo in sede di giurisdizione costituzionale: l'esistenza di una competenza e, si deve aggiungere, di una competenza costituzionalmente garantita delle regioni nella materia su cui verte la controversia. Le regioni, infatti, possono proporre ricorso per conflitto di attribuzioni, a norma dell'art. 39, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, quando esse lamentino non una qualsiasi lesione, ma una lesione di una propria “competenza costituzionale”. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la definizione di tale “competenza costituzionale” può in concreto risultare dall'attuazione che le norme costituzionali abbiano trovato in norme primarie, che con le prime facciano sistema. Essendosi previsto che, entro l'indicazione delle competenze stabilite dall'art. 117 della Costituzione, la dimensione di queste ultime venisse in concreto determinata, in linea di massima, per le regioni ad autonomia ordinaria, attraverso un “trasferimento delle funzioni” ad opera di fonti diverse da quelle costituzionali, è apparsa naturale la tendenza ad ammettere che queste ultime “facciano blocco” con le previsioni costituzionali e possano pertanto essere assunte come parametro, insieme alle norme costituzionali di cui costituiscono attuazione, nei giudizi costituzionali in cui si controverte sulla spettanza delle competenze dello Stato e delle regioni. È da rilevare tuttavia che tale valore, riconosciuto a fonti primarie ai fini della definizione delle competenze rispettive dello Stato e delle regioni, eccede quello che sarebbe normalmente e naturalmente loro proprio e si giustifica soltanto in quanto esse si pongano come attuazione e specificazione necessaria alla concreta operatività di norme costituzionali sulle competenze. Qualora ciò non si verifichi e tuttavia si prospetti l'illegittimo uso di un potere statale che determina bensì conseguenze avvertite come negative dalle regioni, ma non tali da alterare la ripartizione delle

competenze indicata da norme della Costituzione (o, comunque, da norme costituzionali), i rimedi dovranno eventualmente essere ricercati dagli interessati presso istanze giurisdizionali diverse da quella costituzionale. Questa eventualità è quella che si verifica nel caso del presente conflitto”

Sentenza n. **217/1985** (rel. Saja)

Nei giudizi per conflitto può essere dedotta la violazione di un'attribuzione regionale non direttamente prevista da una norma costituzionale, potendo il parametro essere integrato anche da norme esecutive o integrative di disposizioni formalmente costituzionali, quali quelle contenute nel d.P.R. n. 616 del 1977 che ha disciplinato il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni ordinarie.

Considerato, 1.

“Osserva anzitutto la Corte che la Giunta regionale, nel proporre il conflitto di attribuzione, avrebbe dovuto informare – il che non risulta abbia fatto – il Consiglio regionale (art. 46 lett. h Statuto Regione Toscana); l'incorsa omissione non costituisce però motivo di inammissibilità, ma si risolve in una mera irregolarità, in quanto la detta comunicazione, concernendo i rapporti interni tra i due organi regionali, non può considerarsi come requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo inerente all'atto introduttivo del giudizio. Va rilevato poi che il conflitto deve ritenersi ammissibile anche se è dedotta la violazione di un'attribuzione regionale non direttamente prevista da una norma costituzionale, potendo il parametro dei giudizi sui conflitti essere integrato, com'è ormai giurisprudenza costante di questa Corte (v. sentt. n. 82 del 1958; 120 del 1966; 81 del 1973), anche da norme esecutive o integrative di disposizioni formalmente costituzionali. È il caso di quelle contenute nel cit. d.P.R. n. 616 del 1977, che ha disciplinato il trasferimento alle regioni ordinarie delle funzioni ad esse attribuite dalla Costituzione: e nella specie si fa appunto riferimento all'art. 81, secondo comma, d.P.R. cit., perché non vi sarebbe stata l'intesa tra Stato e regione, prevista dalla detta norma per l'accertamento della conformità dell'opera statale alle prescrizioni edilizie e dei piani regolatori”.

Sentenza n. **97/1977** (rel. Gionfrida)

Le norme di legge ordinaria possono concorrere a formare il parametro quando sono integrative o esecutive di norme costituzionali sul riparto di competenza. Non si configura invece un conflitto quando le attribuzioni asseritamente lese hanno fonte in deleghe di funzioni statali alle Regioni, contenute in norme di rango ordinario.

Considerato, 3.

“Sotto diverso profilo (con motivo incidentalmente accennato nella memoria illustrativa successivamente depositata), la Regione si duole, per altro, anche del fatto che la somma attribuitale con il provvedimento in conflitto risulti destinata (secondo quanto si desumerebbe dalla intestazione della collegata quietanza di pagamento predisposta dalla Tesoreria provinciale del tesoro) “agli Istituti autonomi delle case popolari”: il che inciderebbe sulla potestà della Regione di scegliere essa i soggetti di cui avvalersi per la realizzazione delle opere in argomento, sempre in base al disposto dell'articolo 5 bis citato, che, per la realizzazione delle opere in questione, prevede – come detto – che siano dettate norme dalle regioni interessate. Anche sotto tale profilo, il ricorso è inammissibile. Come più volte precisato da questa Corte (recentemente con sentenza n. 111 del 23 aprile 1976)

occorre, infatti, perché si verta in tema di conflitto di attribuzione, che la competenza che si pretende invasa o menomata sia determinata da norma formalmente costituzionale. E, se si è ritenuto che anche norme di legge ordinaria possono concorrere a configurare il parametro, si è chiarito che ciò accade quando dette norme siano “integrative od esecutive di norme costituzionali di competenza, le quali ultime soltanto costituiscono la fonte del potere che si invoca” (la difesa della cui integrità configura, appunto, l’interesse a ricorrere: sent. 1976 n. 111 citata). Nella specie, le attribuzioni amministrative e normative che la Calabria assume invase derivano invece – secondo la prospettazione della stessa ricorrente – dalla disposizione più volte menzionata dell’art. 5 bis legge 1973 n. 36 e, più in generale, dall’art. 13 del d.P.R. 1972 n. 8 (che delega alle Regioni le competenze statali residue in materia di “opere di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali”...): hanno, cioè, la loro fonte in deleghe contenute in norme di rango ordinario. Le quali neppure possono considerarsi (per la parte *de qua*) integrative od attuative di norme costituzionali, poiché è evidente che la mera previsione della possibilità che lo Stato deleghi proprie funzioni alle Regioni – quale si rinviene negli artt. 118 e 117 u.p. della Costituzione – non rende, per questo solo, integrative della Costituzione le norme che in concreto tale delega dispongano. Anche sotto quest’ultimo aspetto, resta, pertanto, confermata l’inammissibilità del proposto ricorso”.

5.3. I PARAMETRI EXTRA-COMPETENZIALI (L’ONERE MOTIVAZIONALE SULLA RIDONDANZA)

Sentenza n. **108/2021** (red. Modugno)

È inammissibile il conflitto in cui viene evocata la lesione di parametri extra-competenziali dei quali la Regione ricorrente si limita a denunciare la violazione, senza indicare quali siano le competenze costituzionali incise e in quale modo la denunciata illegittimità dell’atto incida sulle stesse.

Considerato, 6.3.

“(…) Sulla base di tali presupposti, il conflitto deve ritenersi inammissibile con riguardo a tutti i parametri evocati. La Regione Veneto, infatti, per alcuni di essi (ossia gli artt. 5, 114, 77 e 97 Cost.) si è limitata a denunciarne la violazione ad opera dell’avviso di rettifica senza indicare quali siano le competenze costituzionali incise e in qual modo la denunciata illegittimità del citato avviso si rifletta su di esse; riguardo agli altri (artt. 3, 118 e 119 Cost.), si è, invece, limitata, a tutto concedere, ad una generica e potenziale prospettazione delle competenze costituzionali coinvolte nel caso di specie, non avendo in alcun modo dimostrato gli effetti concreti che la denunciata illegittimità dell’atto impugnato avrebbe prodotto su di esse”.

Sentenza n. **57/2019** (red. Coraggio)

In sede di conflitto di attribuzioni tra enti è invocabile la violazione dell’art. 136 Cost. quando a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale viene meno il fondamento legislativo dell’atto oggetto del conflitto.

Considerato, 10.

“Va premesso che il giudicato costituzionale e la relativa violazione dell’art. 136 Cost. rilevano anche in sede di conflitto di attribuzione tra enti. Peraltro, questa Corte ha dichiarato fondato il

conflitto di attribuzione tra enti anche quando il fondamento legislativo dell'atto impugnato sia venuto meno a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza n. 103 del 2016)".

Sentenza n. **156/2011** (red. Maddalena)

Sono inammissibili le censure riferite alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in quanto non delineano un'attribuzione costituzionale dello Stato volta a definire preventivamente le deroghe ammissibili al principio del concorso pubblico.

Considerato, 2.

“Il conflitto è inammissibile. Le delibere impugnate sono riferibili all'organizzazione degli uffici regionali, materia di competenza legislativa esclusiva regionale ai sensi dell'art. 14, lettera p) dello statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e, stante il principio del parallelismo tuttora vigente per le autonomie speciali, sono altresì riferibili alla competenza amministrativa della Regione siciliana. La prospettata illegittimità delle delibere impugnate, in riferimento all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, non può dar luogo, pertanto, ad un conflitto di attribuzione tra enti con conseguente sindacato da parte di questa Corte, posto che difetta la lesione o la menomazione di alcuna attribuzione costituzionale dello Stato ricorrente e, quindi, l'elemento oggettivo del conflitto, non potendo intendersi come tale la violazione della norma statale cui si fa riferimento, né la circostanza che questa norma sia espressione o applicazione dei principi costituzionali evocati. Neppure condivisibile è, infine, la ulteriore tesi del ricorrente secondo cui la Regione siciliana con le delibere impugnate avrebbe invaso indebitamente la sfera costituzionale dello Stato definita dagli artt. 3 e 97 Cost., «anche e soprattutto con riferimento al potere del legislatore statale di fissare il nucleo minimo garantito del principio del concorso nonché i principi generali valevoli per le pubbliche amministrazioni su tutti i livelli di governo», non potendosi certo ritenere che sussista una attribuzione costituzionale dello Stato a definire preventivamente le deroghe ammissibili al principio del concorso pubblico”.

Sentenza n. **62/2011** (red. Silvestri)

Con riferimento alle censure relative alla violazione dell'art. 97 Cost., le ricorrenti devono illustrare i motivi dell'eventuale ridondanza sulle loro attribuzioni costituzionali.

Considerato, 3.2.

“Un'ulteriore causa di inammissibilità del primo ricorso deve essere individuata nella carenza di adeguata motivazione che caratterizza tutte le censure mosse, fuorché quella concernente la denunciata violazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974. Infatti, per un verso, si è in presenza della mera evocazione di parametri costituzionali (artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, e 118 Cost.), senza che venga fornita alcuna descrizione dei denunciati profili di lesione, mentre, in relazione ad alcuni parametri ulteriori, si riscontra una motivazione estremamente sintetica e generica (art. 97 Cost., artt. 8 e 14 del d.P.R. n. 670 del 1972, principio di leale collaborazione). Peraltro, in relazione alla presunta violazione dell'art. 97 Cost., la ricorrente avrebbe dovuto illustrare le ragioni dell'eventuale ridondanza di questa violazione sulle attribuzioni costituzionali delle Province”.

Sentenza n. **102/2010** (red. Criscuolo)

Nei ricorsi per conflitto non è invocabile la violazione del principio di ragionevolezza, in quanto esso non attiene alla titolarità delle attribuzioni costituzionali, ma ai profili di illegittimità costituzionale di un atto, non deducibili in sede di conflitto.

Considerato, 2.3.

“Infine, la ricorrente lamenta la lesione del principio costituzionale di ragionevolezza, in quanto lo Stato, nel trasferire alle Regioni i beni del Fondo Lire U.N.R.R.A., avrebbe operato una distinzione, in modo incoerente e illogico, tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale, benché queste ultime risultassero non meno titolate delle prime. Si tratta, però, di doglianza che non può trovare ingresso in questa sede, perché non verte sulla titolarità di attribuzioni costituzionalmente garantite ma attiene (in ipotesi) a profili di illegittimità dell’atto statale non deducibili in sede di conflitto”.

Sentenza n. **9/2004** (red. Amirante)

Il giudizio per conflitto tra enti è finalizzato ad accertare una lesione della sfera di attribuzioni riferibili, ai sensi dell’art. 117 Cost., al ricorrente. Sono pertanto inammissibili le censure relative alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost. attraverso le quali potrebbe introdursi un improprio sindacato di costituzionalità su un atto non normativo.

Considerato, 2.

“Si rileva, in via preliminare, che l’ultima prospettazione della ricorrente non può avere ingresso in questa sede. Il giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione nei confronti dello Stato è finalizzato, per sua natura, ad accertare l’esistenza di una lesione, da parte del secondo, della sfera di competenza della prima. Come questa Corte ha in più occasioni rilevato, affinché vi sia effettivamente materia per simile conflitto occorre che sia prospettata la lesione di una competenza «costituzionalmente garantita delle Regioni nella materia su cui verte la controversia» (sentenza n. 27 del 1996). Nel caso specifico, la presunta lesione di tali competenze troverebbe fondamento nell’aver lo Stato dettato norme in un ambito che non è di sua spettanza alla luce del vigente art. 117 Cost., sicché le ulteriori censure avanzate per sospetta lesione degli artt. 3 e 97 Cost. esulano dal tema proprio dell’oggetto del conflitto di attribuzione. Diversamente argomentando potrebbe accadere che, tramite lo strumento del conflitto, la Corte venga chiamata impropriamente ad un sindacato generale di legittimità costituzionale – del tutto estraneo al sistema – su atti non aventi forza di legge”.

5.4. I PARAMETRI STATUTARI E COSTITUZIONALI NEI CONFLITTI RIGUARDANTI LE AUTONOMIE SPECIALI (L’ONERE MOTIVAZIONALE DEL RICORRENTE)

Sentenza n. **90/2011** (red. Tesauro)

Il ricorso per conflitto proposto nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale in relazione all’art. 117 Cost. deve motivare, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno dell’applicabilità del predetto parametro in luogo delle disposizioni statutarie.

Considerato, 3.

“Infine, il ricorso, sebbene proposto nei confronti di una Regione ad autonomia speciale, quale è la Regione Siciliana, si fonda esclusivamente sull’art. 117 Cost., senza alcun riferimento allo statuto speciale, nonostante quest’ultimo sia pienamente in vigore anche dopo la riforma del Titolo V, parte seconda della Costituzione, ed attribuisca alla predetta Regione una competenza esclusiva in materia di «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale» (art. 14, primo comma, lettera g). L’omissione di ogni argomentazione sulle ragioni dell’applicazione, nella specie, delle norme del Titolo V della parte seconda della Costituzione determina, anche sotto questo profilo, l’inammissibilità del ricorso (sentenza n. 258 del 2004)”.

Sentenza n. **328/2010** (red. De Siervo)

Nei conflitti aventi ad oggetto provvedimenti delle Regioni a statuto speciale é inconferente l’evocazione degli artt. 117 e 118 Cost. quali parametri asseritamente violati se, nella specifica materia su cui verte il provvedimento regionale, l’art. 117 Cost. non prevede una forma di autonomia più ampia di quella configurata dagli statuti, in modo da consentire l’applicazione dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001.

Considerato, 4.

“Nel merito, il conflitto è fondato. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che «in materia di istruzione e formazione professionale l’art. 117 Cost. non prevede una forma di autonomia più ampia di quella configurata dagli artt. 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sicché non ricorrono, nella specie, le condizioni per l’applicazione dell’art. 10 della legge cost. n. 3/2001» (sentenza n. 213 del 2009); appare, pertanto, inconferente l’evocazione degli artt. 117 Cost. e 118 Cost. quali parametri asseritamente violati dalla deliberazione censurata (...)”.

Sentenza n. **337/2009** (red. De Siervo)

La censura fondata sulla dedotta violazione della sfera di insindacabilità dei deputati regionali va esaminata con riferimento al solo art. 6 dello statuto siciliano, giacché a tale disposizione e non agli artt. 68 e 122, quarto comma, Cost., deve ricondursi la pertinente disciplina.

Considerato, 2.

“In via preliminare, occorre decidere le eccezioni di inammissibilità del conflitto sollevate dall’Avvocatura generale dello Stato, che non sono fondate. In primo luogo, si afferma che la ricorrente, non avendo contestato alla Procura contabile di avere voluto esercitare la funzione di controllo politico sull’attività della Giunta, che si intende tutelare in capo alla Commissione assembleare per mezzo dell’odierno conflitto, avrebbe dedotto un mero difetto di giurisdizione, proponibile innanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. L’eccezione è chiaramente non fondata, anzitutto perché pretende di confinare il conflitto di attribuzione alla sola *vindicatio potestatis*, ignorando che esso può originarsi anche da una menomazione delle altrui attribuzioni costituzionali (tra le molte, da ultimo si veda la sentenza n. 195 del 2007); inoltre si trascura che, nel caso di specie, l’eventuale difetto di giurisdizione contabile implicherebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, anche una lesione delle prerogative costituzionali dell’Assemblea regionale, la cui cognizione è di sicura spettanza di questa Corte, come già ritenuto in analoghe fattispecie (sentenze n.

337 del 2005, n. 100 del 1995 e n. 209 del 1994). In secondo luogo, l'Avvocatura ritiene inammissibili le censure fondate sulla dedotta violazione della sfera di insindacabilità dei deputati regionali, poiché le note istruttorie oggetto del conflitto si limiterebbero ad adempiere ad una finalità conoscitiva, che non potrebbe preludere ad un'immediata azione di responsabilità nei confronti dei membri della Commissione assembleare. In senso contrario, è agevole osservare che entrambi gli atti impugnati richiedono la trasmissione delle generalità complete dei soli componenti della Commissione che hanno espresso voto favorevole sulla proposta di parere: è ovvio che tale richiesta, indirizzata ad individuare nominativamente i deputati regionali che hanno concorso alla produzione del preteso danno erariale, costituisce atto prodromico perlomeno alla valutazione, da parte della Procura, della sussistenza degli estremi della responsabilità amministrativa dei deputati stessi, con implicito riconoscimento della sindacabilità giurisdizionale del voto da questi espresso. Vero è, invece, che tale doglianza andrà presa in esame con riferimento al solo art. 6 dello statuto, giacché a tale disposizione, e non agli artt. 68 e 122, quarto comma, Cost., deve attribuirsi la disciplina del regime di insindacabilità dei deputati regionali siciliana”.

Sentenza n. **438/2007** (red. Napolitano)

Le censure riferite all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 devono ritenersi inconferenti se l'applicazione della norma non comporta un ampliamento delle attribuzioni asseritamente lese dell'autonomia speciale ricorrente.

Considerato, 7.2.

“La censura relativa alla violazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è infondata in quanto inconferente, posto che né da tale disposizione la Provincia autonoma può, nel caso in oggetto, desumere un ampliamento delle sue «forme di autonomia», né lo Stato su di essa fonda le sue attribuzioni”.

Sentenza n. **312/2006** (red. Saulle)

I ricorsi per conflitto proposti nei confronti delle Regioni a statuto speciale devono contenere l'indicazione delle motivazioni per le quali a fondamento dell'asserita lesione vengono invocati parametri di cui al Titolo V, in luogo di quelli statutari.

Considerato, 3.

“L'eccezione di inammissibilità sollevata nei confronti del ricorso del Governo dalla Regione Sardegna, relativa all'erronea indicazione del parametro costituzionale evocato, è fondata. Come osserva la resistente, il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri si limita ad indicare, quale disposizione costituzionale che sarebbe stata violata, l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Nell'atto introduttivo non viene in alcun modo preso in considerazione lo statuto speciale per la Regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). In proposito si osserva che questa Corte ha più volte affermato che i ricorsi che facciano valere nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome esclusivamente le norme del titolo V della parte seconda della Costituzione, senza motivare le ragioni per le quali esse si dovrebbero applicare anche al caso di specie, devono essere dichiarati inammissibili (*ex plurimis*: sentenza n. 175 del 2006)”.

Sentenza n. 263/2005 (red. Maddalena)

Nei ricorsi proposti dalle Regioni a Statuto speciale possono essere invocate a fondamento del conflitto non solo norme statutarie, ma anche norme di attuazione degli statuti speciali.

Considerato, 4.

“Deve parimenti essere dichiarata infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, prospettata dall’Avvocatura, in quanto la lesione della sfera di attribuzione della Provincia di Trento, che pure l’Avvocatura non ritiene sussistente, sarebbe stata, in ipotesi, recata dalla legge (art. 80, comma 14, della legge n. 388 del 2000), attributiva del potere regolamentare di cui la ricorrente lamenta l’esercizio, e non dal regolamento ministeriale n. 70 del 2002 (oggetto del conflitto), meramente esecutivo della prima. L’art. 158 della legge n. 388 del 2000 detta, infatti, una “clausola di salvaguardia” prevedendo l’applicazione alla Provincia di Trento del suddetto art. 80, comma 14, “compatibilmente con le norme” dello statuto ed esclude, pertanto, qualsiasi possibile contrasto tra la norma in questione e quelle che delineano l’autonomia speciale dell’ente. Né vale, in proposito, sostenere, come fa l’Avvocatura, che l’art. 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 268 del 1992 (norma di attuazione statutaria) e l’art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989 (legge adottata secondo lo speciale procedimento previsto dall’art. 104 dello statuto, per la modifica e l’integrazione del titolo VI dello statuto stesso), invocati dalla ricorrente a fondamento del conflitto, non siano norme dello statuto, sicché le relative disposizioni, escluse dalla “clausola di salvaguardia”, sarebbero state immediatamente lese dalla legge e non dal regolamento. Al riguardo è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto che, al pari delle norme statutarie, anche le norme di attuazione dello statuto speciale (come, nella specie, il decreto legislativo n. 268 del 1992), nonché quelle, adottate con lo speciale procedimento previsto dall’art. 104, di modifica o di integrazione del titolo VI dello statuto del Trentino-Alto Adige (come, nella specie, l’art. 5 della legge n. 386 del 1989) possono essere utilizzate come parametro del giudizio di costituzionalità (cfr. sentenze n. 36, n. 356 e n. 366 del 1992, n. 165 del 1994, n. 458 del 1995, n. 520 del 2000, n. 334 e n. 419 del 2001 e n. 28 e n. 267 del 2003). A fronte di questa equiparazione tra norme statutarie e norme di modifica e di attuazione statutaria, la “clausola di salvaguardia” dettata dall’art. 158 della legge n. 388 del 2000 deve, allora, essere intesa, in una lettura costituzionalmente orientata, come riferita a tutte le disposizioni che delineano e garantiscono l’autonomia speciale della Provincia”.

Sentenza n. 258/2004 (red. Contri)

I ricorsi per conflitto proposti nei confronti delle autonomie speciali nei quali viene evocata esclusivamente la violazione di disposizioni del Titolo V, senza motivare le ragioni della applicabilità delle stesse, sono inammissibili. Per valutare se gli atti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome siano o meno invasivi di attribuzioni statali, occorre far riferimento innanzitutto agli statuti, le cui disposizioni sono pienamente in vigore anche dopo la riforma del Titolo V, mentre va opportunamente argomentata l’applicabilità dell’art. 117 Cost., in luogo degli statuti, ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale. n. 3 del 2001.

Considerato, 4.

“Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate nei confronti del ricorso del Governo dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con argomentazioni pressoché coincidenti fra loro. Le eccezioni sono fondate. Come osservano le resistenti, il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri si limita ad indicare, quale disposizione costituzionale che sarebbe stata violata con la stipulazione dell’accordo transfrontaliero *de quo*, l’art.

117 della Costituzione, che viene menzionato senza specificare quale tra le diverse sfere di competenza statale sarebbe stata in concreto invasa, pur se dal contesto dell'atto introduttivo del giudizio si può ricavare che esso ha inteso riferirsi al secondo comma (nella parte in cui riserva alla legislazione statale esclusiva la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato) e al nono comma del citato art. 117 (che consente alle Regioni di concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato). Nell'atto introduttivo non viene al contrario fatto alcun cenno all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, che regola l'applicazione transitoria alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni della legge costituzionale citata, e nemmeno allo statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al t.u. approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Lo stesso riferimento, contenuto in ricorso, alla legge n. 948 del 1984, che prevede che la sottoscrizione di accordi di cooperazione transfrontaliera da parte delle Regioni e degli altri enti locali sia subordinata alla preventiva intesa con il Governo, viene fatto in relazione alla mancanza di una legge statale ordinaria, successiva alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e di attuazione della stessa, ed alla conseguente necessità di riferirsi alla legislazione previgente, senza alcun cenno alla applicabilità di tale legge alle Regioni aventi statuto speciale ed alle Province autonome, avuto riguardo alle specifiche norme che regolano le loro competenze. Occorre in proposito considerare che i ricorsi statali avverso atti delle Regioni, come prescrive l'art. 39, quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, devono indicare "le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate". I ricorsi che facciano valere nei confronti delle Regioni e delle Province autonome esclusivamente le norme del Titolo V della Parte II della Costituzione, senza motivare le ragioni per le quali esse si dovrebbero applicare anche al caso di specie, risultano dunque carenti poiché omettono nel caso degli enti aventi uno statuto di autonomia speciale di far riferimento innanzitutto ai loro statuti speciali, le cui disposizioni sono pienamente in vigore anche dopo la riforma del Titolo V, e trascurano di argomentare circa l'eventuale applicazione delle diverse norme di cui all'art. 117 Cost. novellato in base all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, secondo un principio che è stato più volte affermato da questa Corte anche per i giudizi di legittimità costituzionale in via principale (cfr., tra le più recenti, la sentenza n. 213 del 2003 e l'ordinanza n. 358 del 2002). Nei riguardi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Bolzano il ricorso del Presidente del Consiglio risulta perciò inammissibile per genericità ed insufficienza dei parametri costituzionali invocati".

Sentenza n. 206/1985 (rel. Corasaniti)

Poiché le disposizioni statutarie che prescrivono la partecipazione del Presidente di una Provincia autonoma a procedimenti per l'adozione di atti statali concorrono alla garanzia costituzionale delle competenze dell'ente, la loro inosservanza può esser fatta valere come lesione delle competenze provinciali mediante il conflitto di attribuzione, indipendentemente dalla circostanza che la stessa si configuri anche come vizio del procedimento.

Considerato, 3.

“A quest'ultimo proposito va anzitutto superato il dubbio, pur sollevato dal resistente, che il mancato intervento del Presidente della Provincia alla seduta del Consiglio dei ministri e, ancor prima, l'omesso invito nei suoi confronti ad intervenire – anche se in contrasto con l'art. 52 dello statuto in vigore e con l'art. 19 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, recante norme di attuazione di esso in materia di organi della regione e delle Province di Trento e di Bolzano – diano vita a lesioni di autonomia costituzionalmente garantita, anziché, in ipotesi, a mere illegittimità procedurali. Le due disposizioni ora richiamate – nel prescrivere rispettivamente la partecipazione e l'invito, a questa strumentale, suindicati – concorrono alla garanzia costituzionale delle competenze della Provincia di

Bolzano. E pertanto l'inosservanza di esse può esser fatta valere come lesione delle dette competenze mediante il conflitto di attribuzione, indipendentemente dalla circostanza che, dal punto di vista morfologico o strutturale, l'inosservanza stessa si configuri anche come vizio del procedimento (v. analogamente, rispetto all'art. 21 dello Statuto siciliano, le sentenze di questa Corte nn. 4/66 e 1/68). Nel merito è da rilevare che realmente ricorre l'inosservanza delle disposizioni in argomento. L'art. 52 dello statuto in vigore impone l'intervento del Presidente della Provincia alle sedute del Consiglio "quando si trattano questioni che riguardano la Provincia"; l'art. 19 delle norme di attuazione approvate col d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, precisa, al comma secondo e al comma terzo, rispettivamente, che il detto Presidente è invitato alle sedute del Consiglio dei ministri quando questo è chiamato ad approvare, fra l'altro, atti o provvedimenti che "riguardano" la sfera di attribuzioni della Provincia o a deliberare su argomenti che comportano l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. Orbene non vi è dubbio che l'approvazione della convenzione relativa alla trasmissione, a cura del servizio pubblico delle diffusioni radiotelevisive concesso alla RAI, di programmi radiotelevisivi in lingua tedesca e radiofonici in lingua ladina, riguardi la sfera di attribuzioni della Provincia di Bolzano, anche se le competenze di questa, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo, sono come sopra delimitate. Né vi è dubbio, d'altra parte, che l'approvazione della convenzione comporti l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. La lesione delle competenze costituzionalmente garantite della Provincia appare evidente ove si consideri che, come è stato sopra rilevato, tali competenze in materia di diffusione radiotelevisiva trovano il loro referente costituzionale nella tutela dell'autogestione del patrimonio culturale delle dette minoranze. Per questa parte il ricorso per conflitto di attribuzione va dunque accolto, dichiarandosi che non spetta allo Stato approvare la convenzione in argomento senza aver sollecitato la partecipazione, alla relativa deliberazione del Consiglio dei ministri, del Presidente della giunta provinciale di Bolzano, e annullandosi il decreto di approvazione emesso in mancanza di tale partecipazione"

5.5. IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE

Sentenza n. 199/2004 (red. De Siervo)

Il principio di leale collaborazione è parametro invocabile nel conflitto, se la violazione di tale principio comporta una lesione di attribuzioni costituzionali.

Considerato, 2.

"Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso governativo prospettate dalla Regione Campania. Innanzitutto, secondo la Regione, l'atto introduttivo del giudizio non individuerrebbe il parametro costituzionale violato, né motiverebbe la asserita lesione di norme costituzionali da parte della delibera regionale, così oltretutto ponendo a carico della difesa regionale l'onere di dimostrare la "legittimità" dell'atto impugnato. Pur senza negare un non sempre chiaro sovrapporsi di motivazioni diverse nelle memorie dell'Avvocatura (la maggior parte delle quali riferite, in realtà, al problema della titolarità del potere legislativo in materia), il rilievo va respinto, poiché i motivi del ricorso emergono con sufficiente chiarezza. La censura fondamentale, prospettata dallo Stato, è costituita dal rilievo che l'atto regionale – come si esprime il ricorso governativo – "mira [...] a sottrarre effettività a disposizioni legislative prodotte dallo Stato; esso appare perciò atto che contrasta anche con il canone della leale cooperazione tra istituzioni della Repubblica". La giurisprudenza di questa Corte è costante nel riconoscere che il principio della leale collaborazione costituisca parametro invocabile nel conflitto di attribuzione, in quanto la sua violazione determini la lesione delle competenze riconosciute allo Stato e alle Regioni (cfr. sentenze n. 255 del 2002 e n. 133

del 2001). Altro motivo di inammissibilità eccepito dalla Regione deriverebbe dalla carenza di un interesse attuale al ricorso conseguente alla mancanza di lesività dell'atto regionale. Questo, infatti, sarebbe in realtà inidoneo a produrre effetti giuridici. Anche tale eccezione deve essere respinta. Occorre infatti tenere distinto il profilo della concreta efficacia dell'atto regionale, rispetto alla lesione della sfera di attribuzioni dello Stato che comunque si produce attraverso l'adozione di un atto regionale di indirizzo che nega efficacia giuridica ad un atto normativo statale. L'atto impugnato, in sostanza, in quanto volto espressamente ad escludere l'applicazione della normativa statale nel territorio regionale, risulta idoneo ad incidere sulle competenze rivendicate dallo Stato. E tanto è sufficiente a ritenere ammissibile il ricorso. Infine, secondo la difesa regionale, il conflitto sarebbe privo di "tono costituzionale", in quanto il ricorrente lamenterebbe semplicemente l'illegittimità dell'atto regionale, che costituirebbe un vizio dell'atto amministrativo censurabile avanti all'autorità giudiziaria. In realtà, la delibera della Giunta della Regione Campania non viola semplicemente un decreto-legge dello Stato, ma contiene addirittura un rifiuto di riconoscere efficacia ad un'intera normativa statale, pur disponendo la Regione degli strumenti costituzionali per contestarne la eventuale illegittimità costituzionale; ciò che poi è avvenuto con il ricorso della stessa Regione Campania n. 76 del 2003, proposto avverso l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, nonché con il ricorso n. 14 del 2004, avverso l'art. 32 del medesimo d.l., così come convertito in legge dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*).

CAPITOLO 6 – LE DECISIONI DELLA CORTE E I CAPI DI DISPOSITIVO (2002-2021)

6.1. ELENCO CRONOLOGICO

Sentenza n. **106/2002**

Dispositivo

“*Dichiara* che non spetta al Consiglio regionale della Liguria adottare la delibera n. 62 del 15 dicembre 2000 recante “Istituzione del Parlamento della Liguria” e conseguentemente la annulla”.

Sentenza n. **133/2002**

Dispositivo

“*Dichiara* che non spetta allo Stato dare attuazione, con un procedimento nel quale non è stata assicurata la partecipazione della Regione Siciliana, alle riserve a favore dell’erario statale del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate emanati dal 1992 al 1996; e conseguentemente.

Annulla il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 23 dicembre 1997 (Modalità di attuazione delle riserve all’erario dal 1 gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992)”.

Sentenza n. **156/2002**

Dispositivo

“(…) *Dichiara* che spetta allo Stato dettare le disposizioni in materia di versamenti delle somme riscosse in tesoreria, di cui al d.P.R. 18 maggio 1998, n. 189 (Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall’articolo 24, comma 10, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241), nonché le disposizioni in materia di individuazione e di attività della struttura di gestione prevista dall’art. 22 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, di cui al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 22 maggio 1998, n. 183 (Regolamento recante norme per l’individuazione della struttura di gestione prevista dall’art. 22, comma 3, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l’attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti)”.

Sentenza n. **196/2002**

Dispositivo

“*Dichiara* inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, recante “Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave”, con il ricorso in epigrafe”

Sentenza n. 255/2002

Dispositivo

“(…) *dichiara* che non spetta allo Stato dare attuazione, con un procedimento nel quale non è stata assicurata la partecipazione della Regione Siciliana, alla riserva a favore dell’erario statale prevista dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e conseguentemente

Annulla il decreto dirigenziale del Ministero delle finanze del 21 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1997, n. 120, recante “Modalità di liquidazione e di pagamento delle imposte ipotecarie e catastali, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili relativi alle successioni”, limitatamente all’art. 3, nella parte in cui dispone che la tassa ipotecaria (codice 7092) è versata per intero alla Tesoreria provinciale dello Stato;

annulla la circolare del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, dell’8 luglio 1997, n. 196/E, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1997, n. 163, recante direttive in ordine all’”Anticipo d’imposta sui trattamenti di fine rapporto. Art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, commi da 211 a 213, come sostituito dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140”, limitatamente al paragrafo 7, nella parte in cui dispone che le somme da esso previste sono versate per intero all’erario dello Stato;

annulla la circolare del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, del 4 luglio 1997, n. 190/E, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell’11 luglio 1997, n. 160, recante direttive in materia di “Chiusura delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie. Art. 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1997)”, limitatamente alla parte in cui dispone che le somme di cui al codice 1452, denominato “chiusura lite fiscale pendente”, sono versate per intero all’erario dello Stato”.

Ordinanza n. 378/2002

Dispositivo

“(…) *Dichiara* estinti per rinuncia i processi relativi ai ricorsi indicati in epigrafe”.

Ordinanza n. 380/2002

Dispositivo

“*Dichiara* estinto il processo”.

Sentenza n. 408/2002

Dispositivo

“*Dichiara* cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe”.

Ordinanza n. **504/2002**

Dispositivo

“*dichiara estinto il processo*”.

Sentenza n. **507/2002**

Dispositivo

“*dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, proposto dalla Regione Veneto*”.

Sentenza n. **511/2002**

Dispositivo

“*dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti e della navigazione, autorizzare il subingresso della s.p.a. Porto di Lavagna nella concessione per la realizzazione e la gestione del porto turistico di Lavagna; conseguentemente annulla il provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione, protocollo Dem 2A-2399, trasmesso alla Regione Liguria con nota in data 16 ottobre 2000 (protocollo Dem 2A-2400), e impugnato con il ricorso in epigrafe*”.

Ordinanza n. **535/2002**

Dispositivo

“*rigetta l’istanza di sospensione dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona in data 2 novembre 2002, proposta dalla Regione Lombardia con l’atto indicato in epigrafe*”.

Sentenza n. **13/2003**

Dispositivo

“*dichiara che non spetta alla Regione Veneto il potere di stipulare la “lettera di intenti” sottoscritta a Venezia il 31 marzo 1999 dal Presidente della Regione Veneto e, di conseguenza, annulla tale atto*”.

Ordinanza n. **24/2003**

Dispositivo

“*dichiara estinto il processo*”.

Sentenza n. **29/2003**

Dispositivo

“*(...) dichiara che spetta allo Stato, e per esso ai competenti organi giurisdizionali, giudicare in sede giurisdizionale sulla sussistenza di cause sopravvenute di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio regionale sardo e sulla conseguente decadenza del consigliere*;

dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione della Regione Sardegna, di cui in epigrafe, in ordine ai motivi diversi da quelli *sub a)*”.

Ordinanza n. 30/2003

Dispositivo

“*dichiara* la manifesta inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Siciliana avverso il decreto dirigenziale emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 23 luglio 1998, recante “Modalità di versamento delle imposte sostitutive di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174, serie generale, del 28 luglio 1998”.

Sentenza n. 38/2003

Dispositivo

“*dichiara* che non spetta allo Stato, e per esso al Governo, stabilire con regolamento che i compiti spettanti in base alle disposizioni del regolamento medesimo al prefetto e alle prefetture sono riferiti, per la Regione Valle d’Aosta, al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio, anziché al Presidente della Regione; e per l’effetto

annulla l’articolo 10 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto - n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui dispone che “i compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti” “per la Regione Valle d’Aosta al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio”.

Sentenza n. 39/2003

Dispositivo

“*dichiara* che spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell’interno, nominare con l’ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza idrica nelle Province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani) un commissario delegato per l’attuazione degli interventi necessari a fare fronte alla suddetta situazione di emergenza idrica”.

Ordinanza n. 53/2003

Dispositivo

“*dichiara* cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Puglia avverso il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2000, recante “Intervento sostitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali nei confronti della Regione Puglia ai fini dell’adozione del Piano territoriale paesistico”, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Ordinanza n. 79/2003

Dispositivo

“*dichiara* la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana avverso la circolare del Ministero delle finanze n. 28/E del 5 febbraio 1999, recante “Regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di IVA e tributi diretti. Differimento dei termini di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, previsto dall’art. 12 della legge 23 dicembre 1998, n. 448”, iscritto al n. 19 del registro conflitti dell’anno 1999”.

Sentenza n. 88/2003

Dispositivo

“(…) *dichiara* che non spetta allo Stato determinare ulteriori limiti organizzativi e funzionali in materia di Sert.T, con forme e modalità non riconducibili alla speciale procedura di determinazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario legislativamente stabilita, e di conseguenza annulla il decreto ministeriale 14 giugno 2002, recante “Disposizioni di principio sull’organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali – Sert.T, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444”.

Sentenza n. 95/2003

Dispositivo

“*dichiara* l’inammissibilità del conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Campania nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 97/2003

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 113/2003

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione in epigrafe, promossi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (r. confl. n. 12 del 1999) e dalla Regione Siciliana (r. confl. n. 14 del 1999), in relazione all’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 1998, n. 486 (Regolamento recante norme per le modalità di versamento all’erario dell’importo previsto dall’art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)”.

Sentenza n. 114/2003

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 150/2003

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto nei confronti dello Stato dalla Regione Molise con il ricorso indicato in epigrafe”.

Ordinanza n. 168/2003

Dispositivo

“(…) *dichiara* cessata la materia del contendere”.

Sentenza n. 241/2003

Dispositivo

“*dichiara* che spetta allo Stato provvedere, con il decreto impugnato, alla rinnovazione della composizione del consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo”.

Sentenza n. 265/2003

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione proposto, con il ricorso in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro dell’ambiente 3 aprile 2000 (Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CE), nonché all’atto, avente estremi non noti, con cui il Ministero dell’ambiente ha trasmesso alla Commissione europea l’elenco dei siti di importanza comunitaria;

dichiara estinto per rinuncia accettata dalla controparte il processo relativo al ricorso per conflitto di attribuzione promosso, con il ricorso in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro dell’ambiente 3 aprile 2000, nonché all’atto, avente estremi non noti, con cui il Ministero dell’ambiente ha trasmesso alla Commissione europea l’elenco dei siti di importanza comunitaria”.

Sentenza n. 267/2003

Dispositivo

“*dichiara* che non spetta allo Stato vincolare le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella concessione ed erogazione degli assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione degli artt.

65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al rispetto del livello e dei requisiti di accesso previsti “dai relativi regolamenti attuativi”;

annulla, di conseguenza, l’art. 23 del decreto del Ministero per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 (Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e degli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), limitatamente alle parole “e dai relativi regolamenti attuativi”, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano”.

Sentenza n. 276/2003

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza della Corte di cassazione, sezione terza penale, del 23 gennaio 2001, n. 204, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 302/2003

Dispositivo

“(…) a) *dichiara* che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare, con il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) e con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) norme applicabili nei confronti delle Regioni, anche a statuto speciale, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente, annulla gli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lettera b), 5, comma 1, lettera h) e 8, comma 1, del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché gli artt. 1, commi 2 e 188, commi 8, 9 e 10 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui si riferiscono alle Regioni, anche a statuto speciale, e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) *dichiara* che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri adottare, con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) norme applicabili nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente annulla l’art. 1, comma 3, del predetto d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui si riferisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

c) *rigetta*, per il resto, il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Emilia Romagna avverso l’art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), con il ricorso indicato in premessa”.

Sentenza n. 303/2003

Dispositivo

“(…) 36) *dichiara* inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Vercelli “per sollevare questione di legittimità costituzionale e conflitto di attribuzione” avverso il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198”.

Sentenza n. 326/2003

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato, in relazione all’ordinanza del Consiglio di Stato –sezione VI, n. 90 del 15 gennaio 2003, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 329/2003

Dispositivo

“*dichiara* inammissibili i conflitti di attribuzione promossi dalla Regione Lombardia e dalla Regione Lazio nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001 (Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59) con i ricorsi indicati in epigrafe”

Sentenza n. 364/2003

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe (r. confl. n. 13 del 2001)”.

Sentenza n. 9/2004

Dispositivo

“*dichiara* che spetta allo Stato, e per esso al Ministro per i beni e le attività culturali, emanare l’art. 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420 (Regolamento recante modificazioni e integrazioni al d.m. 3 agosto 2000, n. 294 del Ministro per i beni e le attività culturali concernente l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici)”.

Ordinanza n. 21/2004

Dispositivo

“(…) *dichiara* cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi di cui in epigrafe”.

Sentenza n. 27/2004

Dispositivo

“*dichiara* che non spetta allo Stato e per esso al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio la nomina del Commissario straordinario dell’Ente parco nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l’intesa per la nomina del

Presidente dello stesso Ente e per l'effetto annulla il decreto del Ministro dell'Ambiente 19 settembre 2002 di nomina del Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano”.

Sentenza n. 103/2004

Dispositivo

“(…) *dichiara* che spetta allo Stato disciplinare con i decreti 7 dicembre 1999 (Modalità di riversamento dell'acconto IVA dicembre 1999) e 13 dicembre 2000 (Modalità di riversamento all'erario dell'acconto IVA di dicembre 2000, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405), emessi dal Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, le modalità del riversamento dell'acconto IVA alla Regione Siciliana”.

Sentenza n. 129/2004

Dispositivo

“*dichiara* che non spettava allo Stato, e per esso al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, disapplicare, nei termini di cui all'ordinanza 2 novembre 2002, la legge della Regione Lombardia 7 agosto 2002, n. 18, recante «Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici» e, conseguentemente, annulla tale ordinanza per quanto di ragione”.

Ordinanza n. 160/2004

Dispositivo

“*dichiara* cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe”.

Sentenza n. 177/2004

Dispositivo

“*dichiara* che non spetta allo Stato e per esso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il potere ispettivo nei confronti degli istituti scolastici paritari presenti nella Regione Siciliana e per l'effetto annulla la nota 13 gennaio 2003, prot. n. 136, del predetto Ministero”.

Sentenza n. 179/2004

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 199/2004

Dispositivo

“*dichiara* che non spetta alla Regione Campania, e per essa alla Giunta regionale adottare un atto con il quale si nega efficacia, all’interno del proprio territorio, ad un atto legislativo dello Stato; e per l’effetto

annulla la deliberazione della Giunta della Regione Campania 30 settembre 2003, n. 2827 (Integrazione alle linee guida per la Pianificazione Territoriale Regionale in Campania, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 4459 del 30.09.2002, in materia di sanatoria degli abusi edilizi)”.

Sentenza n. 233/2004

Dispositivo

“*dichiara* che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato interministeriale per la programmazione economica – CIPE, approvare il progetto preliminare della linea 1 della metropolitana ad automazione integrale di Bologna in assenza del consenso, ai fini dell’intesa sulla localizzazione, della Regione Emilia-Romagna, ovvero senza il rispetto delle procedure per il superamento del dissenso regionale previste dall’art. 3, comma 6, lettera b), del d.lgs. n. 190 del 2002, e conseguentemente annulla la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica – CIPE del 1° agosto 2003, n. 67 (Primo programma delle opere strategiche – Legge n. 443/2001 - Metro leggero automatico di Bologna)”.

Ordinanza n. 244/2004

Dispositivo

“*dichiara* cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento avverso l’art. 2, commi 2 e 4, del decreto del Dirigente generale del Ministero del lavoro del 4 maggio 2001 (Obbligo formativo nell’ambito della programmazione regionale fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento), con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 256/2004

Dispositivo

“(…) *dichiara* cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi in epigrafe”.

Sentenza n. 258/2004

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe (reg. confl. n. 20 del 2002);

dichiara che spetta alla Regione Veneto concludere l’accordo di cooperazione transfrontaliera, nell’ambito del programma comunitario denominato “Interreg III A, Italia-Austria”, con i *Länder* della Repubblica austriaca Tirolo, Carinzia e Salisburgo;

dichiara che non spetta allo Stato emanare la nota del Ministro per gli affari regionali del 31 maggio 2002, avente ad oggetto “accordi di cooperazione transfrontaliera per recepire i programmi comunitari Interreg III”, e conseguentemente la annulla”.

Sentenza n. 273/2004

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 283/2004

Dispositivo

“*dichiara* che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante “Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”, la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano;

annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403”.

Sentenza n. 288/2004

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione alla Convenzione per l’esercizio 2001, stipulata tra il Ministro delle finanze e l’Agenzia delle entrate in data 14 marzo 2001, alla nota dell’Agenzia delle entrate – Direzione centrale, Rapporti con enti esterni, prot. n. 2001/35181, del 27 marzo 2001, e alla nota dell’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2001/48170/IX, del 4 giugno 2001, con il ricorso in epigrafe”.

Sentenza n. 306/2004

Dispositivo

“*dichiara* che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell’economia e delle finanze, negare l’attribuzione alla Regione siciliana del gettito dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale nell’ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle Province della Regione medesima, ovvero per macchine agricole le cui carte di circolazione siano intestate a soggetti residenti nelle medesime Province;

annulla la nota 28 maggio 2002, prot. n. 60133, del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio VII”.

Ordinanza n. **319/2004**

Dispositivo

“dichiara estinto il processo”.

Ordinanza n. **4/2005**

Dispositivo

“*dichiara* estinto il processo”.

Sentenza n. **72/2005**

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato – in relazione alle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate, “Direzione Centrale Gestione Tributi”, n. 29/E del 30 gennaio 2002, concernente «Istituzione del codice-tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta dai fondi comuni d’investimento immobiliare chiusi. Decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410», e n. 31/E del 31 gennaio 2002, concernente «Istituzione dei codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive previste dalla finanziaria 2002. Articoli 4, 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448» – con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. **73/2005**

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato – in relazione al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in data 19 febbraio 2002, recante «Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari», ed in relazione alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate, “Direzione Centrale Gestione Tributi”, n. 60/E del 27 febbraio 2002, concernente il «Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all’articolo 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 448. Modalità di versamento disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126» – con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. **121/2005**

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato promosso dalla Provincia di Bolzano, in relazione al decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 133/2005

Dispositivo

“*dichiara* che non spetta alla Provincia di Trento, in difetto della necessaria previa intesa di cui all’art. 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), l’esercizio delle funzioni relative alle concessioni di derivazioni di acqua pubblica che interessino, oltre alla Provincia di Trento, anche la Regione Veneto, e, conseguentemente, annulla:

a) la deliberazione della Giunta della Provincia di Trento 15 giugno 2001, n. 1527, recante “Indirizzi applicativi delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della Provincia e di altre Regioni limitrofe”;

b) la determinazione del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento 21 giugno 2001, prot. n. 93, recante “Istanza di data 12 settembre 2000 della Primiero Energia s.p.a. intesa ad ottenere il nulla osta all’acquisizione, per subingresso all’Enel s.p.a., della titolarità della concessione per grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dell’art. 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e dell’art. 14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381”.

Sentenza n. 135/2005

Dispositivo

“*dichiara* che spetta allo Stato, e per esso al Direttore generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio – Dipartimento per la protezione ambientale – Direzione per l’inquinamento e i rischi industriali, disporre nel territorio della Provincia di Bolzano una ispezione presso lo stabilimento MEMC Electronic Materials s.r.l. e istituire la commissione incaricata di svolgere la suddetta ispezione, al fine di accertare l’adeguatezza delle misure adottate dal gestore per la prevenzione di incidenti rilevanti”.

Sentenza n. 171/2005

Dispositivo

“(…) *dichiara* che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sottoporre, sulla base di una disposizione legislativa provinciale non più applicabile, alla certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio l’ipotesi di accordo di settore per il personale con la qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento; di conseguenza annulla la nota 28 maggio 2001 (prot. n. 548) della Corte dei conti, sezione di controllo di Trento, e la delibera 24 luglio 2001 (n. 42/CONTR/CL/01) della Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo”.

Sentenza n. 177/2005

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibili i conflitti di attribuzione proposti dalla Regione Siciliana e dalla Regione Sardegna nei confronti dello Stato, con i ricorsi indicati in epigrafe”.

Ordinanza n. **217/2005**

Dispositivo

“*dichiara estinto il processo*”.

Sentenza n. **263/2005**

Dispositivo

“*dichiara che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall’articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001);*

annulla, di conseguenza, gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70 (Regolamento concernente condizioni e modalità per l’erogazione dei contributi di cui all’ art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane), nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano”.

Sentenza n. **287/2005**

Dispositivo

“*dichiara che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall’articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”;*

annulla, di conseguenza, gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2001, n. 470 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti di cui all’articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari), nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano”.

Sentenza n. **302/2005**

Dispositivo

“*dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Provveditorato regionale alle opere pubbliche - Magistrato alle acque di Venezia, invitare, con nota del 3 aprile 2003, n. prot. 2096, le Agenzie del demanio a non procedere al trasferimento degli immobili adibiti a casello e/o magazzino idraulico, funzionali ad assicurare il servizio di piena nella tratta del torrente Judrio che delimita il confine di Stato e nelle tratte dei fiumi Livenza e Tagliamento che delimitano il confine tra le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia;*

dichiara, per il resto, inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 324/2005

Dispositivo

“(…) 1) *dichiara* estinti i giudizi promossi dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. confl. n. 12 del 1998, n. 29, n. 36 e n. 37 del 1999);

2) *dichiara* che spettava allo Stato, e per esso al Ministro per le politiche agricole, emanare il decreto 21 maggio 1999, n. 159 (Regolamento concernente norme di attuazione dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, recante “Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario”).

Sentenza n. 337/2005

Dispositivo

“*dichiara* che non spettava allo Stato e, per esso, al Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana emettere, in data 27 maggio 2002, ordini di esibizione diretti ai rappresentanti legali di tutti i gruppi parlamentari costituiti presso l’Assemblea regionale siciliana, con i quali viene ordinato di esibire in forma integrale la documentazione e gli atti contabili pertinenti le contribuzioni ed i finanziamenti liquidati dall’Assemblea regionale siciliana; annulla, per l’effetto, gli ordini di esibizione predetti”.

Sentenza n. 339/2005

Dispositivo

“*dichiara* che non spettava allo Stato e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina del Commissario della Autorità portuale di Livorno, senza che fossero state avviate e proseguite effettive trattative con la Regione interessata per il raggiungimento della intesa per la nomina del Presidente;

annulla, per l’effetto, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2003 n. 11129/MM di nomina del Commissario dell’Autorità portuale di Livorno”.

Sentenza n. 386/2005

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia avverso il decreto 15 luglio 2004 di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Trieste, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e della deliberazione 3 giugno 2004 del Consiglio dei ministri”.

Sentenza n. 21/2006

Dispositivo

“(…) *dichiara* che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio la nomina del commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale dell’arcipelago toscano nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l’intesa con la Regione Toscana per la nomina del Presidente dello stesso Ente, e, per l’effetto, annulla i decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 novembre 2004

DEC/DPN 2211 e 8 giugno 2005 DEC/DPN 1048 di proroga del commissario straordinario del predetto Ente Parco”.

Sentenza n. 31/2006

Dispositivo

“*dichiara* che non spetta allo Stato, e per esso all’Agenzia del demanio, escludere la partecipazione delle Regioni al procedimento diretto all’alienazione di aree situate nel territorio della stessa Regione e appartenenti al demanio idrico dello Stato, disciplinato dalla circolare dell’Agenzia del demanio, Direzione generale, del 23 settembre 2003, prot. 2003/35540/NOR, avente ad oggetto «Decreto legge 24 giugno 2003 n. 143 convertito con legge 1 agosto 2003 n. 212 recante “Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A., nonché di alienazione di aree appartenenti al Patrimonio e al Demanio dello Stato” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2003 s.o. n. 131/L», e conseguentemente annulla, per quanto di ragione, la predetta circolare dell’Agenzia del demanio”.

Sentenza n. 89/2006

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile l’intervento spiegato dalla società Porto Turistico Domiziano;
dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell’ambito del porto di Viareggio;

annulla, per l’effetto, le note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Viareggio, in data 12 e 26 febbraio 2003, nonché le note del suddetto Ministero, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in data 31 gennaio e 4 febbraio 2003, di cui in epigrafe”.

Sentenza n. 90/2006

Dispositivo

“*dichiara* che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell’ambito dei porti turistici della Regione Campania;

annulla, per l’effetto, la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in data 12 marzo 2003, di cui in epigrafe”.

Ordinanza n. 152/2006

Dispositivo

“*sospende* l’esecuzione del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 24 novembre 2005 DEC/DPN 2399, di conferma dell’incarico del commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale dell’arcipelago toscano, impugnato dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe”.

Sentenza n. 167/2006

Dispositivo

“*dichiara* inammissibili i conflitti di attribuzione promossi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento avverso il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, 30 dicembre 2002 (Bando per la nomina diretta, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, delle/dei consigliere/i di parità nelle regioni e nelle province ancora sprovviste), con i ricorsi in epigrafe;

dichiara estinto il processo nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano”.

Ordinanza n. 196/2006

Dispositivo

“*dichiara* manifestamente inammissibile il conflitto di attribuzione per l’annullamento della nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio-Direzione per la difesa del mare 20 marzo 2003, n. SDH/2/2312, recante “Istruzioni in merito all’applicazione del parere del Consiglio di Stato sul riparto delle competenze in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e zone di mare ricadenti nelle aree marine protette”, promosso dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 221/2006

Dispositivo

“(…) *dichiara* che spetta allo Stato – e per esso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ed al Tribunale di Venezia, – adottare nei confronti dei consiglieri della Regione Lombardia D. B., C. S. e P. M. i provvedimenti in relazione ai quali sono stati sollevati i conflitti di cui in epigrafe”.

Sentenza n. 222/2006

Dispositivo

“*dichiara* che spettava allo Stato adottare l’ordinanza 9 settembre 2003, avente ad oggetto la Tutela dell’incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi”.

Ordinanza n. 226/2006

Dispositivo

“*dichiara* estinto il processo”.

Sentenza n. 235/2006

Dispositivo

“*dichiara* inammissibili i conflitti di attribuzione promossi dalla Regione Veneto e dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, avverso la direttiva 23 settembre 2003 (Disciplina dei criteri delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all’art.

41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104), del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con i ricorsi indicati in epigrafe”.

Ordinanza n. **275/2006**

Dispositivo

“*dichiara estinto il processo*”.

Sentenza n. **312/2006**

Dispositivo

“*dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe*”.

Sentenza n. **313/2006**

Dispositivo

“*dichiara che non spettava alla Regione Calabria modificare il calendario venatorio nel senso indicato dal provvedimento impugnato;*

annulla, per l’effetto, la delibera della Giunta della Regione Calabria 17 febbraio 2004, n. 88”.

Sentenza n. **327/2006**

Dispositivo

“(…) *dichiara che non spettava allo Stato disciplinare, con riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la materia di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392 (Regolamento concernente modifica dell’art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), e conseguentemente annulla il medesimo d.m. n. 392 del 2003, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano*”.

Sentenza n. **328/2006**

Dispositivo

“*dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero della salute, stabilire, con norme regolamentari, i requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che intendano svolgere le attività formative e di collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti in materia di sanità ed attribuire i relativi poteri amministrativi di verifica dei predetti requisiti, di riconoscimento e di revoca ad un organo statale;*

annulla, per l’effetto, il decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004, recante “Requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004, di cui in epigrafe”.

Sentenza n. 333/2006

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 334/2006

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, indicato in epigrafe, proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emesso in data 30 dicembre 2003 (Modalità di versamento del prelievo unico erariale dovuto ai sensi dell’art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni) ed in relazione alla nota dell’Agenzia delle entrate – Direzione centrale amministrazione, emessa in data 13 febbraio 2004, n. 2004/29102 (Istituzione codici tributo per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, previsto dall’art. 39, comma 13, del decreto-legge n. 269/2003)”.

Ordinanza n. 353/2006

Dispositivo

“*dispone*:

- a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Regione Veneto;
- b) che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati al Tribunale di Roma, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall’art. 27, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale”.

Ordinanza n. 357/2006

Dispositivo

“*dichiara* estinto il processo”.

Sentenza n. 382/2006

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Valle d’Aosta nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 giugno 2004, prot. n. 578 (Segr) L. 1 con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. **407/2006**

Dispositivo

“*dichiara* che spettava allo Stato prevedere, con l’art. 24, comma 1, del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione), che nella Regione Friuli-Venezia Giulia siano disciplinate, mediante l’emanazione di apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico per l’immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo”.

Sentenza n. **2/2007**

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, del 24 luglio 2006, n. 16889, con il ricorso in epigrafe indicato”.

Sentenza n. **39/2007**

Dispositivo

“*dichiara* che non spettava allo Stato, e per esso al Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo, dichiarare la legittimazione delle occupazioni abusive dei terreni gravati da usi civici, né determinare la somma di danaro che, *ex art.* 10 della legge n. 1766 del 1927, l’occupante abusivo doveva versare per potersi giovare della legittimazione, e, conseguentemente

annulla, nei limiti sopra descritti, la sentenza n. 25 emessa dal Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo in data 21 ottobre 2005”.

Ordinanza n. **41/2007**

Dispositivo

“*dichiara* cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna avverso il decreto del Ministro della salute 23 febbraio 2006 (Individuazione dei programmi strategici, ripartizione delle risorse ed individuazione dei soggetti capofila cui è destinato lo stanziamento di 100 milioni di euro previsto per il Ministero della salute), con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. **51/2007**

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 10 giugno 2004 (Disciplina delle reti da posta fissa), con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 58/2007

Dispositivo

“*dichiara* che non spettava allo Stato e, per esso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile, di regolare la materia dell’accreditamento e dell’iscrizione presso gli albi nazionali e regionali per il servizio civile disattendendo, senza l’attivazione di ulteriori meccanismi di cooperazione, le intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006;

annulla, per l’effetto, il paragrafo 2 della circolare 2 febbraio 2006 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile, nella parte in cui dispone che «Non possono essere accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi di partenariato e iscritte agli albi regionali e provinciali o all’albo nazionale, le stesse Regioni o Province autonome. Possono essere iscritte all’albo nazionale le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome al solo fine di presentare progetti di servizio civile nazionale nelle materie, negli ambiti e nei servizi di loro competenza ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nei quali nel restante territorio nazionale le correlative funzioni sono svolte dalle Amministrazioni dello Stato”.

Sentenza n. 66/2007

Dispositivo

“*dichiara* che spettava allo Stato, e per esso all’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, pronunciare l’ordinanza, depositata il 12 aprile 2006, con cui è stata dichiarata la legittimità della richiesta di referendum, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione, relativa al distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte ed alla aggregazione dello stesso alla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Consiglio dei ministri, la deliberazione 7 luglio 2006, con cui è stata approvata l’indizione del suddetto referendum;

dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Presidente della Repubblica, emanare il decreto 10 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2006, con cui il referendum nel Comune di Noasca è stato indetto per il giorno 8 ottobre 2006;

dichiara che non spettava al Presidente della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste partecipare alla seduta del Consiglio dei ministri 7 luglio 2006 per deliberare l’indizione del predetto *referendum*”.

Sentenza n. 80/2007

Dispositivo

“*dichiara* che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro della salute, disporre, con efficacia nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, verifiche sulle liste di attesa;

annulla, per l’effetto, la lettera del Ministro della salute 5 maggio 2005 (prot. n. GAB/3882-P/I.1.c.a/9), la nota del direttore generale del Ministero della salute 5 maggio 2005 (prot. n. 12221/DG-PROG-21-P-a), nonché il verbale del Comando Carabinieri per la sanità, Nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) di Trento, del 18 maggio 2005, di cui in epigrafe”.

Sentenza n. 138/2007

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 31 gennaio 2006, n. 775 (Progetto Nazionale di Innovazione), con il ricorso depositato il 6 aprile 2006;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato, relativamente al medesimo atto, con il ricorso depositato il 12 aprile 2006”.

Sentenza n. 150/2007

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione prima-*quater*, 6 settembre 2006, n. 4932, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 173/2007

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione all’ordinanza di fissazione dell’udienza di trattazione adottata dal giudice istruttore del Tribunale di Roma, sezione prima civile, nel giudizio r.g. n. 24632/05, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 174/2007

Dispositivo

“*dichiara* improcedibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica di Venezia in data 13 ottobre 2005, nei confronti del dott. G. G., e al successivo decreto di fissazione dell’udienza preliminare emesso dal Tribunale di Venezia, ufficio del giudice dell’udienza preliminare, in data 20 ottobre 2005, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 191/2007

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe, proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alla nota dell’Agenzia delle entrate – Direzione centrale normativa e contenzioso – Settore fiscalità generale e contenzioso – Ufficio persone fisiche, prot. n. 954-91232/2005 del 14 giugno 2005”.

Sentenza n. **195/2007**¹

Dispositivo

“*dichiara* che spettava allo Stato e, per esso, al Tribunale di Venezia, Sezione III civile, nel giudizio promosso da R. R. e G. C. nei confronti del Presidente della Regione Veneto, emettere la sentenza 30 aprile – 8 agosto 2005, n. 1715, in relazione alla quale è stato sollevato il conflitto di cui in epigrafe”.

Sentenza n. **222/2007**²

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del T.A.R. Veneto 21 aprile 2005, n. 1735, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. **223/2007**

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del T.A.R. Veneto 19 agosto 2005, n. 3200, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Ordinanza n. **230/2007**

Dispositivo

“*dichiara* estinto il processo».

Sentenza n. **235/2007**

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il ricorso col quale la Regione ha sollevato il conflitto di cui in epigrafe”.

Ordinanza n. **252/2007**

Dispositivo

“*dichiara* cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe”.

¹ Alla pronunzia è allegata un'ordinanza di inammissibilità dell'intervento di terzi in giudizio

² Alla pronunzia è allegata un'ordinanza di ammissibilità dell'intervento di terzi in giudizio

Sentenza n. 255/2007

Dispositivo

“*dichiara* che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell’ambito del porto di Cattolica;

annulla, per l’effetto, la nota dell’allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna (MINFRTRA/DINFR/34), datata 3 aprile 2006, indirizzata alla Capitaneria di porto di Rimini e trasmessa, per conoscenza, al Comune di Cattolica, in data 8 aprile 2006, di cui in epigrafe”.

Sentenza n. 273/2007

Dispositivo

“*dichiara* che non spettava allo Stato, e per esso al Ministro delle attività produttive, di fissare alla Regione Trentino-Alto Adige Südtirol criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio;

annulla, per l’effetto, l’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006 (Definizione, ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l’Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007), nella parte in cui prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano nella Regione Trentino-Alto Adige Südtirol”.

Sentenza n. 276/2007

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato – in relazione al silenzio del Ministero dell’economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri, a fronte delle note prot. nn. 4792, 4793, 4794 e 4796 del 6 aprile 2006 e delle note prot. nn. 8377, 8370, 8361 e 8367 del 15 giugno successivo, dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze – Dipartimento finanze e credito della Regione Siciliana - con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 301/2007

Dispositivo

“*dichiara* che spettava allo Stato e, per esso, al Giudice per le indagini preliminari ed al pubblico ministero presso il Tribunale di Monza, nonché al medesimo Tribunale, sezione distaccata di Desio, non uniformarsi alla delibera del 5 agosto 2005 che sanciva l’insindacabilità delle opinioni espresse dal consigliere regionale M. B.”.

Ordinanza n. 332/2007

Dispositivo

“*dichiara* estinto il processo”.

Sentenza n. **344/2007**³

Dispositivo

“*dichiara* che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell’ambito dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale siti nella Regione Toscana, ulteriori rispetto al porto di Viareggio;

annulla, per l’effetto, nella parte indicata in motivazione, la nota del 21 marzo 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, di cui in epigrafe”.

Sentenza n. **374/2007**

Dispositivo

“*dichiara* che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dello sviluppo economico, decidere, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 24 luglio 1996, n. 501 (Regolamento di attuazione dell’art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura), i ricorsi proposti avverso le determinazioni del Presidente della Giunta regionale di cui all’art. 5 del medesimo decreto ministeriale;

annulla, per l’effetto, il decreto del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi 27 febbraio 2007, con il quale è stato deciso il ricorso proposto dalla Confcommercio della Provincia di Imperia e dalla Confesercenti della Provincia di Imperia avverso il decreto del Presidente della Regione Liguria 27 ottobre 2006, n. 64”.

Sentenza n. **380/2007**⁴

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato – in relazione ai decreti interministeriali del 13 febbraio 2007 adottati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, protocollati gab/dec/26, 27, 28, 29 e 30 - con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. **438/2007**

Dispositivo

“*dichiara* che spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell’economia e delle finanze, approvare le modifiche allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano con la nota del Dipartimento del tesoro – Direzione IV – Ufficio III del 25 gennaio 2005, prot. n. 7076, in relazione alla quale è stato sollevato il conflitto in epigrafe”.

³ Alla pronunzia è allegata un’ordinanza di inammissibilità dell’intervento di terzi in giudizio

⁴ Alla pronunzia è allegata un’ordinanza di inammissibilità dell’intervento di terzi in giudizio

Ordinanza n. 140/2008

Dispositivo

“(…) *dichiara* cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi in epigrafe”.

Sentenza n. 188/2008

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alla nota dell’Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, emessa in data 31 marzo 2005, prot. n. 2005/3.0/L/25079, e alla nota dell’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Sicilia, emessa in data 21 aprile 2005, prot. n. 2005/4.2/30927, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 235/2008

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato – in relazione al decreto del Questore di detta Provincia del 28 settembre 2007, n. 11-A/A.S./2007, recante la sospensione, per cinque giorni, della licenza di esercizio n. 1.4/73.09684/07BA/f, avente ad oggetto la gestione di una sala da ballo – con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 279/2008

Dispositivo

“*dichiara* che spettava allo Stato e, per esso, al Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Torino, emettere il decreto del 18 settembre 2007, con cui è stato disposto il giudizio nei confronti del consigliere regionale M. B. per il reato di diffamazione a lui ascritto”.

Sentenza n. 311/2008

Dispositivo

“*dichiara* che non spettava alla Regione Marche disciplinare l’ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale;

annulla, per l’effetto, il regolamento 15 novembre 2007 della Regione Marche”.

Ordinanza n. 319/2008

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Calabria nei confronti dello Stato, in relazione all’atto di citazione del 25 ottobre 2006 emesso dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria”.

Sentenza n. 329/2008

Dispositivo

“*dichiara* che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», e, per l’effetto, annulla gli articoli da 1 a 7 e relativi allegati del predetto decreto, nella parte in cui si riferiscono anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano”.

Sentenza n. 352/2008

Dispositivo

“*dichiara* che spettava allo Stato e, per esso, al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare il decreto del 29 gennaio 2008 con il quale è accertata, a decorrere dal 18 gennaio 2008, la sospensione del sig. S. C. dalla carica di deputato dell’Assemblea regionale siciliana e di Presidente della Regione siciliana ai sensi dell’art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale)”.

Sentenza n. 375/2008

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana avverso il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007 (Soppressione dell’autorità portuale di Trapani”

Ordinanza n. 409/2008

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alla nota n. 0014656, emessa dal Ministero dei trasporti, Dipartimento trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, in data 14 febbraio 2008”.

Sentenza n. 412/2008

Dispositivo

“*dichiara* che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell’ambito del porto turistico di Termoli;

annulla, per l’effetto, la nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Divisione 6[^], prot. numero M-TRA/DINFR/9194, del 17 settembre 2007, di cui in epigrafe”.

Ordinanza n. 416/2008

Dispositivo

“*dichiara* cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso di cui in epigrafe”.

Sentenza n. 443/2008

Dispositivo

“*dichiara* l’inammissibilità del conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 13/2009

Dispositivo

“*dichiara* che non spettava allo Stato, e per esso al Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, regolare modalità e criteri generali di attuazione delle misure di intervento previste dall’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2007 (Incentivazione dell’adeguamento dell’offerta delle imprese turistico-ricettive e della promozione di forme di turismo ecocompatibile, ai sensi dell’articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), nei termini stabiliti dal decreto del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo 23 gennaio 2008;

annulla, per l’effetto, il decreto del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo 23 gennaio 2008”.

Sentenza n. 30/2009

Dispositivo

“*dichiara* che non spettava alla Regione Veneto stabilire che le specie ittiche carpa (*Cyprinus carpio*), pesce gatto (*Ictalurus melas*), trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e lavarello (*Coregonus lavaretus*) devono essere considerate “specie para-autoctone”;

annulla, di conseguenza, la deliberazione della Giunta regionale della Regione Veneto 4 marzo 2008, n. 438 (Ulteriori criteri per le ammissioni di specie ittiche nelle acque interne regionali. Indirizzi ai fini di coordinamento per la protezione del patrimonio ittico regionale ai sensi dell’art. 3 legge regionale 28 aprile 1998, n. 19), con riferimento ai punti 1, 2 e 3”.

Ordinanza n. 44/2009

Dispositivo

“*dichiara* estinto il processo”.

Sentenza n. 104/2009

Dispositivo

“*dichiara* che spettava allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare il d.P.C.m. 16 aprile 2008 recante «Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche»”.

Sentenza n. 105/2009

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 129/2009

Dispositivo

“*dichiara* che spettava allo Stato adottare il decreto del Questore della Provincia di Bolzano 24 aprile 2008 n. 11 – A/A.S./2008, con cui è stata disposta la sospensione per dieci giorni, con effetto immediato a decorrere dalla data di notificazione del decreto medesimo, della licenza di esercizio n. 669/2747, rilasciata in data 18 gennaio 2006 dal Sindaco del Comune di Bolzano, per la gestione del Bar Caffè «Teatro»”.

Sentenza n. 130/2009

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Comune di Transacqua nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sezione di Trento, del 17 luglio 2008, n. 1717, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 149/2009

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe limitatamente alla parte relativa alla denunciata incompatibilità con l’art. 15 dello statuto sardo della normativa regionale in base alla quale è stato emanato l’atto di promulgazione della legge statutaria della Regione Sardegna 10 luglio 2008, n. 1 (Disciplina riguardante la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della regione, l’esercizio del diritto di iniziativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di presidente della regione, consigliere regionale e assessore regionale);

dichiara che non spettava al Presidente della Regione Sardegna procedere alla promulgazione della suddetta legge statutaria della Sardegna n. 1 del 2008;

annulla, per l’effetto, la promulgazione medesima”.

Sentenza n. **196/2009**⁵

Dispositivo

“(…) *dichiara* che spettava allo Stato, e per esso al Ministro dell’interno definire, con il decreto 5 agosto 2008, le nozioni di «incolumità pubblica» e di «sicurezza urbana» previste dall’art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, e individuare le situazioni in cui i Sindaci sono autorizzati ad adottare provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico”.

Sentenza n. **209/2009**

Dispositivo

“*dichiara* che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi agli artt. 4, comma 3, 6, commi 2 e 4, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile);

annulla, per l’effetto, gli artt. 4, comma 3, 6, commi 2 e 4, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del suddetto decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

dichiara che spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi all’art. 6, commi 1 e 3, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008”.

Ordinanza n. **330/2009**⁶

Dispositivo

“(…) *dichiara* estinto il processo”.

Sentenza n. **337/2009**

Dispositivo

“*dichiara* che spettava allo Stato, e per esso al Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia, adottare, ai sensi dell’articolo 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, le note 16 ottobre 2008, n. V2004/02645/GA/329641, e 7 novembre 2008, n. V2004/02645/GA/331032 nei confronti dell’Assemblea regionale siciliana, in relazione ad un parere reso dalla VI Commissione permanente di tale Assemblea”.

Sentenza n. **72/2010**

Dispositivo

“*dichiara* che spettava allo Stato, e per esso al Questore della Provincia autonoma di Bolzano, stabilire con proprio decreto (prot. n. H1/2008/Gab) del 25 settembre 2008, trasmesso al Presidente della Provincia di Bolzano con nota prot. Mass. H1/2008/Gab. del 25 settembre 2008, la «tabella dei giochi proibiti ai sensi dell’art. 110 del T.U.L.P.S. – R.D. 18 giugno 1931, n. 773», da esporre nei

⁵ La sentenza ha congiuntamente deciso, previa riunione, un giudizio di legittimità costituzionale in via principale e un giudizio per conflitto di attribuzione tra enti

⁶ La sentenza ha congiuntamente deciso, previa riunione, plurimi giudizi di legittimità costituzionale in via principale e un giudizio per conflitto di attribuzione tra enti

pubblici esercizi, nonché disciplinare l'installazione e l'uso degli apparecchi da gioco automatici, semiautomatici ed elettronici”.

Sentenza n. 102/2010

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 115/2010

Dispositivo

“(…) *dichiara* che spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell’economia e delle finanze emettere le note in data 13 agosto 2008, prot. n. 14413-2008, del Dipartimento delle finanze – Direzione federalismo fiscale, presso detto Ministero, e in data 24 settembre 2008, prot. n. 0108357, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni – Ufficio IX, presso il medesimo Ministero, impugnate dalla Regione Siciliana con i ricorsi per conflitto di attribuzione indicati in epigrafe”.

Sentenza n. 116/2010

Dispositivo

“*dichiara* che spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell’economia e delle finanze emettere la nota in data 18 dicembre 2007, n. 27685-2007/DPF/UFF, del Dipartimento per le politiche fiscali presso detto Ministero, impugnata dalla Regione Siciliana con il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 171/2010

Dispositivo

“*dichiara* che non spettava alla Regione Puglia indire una conferenza di servizi per la valutazione di impatto ambientale di progetti di impianti eolici off-shore presentati il 16 gennaio 2008;

conseguentemente, *annulla* la nota n. 13.442 del 25 settembre 2008 della Regione Puglia – Assessorato all’ecologia, nella parte in cui si riferisce al progetto di impianto di energia eolica potenza nominale pari a 150 MW, da costruirsi off-shore, davanti la costa dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR) e Lecce da parte della Trevi Energy s.p.a.”.

Sentenza n. 259/2010

Dispositivo

“(…) *dichiara* che spettava allo Stato adottare:

- l’ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano n. 964/2008, Area III, del 10 settembre 2008, con la quale è stata disposta la chiusura per sette giorni dell’esercizio pubblico “*Kalterer Weinstadt*”, sito in Caldano (reg. ric. n. 19 del 2008);

- il decreto del Questore della Provincia di Bolzano del 18 settembre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 17 settembre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 18 settembre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per dieci giorni, dell'esercizio pubblico bar "Caffè Agadir", sito in Bolzano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 17 settembre 2008, giunta al protocollo provinciale in data 18 settembre 2008 (reg. conflitti n. 20 del 2008);
- il decreto del Questore della Provincia di Bolzano del 16 settembre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 16 settembre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 16 settembre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per dieci giorni, dell'esercizio pubblico bar caffè "Bar Casablanca", sito in Bolzano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 16 settembre 2008, giunta al protocollo provinciale in data 16 settembre 2008, nonché il decreto del Questore della Provincia di Bolzano del 21 ottobre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 21 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 22 ottobre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per quindici giorni del medesimo bar caffè "Bar Casablanca", e la relativa lettera di comunicazione, datata 21 ottobre 2008, giunta al protocollo provinciale in data 22 ottobre 2008 (reg. conflitti n. 21 del 2008);
- il decreto del Questore della Provincia di Bolzano (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 22 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 22 ottobre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per sette giorni dell'esercizio pubblico "New Bar", sito in Bolzano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 22 ottobre 2008, nonché la lettera del Questore prot. n. 11-A/2008/P.A.S.I. del 21 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 21 ottobre 2008, con cui quest'ultimo formulava richiesta di parere ai sensi dell'art. 21 dello statuto speciale (reg. conflitti n. 25 del 2008);
- il decreto del Questore della Provincia di Bolzano (n. 11-A/2008/P.A.S.I., dell'11 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per dieci giorni dell'esercizio pubblico "Bar Muuh", sito in Merano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 11 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 14 ottobre 2008 (reg. conflitti n. 26 del 2008);
- il decreto del Questore della Provincia di Bolzano (n. 11-A/2008/P.A.S.I., dell'11 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per dieci giorni dell'esercizio pubblico "Bar Romana", sito in Merano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 11 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 14 ottobre 2008 (reg. conflitti n. 27 del 2008)".

Sentenza n. **274/2010**

Dispositivo

“(...) *dichiara* che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministro dell'interno, adottare il decreto 8 agosto 2009, recante «Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94», nella parte in cui disciplina l'attività di segnalazione di situazioni di disagio sociale;

annulla, per l'effetto, l'art. 1, comma 1, limitatamente alle parole «ovvero situazioni di disagio sociale», l'art. 1, comma 2, limitatamente alle parole «ovvero del disagio sociale,» e l'art. 2, comma 1, limitatamente alle parole «, ovvero situazioni di disagio sociale», del citato decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009”.

Ordinanza n. **307/2010**

Dispositivo

“*dichiara* estinto il processo”.

Sentenza n. 328/2010

Dispositivo

“*dichiara* che non spettava alla Provincia autonoma di Bolzano deliberare l’eliminazione della denominazione e dell’emblema della Repubblica italiana dai modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado della Provincia;

annulla, di conseguenza, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1034 del 14 aprile 2009, recante approvazione dei nuovi modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado, nella parte in cui approva allegati privi della denominazione e dell’emblema della Repubblica”.

Sentenza n. 361/2010⁷

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione (reg. confl. enti n. 4 del 2010), avente ad oggetto gli atti di promulgazione e pubblicazione dell’atto denominato legge della Regione Calabria 11 febbraio 2010, n. 5 (Attuazione dell’Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilascio dell’economia attraverso l’attività edilizia. Approvata dal Presidente della Giunta Regionale quale commissario *ad acta* con Decreto n. 24 del 9 febbraio 2010), sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 118 e 120 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 369/2010

Dispositivo

“*dichiara* che non spetta alla Regione siciliana il potere di stabilire in concreto le modalità operative e i protocolli di funzionamento del sistema informativo indicato dall’art. 2-ter del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti);

annulla, di conseguenza: a) il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione siciliana del 28 luglio 2009; b) la circolare dell’Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti del 18 agosto 2009, n. 5; c) la nota del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione siciliana del 25 agosto 2009, protocollo n. 471;

dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla Regione siciliana nei confronti dello Stato, in relazione: a) alla nota del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni – Ufficio IX, del 24 ottobre 2008, n. 0111774; b) al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, n. 0003662; c) alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, R.U. 70058; d) al decreto del Ministro dei trasporti del 5 marzo 2008, n. 66T; e) alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2009, n. 75/RC”.

⁷ La sentenza ha congiuntamente deciso, previa riunione, un giudizio di legittimità costituzionale in via principale e un giudizio per conflitto di attribuzione tra enti

Sentenza n. 370/2010

Dispositivo

“*dichiara* che spettava allo Stato emettere la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza – Servizi ispettivi di finanza pubblica del 16 gennaio 2009, n. 2136 S.I. 2102, impugnata dalla Regione Lombardia, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione con il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe”.

Ordinanza n. 375/2010

Dispositivo

“*dichiara* estinto il processo”.

Ordinanza n. 20/2011

Dispositivo

“*dichiara* estinto il processo”.

Sentenza n. 62/2011

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione (reg. confl. enti n. 5 del 2010) proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione alla convenzione 7 dicembre 1999 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a., ed al decreto 21 dicembre 1999 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione (reg. confl. enti n. 5 del 2010) proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione alla convenzione 9 luglio 2007 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a., per violazione degli artt. 97, 116, primo comma, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, degli artt. 8 e 14 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e del principio di leale collaborazione;

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione (reg. confl. enti n. 6 del 2010) proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione ai seguenti atti: a) parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 27 gennaio 2010; b) delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 51 (Legge 443/2001 – Interventi fondo infrastrutture quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009); c) delibera CIPE 15 luglio 2009, n. 52 (Legge n. 443/2001 – Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria – DPEF – 2010-2013);

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe (reg. confl. enti n. 5 del 2010), ed avente ad oggetto la convenzione 9 luglio 2007 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a.;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe (reg. confl. enti n. 6 del 2010), ed avente ad oggetto il Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente

interesse nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, inserito nel 7° Documento di Programmazione Economica e Finanziaria”.

Sentenza n. 90/2011

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Siciliana, in relazione al decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste in data 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 51 del 6 novembre 2009, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 91/2011

Dispositivo

“a) *dichiara* che non spettava allo Stato disporre che per la Regione Veneto si producano gli effetti di cui al comma 20 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 21, ultimo periodo, della medesima legge, e per l’effetto, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla stessa Regione, annulla l’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2008 (Riordino della disciplina delle Comunità montane, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) nella parte in cui si riferisce alla ricorrente;

b) *dichiara* inammissibile, per il resto, il medesimo ricorso proposto dalla Regione Veneto”.

Sentenza n. 92/2011

Dispositivo

“(…) a) *dichiara* che non spettava allo Stato disciplinare l’istituzione di nuove scuole dell’infanzia e di nuove sezioni della scuola dell’infanzia, nonché la composizione di queste ultime, nei termini stabiliti dall’art. 2, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e per l’effetto annulla l’articolo 2, commi 4 e 6, del suddetto d.P.R. n. 89 del 2009;

b) *dichiara* che spettava allo Stato stabilire i criteri ai quali devono rispondere l’istituzione e il funzionamento di scuole statali del Primo ciclo, nei termini stabiliti dall’art. 3, comma 1, del suddetto d.P.R. n. 89 del 2009”.

Ordinanza n. 132/2011

Dispositivo

“*dichiara* estinto il processo”.

Sentenza n. 156/2011

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso le deliberazioni della Giunta regionale della Regione siciliana 29 dicembre 2009, n. 569, n. 573, n. 578, n. 581, n. 585, n. 587, n. 588, n. 590 e n. 591 con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 255/2011

Dispositivo

“(…) *dichiara* che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la nomina del Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano in quanto avvenuta senza che fosse avviato e proseguito ed effettivamente espletato il procedimento per raggiungere l’intesa con la Regione Puglia per la nomina del Presidente e, per l’effetto, annulla i decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2010 DEC/DPN 384, 27 ottobre 2010 DEC/DPN 1045 e 3 marzo 2011 DEC/DPN 123, con i quali, rispettivamente, è stato nominato il Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano ed è stato prorogato detto incarico”.

Sentenza n. 264/2011

Dispositivo

“*dichiara* che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la nomina del Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia senza che fosse avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l’intesa con la Regione Puglia per la nomina del Presidente e, per l’effetto, annulla il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 febbraio 2011, n. PNM-DEC-2011-0000062, con il quale è stato nominato Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia il dottor M. A.”.

Sentenza n. 275/2011

Dispositivo

“*dichiara* che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi alle disposizioni di cui ai punti 1.2. e 17.1. del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili); annulla, per l’effetto, i punti 1.2. e 17.1. del suddetto d.m. 10 settembre 2010, limitatamente alle parole «e le Province autonome»;

dichiara che spettava allo Stato emanare nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano il punto 17.2. del suddetto d.m. 10 settembre 2010; dichiara che spettava allo Stato emanare l’Allegato 3 del suddetto d.m. 10 settembre 2010, in quanto non applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano”.

Ordinanza n. 302/2011

Dispositivo

“*rigetta* l’istanza di sospensione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4502, depositata il 27 luglio 2011, proposta dalla Regione Campania con l’atto indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 305/2011

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla delibera della Giunta regionale del Veneto del 5 ottobre 2010, n. 2371,

recante «Stagione venatoria 2010/2011: applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c), della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Approvazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge regionale 12 agosto 2005, n. 13», con il ricorso in epigrafe».

Sentenza n. 319/2011

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto direttoriale del Ministero della difesa 8 settembre 2010, n. 13/2/5/2010, per violazione degli artt. 32 e 33 dello statuto della Regione siciliana, approvato con il r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, e del principio di leale collaborazione”.

Sentenza n. 332/2011

Dispositivo

“riuniti i giudizi,

dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al Tribunale di Venezia emettere, nell'ambito del giudizio civile R.G. n. 1475/2010, l'ordinanza indicata in epigrafe con riferimento alle domande proposte dalla Sigma Informatica s.p.a. nei confronti dei consiglieri regionali N. A. e D. B., e, di conseguenza, annulla per tale parte l'ordinanza stessa”.

Sentenza n. 340/2011

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe, proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione all'e-mail del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro datata 1° giugno 2010, registrata dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano in data 3 giugno 2010 sub prot. n. 2254 ed inviata dal Consorzio stesso alla Provincia autonoma di Bolzano con lettera datata 4 giugno 2010, prot. n. 2256”.

Ordinanza n. 42/2012

Dispositivo

“(…) *dichiara* estinti i processi relativi ai ricorsi indicati in epigrafe”.

Sentenza n. 72/2012

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione (reg. confl. enti n. 10 del 2011) promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, nei confronti dello Stato, e per esso della Corte dei conti, in relazione alla decisione n. 36/CONTR/2011 del 30 giugno 2011 della Corte dei conti, sezioni riunite, resa nel giudizio sul rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2010”.

Sentenza n. 81/2012

Dispositivo

“1) *dichiara* inammissibile l'intervento in giudizio dell'avvocato A. P.;

2) *dichiara* inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Campania, nei confronti dello Stato, avente ad oggetto la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4502 del 27 luglio 2011, confermativa della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione I, n. 1985 del 7 aprile 2011”.

Sentenza n. 118/2012

Dispositivo

“*dichiara* l'inammissibilità del conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti dello Stato, in riferimento alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 7 giugno 2011, n. 50971, avente ad oggetto: «Patto di stabilità interno per l'anno 2011. Proposta di accordo per la Regione Sardegna», con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 207/2012

Dispositivo

“*dichiara* che spettava allo Stato disciplinare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, come regolato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), impugnato dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 238/2012

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione al provvedimento del Capo dell'ufficio dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2011, di riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito in Montenegro dal sig. M. O., ai fini dell'esercizio in Italia della professione, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 9/2013

Dispositivo

“*dichiara* che spettava allo Stato determinare con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 3 aprile 2012 (Ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2012), la ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2012, impugnato dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 52/2013

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione (reg. confl. enti n. 2 e n. 3 del 2012) promossi dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti dello Stato, e per esso del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione ai decreti adottati da detto Ministro in data 30 dicembre 2011, recanti aumento dell’accisa sull’energia elettrica a seguito della soppressione dell’addizionale provinciale e della cessazione dell’applicazione dell’addizionale comunale nelle Regioni a statuto ordinario”.

Sentenza n. 60/2013⁸

Dispositivo

“*dichiara* che spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, adottare la deliberazione n. 4/2011/INPR, concernente l’approvazione del programma dei controlli e delle analisi della sezione di controllo di Bolzano per l’anno 2012, impugnata dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 71/2013

Dispositivo

“*dichiara* che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, disporre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011 (Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale), a valere sugli stanziamenti per l’anno 2010 e successivi, l’acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale» già destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol”.

Ordinanza n. 75/2013

Dispositivo

“*dichiara* estinto il processo”.

Sentenza n. 95/2013

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti dello Stato, in relazione alla Nota del Ministero dell’economia e delle Finanze prot. n. 0049695 del 18 giugno 2012, con il ricorso indicato in epigrafe”.

⁸Alla pronuncia è allegata un’ordinanza di inammissibilità della costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri

Sentenza n. **122/2013**

Dispositivo

“1) *dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento in relazione alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2012, n. 5438, ricevuta dalla Presidenza della Provincia il 27 giugno 2012;

2) *dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento in relazione agli «atti citati nella suddetta nota»;

3) *dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento in relazione a «tutti gli eventuali altri atti o attività, mai comunicati alla ricorrente Provincia, dai quali risulta, mediante l’inserimento nella Rete europea, la definitiva intenzione del Governo di procedere alla realizzazione dell’autostrada Valdadige Nord a prescindere dalla necessaria intesa con la Provincia di Trento»;

4) *dichiara* che spettava allo Stato, e per esso al Ministro delle infrastrutture e trasporti, esprimere il definitivo parere favorevole riguardo alla proposta di regolamento COM(2011)650, nei sensi di cui in motivazione”.

Sentenza n. **144/2013**

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato 2 aprile 2012 (Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2006 e 2007, ai sensi dell’articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), in riferimento agli articoli 36, primo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), anche in combinato disposto con gli artt. 17, lettera c), e 20 dello statuto della Regione siciliana”.

Sentenza n. **252/2013**

Dispositivo

“riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione al decreto di sequestro n. 0002941-17/10/2012-PR_BZ-U15-P adottato dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, il 17 ottobre 2012, e alla richiesta di documentazione n. 0000457-22/02/2013-PR_BZ-U15-P, adottata dalla stessa Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, il 21 febbraio 2013, con i ricorsi indicati in epigrafe”.

Sentenza n. **41/2014**

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione promosso, in relazione al verbale del 5 marzo 2013 dell’Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. **71/2014**

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno 26 luglio 2012 (Riduzione delle risorse per sanzione ai comuni e alle province non rispettosi del patto di stabilità – anno 2011), in riferimento agli artt. 76 e 119 della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e all’art. 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana)”.

Sentenza n. **130/2014**

Dispositivo

“ (...) 1) *dichiara* che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione delle autonomie, adottare le deliberazioni 5 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, nonché alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, le deliberazioni 12 giugno 2013, n. 234, e 10 luglio 2013, n. 249, alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, le deliberazioni 29 aprile 2013, n. 105, e 13 giugno 2013, n. 160, ed alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, la deliberazione 10 luglio 2013, n. 263, con cui si è, rispettivamente, indirizzato ed esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all’esercizio 2012;

2) *annulla*, per l’effetto, le deliberazioni suddette”.

Sentenza n. **137/2014**

Dispositivo

“*dichiara* che non spettava allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, attribuire, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), poteri, compiti e funzioni all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, in relazione al servizio idrico, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e, per l’effetto, annulla le lettere e) ed o) dell’art. 3, comma 1, del predetto decreto, nella parte in cui si riferiscono anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano”.

Sentenza n. **232/2014**

Dispositivo

“1) *dichiara* che non spettava alla Giunta regionale del Veneto deliberare in materia di procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall’art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

2) *annulla*, di conseguenza, la delibera della Giunta regionale del Veneto 11 febbraio 2013, n. 179, recante «Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all’art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.”.

Sentenza n. **258/2014**⁹

Dispositivo

“(…) *dichiara* improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, sollevato, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. **263/2014**

Dispositivo

“1) *dichiara* in parte inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato, in relazione alle deliberazioni dalla n. 51 alla n. 60 del 18 marzo 2014 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, dalla Regione Basilicata nei confronti dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) *respinge* per il resto il ricorso, dichiarando che spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, operare la verifica della regolarità dei rendiconti consiliari anche sulla base dei criteri introdotti dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 28 (Recepimento d.l. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 231. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8)”.

Sentenza n. **15/2015**

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato, in relazione alla deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, del 28 maggio 2014, n. 26, nei confronti dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. **84/2015**

Dispositivo

“1) *dichiara* che non spettava alla Giunta regionale dell’Abruzzo prevedere che la movimentazione di materiali in ambiente marino, inferiore alla soglia dei 25.000 metri cubi, non è soggetta ad autorizzazione, ma ad una mera comunicazione all’Autorità regionale competente;

2) *annulla*, di conseguenza, la delibera della Giunta regionale dell’Abruzzo 28 marzo 2013, n. 218, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’8 maggio 2013, n. 17, recante «Determinazioni inerenti il rilascio di autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell’art. 109 D.lgs. 3.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”– Ripartizione tra le Direzioni regionali di competenza afferenti al mare», nella parte in cui stabilisce di «fissare in 25.000 mc³ la soglia limite superata la quale la movimentazione di materiali in ambiente marino è soggetta ad autorizzazione da parte della competente Autorità regionale, restando soggetta a sola comunicazione alla stessa Autorità competente la movimentazione inferiore a tale soglia-limite”.

Sentenza n. **86/2015**

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Liguria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla nota del Ministero dell’economia e delle

⁹ La sentenza ha congiuntamente deciso, previa riunione, un giudizio di legittimità costituzionale in via principale e un giudizio per conflitto di attribuzione tra enti

finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, Servizi ispettivi di finanza pubblica – del 26 novembre 2013, n. 97572, e alle relazioni del 15 ottobre 2013 ad essa allegate, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 87/2015

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Marche nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alle note del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, Servizi ispettivi di finanza pubblica – dell’11 settembre 2013, n. 74491, e del 14 aprile 2014, n. 36675, nonché alla relazione del 15 gennaio 2014 a quest’ultima allegata, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 107/2015

Dispositivo

“(…) 1) *dichiara* che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, emanare i decreti 10 luglio 2013, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18 e n. 19, con i quali è stato ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale il deposito dei conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici per le annualità 2010, 2011 e 2012;

2) *dichiara* che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale d’appello, emanare il decreto 8 novembre 2013, n. 14, che ha ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale piemontese in carica nel quinquennio 2003-2008 di depositare presso la segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte i conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici nel quinquennio medesimo;

3) *annulla*, per l’effetto, i decreti impugnati”.

Sentenza n. 143/2015

Dispositivo

“1) *dichiara* inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato, con riferimento alle deliberazioni della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 5 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, dalla Regione Liguria nei confronti dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) *dichiara* che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, adottare la deliberazione 8 aprile 2014, n. 21, con cui si è esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all’esercizio 2012;

3) *annulla*, per l’effetto, la deliberazione indicata al punto che precede”.

Sentenza n. 235/2015

Dispositivo

“(…) 1) *dichiara* inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso iscritto al n. 8 del registro conflitti tra enti 2014, promosso dalla Regione Emilia-Romagna in relazione agli atti di

contestazione di responsabilità e invito a dedurre del 5 giugno 2014 e date successive, adottati dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna;

2) *dichiara* inammissibile il terzo motivo del ricorso iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2015, promosso dalla Regione Emilia-Romagna in relazione ai tredici atti di citazione, del 3 dicembre 2014 e date successive, adottati dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna;

3) *dichiara* che non spettava allo Stato, e per esso al Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna, inviare alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna la nota n. 3660 del 10 luglio 2013, di trasmissione della deliberazione n. 249 del 2013;

4) *annulla*, per l'effetto, la nota di trasmissione indicata al punto che precede;

5) *dichiara* che non spettava allo Stato, e per esso alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, adottare la nota n. 5190 del 9 luglio 2014, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, di invito al recupero di somme;

6) *annulla*, per l'effetto, la nota indicata al punto che precede;

7) *respinge* per il resto il ricorso, dichiarando che spettava alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna adottare i tredici atti di citazione del 3 dicembre 2014 e date successive”.

Ordinanza n. **259/2015**

Dispositivo

“*dichiara* estinto il processo”.

Ordinanza n. **48/2016**

Dispositivo

“*dichiara* l'estinzione del processo”.

Ordinanza n. **60/2016**

Dispositivo

“*dichiara* estinto il processo”.

Ordinanza n. **61/2016**

Dispositivo

“*dichiara* estinto il processo”.

Ordinanza n. **62/2016**

Dispositivo

“*dichiara* estinto il processo”.

Ordinanza n. 71/2016

Dispositivo

“*dichiara estinto il processo*”.

Sentenza n. 77/2016

Dispositivo

“*dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 5 dicembre 2012, n. 26757 ed al decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato del 5 dicembre 2012 (Modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all’Erario, ai sensi dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122), con il ricorso indicato in epigrafe*”.

Ordinanza n. 98/2016

Dispositivo

“*dichiara estinto il processo*”.

Sentenza n. 103/2016

Dispositivo

“ *dichiara che non spettava allo Stato e per esso al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni emanare la nota del 23 luglio 2012, n. 0052547 (Accantonamento ex art. 13, comma 17, e art. 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e art. 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 e art. 4, comma 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16), nella parte in cui detta disposizioni attuative degli accantonamenti relativi alla Regione siciliana in esecuzione dell’art. 35, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;*

2) *annulla* per l’effetto, in parte qua, la nota indicata al punto che precede;

3) *dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto con il ricorso indicato in epigrafe dalla Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla medesima nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, nella parte in cui attua gli artt. 13, comma 17, e 28, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 e l’art. 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44”.*

Sentenza n. 104/2016

Dispositivo

“1) *dichiara* inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso per conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, 11 aprile 2014, n. 269, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) *respinge* per il resto il ricorso, dichiarando che spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, operare la verifica della regolarità dei rendiconti consiliari sulla base dei criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 201”».

Ordinanza n. 138/2016

Dispositivo

“(…) *dichiara* estinti i processi”.

Sentenza n. 190/2016

Dispositivo

“1) *dichiara* che non spettava allo Stato e per esso al Comando Carabinieri per la tutela della salute – Nucleo antisofisticazioni e sanità di Trento di esercitare controlli presso l’Assessorato alla sanità della Provincia autonoma di Bolzano per la verifica delle spese sanitarie concesse in regime di esenzione;

2) *annulla*, per l’effetto, il verbale del Comando Carabinieri per la tutela della salute – Nucleo antisofisticazioni e sanità di Trento del 23 febbraio 2015”.

Ordinanza n. 218/2016

Dispositivo

“*dichiara* estinto il processo”.

Ordinanza n. 221/2016

Dispositivo

“*dichiara* estinto il processo”.

Sentenza n. 260/2016

Dispositivo

“1) *dichiara* inammissibili le censure del ricorso per conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, del 22 aprile 2015, n. 227, relative alla rendicontazione delle spese defensionali, delle spese per il personale, nonché di quelle di redazione, stampa, pubblicazione e comunicazione anche via *web*;

2) *respinge* per il resto il ricorso, dichiarando che spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, operare la verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari della

Regione Veneto sulla base dei criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012”.

Sentenza n. **270/2016**

Dispositivo

“1) *dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione agli artt. 3, comma 1, 9, commi 1 e 9, e 12 dell’ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015, recante «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica», con il ricorso indicato in epigrafe;

2) *dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione all’art. 3, comma 7, dell’ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) *respinge* per il resto il ricorso, dichiarando che spettava allo Stato adottare le ulteriori disposizioni dell’ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015”.

Ordinanza n. **4/2017**

Dispositivo

“*dichiara* estinto il processo”.

Sentenza n. **10/2017**

Dispositivo

“1) *dichiara* inammissibili le censure del ricorso per conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, del 25 giugno 2015, n. 312, relative alla richiesta di restituzione delle somme non regolarmente computate, nonché alla rendicontazione delle spese per il personale e per l’attività di comunicazione anche via *web*;

2) *respinge* per il resto il ricorso, dichiarando che spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, operare la verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Veneto sulla base dei criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012”.

Sentenza n. **150/2017**

Dispositivo

“1) *dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione Puglia nei confronti dello Stato in relazione alla circolare n. 1/2015 (DAR Prot. 1856 del 29.1.2015), adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente al passo concernente il comma 421, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) *respinge* per il resto il ricorso, dichiarando che spettava allo Stato adottare la circolare n. 1/2015 (DAR Prot. 1856 del 29.1.2015)”.

Sentenza n. 198/2017

Dispositivo

“1) *dichiara* che non spettava allo Stato e per esso al Ministro dello sviluppo economico adottare il decreto del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) senza adeguato coinvolgimento delle Regioni;

2) *annulla*, per l’effetto, il decreto ministeriale indicato al punto che precede”.

Ordinanza n. 202/2017

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione promosso con il ricorso indicato in epigrafe dalla Regione Puglia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli articoli 3, comma 12, e 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)”.

Ordinanza n. 203/2017

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione promosso con il ricorso indicato in epigrafe dalla Regione Basilicata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)”.

Sentenza n. 230/2017¹⁰

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia, con il ricorso in epigrafe, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al silenzio del Ministero dello sviluppo economico tenuto a seguito delle note del Presidente della Regione Puglia n. 2918/SP del 21 giugno 2016 e n. 4060/SP del 21 settembre 2016”.

Sentenza n. 2/2018¹¹

Dispositivo

“(…) 2) *dichiara* che non spetta allo Stato, e, per esso, al Consiglio di Stato, annullare, dopo l’entrata in vigore della legge reg. Marche n. 15 del 2014, gli atti del procedimento referendario che ne costituiscono il presupposto, e annulla, per l’effetto, la sentenza non definitiva del Consiglio di Stato, sezione quinta, 23 agosto 2016, n. 3678”.

¹⁰ Alla pronunzia è allegata un’ordinanza di ammissibilità dell’intervento di terzi in giudizio

¹¹ La sentenza ha congiuntamente deciso, previa riunione, un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale e un giudizio per conflitto di attribuzione tra enti

Sentenza n. 28/2018

Dispositivo

“(…) 1) *dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna, nei confronti dello Stato, con il ricorso iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2016, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2015;

2) *dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna, nei confronti dello Stato, con il ricorso iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2016, in relazione alla nota della Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° febbraio 2016, prot. n. 0001528;

3) *dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna, nei confronti dello Stato, con il ricorso iscritto al n. 4 del registro conflitti tra enti 2016, in relazione alla nota del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per i rapporti finanziari con l’Unione europea del 1° aprile 2016, n. R. G. 31511”.

Sentenza n. 36/2018

Dispositivo

“1) *dichiara* inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto, nei confronti dello Stato, in relazione all’art. 5, comma 1, del d.P.R. 12 settembre 2016, n. 194 (Regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124);

2) *dichiara* che spettava allo Stato adottare l’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 194 del 2016”.

Ordinanza n. 48/2018

Dispositivo

“*dichiara* estinto il processo”.

Sentenza n. 146/2018

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione che non spetta allo Stato – e per esso al Ministero dello sviluppo economico – l’adozione del decreto 22 dicembre 2015, di conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi alla Società Petroceltic Italia srl”.

Ordinanza n. 165/2018

Dispositivo

“*dichiara* estinto il processo”.

Ordinanza n. 15/2019

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione promossi da C.U. P., T. D’A. e M. D.S., nella qualità di ex componenti del Consiglio della Regione Lazio, nei confronti del

Presidente del Consiglio dei ministri e della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio della stessa Procura della Repubblica del 20 settembre 2016”.

Sentenza n. **31/2019**

Dispositivo

“(…) 1) *dichiara* che non spettava allo Stato adottare il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dipartimento della funzione pubblica 21 settembre 2016 (Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l’anno 2012), di concerto con il Capo del dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Capo del dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella parte in cui la Regione autonoma Sardegna è chiamata a versare la somma di euro 3.136.759,98 sul capitolo 2368, art. 6, capo X, dell’entrata di previsione dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, inutilmente decorsi i quali al suo recupero si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte sul capitolo 2790 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;

2) *annulla* per l’effetto, in *parte qua*, il decreto indicato al punto che precede;

3) *dichiara* che non spettava allo Stato adottare il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dipartimento della funzione pubblica 8 maggio 2017 (Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell’art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2013), nella parte in cui la Regione autonoma Sardegna è chiamata a versare la somma di euro 2.817.523,18 sul capitolo 2368, art. 6, capo X, dell’entrata di previsione dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, inutilmente decorsi i quali al suo recupero si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte sul capitolo 2790 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;

4) *annulla* per l’effetto, in parte qua, il decreto indicato al punto che precede”.

Sentenza n. **42/2019**

Dispositivo

“*dichiara* che spettava allo Stato e, per esso, al Ministro dello sviluppo economico adottare il decreto 9 agosto 2017 (Adeguamento del decreto 7 dicembre 2016, recante: disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017)”.

Sentenza n. **43/2019**

Dispositivo

“*dichiara* che non spetta allo Stato, e per esso alla Procura regionale della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, di convenire in giudizio per responsabilità amministrativa per danno erariale, con l’atto di citazione indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna e i componenti dell’Ufficio di Presidenza di detto

Consiglio, in carica al momento dell'adozione delle delibere indicate nel suddetto atto di citazione; di conseguenza, annulla, in tale parte, il medesimo atto di citazione”.

Ordinanza n. **53/2019**

Dispositivo

“*dichiara estinto il processo*”.

Sentenza n. **57/2019**

Dispositivo

“*dichiara che non spettava allo Stato, e per esso all’Agenzia per la coesione territoriale, al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE), e al Dipartimento per le politiche di coesione, serbare il silenzio sulla nota della Regione Umbria del 13 febbraio 2017, prot. n. 33358-2017*”.

Sentenza n. **200/2019**¹²

Dispositivo

“*dichiara che spettava allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri nominare il commissario ad acta e il subcommissario per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, nella riunione del 7 dicembre 2018*”.

Sentenza n. **224/2019**

Dispositivo

“1) *dichiara* ammissibile l’intervento in giudizio di *Rockhopper Italia spa*;

2) *dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione tra enti, sorto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 20 settembre 2018, n. 5471, promosso dalla Regione Basilicata con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. **225/2019**

Dispositivo

“1) *dichiara* che non spettava allo Stato, e per esso al Ministro dello sviluppo economico, adottare il decreto ministeriale del 16 febbraio 2018, recante «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale», limitatamente agli artt. 6, comma 1, e 7, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, nella parte in cui si applicano alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, nonché agli Allegati A), C) e D), nelle parti espressamente riferite alla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni;

2) *annulla* per l’effetto, in parte qua, il decreto ministeriale indicato al punto che precede”.

¹² Alla pronunzia è allegata un’ordinanza di ammissibilità della costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri

Sentenza n. 255/2019

Dispositivo

“*dichiara* che spettava allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri nominare il commissario *ad acta* per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise, con la delibera del 7 dicembre del 2018”.

Sentenza n. 259/2019

Dispositivo

“1) *dichiara* ammissibile l’intervento in giudizio del dott. S. V.;

2) *dichiara* ammissibile l’intervento in giudizio dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna;

3) *dichiara* che non spetta allo Stato, e per esso alla Commissione dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, adottare, a conclusione del procedimento disciplinare prot. n. 2501/gp/pm, la sanzione della radiazione dall’albo dei medici a carico dell’assessore alle politiche della salute della Regione Emilia-Romagna, dott. S. V., per aver questi proposto e contribuito a formare la delibera della Giunta regionale 11 aprile 2016, n. 508 (Principi e criteri in ordine alla predisposizione di Linee guida regionali per l’armonizzazione dei protocolli avanzati di impiego di personale infermieristico adottati ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 27 marzo 1992 per lo svolgimento del servizio di emergenza sanitaria territoriale 118) e al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute non provvedere a seguito dell’Atto di significazione della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, trasmesso in data 27 dicembre 2018;

4) *annulla* per l’effetto la sanzione disciplinare irrogata con l’atto indicato in epigrafe”.

Ordinanza n. 269/2019

Dispositivo

“*dichiara* ammissibile l’intervento spiegato da ICCREA Banca spa Istituto centrale del credito cooperativo”.

Ordinanza n. 272/2019

Dispositivo

“(…) *dichiara* estinto il processo”.

Ordinanza n. 6/2020

Dispositivo

“*dichiara* estinto il processo”.

Sentenza n. 17/2020

Dispositivo

“*dichiara* che spettava allo Stato e, per esso, alla Banca d’Italia, adottare il provvedimento del 26 marzo 2019 con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni amministrative e di

controllo e sono stati nominati gli organi straordinari della Banca di credito cooperativo di San Biagio Platani”.

Sentenza n. **22/2020**

Dispositivo

“*dichiara* che non spettava allo Stato, e, per esso, al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione prima, annullare il verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia attestante la composizione della medesima commissione, e annulla, per l’effetto, la sentenza del TAR Puglia 21 febbraio 2019, n. 260”.

Ordinanza n. **175/2020**

Dispositivo

“*dichiara* la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Coordinamento delle associazioni e dei comitati dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (CODACONS) nei confronti delle Regioni Lombardia e Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. **240/2020**

Dispositivo

“*dichiara* che non spettava alla Regione Lazio e, per essa, al Consiglio regionale approvare la deliberazione 2 agosto 2019, n. 5 (Piano territoriale paesistico regionale – PTPR), e annulla, per l’effetto, la suddetta deliberazione e la nota della Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio del 20 febbraio 2020, prot. 0153503”.

Sentenza n. **108/2021**¹³

“(…) 1) *dichiara* inammissibile il conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto a seguito dell’avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129, serie generale, del 20 maggio 2020 con il ricorso indicato in epigrafe; (…)”.

Sentenza n. **164/2021**

“*dichiara* che spettava allo Stato, e per esso al Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottare il decreto 5 dicembre 2019, n. 1676, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area alpina compresa tra il Comelico e la Val d’Ansiei, Comuni di Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore”.

¹³ La sentenza ha congiuntamente deciso, previa riunione, un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale e un giudizio per conflitto di attribuzione tra enti

6.2. TIPOLOGIE

6.2.1. Decisioni processuali

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

2002

- sentenza n. 408 (ricorso provinciale)

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO/ PROCESSO

2002

- ordinanza 378 (ricorso provinciale)
- ordinanza n. 380 (ricorso statale)
- ordinanza n. 504 (ricorso regionale)

2003

- ordinanza n. 24 (ricorso regionale)
- sentenza n. 265 (ricorso regionale)
- sentenza n. 364 (ricorso regionale)

2004

- ordinanza n. 319 (ricorso provinciale)

2005

- ordinanza n. 4 (ricorso regionale)
- ordinanza n. 217 (ricorso statale)
- sentenza n. 324 (ricorso regionale)

2006

- sentenza n. 167 (ricorso provinciale)
- ordinanza n. 226 (ricorso regionale)
- ordinanza n. 275 (ricorso regionale)
- ordinanza n. 357 (ricorso statale)

2007

- ordinanza n. 230 (ricorso regionale)
- ordinanza n. 332 (ricorso regionale)

2009

- ordinanza n. 44 (ricorso regionale)
- ordinanza n. 330 (ricorso regionale)

2010

- ordinanza n. 307 (ricorso statale)
- ordinanza n. 375 (ricorso regionale)

2011

- ordinanza n. 20 (ricorso regionale)
- ordinanza n. 132 (ricorso statale)

2012

- ordinanza n. 42 (ricorso regionale)

2013

- ordinanza n. 75 (ricorso statale)

2015

- ordinanza n. 259 (ricorso provinciale)

2016

- ordinanza n. 48 (ricorso statale)
- ordinanza n. 60 (ricorso provinciale)
- ordinanza n. 61 (ricorso regionale)
- ordinanza n. 62 (ricorso provinciale)
- ordinanza n. 71 (ricorso regionale)
- ordinanza n. 98 (ricorso regionale)
- ordinanza n. 138 (ricorso regionale)
- ordinanza n. 218 (ricorso regionale)
- ordinanza n. 221 (ricorso regionale)

2017

- ordinanza n. 4 (ricorso regionale)

2018

- ordinanza n. 48 (ricorso regionale)
- ordinanza n. 165 (ricorso statale)

2019

- ordinanza n. 53 (ricorso regionale)
- ordinanza n. 272 (ricorso regionale)

2020

ordinanza n. 6 (ricorso regionale)

IMPROCEDIBILITÀ

2007

- sentenza n. 174 (ricorso regionale)

2014

- sentenza n. 258 (ricorso regionale)

MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

2003

- ordinanza n. 30 (ricorso regionale)
- ordinanza n. 79 (ricorso regionale)

2006

- ordinanza n. 196 (ricorso regionale)

2020

- ordinanza n. 175 (ricorso del CODACONS)

INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO/RICORSO

2002

- sentenza n. 196 (ricorso provinciale)
- sentenza n. 507 (ricorso regionale)

2003

- sentenza n. 29 (ricorsi regionali, inammissibilità parziale)
- sentenza n. 95 (ricorso regionale)
- sentenza n. 97 (ricorso regionale)
- sentenza n. 113 (ricorsi regionali)
- sentenza n. 114 (ricorso regionale)
- sentenza n. 150 (ricorso regionale)
- sentenza n. 265 (ricorso provinciale)
- sentenza n. 276 (ricorso regionale)
- sentenza n. 303 (ricorso del Comune di Vercelli)
- sentenza n. 326 (ricorso regionale)
- sentenza n. 329 (ricorsi regionali)
- sentenza n. 364 (ricorso regionale)

2004

- sentenza n. 179 (ricorso regionale)
- sentenza n. 258 (ricorso statale)
- sentenza n. 273 (ricorso provinciale)
- sentenza n. 288 (ricorso regionale)

2005

- sentenza n. 72 (ricorso regionale)
- sentenza n. 73 (ricorso regionale)
- sentenza n. 121 (ricorso provinciale)
- sentenza n. 177 (ricorsi regionali)
- sentenza n. 302 (ricorso regionale, inammissibilità parziale)
- sentenza n. 386 (ricorso regionale)

2006

- sentenza n. 167 (ricorso regionale e ricorso provinciale)
- sentenza n. 235 (ricorsi regionali)
- sentenza n. 312 (ricorso statale)
- sentenza n. 333 (ricorso regionale)
- sentenza n. 334 (ricorso regionale)
- sentenza n. 382 (ricorso regionale)

2007

- sentenza n. 2 (ricorso regionale)
- sentenza n. 51 (ricorso regionale)

- sentenza n. 138 (ricorso regionale)
- sentenza n. 150 (ricorso regionale)
- sentenza n. 173 (ricorso regionale)
- sentenza n. 191 (ricorso regionale)
- sentenza n. 222 (ricorso regionale)
- sentenza n. 223 (ricorso regionale)
- sentenza n. 235 (ricorso regionale)
- sentenza n. 276 (ricorso regionale)
- sentenza n. 380 (ricorso regionale)

2008

- sentenza n. 188 (ricorso regionale)
- sentenza n. 235 (ricorso provinciale)
- ordinanza n. 319 (ricorso regionale)
- sentenza n. 375 (ricorso regionale)
- ordinanza n. 409 (ricorso regionale)
- sentenza n. 443 (ricorso provinciale)

2009

- sentenza n. 105 (ricorso provinciale)
- sentenza n. 130 (ricorso comunale)
- sentenza n. 149 (ricorso regionale, inammissibilità parziale)

2010

- sentenza n. 102 (ricorso regionale)
- sentenza n. 361 (ricorso statale)
- sentenza n. 369 (ricorsi regionali)

2011

- sentenza n. 62 (ricorso provinciale)
- sentenza n. 62 (ricorso provinciale)
- sentenza n. 62 (ricorso provinciale)
- sentenza n. 90 (ricorso statale)
- sentenza n. 91 (ricorso regionale, inammissibilità parziale)
- sentenza n. 156 (ricorso statale)
- sentenza n. 305 (ricorso statale)
- sentenza n. 319 (ricorso regionale)
- sentenza n. 340 (ricorso provinciale)

2012

- sentenza n. 72 (ricorso regionale)
- sentenza n. 118 (ricorso regionale)
- sentenza n. 238 (ricorso provinciale)
- sentenza n.81 (ricorso regionale)

2013

- sentenza n. 52 (ricorsi regionali)
- sentenza n.95 (ricorso regionale)
- sentenza n. 122 (ricorso provinciale)
- sentenza n. 122 (ricorso provinciale)
- sentenza n. 122 (ricorso provinciale)
- sentenza n. 144 (ricorso regionale)
- sentenza n. 252 (ricorsi provinciali)

2014

- sentenza n. 41 (ricorso regionale)
- sentenza n. 71 (ricorso regionale)
- sentenza n. 263 (ricorso regionale, inammissibilità parziale)

2015

- sentenza n. 15 (ricorso regionale)
- sentenza n. 86 (ricorso regionale)
- sentenza n. 87 (ricorso regionale)
- sentenza n. 143 (ricorso regionale)
- sentenza n. 235 (ricorso provinciale, inammissibilità parziale)
- sentenza n. 235 (ricorso provinciale, inammissibilità parziale)

2016

- sentenza n. 77 (ricorso regionale)
- sentenza n. 103 (ricorso regionale; inammissibilità in parte *qua*)
- sentenza n. 104 (ricorso regionale; inammissibilità parziale)
- sentenza n. 260 (ricorso regionale; inammissibilità parziale)
- sentenza n. 270 (ricorso provinciale; inammissibilità parziale)
- sentenza n. 270 (ricorso provinciale; inammissibilità parziale)

2017

- sentenza n. 10 (ricorso regionale; inammissibilità parziale)
- sentenza n. 150 (ricorso regionale; inammissibilità parziale)
- ordinanza n. 202 (ricorso regionale)
- ordinanza n. 203 (ricorso regionale)

- sentenza n. 230 (ricorso regionale)

2018

- sentenza n. 28 (ricorso regionale)
- sentenza n. 28 (ricorso regionale)
- sentenza n. 28 (ricorso regionale)
- sentenza n. 36 (ricorso regionale)
- sentenza n. 146 (ricorso regionale)

2019

- ordinanza n. 15 (ricorsi dei Consiglieri regionali)
- sentenza n. 224 (ricorso regionale)

2021

- sentenza n. 108 (ricorso regionale)

ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA CAUTELARE

2006

- ordinanza n. 152 (ricorso regionale)

RIGETTO DELL'ISTANZA CAUTELARE

2002

- ordinanza n. 535 (ricorso regionale)

2011

- ordinanza n. 302 (ricorso regionale)

ORDINANZE ISTRUTTORIE

2006

- ordinanza n. 353 (ricorso regionale)

2003

- ordinanza n. 53 (ricorso regionale)
- ordinanza n. 168 (ricorso regionale)

2004

- ordinanza n. 21 (ricorso regionale)
- ordinanza n. 160 (ricorso regionale)
- ordinanza n. 244 (ricorso provinciale)
- sentenza n. 256 (ricorso regionale)

2007

- ordinanza n. 41 (ricorso regionale)
- sentenza n. 138 (ricorso regionale)
- ordinanza n. 252 (ricorso regionale)

2008

- ordinanza n. 140 (ricorso regionale)
- ordinanza n. 416 (ricorso regionale)

2011

- sentenza n. 62 (ricorso provinciale)
- sentenza n. 62 (ricorso provinciale)

AMMISSIBILITÀ DELL' INTERVENTO

2019

- ordinanza n. 269 (ricorso regionale)
- sentenza n. 259 (ricorso regionale)
- sentenza n. 259 (ricorso regionale)
- sentenza n. 224 (ricorso regionale)

INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO

2006

sentenza n. 89 (ricorso regionale)

2012

sentenza n. 81 (ricorso regionale)

6.2.2. Decisioni di merito

NON SPETTANZA ALLO STATO (accoglimento del ricorso regionale o provinciale)

2002

- sentenza n. 133
- sentenza n. 255
- sentenza n. 511 (e per esso al Ministero dei trasporti e della navigazione, annullamento del provvedimento)

2003

- sentenza n. 38 (e per esso al Governo, non spettanza in parte qua)
- sentenza n. 88 (annullamento del decreto)
- sentenza n. 267
- sentenza n. 302 (e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, annullamento *in parte qua* dei d.P.R.)
- sentenza n. 302 (e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri annullamento *in parte qua* dei d.P.R.)

2004

- sentenza n. 27 (e per esso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, annullamento del decreto)
- sentenza n. 129 (e per esso al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, annullamento dell'ordinanza *in parte qua*)
- sentenza n. 177 (e per esso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, annullamento della nota)
- sentenza n. 233 (e per esso al CIPE, annullamento della delibera)
- sentenza n. 258 (annullamento della nota)
- sentenza n. 306 (e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze)
- sentenza n. 283 (non spettanza *in parte qua*)

2005

- sentenza n. 171 (e per esso alla Corte dei conti, annullamento della nota)
- sentenza n. 337 (e per esso al Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana)
- sentenza n. 339 (e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

- sentenza n. 263 (non spettanza *in parte qua*)
- sentenza n. 287 (non spettanza *in parte qua*)

2006

- sentenza n. 21 (e per esso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, annullamento dei decreti)
- sentenza n. 31 (e per esso all'Agenzia del demanio)
- sentenza n. 89 (e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
- sentenza n. 90 (e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
- sentenza n. 328 (e per esso al Ministero della salute)
- sentenza n. 327 (annullamento del decreto *in parte qua*)

2007

- sentenza n. 39 (e per esso al Commissario regionale per il riordino degli usi civici)
- sentenza n. 58 (e per esso alla Presidenza del Consiglio dei ministri)
- sentenza n. 80 (e per esso al Ministro della salute)
- sentenza n. 255 (e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
- sentenza n. 273 (e per esso al Ministro delle attività produttive, non spettanza *in parte qua*)
- sentenza n. 344 (e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non spettanza *in parte qua*)
- sentenza n. 374 (e per esso al Ministero dello sviluppo economico)

2008

- sentenza n. 412 (e per esso al Ministero dei Trasporti)
- sentenza n. 329 (annullamento del decreto *in parte qua*)

2009

- sentenza n. 13 (e per esso al Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo)
- sentenza n. 209 (non spettanza *in parte qua*)

2010

- sentenza n. 274 (e per esso al Ministro dell'Interno, non spettanza *in parte qua*)

2011

- sentenza n. 91 (annullamento dell'atto *in parte qua*)
- sentenza n. 92 (annullamento del decreto *in parte qua*)
- sentenza n. 255 (e per esso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, annullamento dei decreti)

- sentenza n. 264 (e per esso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, annullamento del decreto)
- sentenza n. 332 (ricorso regionale, e per esso al Tribunale di Venezia, annullamento dell'ordinanza)
- sentenza n. 275 (non spettanza *in parte qua*)

2014

- sentenza n. 130 (e per esso alla Corte dei Conti sezione delle autonomie, nonché alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, ed alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte)
- sentenza n. 137 (e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, annullamento del decreto *in parte qua*)

2015

- sentenza n. 107 (e per esso alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana)
- sentenza n. 107 (e per esso alla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale d'appello)
- sentenza n. 143 (e per esso alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria)
- sentenza n. 235 (e per esso al Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna)
- sentenza n. 235 (e per esso alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna)

2016

- sentenza n. 103 (e per esso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, non spettanza *in parte qua*)
- sentenza n. 190 (e per esso al Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute – Nucleo antisofisticazioni e sanità)

2017

- sentenza n. 198 (e per esso al Ministro dello Sviluppo economico)

2018

- sentenza n. 2 (e per esso al Consiglio di Stato, annullamento della sentenza)

2019

- sentenza n. 31 (non spettanza *in parte qua*)
- sentenza n. 31 (non spettanza *in parte qua*)
- sentenza n. 43 (e per esso alla Procura regionale Corte dei conti – sez. giurisdizionale Emilia-Romagna; annullamento dell'atto *in parte qua*)

- sentenza n. 57 (e per esso all’Agenzia per la coesione territoriale, al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE) e al Dipartimento per le politiche di coesione)
- sentenza n. 225 (e per esso al Ministro dello sviluppo economico, non spettanza *in parte qua*)
- sentenza n. 259 (e per esso alla Commissione dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna)

2020

- sentenza n. 22 (e per esso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia; annullamento della sentenza)

ANNULLAMENTO DI ATTI STATALI ¹⁴

2002

- sentenza n. 133 (annullamento del decreto)
- sentenza n. 255 (annullamento del decreto dirigenziale)
- sentenza n. 255 (annullamento della circolare ministeriale)
- sentenza n. 255 (annullamento della circolare ministeriale)

2003

- sentenza n. 38 (annullamento del regolamento *in parte qua*)
- sentenza n. 267 (annullamento del decreto *in parte qua*)

2004

- sentenza n. 283 (annullamento del decreto *in parte qua*)
- sentenza n. 306 (annullamento della nota)

2005

- sentenza n. 337 (annullamento dell’ordine di esibizione)
- sentenza n. 339 (annullamento del decreto)
- sentenza n. 263 (annullamento del decreto *in parte qua*)
- sentenza n. 287 (annullamento del decreto *in parte qua*)

2006

- sentenza n. 31 (annullamento della circolare *in parte qua*)
- sentenza n. 89 (annullamento delle note)

¹⁴ Nei casi qui riportati l’annullamento è disposto in un capo autonomo rispetto a quello relativo alla dichiarazione di non spettanza.

- sentenza n. 90 (annullamento della nota)
- sentenza n. 328 (annullamento del decreto)

2007

- sentenza n. 39 (annullamento della sentenza *in parte qua*)
- sentenza n. 58 (annullamento della circolare *in parte qua*)
- sentenza n. 80 (annullamento degli atti)
- sentenza n. 255 (annullamento della nota)
- sentenza n. 273 (annullamento del decreto *in parte qua*)
- sentenza n. 344 (annullamento della nota *in parte qua*)
- sentenza n. 374 (annullamento del decreto)

2008

- sentenza n. 412 (annullamento della nota)

2009

- sentenza n. 13 (annullamento del decreto)
- sentenza n. 209 (annullamento del decreto *in parte qua*)

2010

- sentenza n. 274 (annullamento del decreto *in parte qua*)

2011

- sentenza n. 275 (annullamento del decreto *in parte qua*)

2014

- sentenza n. 130 (annullamento delle delibere)

2015

- sentenza n. 107 (annullamento dei decreti)
- sentenza n. 143 (annullamento della delibera)
- sentenza n. 235 (annullamento della nota di trasmissione)
- sentenza n. 235 (annullamento della nota)

2016

- sentenza n. 103 (annullamento dell'atto *in parte qua*)
- sentenza n. 190 (annullamento del verbale)

2017

- sentenza n. 198 (annullamento del decreto)

2019

- sentenza n. 31 (annullamento del decreto *in parte qua*)
- sentenza n. 31 (annullamento del decreto *in parte qua*)
- sentenza n. 225 (annullamento del decreto *in parte qua*)
- sentenza n. 259 (annullamento della sanzione disciplinare)

SPETTANZA ALLO STATO (rigetto del ricorso regionale o provinciale)

2002

- sentenza n. 156

2003

- sentenza n. 29 (e per esso ai competenti organi giurisdizionali)
- sentenza n. 39 (e per esso al Ministro dell'interno)
- sentenza n. 241
- sentenza n. 302

2004

- sentenza n. 9 (e per esso al Ministro per i beni e le attività culturali)
- sentenza n. 103

2005

- sentenza n. 135 (e per esso al Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Dipartimento per la protezione ambientale – Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali)
- sentenza n. 302 (e per esso al Provveditorato regionale alle opere pubbliche – Magistrato alle acque di Venezia)
- sentenza n. 324 (e per esso al Ministro per le politiche agricole)

2006

- sentenza n. 221 (e per esso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ed al Tribunale di Venezia)
- sentenza n. 222
- sentenza n. 407

2007

- sentenza n. 66 (e per esso all'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione)
- sentenza n. 66 (e per esso al Consiglio dei ministri)
- sentenza n. 66 (e per esso al Presidente della Repubblica)

- sentenza n. 195 (e per esso al Tribunale di Venezia)
- sentenza n. 301 (e per esso al Giudice per le indagini preliminari ed al pubblico ministero presso il Tribunale di Monza, nonché al medesimo Tribunale)
- sentenza n. 438 (e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze)

2008

- sentenza n. 279 (e per esso al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino)
- sentenza n. 352 (e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri)

2009

- sentenza n. 104 (e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri)
- sentenza n. 337 (e per esso al Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia)
- sentenza n. 129
- sentenza n. 196 (e per esso al Ministro dell'interno)
- sentenza n. 209 (spettanza parziale)

2010

- sentenza n. 72 (e per esso al Questore della Provincia autonoma di Bolzano)
- sentenza n. 259
- sentenza n. 115 (e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze)
- sentenza n. 116 (e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze)
- sentenza n. 370

2011

- sentenza n. 92 (spettanza parziale)
- sentenza n. 275 (spettanza in *parte qua*)
- sentenza n. 275 (spettanza parziale)

2012

- sentenza 207

2013

- sentenza n. 9
- sentenza n. 60 (e per esso alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano)
- sentenza n. 71 (e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri)
- sentenza n. 122 (e per esso al Ministro delle infrastrutture e trasporti)

2014

- sentenza n. 263 (spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, rigetto parziale)

2015

- sentenza n. 235 (spettava alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna)

2016

- sentenza n. 270 (spettanza parziale)
- sentenza n. 104 (spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto)
- sentenza n. 260 (spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto)

2017

- sentenza n. 10 (spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto; rigetto parziale)
- sentenza n. 150 (rigetto parziale)

2018

- sentenza n. 36

2019

- sentenza n. 42 (e per esso al Ministro dello sviluppo economico)
- sentenza n. 200 (e per esso al Consiglio dei ministri)
- sentenza n. 255 (e, per esso, al Consiglio dei ministri)

2020

- sentenza n. 17 (e per esso alla Banca d'Italia)

2021

- sentenza n. 164 (e per esso al Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

NON SPETTANZA ALLA REGIONE O ALLA PROVINCIA AUTONOMA (accoglimento del ricorso statale)

2002

- sentenza n. 106 (non spetta al Consiglio regionale, annullamento della delibera)

2003

- sentenza n. 13 (annullamento dell'atto)

2004

- sentenza n. 199 (e per essa alla Giunta regionale)

2006

- sentenza n. 313

2008

- sentenza n. 311

2009

- sentenza n. 30
- sentenza n. 149 (non spettava al Presidente della Regione)

2010

- sentenza n. 171
- sentenza n. 328
- sentenza n. 369

2014

- sentenza n. 232 (non spettava alla Giunta regionale del Veneto)

2015

- sentenza n. 84 (non spettava alla Giunta regionale dell'Abruzzo)

2020

- sentenza n. 240 (e per essa al Consiglio regionale; annullamento delibera)

NON SPETTANZA ALLA REGIONE (rigetto del ricorso regionale)

2007

- sentenza n. 66 (al Presidente della Regione Valle d'Aosta)

NON SPETTANZA ALLA REGIONE O ALLA PROVINCIA AUTONOMA (accoglimento del ricorso regionale o provinciale)

2005

- sentenza n. 133 (annullamento degli atti provinciali)

ANNULLAMENTO DI ATTI REGIONALI O PROVINCIALI ¹⁵

2004

- sentenza n. 199 (annullamento della delibera della Giunta regionale)

2006

- sentenza n. 313 (annullamento della delibera della Giunta regionale)

2008

- sentenza n. 311 (annullamento del regolamento regionale)

2009

- sentenza n. 30 (annullamento della delibera della Giunta regionale)
- sentenza n. 149 (annullamento della promulgazione)

2010

- sentenza n. 171 (annullamento della nota *in parte qua*)
- sentenza n. 328 (annullamento della delibera della Giunta provinciale)
- sentenza n. 369 (annullamento del decreto dirigenziale, della circolare dell'Assessorato al turismo, della nota del dirigente generale)

2014

- sentenza n. 232 (annullamento della delibera della Giunta regionale)

2015

- sentenza n. 84 (annullamento della delibera della Giunta Regionale *in parte qua*)

SPETTANZA ALLA REGIONE (rigetto del ricorso statale)

2004

- sentenza n. 258

¹⁵ Nei casi qui riportati l'annullamento è disposto in un capo autonomo rispetto a quello relativo alla dichiarazione di non spettanza.

6.3. DATI STATISTICI

6.3.1. Grafici annuali




Nel **2002** sono state adottate **12** pronunzie per un totale di **14** dispositivi. Di questi **2**, pari al **12,50%** del totale, recanti una dichiarazione di non spettanza allo Stato, **4**, pari al **25%** del totale, recanti l'annullamento di atti statali, **1**, pari al **6,25%** del totale, recante una dichiarazione di non spettanza allo Stato congiuntamente all'annullamento di atti statali, **1**, pari al **6,25%** del totale, recante una dichiarazione di spettanza allo Stato, **1**, pari al **6,25%** del totale, recante una dichiarazione di non spettanza alla Regione congiuntamente all'annullamento di atti regionali, **2**, pari al **12,50%** del totale, recanti una dichiarazione di inammissibilità del ricorso/conflitto, **3**, pari al **18,75%** del totale, recanti una dichiarazione di estinzione del giudizio, **1**, pari al **6,25%** del totale, recante una dichiarazione di cessazione della materia del contendere e **1**, pari al **6,25%** del totale, recante il rigetto dell'istanza cautelare.

DISPOSITIVI 2003




Nel **2003** sono state adottate **23** decisioni per un totale di **31** dispositivi. Di questi **2**, pari al 6,45%, recano una dichiarazione di non spettanza allo Stato, **2**, pari al 6,45%, recano l'annullamento di atti statali, **3**, pari al 9,68%, recano una dichiarazione di non spettanza allo Stato congiuntamente all'annullamento di atti statali, **4**, pari al 12,90%, recano una dichiarazione di spettanza allo Stato, **1**, pari al 3,23%, reca una dichiarazione di non spettanza alla Regione o alla Provincia autonoma congiuntamente all'annullamento di atti regionali o provinciali, **2**, pari al 6,45%, dichiarazioni di manifesta inammissibilità, **12**, pari al 38,71%, recano una dichiarazione di inammissibilità del ricorso/conflitto, **3**, pari al 9,68%, recano una dichiarazione di estinzione del giudizio e **2**, pari al 6,45%, recano una dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

DISPOSITIVI 2004




Nel **2004** sono state adottate **18** decisioni per un totale di **23** dispositivi. Di questi **5**, pari al **21,74%** del totale, recano una dichiarazione di non spettanza allo Stato congiuntamente all'annullamento di atti statali, **2**, pari all'**8,70%** del totale, recano una dichiarazione di non spettanza allo Stato, **2**, pari all'**8,70%** del totale, recano l'annullamento di atti statali, **2**, pari all'**8,70%** del totale, recano una dichiarazione di spettanza allo Stato, **1**, pari al **4,35%** del totale, reca una dichiarazione di non spettanza alla Regione o alla Provincia autonoma, **1**, pari al **4,35%** del totale, reca l'annullamento di atti regionali o provinciali, **1**, pari al **4,35%** del totale, reca una dichiarazione di spettanza alla Regione o alla Provincia autonoma, **4**, pari al **17,38%** del totale, recano una dichiarazione di inammissibilità del ricorso/conflitto, **1**, pari al **4,35%** del totale, reca una dichiarazione di estinzione del giudizio e **4**, pari al **17,38%** del totale, recano una dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

DISPOSITIVI 2005



Nel **2005** sono state adottate **16** pronunce per un totale di **22** capi di dispositivo. Di questi **4**, pari al 18,18% del totale, recano una dichiarazione di non spettanza allo Stato, **4**, pari al 18,18% del totale recano l'annullamento di atti statali, **1**, pari al 4,55% del totale reca una dichiarazione di non spettanza allo Stato congiuntamente all'annullamento di atti statali, **3**, pari al 13,64% del totale recano una dichiarazione di spettanza allo Stato, **1**, pari al 4,55% reca dichiarazione di non spettanza alla Regione o alla Provincia autonoma congiuntamente all'annullamento di atti regionali o provinciali, **6** pari al 27,26% del totale recano una dichiarazione di inammissibilità del ricorso/conflitto e **3**, pari al 13,64% del totale, recano una dichiarazione di estinzione del giudizio.




Nel 2006 sono state adottate 22 pronunce per un totale di 29 capi di dispositivo. Di questi 4, pari al 13,79% del totale, recano una dichiarazione di non spettanza allo Stato, 4, pari al 13,79% del totale, recano l'annullamento di atti statali, 2, pari al 6,90% del totale, recano una dichiarazione di non spettanza allo Stato congiuntamente all'annullamento di atti statali, 1, pari al 3,45% del totale, reca una dichiarazione di non spettanza alla Regione o Provincia autonoma, 1 pari al 3,45% del totale, reca l'annullamento di atti regionali o provinciali, 3, pari al 10,34% del totale, recano una dichiarazione di spettanza allo Stato, 1, pari al 3,45% del totale, reca una dichiarazione di manifesta inammissibilità del ricorso/conflitto, 6, pari al 20,69% del totale, recano una dichiarazione di inammissibilità del ricorso/conflitto, 4, pari al 13,79% del totale, recano una dichiarazione di estinzione del giudizio, 1, pari al 3,45% del totale, reca l'accoglimento dell'istanza cautelare, 1, pari al 3,45% del totale, reca una dichiarazione di inammissibilità dell'intervento e 1, pari al 3,45% del totale, reca un'ordinanza istruttoria.

DISPOSITIVI 2007




Nel **2007** sono state adottate **27** pronunce per un totale di **38** capi di dispositivo. Di questi **7**, pari al 18,42% del totale recano una dichiarazione di non spettanza allo Stato, **7**, pari al 18,42% del totale, recano l'annullamento di atti statali, **6**, pari al 15,79% del totale, recano una dichiarazione di spettanza allo Stato, **1**, pari al 2,63% del totale, reca una dichiarazione di non spettanza alla Regione o Provincia autonoma, **1**, pari al 2,63% del totale, reca una dichiarazione di improcedibilità, **3**, pari al 7,90% del totale, recano una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, **11**, pari al 28,95% del totale, recano una dichiarazione di inammissibilità del ricorso/conflitto e **2**, pari al 5,26% del totale, recano una dichiarazione di estinzione del giudizio.




Nel **2008** sono state adottate **13** pronunce per un totale di **15** capi di dispositivo. Di questi **1**, pari al 6,668% del totale, reca una dichiarazione di non spettanza allo Stato, **1**, pari al 6,668% del totale, reca un dispositivo di annullamento di atti statali, **1**, pari al 6,668% del totale, reca una dichiarazione di non spettanza allo Stato congiuntamente all'annullamento di atti statali, **2**, pari al 13,33% del totale recano una dichiarazione di spettanza allo Stato, **1**, pari al 6,668% del totale, reca una dichiarazione di non spettanza alla Regione o alla Provincia autonoma, **1**, pari al 6,668% del totale, reca l'annullamento di atti statali o provinciali, **6**, pari al 40% del totale, recano una dichiarazione di inammissibilità del ricorso/conflitto e **2**, pari al 13,33% del totale, recano una dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

DISPOSITIVI 2009




Nel **2009** sono state adottate **12** pronunce per un totale di **18** capi di dispositivo; di questi **2**, pari all'11,11% del totale, recano una dichiarazione di non spettanza allo Stato, **2**, pari all'11,11% del totale recano l'annullamento di atti statali, **5**, pari al 27,78% del totale, recano una dichiarazione di spettanza allo Stato, **2**, pari all'11,11% del totale recano una dichiarazione di non spettanza alla Regione o alla Provincia autonoma, **2**, pari all'11,11% del totale recano l'annullamento di atti regionali o provinciali, **3**, pari al 16,67% del totale, recano una dichiarazione di inammissibilità del ricorso/conflitto e **2**, pari all'11,11% del totale recano una dichiarazione di estinzione del giudizio.

DISPOSITIVI 2010




Nel **2010** sono state adottate **13** pronunce per un totale di **18** capi di dispositivo. Di questi **1**, pari al 5,56% del totale, reca una dichiarazione di non spettanza allo Stato, **1**, pari al 5,56% del totale, reca l'annullamento di atti statali, **5**, pari al 27,76% del totale, recano una dichiarazione di spettanza allo Stato, **3**, pari al 16,67% del totale, recano una dichiarazione di non spettanza alla Regione o Provincia autonoma, **3**, pari al 16,67% del totale, recano l'annullamento di atti regionali o provinciali, **3**, pari al 16,67% del totale, recano una dichiarazione di inammissibilità del ricorso/confitto, **2**, pari all'11,11% del totale, recano una dichiarazione di estinzione del giudizio.

DISPOSITIVI 2011




Nel **2011** sono state adottate **15** pronunce per un totale di **24** capi di dispositivo. Di questi **5**, pari al 20,83% del totale, recano una dichiarazione di non spettanza allo Stato congiuntamente all'annullamento di atti statali, **1**, pari al 4,17% del totale reca una dichiarazione di non spettanza allo Stato, **1**, pari al 4,17% del totale, reca l'annullamento di un atto statale, **3**, pari al 12,50% del totale, recano una dichiarazione di spettanza allo Stato, **9**, pari al 37,50% del totale, recano una dichiarazione di inammissibilità del ricorso/confitto, **2**, pari all'8,33% del totale, recano una dichiarazione di estinzione del giudizio, **2**, pari all'8,33% del totale, recano una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, **1**, pari al 4,17% del totale, reca il rigetto dell'istanza cautelare.

DISPOSITIVI 2012




Nel **2012** sono state adottate **6** pronunce, per un totale di **7** capi di dispositivo. Di questi **1**, pari al 14,29% del totale, reca una dichiarazione di spettanza allo Stato, **4**, pari al 57,13% del totale, recano una dichiarazione di inammissibilità del ricorso/conflitto, **1**, pari al 14,29% del totale, reca una dichiarazione di inammissibilità dell'intervento, **1**, pari al 14,29% del totale, reca una dichiarazione di estinzione del giudizio.

DISPOSITIVI 2013




Nel **2013** sono state adottate **9** pronunce, per un totale di **13** capi di dispositivo. Di questi **4**, pari al 33,33% del totale, recano una dichiarazione di spettanza allo Stato, **7**, pari al 58,33% del totale, recano una dichiarazione di inammissibilità del ricorso/conflitto, **2**, pari all'8,34% del totale, recano una dichiarazione di estinzione del giudizio.

DISPOSITIVI 2014




Nel **2014** sono state adottate **7** pronunce per un totale di **10** dispositivi. Di questi **1**, pari al 10% del totale, reca una dichiarazione di non spettanza allo Stato, **1**, pari al 10% del totale, reca l'annullamento di atti statali, **1**, pari al 10% del totale, reca una dichiarazione di non spettanza allo Stato congiuntamente all'annullamento di atti statali, **1**, pari al 10% del totale, reca una dichiarazione di spettanza allo Stato, **1**, pari al 10% del totale, reca una dichiarazione di non spettanza alla Regione o Provincia autonoma, **1**, pari al 10% del totale reca l'annullamento di atti regionali o provinciali, **3**, pari al 30% del totale, recano una dichiarazione di inammissibilità del ricorso/conflitto, **1**, pari al 10% del totale, reca una dichiarazione di improcedibilità.

DISPOSITIVI 2015




Nel **2015** sono state adottate **8** pronunce per un totale di **19** capi di dispositivo. Di questi **5**, pari al 26,33% del totale, recano una dichiarazione di non spettanza allo Stato, **4**, pari al 21,05% del totale, recano l'annullamento di atti statali, **1**, pari al 5,26% del totale, reca una dichiarazione di spettanza allo Stato, **1**, pari al 5,26% del totale, reca una dichiarazione di non spettanza alla Regione o alla Provincia autonoma, **1**, pari al 5,26% del totale, reca l'annullamento di atti regionali o provinciali, **6**, pari al 31,58% del totale, recano una dichiarazione di inammissibilità del ricorso/confitto, **1**, pari al 5,26% del totale, reca una dichiarazione di estinzione del giudizio.

DISPOSITIVI 2016




Nel **2016** sono state adottate **15** pronunce per un totale di **22** capi di dispositivo. Di questi **2**, pari al 9,09% del totale recano una dichiarazione di non spettanza allo Stato, **2**, pari al 9,09% del totale recano l'annullamento di atti statali, **3**, pari al 13,64% del totale recano una dichiarazione di spettanza allo Stato, **6**, pari al 27,27% del totale recano una dichiarazione di inammissibilità del ricorso/confitto, **9**, pari al 40,91% del totale recano una dichiarazione di estinzione del giudizio.

DISPOSITIVI 2017




Nel **2017** sono state adottate **7** pronunce per un totale di **10** capi di dispositivo; di questi **1**, pari al 10% del totale, reca una dichiarazione di non spettanza allo Stato, **1**, pari al 10% del totale, reca l'annullamento di atti statali, **2**, pari al 20% del totale, recano una dichiarazione di spettanza allo Stato, **5**, pari al 50% del totale, recano una dichiarazione di inammissibilità del ricorso/conflitto, **1** pari al 10% del totale, reca una dichiarazione di estinzione del giudizio.




Nel **2018** sono state adottate **6** pronunce per un totale di **9** capi di dispositivo. Di questi **1**, pari all'11,11% del totale, reca una dichiarazione di non spettanza allo Stato congiuntamente all'annullamento di atti statali, **1**, pari all'11,11% del totale, reca una dichiarazione di spettanza allo Stato, **5**, pari al 55,56% del totale recano una dichiarazione di inammissibilità del ricorso/conflitto, **2**, pari al 22,22% del totale recano una dichiarazione di estinzione del giudizio.

DISPOSITIVI 2019




Nel **2019** sono state adottate **13** pronunce per un totale di **21** capi di dispositivo. Di questi **5**, pari al 23,81% del totale, recano dichiarazioni di non spettanza allo Stato, **4**, pari al 19,05% del totale recano l'annullamento di atti statali, **1**, pari al 4,76% del totale reca una dichiarazione di non spettanza allo Stato congiuntamente all'annullamento di atti statali, **3**, pari al 14,29% del totale, recano una dichiarazione di spettanza allo Stato, **4**, pari al 19,05% del totale, recano una dichiarazione di inammissibilità dell'intervento, **2**, pari al 9,52% del totale, recano una dichiarazione di inammissibilità del ricorso/conflitto e **2** pari al 9,52% del totale, recano una dichiarazione di estinzione del giudizio.

DISPOSITIVI 2020



Nel **2020** sono state adottate **5** pronunce per un totale di **5** capi di dispositivo. Di questi **1**, pari al 20% del totale, reca una dichiarazione di non spettanza allo Stato congiuntamente all'annullamento di atti statali, **1**, pari al 20% del totale reca una dichiarazione di spettanza allo Stato, **1**, pari al 20% del totale, reca una dichiarazione di non spettanza alla Regione o alla Provincia autonoma congiuntamente all'annullamento di atti regionali o provinciali, **1**, pari al 20% del totale reca una dichiarazione di manifesta inammissibilità del ricorso/conflicto, **1**, pari al 10% del totale reca una dichiarazione di estinzione del giudizio.


DISPOSITIVI 2021



Nel **2021** sono state adottate **2** pronunce per un totale di **2** capi di dispositivo. Di questi **1**, pari al 50% del totale, reca una dichiarazione di spettanza allo Stato, **1**, pari al 50% del totale, reca una dichiarazione inammissibilità del ricorso/confitto.


6.3.2. Grafici generali

Andamento annuale delle sentenze nei giudizi per conflitto di attribuzioni tra enti (valori assoluti).



Il grafico illustra l'andamento quantitativo della produzione giurisprudenziale in materia di conflitto di attribuzione tra enti su base annua a partire dal 2002. Il numero delle pronunce annualmente adottate oscilla tra un minimo di 2 nel 2021 e un massimo di 27 nel 2007.

Segue: valori percentuali rispetto al totale delle decisioni



Il grafico mostra l'andamento dell'incidenza percentuale delle pronunce annualmente adottate nel giudizio per conflitto di attribuzioni tra enti sul totale delle pronunce annualmente adottate dalla Corte, dal 2002 al 2021: si va da un minimo di 1,01% nel 2021 ad un massimo di 6,02% nel 2003.